

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 168

DE LUCIA, BERUTTI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 168-bis

(Rifinanziamento del Programma di interventi infrastrutturali nei piccoli comuni)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi infrastrutturali di immediata cantierabilità, per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, da praticarsi presso i comuni con popolazione fino a 3.500 abitanti, il Fondo di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è incrementato di 10 milioni per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

168.0.9

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 168

Calandrini, De Carlo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<< Articolo 168.bis

(Modifiche al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50)

1. all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

<< 3-bis.al fine di semplificare le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dal PNRR per gli anni 2022-2023 l'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici degli enti locali di opere pubbliche oggetto di richieste di contributi a valere su risorse dello stato, delle regioni e delle province autonome, rese disponibili da bandi pubblici, può essere effettuato entro 15 giorni dalla concessione del contributo con variazione del programma triennale per mezzo di delibera di giunta e successivamente approvata nei termini di legge dal consiglio dell'ente locale.>>

168. D. 10

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 168

DI GIROLAMO, PISANI Giuseppe, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.168-bis.

(Rifinanziamento fondo "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare)

1. Al fine di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l'inclusione sociale, il Fondo di cui all'art.1, comma 443, legge 27 dicembre 2019, n.160, è rifinanziato, nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale ex art.1, comma 178, legge 30 dicembre 2020, n.178, di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Programmazione 2021- 2027 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.»

168.0.11

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 168

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 168-bis

(Rifinanziamento del programma innovativo per la qualità dell'abitare)

1. Le risorse di cui al comma 443 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative alle annualità 2021- 2026, per l'attuazione degli interventi del Programma innovativo per la qualità dell'abitare nell'ambito del PNRR, sono incrementate di 110 milioni di euro per l'anno 2022, e 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, ai fini dello scorrimento della graduatoria di cui all'elenco delle proposte ritenute ammissibili a finanziamento da parte dell'Alta Commissione istituita ai sensi del comma 439, come approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2022, e 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

168.0.12

S 2448

Emendamento

Articolo 168

DE BONIS

Dopo l'articolo 168, inserire il seguente:

"Art. 168-bis

(Istituzione delle zone franche rurali nei comuni al di sotto dei 5 mila abitanti)

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a contrastare il fenomeno della desertificazione del tessuto economico e sociale nei comuni con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività agricole e turistiche.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono istituite le zone franche rurali (ZFR), all'interno delle quali le imprese agricole usufruiscono della esenzione delle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone di esenzione e dei parametri per l'allocazione delle risorse.

4. I criteri per l'individuazione delle ZFR sono definiti dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il CIPE provvede, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 2.

6. Le imprese agricole che hanno la sede principale od operativa in un comune ubicato all'interno di una ZFR usufruiscono dell'esenzione dalle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

7. Le agevolazioni di cui al comma 6 si applicano alle imprese agricole a condizione che almeno il 50 per cento del personale dipendente sia residente in un comune ubicato all'interno della ZFR in cui ha sede l'impresa o sia residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla medesima ZFR.

8. Al fine di favorire l'insediamento delle famiglie, soprattutto formate da giovani coppie, e il recupero dei centri abitati ubicati nelle ZFR, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono incentivi in favore di coloro che vi trasferiscono la propria residenza, la dimora abituale o la propria attività economica e che si impegnano a non modificarla per dieci anni dalla data di erogazione degli incentivi.

9. Gli incentivi di cui al comma 8 consistono in:

168.0.13

a) una somma corrispondente al 60 per cento delle spese sostenute per il trasferimento, comprese quelle relative al trasloco e all'attivazione delle utenze di telefono, gas ed elettricità;

b) un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile da destinare a prima abitazione.

c) uno sconto del 40 per cento sull'Imposta unica comunale (Imu, Tari e Tasi) per i primi 5 anni.

10. I soggetti residenti nei comuni ubicati all'interno delle ZFR sprovvisti della rete *internet* a banda larga sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 90 milioni di euro a partire dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 194."

L68.0.13

AS 2448

Emendamento

Articolo 168

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 168-bis

1. Al fine di promuovere interventi per il rafforzamento dell'attrattività dei Comuni del Mezzogiorno d'Italia attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitario, e per sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico che favoriscano processi di crescita socio-economica nei territori beneficiari, anche al fine di promuovere processi imprenditoriali che ne accrescano l'occupazione e l'attrattività, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Cultura un apposito Fondo per la concessione di finanziamenti nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 100 per cento delle spese ammissibili, non cumulabili con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari.

2. Con decreto del Ministero della cultura, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, sono stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

168.0.14

A.S. 2448

Emendamento

Art. 168

MARILOTTI, EVANGELISTA, FENU

Dopo l'articolo 168, aggiungere il seguente:

Art. 168-bis

(Politiche per la casa nei paesi e nelle aree interne: Fondo per le aree interne, montuose e rurali)

1. Al fine di interrompere l'esodo dai centri montani e rurali e favorire una benefica inversione di tendenza volta a ripopolare detti centri, destinati altrimenti ad una lenta estinzione, è istituito un fondo nazionale per l'utilizzo dell'ingente patrimonio edilizio attraverso un programma operativo triennale dedicato, che agevoli concretamente l'acquisto, la ristrutturazione e la locazione di immobili abbandonati con la finalità di rendere effettivo il diritto alla casa, di soddisfare il fabbisogno abitativo, di promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente, di ridurre drasticamente il consumo di suolo, di incentivare i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti a promuovere il ripopolamento di cittadini residenti nei centri più popolosi attraverso l'offerta abitativa a condizioni agevolate, anche per seconde case.
2. Al fine di incentivare il ripopolamento, si propone un sistema di agevolazioni per coloro che intendano spostare la propria residenza e/o domicilio nei paesi e nelle aree interne con particolare riferimento alle professioni intellettuali, artistiche dei così detti nomadi digitali, nonché favorire il ritorno di coloro che sono emigrati;
3. Nel recupero del patrimonio edilizio esistente debbono essere previsti interventi di risparmio e autoconsumo energetico, di bioedilizia e di utilizzo di materiali e tecniche costruttive ecocompatibili;
4. Per razionalizzare e rendere più efficaci le procedure di gestione del Fondo per le aree interne, montuose e rurali sono realizzate piattaforme informatiche per la consultazione e la raccolta dei dati online con particolare riferimento al patrimonio edilizio abbandonato e per mettere in connessione domanda-offerta per l'acquisto e il restauro per fini abitativi e residenziali;
5. Per il finanziamento del Fondo per le aree interne, montuose e rurali si prevede uno stanziamento di 100 milioni di euro per gli anni 2022, 2023, 2024.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.>>

168.0.15

S 2448

Emendamento

Articolo 168

DE BONIS

Dopo l'articolo 168, inserire il seguente:

"Art. 168-bis

(Piccoli comuni)

1. L'articolo 3, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 è modificato come segue:

- a) *al comma 1, le parole "15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023" sono sostituite dalle seguenti "25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023";*
- b) *al comma 6, primo periodo, dopo le parole "interventi proposti da comuni" sono inserite le seguenti: "con il maggior tasso di spopolamento secondo le rilevazioni dell'ISTAT, nonché".*

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;
2023: - 10.000.000;
2024: - 10.000.000.

168.0.16

AS 2448
EMENDAMENTO
ARTICOLO 168

FAGGI, FERRERO, TESTOR; TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"ART. 168-bis

(Conferenza delle Regioni e delle Province autonome)

"1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione ed in attuazione dell'art. 117, VIII comma, della Costituzione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi e intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e si coordinano nell'esercizio delle rispettive competenze e nelle relazioni istituzionali con Unione Europea, lo Stato e le Autonomie locali.

2. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, costituisce la sede principale di elaborazione e definizione degli accordi, delle intese, delle posizioni comuni e delle forme di coordinamento di cui al comma 1. La Conferenza, in particolare:

- a) promuove iniziative e posizioni comuni ed esprime pareri su temi di interesse delle Regioni, al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni dell'Unione Europea;
- b) svolge attività istruttoria rispetto agli atti posti all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni ed Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- c) promuove il raccordo con le associazioni rappresentative delle autonomie locali a livello nazionale;
- d) promuove il raccordo tra le Regioni per la definizione di indirizzi condivisi e l'esercizio coordinato delle rispettive competenze."

168.0.17

S 2448

Emendamento

Articolo 168

DE BONIS

Dopo l'articolo 168, inserire il seguente:

"Art. 168-bis

(Istituzione di una zona franca produttiva nel comune di Matera)

1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche e culturali, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è istituita una zona franca produttiva nel comune di Matera.

2. Per la zona franca produttiva di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296 e 24 dicembre 2007, n. 244 per le piccole e micro imprese che, per un periodo di sei anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1° gennaio 2022, nonché alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

4. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea come previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione delle entrate serviranno per assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati. E', inoltre, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione almeno pari a quella del 2018, atteso i positivi effetti che il provvedimento ha riverberato sulle tante imprese e sui tanti professionisti ammessi ad usufruire della misura. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nell'area di Matera.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: -7.000.000;

2023: -7.000.000;

2024: -7.000.000.

168.0.18

S 2448

Emendamento

Articolo 168

DE BONIS

Dopo l'articolo 168, inserire il seguente:

"Art. 168-bis

(Fondo per il sostegno dei Comuni di Irsina e Genzano di Lucania)

1. Al fine di combattere la povertà e le disuguaglianze sociali ed economiche che affliggono i comuni di Irsina (Matera) e Genzano di Lucania (Potenza), nonché a causa della forzata inattività alla quale i due centri lucani sono stati obbligati, per l'intero anno 2020, per contrastare la diffusione del Covid-19, è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per fare fronte alle minori entrate tributarie che si ripercuotono sul contesto sociale delle due comunità.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposto il riparto del contributo di cui al primo comma sulla base della popolazione residente. I Sindaci dei Comuni di Irsina e Genzano di Lucania devono destinare le risorse di cui al comma 1 ad interventi di sostegno di carattere sociale ed economico.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 194."

168.0.13

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 168

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 168-bis

(FCDE - Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del dl 162/2019)

1. All'articolo 39-quater del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.

168.0.20

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 168

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 168-bis

(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

1. Al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Per l'anno» sono sostituite con le seguenti: «Dal 1° gennaio ».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

168.0.21

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 168

CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 168-bis

(Incremento del "Fondo demolizioni")

1. Il Fondo per la demolizione delle opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

168.0.22

A.S. 2448

Emendamento

Art. 168

COMINCINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 168-bis. - 1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 22-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: *"Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per cui il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione."*;
- b) al comma 48, primo periodo, le parole *"dell'articolo 5 -bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma,"* sono sostituite con le seguenti: *"dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,"*;
- c) al comma 48, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: *"con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione"*;
- d) al comma 49-bis, il secondo ed il settimo periodo sono soppressi.>>

168.0.23

EMENDAMENTO

ART. 168

DAMIANI, MODENA

Dopo l'art. 168, aggiungere il seguente:

"Art. 168-bis (Ulteriori misure in tema di destinazione di immobili abusivi)

1. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis Nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, nei quali sussiste una notevole concentrazione di manufatti abusivi e la spesa per la demolizione non è economicamente sostenibile dagli enti competenti, possono ritenersi integrati i prevalenti interessi pubblici di cui al comma 5, fermi i vincoli ivi indicati, se è disposta:

- a) la destinazione dell'immobile abusivo, acquisito al patrimonio comunale, ad alloggi per l'edilizia residenziale sociale mediante assegnazione a nuclei familiari, residenti nel territorio comunale, privi di abitazione sul territorio nazionale, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa regionale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, purché estranei alla realizzazione dell'opera abusiva;
- b) la destinazione dell'immobile abusivo, acquisito al patrimonio comunale, ad opere di urbanizzazione secondaria.

5-ter. La deliberazione consiliare di cui al comma 5 con la quale sono accertate le condizioni e disposte le destinazioni d'suo di cui al comma 5-bis, è adottata previo parere vincolante della Regione, ed è notificata entro cinque giorni dalla sua adozione all'Autorità competente per la demolizione. La notificazione comporta l'immediata sospensione dell'esecuzione della demolizione."

2. I risparmi generati dalla mancata spesa per le attività di demolizione restano nel bilancio degli enti competenti.

168.0.26

EMENDAMENTO

Art. 169

GIAMMANCO, FLORIS, PAPATHEU, SCHIFANI, SICLARI

Ai commi 2 e 4, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "300 milioni".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, così come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

169.1

EMENDAMENTO

Art.169

PAPATHEU, GIAMMANCO, SCHIFANI

Al comma 4, dopo la parola "insularità" è aggiunto "nonché ulteriori 100 milioni di euro annui per l'avvio delle zone franche montane ai sensi della normativa statale"

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati complessivamente in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

169.2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 169

CAMPAGNA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2022 per l'avvio delle zone franche montane ai sensi della normativa statale.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

169.3

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

ARTICOLO 169

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

17-bis. Per dare attuazione alla disciplina dell'Unione europea finalizzata a sostenere il processo di crescita e di sviluppo economico degli Stati membri e per garantire i livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano alla ripartizione dei fondi relativi al PNRR, PNC e PNIEC, di cui sia previsto il riparto o l'utilizzo in favore delle regioni o degli enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà. I riparti dei medesimi fondi affluiscono al bilancio delle province autonome per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore.

17-ter. Gli enti locali, gli altri enti del sistema territoriale integrato, nonché gli enti ad ordinamento regionale o provinciale possono accedere ai finanziamenti previsti nell'ambito del PNRR, PNC, PNIEC per specifici progetti, in base ad accordo, bando, avviso, istanza o domanda, comunque denominata, previo assenso della rispettiva provincia autonoma per le finalità degli articoli 79, 80 e 81 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

17-quater. Quanto previsto dai commi 17-bis e 17-ter si applica anche con riferimento alle misure statali di carattere finanziario introdotte per sostenere l'economia in relazione alla pandemia da Covid-19.

17-quinquies. Le disposizioni previste dai commi 17-bis, 17-ter e 17-quater sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

163.4

AS 2448
Emendamento
Art. 169

FARAONE

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

“Art. 169-bis

(Norme in materia di assunzioni in deroga del personale degli enti locali della Regione siciliana)

1. Sono consentite assunzioni a tempo indeterminato di personale di categoria D con profili tecnici, economico finanziari, di vigilanza, assistenti sociali ed informatici negli Enti Locali della Regione siciliana. Tale facoltà è concessa laddove il rapporto tra il personale in servizio a tempo indeterminato di cui al precedente periodo ed il totale del personale dipendente a tempo indeterminato non superi il 20%.
2. Le assunzioni di cui al comma precedente possono essere effettuate anche part time. I dipendenti assunti con le modalità di cui al precedente periodo possono essere utilizzati in modo congiunto anche da più enti locali.
3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica nel caso di assunzioni effettuate attraverso FORMEZ o in modo associato tra enti locali, ivi compreso il ricorso alle procedure di cui all'articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021, non si applica quanto disposto dal precedente periodo.
4. Il personale assunto secondo le modalità di cui al presente articolo non potrà essere destinato ad altra Amministrazione o ad altra mansione, né poste in posizione di distacco o comando, per almeno sette anni successivi alla data di assunzione.
5. L'ente locale che provvede alle assunzioni disciplinate dal presente articolo è tenuto a redigere, entro l'anno in cui provvede alle citate assunzioni, un piano di risanamento finanziario e di miglioramento delle performance, in particolare sulla capacità di riscossione, dal quale dovranno emergere i concreti miglioramenti dei risultati conseguiti, attraverso appositi indicatori sottoposti a monitoraggio da parte del Ministero dell'interno, con frequenza annuale.
6. Con decreto da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce lo schema del piano di risanamento

169.0.1

finanziario e di miglioramento delle performance, gli indicatori finanziari e delle performance soggetti a monitoraggio e le procedure di monitoraggio di cui al precedente comma.

7. Gli oneri per le assunzioni di cui al comma 1 vanno in deroga alla spesa del personale sia ai fini di cui ai commi 557 e 562 della legge n. 296/2006 sia ai fini di cui all'articolo 33 del d.l. n. 34/2019.
8. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.”

1690.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 169

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 169-bis

(Norme in materia di assunzioni in deroga del personale degli enti locali della Regione siciliana)

1. Gli Enti Locali della Regione siciliana nei quali il rapporto tra il totale del personale dipendente a tempo indeterminato ed il personale di categoria D con profili tecnici, economico finanziari, di vigilanza, assistenti sociali ed informatici in servizio a tempo indeterminato non supera il 20% possono procedere, in misura non superiore a tale rapporto, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale della stessa categoria D con i citati profili.
2. Le assunzioni di cui al comma precedente possono essere effettuate anche a tempo parziale ed i dipendenti così assunti possono essere utilizzati in modo congiunto anche da più enti locali.
3. La deroga di cui ai precedenti commi opera solamente nel caso di assunzioni effettuate attraverso FORMEZ o in modo associato tra enti locali, ivi compreso il ricorso alle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
4. I lavoratori assunti a norma del presente articolo non possono essere destinate ad altra Amministrazione o ad altra mansione, né posti in posizione di distacco o comando, per almeno sette anni successivi alla data di assunzione.
5. L'ente locale che provvede alle assunzioni disciplinate dal presente articolo è tenuto a redigere, entro l'anno in cui provvede alle stesse, un piano di risanamento finanziario e di miglioramento delle performance, dal quale devono emergere i concreti miglioramenti dei risultati conseguiti, attraverso appositi indicatori sottoposti a monitoraggio da parte del Ministero dell'interno, con frequenza annuale ed, in particolare, gli indicatori attestanti l'incremento della capacità di riscossione delle entrate proprie, e la capacità di garantire stabilmente l'equilibrio di bilancio di parte corrente dell'ente locale.
6. Con decreto del Ministro dell'Interno, da emanare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti lo schema del piano di risanamento finanziario e di miglioramento delle performance, gli indicatori finanziari e delle performance soggetti a monitoraggio, e le procedure di monitoraggio di cui al precedente comma.
7. Le assunzioni di cui al presente articolo sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui ai commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sia ai fini di cui all'articolo 33 del

decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

163.0.2

2/2

AS 2448
Emendamento
Art. 169

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 169-bis

(Stabilizzazione personale a tempo determinato presso gli enti in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario pluriennale nella Regione siciliana)

1. In via eccezionale e nei limiti strettamente necessari al superamento del precariato attraverso le procedure di stabilizzazione previste dalla Regione Siciliana, gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e quelli che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243bis, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono autorizzati, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente e alle previsioni della pianta organica, a procedere alla stabilizzazione dei lavoratori assunti a tempo determinato.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.””

169.0.3

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 169

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 169-bis

(Stabilizzazione personale a tempo determinato presso gli enti in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario pluriennale nella Regione siciliana)

1. In via eccezionale e nei limiti strettamente necessari al superamento del precariato attraverso le procedure di stabilizzazione previste dalla Regione Siciliana, gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e quelli che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono autorizzati, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente e alle previsioni della pianta organica, a procedere alla stabilizzazione dei lavoratori assunti a tempo determinato.
2. Gli oneri finanziari sono a carico della Regione Siciliana o degli Enti interessati.»

163.0.4

A.S. 2448

EMENDAMENTI

Art. 169

DI PIAZZA

Dopo l'articolo introdurre il seguente:

«Art. 169-bis

(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della Regione siciliana)

1. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie dei comuni della Regione Siciliana e superare una condizione di diffusa precarietà finanziaria, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni stessi, il Governo è delegato ad adottare specifiche misure sul piano del rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti, anche attraverso deroghe alle disposizioni vigenti che consentano l'assunzione di personale qualificato.
2. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al precedente comma, gli enti locali della Regione Siciliana provvedono in sede di approvazione del bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.
3. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana è differito al 31 dicembre 2021.
4. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Gli enti locali della Regione siciliana provvedono in sede di approvazione del rendiconto, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.».

169.0.5

AS 2448
EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 169

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 169-bis. – (*Disposizioni in materia di partecipazioni*) –

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono soppresse;

b) al comma 5-ter, le parole "per l'anno 2022" sono soppresse.”

169.0.6

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 169

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 169-bis

(Esclusione della spesa etero-finanziata dal calcolo dei valori soglia)

1. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono soppresse.»

168.0.7

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 169

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

*«Articolo 169-bis
(Partenariati di crescita territoriale)*

1. Al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle regioni, i partenariati di crescita territoriale dotati di un capofila istituzionale (Comune o Provincia) e riconosciuti dalla Regione con protocollo d'intesa o accordi di programma possono essere direttamente destinatari delle misure e dei programmi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
2. Lo Stato organizza i partenariati di crescita territoriale in conformità al quadro istituzionale e giuridico nazionale includendo i seguenti eventuali partner:
 - a) competenti autorità regionali e locali;
 - b) le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
 - c) le parti economiche e sociali;
 - d) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.
3. Conformemente al sistema della governance a più livelli, lo Stato associa i partner alle attività di preparazione degli accordi di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione e a tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi.»

163.9.8

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

ARTICOLO 169

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 169-bis

(Disposizioni di coordinamento per le province autonome di Trento e di Bolzano in relazione alla attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari e di altri Piani nazionali aventi analoghe finalità)

- 1. Per dare attuazione alla disciplina dell'Unione europea finalizzata a sostenere il processo di crescita e di sviluppo economico degli Stati membri e per garantire i livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano alla ripartizione dei fondi relativi al PNRR, PNC e PNIEC, di cui sia previsto il riparto o l'utilizzo in favore delle regioni o degli enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà. I riparti dei medesimi fondi affluiscono al bilancio delle province autonome per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore.**
- 2. Gli enti locali, gli altri enti del sistema territoriale integrato, nonché gli enti ad ordinamento regionale o provinciale possono accedere ai finanziamenti previsti nell'ambito del PNRR, PNC, PNIEC per specifici progetti, in base ad accordo, bando, avviso, istanza o domanda, comunque denominata, previo assenso della rispettiva provincia autonoma per le finalità degli articoli 79, 80 e 81 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.**
- 3. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche con riferimento alle misure statali di carattere finanziario introdotte per sostenere l'economia in relazione alla pandemia da Covid-19.**
- 4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.**

169.0.3

AS 2448

Emendamento

BRESSA

ARTICOLO 169

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 169-bis

1. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, se appartengono all'ente previsto dall'articolo 102, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico. Gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici di tale ente con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio costituiscono il suo patrimonio indisponibile.»

163.0.10

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 170

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

L'articolo 170 è sostituito dal seguente:

1. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nonché ai fini dell'attuazione del comma 783, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 2022 il fondo sperimentale di riequilibrio delle province e delle città metropolitane è suddiviso in due fondi distinti denominati Fondo di riequilibrio città metropolitane e Fondo di riequilibrio province. Ciascuno dei due fondi di cui al primo periodo tiene conto del contributo alla finanza pubblica che i due comparti sono distintamente tenuti ad assicurare per effetto delle norme vigenti, sulla base della ricognizione effettuata ed approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nonché sulla base del decreto di cui al secondo periodo del citato comma 783.
2. Al fondo di riequilibrio delle città metropolitane è attribuito un contributo di 21,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 27 milioni di euro per l'anno 2023, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 54 milioni di euro per l'anno 2026, di 67,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 81 milioni di euro per l'anno 2028, di 108 milioni di euro per l'anno 2029, di 135 milioni di euro per l'anno 2030 e di 162 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Al fondo di cui al presente comma sono inoltre attribuiti 75 milioni di euro per il 2022 e 150 mln. di euro a decorrere dal 2023, da ripartire per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
3. Al fondo di riequilibrio delle province è attribuito un contributo di 58,4 milioni di euro per il 2022, di 73 milioni di euro per il 2023, di 94,9 milioni di euro per il 2024, di 109,5 milioni di euro per il 2025, di 146 milioni di euro per il 2026, di 182,5 milioni di euro per il 2027, di 219 milioni di euro per il 2028, di 292 milioni di euro per il 2029, di 365 milioni di euro per il 2030, e di 438 milioni di euro a decorrere dal 2031.
4. Ai maggiori oneri, stimati in euro 75 milioni per il 2022 e di 150 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

170.1

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 170.

MANCA, PARRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 170.

(Separazione del Fondo sperimentale di riequilibrio in attuazione dell'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nonché ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 2022 il fondo sperimentale di riequilibrio delle province e delle città metropolitane è suddiviso in due fondi distinti denominati Fondo di riequilibrio città metropolitane e Fondo di riequilibrio province. Ciascuno dei due fondi di cui al primo periodo tiene conto del contributo alla finanza pubblica che i due comparti sono distintamente tenuti ad assicurare per effetto delle norme vigenti, sulla base della ricognizione effettuata ed approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nonché sulla base del decreto di cui al secondo periodo del citato comma 783.
2. Al fondo di riequilibrio delle città metropolitane è attribuito un contributo di 21,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 27 milioni di euro per l'anno 2023, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 54 milioni di euro per l'anno 2026, di 67,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 81 milioni di euro per l'anno 2028, di 108 milioni di euro per l'anno 2029, di 135 milioni di euro per l'anno 2030 e di 162 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Al fondo di cui al presente comma sono inoltre attribuiti 75 milioni di euro per il 2022 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartire per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
3. Al fondo di riequilibrio delle province è attribuito un contributo di 58,4 milioni di euro per il 2022, di 73 milioni di euro per il 2023, di 94,9 milioni di euro per il 2024, di 109,5 milioni di euro per il 2025, di 146 milioni di euro per il 2026, di 182,5 milioni di euro per il 2027, di 219 milioni di euro per il 2028, di 292 milioni di euro per il 2029, di 365 milioni di euro per il 2030, e di 438 milioni di euro a decorrere dal 2031.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 525 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

170.2

AS 2448

**BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI**

EMENDAMENTO

ART. 170

All'art. 170, al comma 1, le parole "di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle parole "di 160 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 80 milioni di euro per il 2022, 100 milioni di euro nel 2023 e 120 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

170.3

AS 2448

ART. 170

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

Al comma 1, le parole “di 80 milioni di euro per l’anno 2022, di 100 milioni di euro per l’anno 2023, di 130 milioni di euro per l’anno 2024” sono sostituite dalle parole “di 160 milioni di euro per l’anno 2022, di 200 milioni di euro per l’anno 2023, di 250 milioni di euro per l’anno 2024”.

Agli oneri del primo comma, stimate in 80 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni per l’anno 2023, 120 milioni per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 194.»

170.4

AS 2448

EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 170

Al comma 1, sostituire le parole “di 80 milioni di euro per l’anno 2022, di 100 milioni di euro per l’anno 2023, di 130 milioni di euro per l’anno 2024” con le parole “di 160 milioni di euro per l’anno 2022, di 200 milioni di euro per l’anno 2023, di 250 milioni di euro per l’anno 2024”.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 120 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194 della presente legge.

170.5

AS 2448
EMENDAMENTO

ART. 170

MANCA

Al comma 1, sostituire le parole "di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024" con le parole "di 160 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 520 milioni di euro per l'anno 2022, di 400 milioni di euro per l'anno 2023, di 380 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.>>

170.6

A.S. 2448

Emendamento

Art. 170

CONZATTI

Al comma 1, le parole “di 80 milioni di euro per l’anno 2022, di 100 milioni di euro per l’anno 2023, di 130 milioni di euro per l’anno 2024” sono sostituite dalle parole “di 160 milioni di euro per l’anno 2022, di 200 milioni di euro per l’anno 2023, di 250 milioni di euro per l’anno 2024”.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194, è ridotto di 80 milioni nel 2022, di 100 milioni nel 2023 e 120 milioni nel 2024

170.7

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 170

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, le parole “di 80 milioni di euro per l’anno 2022, di 100 milioni di euro per l’anno 2023, di 130 milioni di euro per l’anno 2024” sono sostituite dalle parole “di 160 milioni di euro per l’anno 2022, di 200 milioni di euro per l’anno 2023, di 250 milioni di euro per l’anno 2024”.

170.8

AS 2448
EMENDAMENTO

PERGREFFI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 170

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. All’articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: << nel biennio 2020-2021 >>, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: << nel triennio 2020-2022 >>.”

170.9

AS 2448

EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ARTICOLO 170

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1.bis. L'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è soppresso

170. 10

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Articolo 170

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1.bis. L'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è soppresso"

170. 11

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 170

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 170-bis
(Fondo per la digitalizzazione degli archivi comunali)

1. Al fine di favorire e incrementare il processo di digitalizzazione degli archivi comunali, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1.
3. Ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti di cui al comma 1, i Comuni provvedono all'organizzazione e all'espletamento delle necessarie attività di formazione del personale già impiegato presso il Comune medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite annuo massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.»

Conseguentemente, all'articolo 186 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo per la formazione con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

170.0.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 170

CIOFFI, SANTILLO, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 170-bis.

(Contributi ai comuni per interventi di espropriazione per l'esecuzione di opere di pubblica utilità)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni, con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di espropriazione per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità di cui decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I contributi sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa agli interventi di espropriazione per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

170.0.2

EMENDAMENTO

ARTICOLO 170

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art 170-bis

1. All'articolo 56-*quater* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024";
- b) al comma 2, prima delle parole "entro trenta giorni", sono inserite le parole "per l'anno 2021," e sono aggiunte in fine le parole: "e, per gli anni dal 2022 al 2024, entro il 31 marzo di ciascun anno";
- c) al comma 3, dopo le parole "si tiene conto", sono inserite le parole ", per l'anno 2021," e sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

"Agli stessi fini, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si tiene conto delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2022. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può determinare normalizzazione dei costi unitari per minore preso in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

- d) Al comma 4, le parole "pari a 3 milioni di euro, si provvede" sono sostituite dalle parole "pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede, per l'anno 2021,".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto

170.o.3

861

fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

170.0.3

AS 2448

ART. 170

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 170 bis

(Modifiche alla disciplina del Canone Unico)

1. All'articolo 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituire le parole "di comuni" con le parole "di centri abitati"

2. All'articolo 1, comma 820 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituire le parole "L'applicazione del canone dovuto" con le parole "Per i comuni l'applicazione del canone dovuto".

La presente proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

170.0.4

AS 2448

**BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI**

EMENDAMENTO

ART. 170

Dopo l'articolo 170 è inserito il seguente:

*«Art. 170-BIS
(Modifiche alla disciplina del Canone Unico)*

1. All'articolo 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituire le parole "di comuni" con le parole "di centri abitati"
2. All'articolo 1, comma 820 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituire le parole "L'applicazione del canone dovuto" con le parole "Per i comuni l'applicazione del canone dovuto»"

170.0.5

AS 2448

EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ARTICOLO 170

Dopo l'articolo 170 è inserito il seguente:

ARTICOLO 170 BIS

(Modifiche alla disciplina del Canone Unico)

1. All'articolo 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituire le parole "di comuni" con le parole "di centri abitati"
2. All'articolo 1, comma 820 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituire le parole "L'applicazione del canone dovuto" con le parole "Per i comuni l'applicazione del canone dovuto"

170.0.6

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 170

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 170 è inserito il seguente:

Art. 170-bis

(Modifiche alla disciplina del Canone Unico)

1. All'articolo 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituire le parole "di comuni" con le parole "di centri abitati"
2. All'articolo 1, comma 820 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituire le parole "L'applicazione del canone dovuto" con le parole "Per i comuni l'applicazione del canone dovuto"

170.0.7

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 170

MANCA

Dopo l'articolo 170 è inserito il seguente:

*"Art. 170-BIS
(Modifiche alla disciplina del Canone Unico)*

1. All'articolo 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole *"di comuni"* sono sostituite dalle parole *"di centri abitati"*
2. All'articolo 1, comma 820 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole *"L'applicazione del canone dovuto"* sono sostituite dalle parole *"Per i comuni l'applicazione del canone dovuto"*

170.0.8

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 170

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo inserire il seguente

"ARTICOLO 170-bis

(Blocco aumenti delle tariffe Canone Unico Patrimoniale)

1. All'articolo 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente periodo: "Per gli anni 2022 e 2023, le tariffe di cui al comma 842 non possono essere aumentate."

170.0.9

A.S. 2448

EMENDAMENTO

~~Art. 183~~

Articolo 170

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo ¹⁷⁰ ~~183~~ inserire il seguente articolo:

¹⁷⁰
"Art. 183-bis

(Assunzione di personale specializzato nelle Province e nelle Città metropolitane)

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali. Per la copertura degli oneri del presente comma si provvede con una riduzione di 40 milioni di euro delle risorse disponibili del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014 - 2020."

170.0.10

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 170

dopo l'articolo 170 è inserito il seguente:

«Art. 170 BIS

(modifiche durata piani di riequilibrio enti locali)

1. All'articolo 243 bis, comma 5 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la tabella è sostituita dalla seguente:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Per tutti gli enti locali: fino al 20 per cento	4 anni
Per tutti gli enti locali: superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Per le Province e i Comuni fino a 60.000 abitanti: superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Per le Province oltre il 100 per cento, e i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti: oltre il 60 per cento, e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

170.0.11

AS 2448

ART. 170

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

Dopo l'articolo 170 è inserito il seguente:

Articolo 170 bis

(Modifiche durata piani di riequilibrio enti locali)

1. All'articolo 243 bis, comma 5 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la tabella è sostituita dalla seguente:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Per tutti gli enti locali: fino al 20 per cento	4 anni
Per tutti gli enti locali: superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Per le Province e i Comuni fino a 60.000 abitanti: superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Per le Province oltre il 100 per cento, e i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti: oltre il 60 per cento, e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

170.0.12

AS 2448

EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ARTICOLO 170

Dopo l'articolo 170 inserire il seguente:

ARTICOLO 170 BIS

(modifiche durata piani di riequilibrio enti locali)

1. All'articolo 243 bis, comma 5 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la tabella è sostituita dalla seguente:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Per tutti gli enti locali: fino al 20 per cento	4 anni
Per tutti gli enti locali: superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Per le Province e i Comuni fino a 60.000 abitanti: superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Per le Province oltre il 100 per cento, e i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti: oltre il 60 per cento, e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

170.0.13

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 170

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 170 è inserito il seguente:

"Art. 170-bis

(modifiche durata piani di riequilibrio enti locali)

1. All'articolo 243 bis, comma 5 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la tabella è sostituita dalla seguente:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Per tutti gli enti locali: fino al 20 per cento	4 anni
Per tutti gli enti locali: superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Per le Province e i Comuni fino a 60.000 abitanti: superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Per le Province oltre il 100 per cento, e i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti: oltre il 60 per cento, e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

"

170.0.14

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 170

MANCA

Dopo l'articolo 170 è inserito il seguente:

"Art. 170 BIS
(*modifiche durata piani di riequilibrio enti locali*)

1. All'articolo 243-bis, comma 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la tabella è sostituita dalla seguente:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Per tutti gli enti locali: fino al 20 per cento	4 anni
Per tutti gli enti locali: superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Per le Province e i Comuni fino a 60.000 abitanti: superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Per le Province oltre il 100 per cento, e i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti: oltre il 60 per cento, e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

170.0.15

A.S. 2248

EMENDAMENTO

ARTICOLO 170

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art 170-bis

(Norma interpretativa su riconoscimento agevolazioni IMU per abitazione principale (art. 13, comma 2, DL 6 dicembre 2011 n. 201 e art. 1, comma 741, legge 27 dicembre 2019 n. 160))

L'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e l'art. 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che, anche qualora i componenti del nucleo familiare risiedano in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.

170.0.16

AS 2448

**BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI**

EMENDAMENTO

ART. 170

Dopo l'articolo 170 è inserito il seguente:

Art. 170-BIS

(Modifiche alla disciplina di utilizzo delle alienazioni patrimoniali)

1. Al comma 866, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la lettera b).

170.0.17

AS 2448

EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ARTICOLO 170

Dopo l'articolo 170 inserire il seguente:

ARTICOLO 170 BIS

(modifiche alla disciplina di utilizzo delle alienazioni patrimoniali)

Al comma 866, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la lettera b)

170.0.18

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 170

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

dopo l'articolo 170 è inserito il seguente:

"Art. 170-bis

(modifiche alla disciplina di utilizzo delle alienazioni patrimoniali)

Al comma 866, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la lettera b) "

170.0.13

AS 2448

**BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI**

EMENDAMENTO

ART. 170

All'articolo 170, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. L'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è soppresso”

170.0.20

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 171.

MANCA, PARRINI

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. All'articolo 1, comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “per gli anni dal 2022 al 2030, ripartito, nel limite massimo di 30 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;”.

02. All'articolo 1, comma 449, lettera d-quater), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole “330 milioni di euro nel 2023” sono sostituite dalle seguenti: “430 milioni di euro nel 2023”.

Conseguentemente, all'articolo 172, sostituire le parole “in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030” con le seguenti: “ in euro 6.979.513.365 per l'anno 2022, in euro 7.237.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.506.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.649.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.860.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.599.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.667.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.736.513.365 per l'anno 2029, in euro 8.774.513.365 per il 2030 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2031”.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 570 milioni di euro per l'anno 2022, 370 milioni di euro per l'anno 2023, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031».

171.1

EMENDAMENTO

ART.171

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Al comma 1, anteporre il seguente:**"01. All'articolo 1 della legge 232/2016, comma 449 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) alla lettera d-bis, comma 449, è aggiunto in fine il seguente periodo: "per gli anni dal 2022 al 2030, ripartito, nel limite massimo di 30 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;"
- b) alla lettera d-quater le parole "330 milioni di euro nel 2023" sono sostituite dalle parole "430 milioni di euro nel 2023"

Conseguentemente:

- a) *all'articolo 172 gli importi relativi a ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 sono aumentati di 30 milioni di euro e le parole "e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030." sono sostituite dalle seguenti: ", in euro 8.774.513.365 per il 2030 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2031."*
- b) *All'articolo 172 l'importo relativo al 2023 è aumentato di 100 milioni di euro*

*Il fabbisogno incrementale per gli anni dal 2022 al 2030 aumenta di 30 mln. di euro**Il fabbisogno incrementale per il 2023 aumenta di 100 mln. di euro e il fabbisogno incrementale per il 2024 diminuisce di 100 mln. di euro.***171.2**

AS 2448
EMENDAMENTO

PERGREFFI, ZULIANI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR,
TOSATO

Articolo 171

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-*bis*). Per l’anno 2022, è riconosciuto un contributo pari a complessivi 13 milioni di euro ai comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi sociosanitari assistenziali (RSA) e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2022, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggior taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95 del 2012, subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi RSA e idrico integrato coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per quali l’incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso del servizio RSA, e l’8 per cento, nel caso del servizio idrico integrato.”

Conseguentemente, all’onere derivante dalla presente disposizione, pari a 13 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 194 della presente legge.”

171.3

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 171

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 171-bis

(Destinazione del Fondo solidarietà comunale per funzioni sociali)

1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, ciascun Ambito territoriale sociale (ATS) ovvero i Comuni che ne fanno parte, possono utilizzare fino al 40% delle risorse di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale ed eventualmente riconoscendo anche un turn-over specifico del 150% sul pensionamento dei professionisti.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»

171.0.1

AS 2448
Emendamento
Art. 171

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 171-bis

(Destinazione del Fondo solidarietà comunale per funzioni sociali)

1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, ciascun Ambito territoriale sociale (ATS) ovvero i Comuni che ne fanno parte, possono utilizzare fino al 40% delle risorse di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale ed eventualmente riconoscendo anche un turn-over specifico del 150% sul pensionamento dei professionisti.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

171.0.2

AS 2448
EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 171

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 171-bis. – (Disposizioni in materia di crediti degli enti locali in stato di dissesto) –

1. All'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206. I fondi vincolati non ricostituiti al 31/12 sono inseriti della massa passiva di gestione dell'organo straordinario di liquidazione. Rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione del dissesto ma anche le obbligazioni che, pur sorte in seguito, costituiscono comunque diretta ed immediata conseguenza di atti e fatti gestionali pregressi alla medesima dichiarazione. L'eventuale credito dell'Ente inserito in massa passiva e derivante da pagamenti precedenti al dissesto è pagato con priorità e integralmente dall'organo straordinario di liquidazione.”

171.0.3

A.S. 2448
Emendamento
Art. 171

MISIANI

Dopo l'articolo 171, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 171-bis

(Rafforzamento del servizio sociale professionale)

1. Per consentire il raggiungimento delle premialità di cui all'articolo 1, comma 797 e seguenti della legge n. 178 del 2020, coerentemente con gli obiettivi prefissati dal PNRR, per rafforzare il servizio sociale professionale, ciascun Ambito territoriale sociale (ATS) ovvero i Comuni che ne fanno parte, possono utilizzare fino al 40 per cento delle risorse di cui all'articolo 171 per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, eventualmente riconoscendo anche un *turn-over* specifico del 150 per cento sul pensionamento dei professionisti."

171.0.4

AS 2448
EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 171

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 171-bis. – (Modifica dei termini per la restituzione dell'anticipazione del Fondo di rotazione) –

1. All'articolo 14, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2016, 160, le parole: “a decorrere dall'anno successivo” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal secondo anno successivo”.”

171.0.5

AS 2448
EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 171

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 171-bis. – (Incentivi ai comuni per l'organizzazione di eventi, manifestazioni fieristiche e pali di rilievo nazionale) –

1. Al fine di assicurare le risorse necessarie per concorrere al sostegno delle attività ricettive locali, anche in considerazione del periodo di sospensione degli eventi e della conseguente perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, ai comuni che organizzano eventi, manifestazioni fieristiche e pali di rilievo nazionale sono assegnati per l'anno 2022 contributi per investimenti volti a promuovere il patrimonio culturale ed imprenditoriale del territorio nel limite complessivo di 30 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della cultura e con il Ministero del turismo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di riparto dei contributi di cui al comma 1. Entro ulteriori cinque giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento.

171.0.6

AS 2448
EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 171

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 171-bis. – *(Modifica all'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)* –

1. All'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: “di cui all'articolo 222” sono inserite le seguenti: “contratte dall'1° gennaio 2018”.

171.0.7

A.S. 2448

EMENDAMENTO

PERGREFFI, CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 171

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 171

(Disposizioni in materia di diritti di imbarco sugli aeromobili)

1. Al fine di garantire il versamento addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali nella misura prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, assicurando in tal modo le adeguate risorse finanziarie per la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e per fronteggiare le problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco 1, recante "Disposizioni legislative di riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, rubricato "MINISTERO DELL'INTERNO", le parole "legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11" sono soppresse .»

171.0.8

EMENDAMENTO

Art. 172

GIAMMANCO, MASINI, PAPATHEU

172.0.1

Dopo l'articolo 172 inserire il seguente:

«Art. 172-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità possono installare sulla base dei criteri e modalità di cui al comma 6 i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e persone con disabilità poste in essere all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Con successivo provvedimento da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2022 si provvede a riconoscere alle strutture di cui ai commi 1 e 2 un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2022 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali il piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori con cui sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità alle risorse stanziato dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2 nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

7. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziato dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per quanto riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

172.0.1

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

172.0.1

EMENDAMENTO

Art. 172

GIAMMANCO, MASINI, PAPTAEU

172.0.2

Dopo l'articolo 172 inserire il seguente:

«Art. 172-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità possono procedere all'installazione, nei casi di effettiva necessità, dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e persone con disabilità poste in essere all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri in base ai quali valutare l'effettiva necessità dell'installazione ai fini di cui al comma 2, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;

b) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

e) le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziare dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziare dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

172.0.2

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 172

172.0.3

LOREFICE, TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 172-bis

(Incremento dotazione fondo dei sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani)

1. Al fine assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e garantire la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, le dotazioni dei fondi di cui all'articolo 5-septies, commi 1 e 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono incrementate rispettivamente di 5 milioni di euro per l'anno 2022, di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024 per garantire l'installazione di sistemi di videosorveglianza alle condizioni e modalità stabilite dai commi 2 e 3.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziare dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come incrementate dal comma 1 del presente articolo, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano la locazione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità; fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno accesso alle risorse i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili che installano i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 2;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

3. Allo scopo di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili. In ogni caso, le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

172.0.3

2/2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 172

LOREFICE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

“Art. 172-bis

(Incremento del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni)

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volti all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, volti alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio, la dotazione del fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Con decreto del ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di riparto dell'incremento delle risorse del fondo di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;
 - b) indice di delittuosità del comune;
 - c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza.
3. Nell'ambito del riparto dell'incremento delle risorse di cui al comma 1, il 60% è assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell'Obiettivo Convergenza Italia.
4. Agli oneri derivanti dal presenta articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

172.0.4

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 172

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 172-bis

(Rafforzamento dei servizi sociali e Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Al fine di assicurare a tutti i comuni e ambiti sociali territoriali la possibilità di usufruire dei contributi di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 29 dicembre 2020, n. 178 per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, i commi 801 e 802 dell'articolo 1 della medesima legge trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate a valere sulle risorse del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Ai fini del rafforzamento delle politiche sociali territoriali, l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 trova applicazione anche per le spese finanziate integralmente da risorse provenienti dal Fondo per le politiche sociali di cui al comma 1, sostenute dai comuni o dagli ambiti sociali territoriali per l'assunzione a tempo indeterminato di specifiche professionalità in campo sociale da impiegare nei servizi sociali territoriali.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è incrementata di 368 milioni a decorrere dal 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite sulla base della popolazione residente al 1° gennaio dell'anno di riferimento e trasferite agli ambiti sociali territoriali con le modalità previste dall'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n.328 per il riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.
4. Per il finanziamento del sistema informativo unitario dei servizi sociali di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e per gli oneri connessi al monitoraggio e alla verifica della rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 1, comma 799, legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse a valere sul Fondo politiche sociali attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali sono integrate nella misura di 1 milione di euro annui. A decorrere dal 2022 le risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di 2,5 milioni di euro annui e con riferimento all'anno in corso e ai due successivi, su richiesta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze, sono appostate sul relativo capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza applicazione della procedura di riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.»

172.0.5

EMENDAMENTO

Articolo 172

PRESUTTO, GALLICCHIO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

"Art.172-bis

(Modifiche all'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro» sono soppresse;

b) al comma 1-bis:

1) al primo periodo, le parole: «nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario» sono soppresse

2) al secondo periodo, le parole: «sia data la priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «le somme».

3) al secondo periodo, le parole «e al numero dei comuni originari» sono soppresse.

Art.172-ter

(Incremento contributi straordinari per Comuni sorti da fusione)

1. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al primo comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge."

172.0.6

AS 2448

Emendamento

Articolo 172

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 172-bis

1. Al fine di sostenere i comuni nelle spese per le attività di manutenzione degli impianti natatori presso il Ministero dell'Interno è istituito il «Fondo per le manutenzioni delle piscine comunali» con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per il 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

172.0.7

EMENDAMENTO

Art. 172

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 172 bis

1. All'articolo 16 ter, comma 9, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 aggiungere il seguente comma:
"9-bis. Nelle more delle procedure concorsuali, i segretari comunali in quiescenza dall'01 gennaio 2021 o in procinto di essere collocati in quiescenza entro il 30 giugno 2022, possono richiedere di essere richiamati in servizio o continuare il servizio per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione "»

172.0.8

EMENDAMENTO

Art. 173

GIAMMANCO, PAPANHEU, SICLARI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: " 330 milioni" e le parole: "50 milioni", con le seguenti: "80 milioni".

Conseguentemente, ridurre di 30 milioni di euro per l'anno 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, così come incrementato dall'articolo 194 del presente legge.

173.1

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 173.

MANCA, PARRINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole "150 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: "200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024";

b) al comma 1, lettera c), sostituire le parole "inferiore a 495 euro" con le seguenti: "calcolata escludendo la componente relativa ai prelievi sui rifiuti, inferiore a 380 euro".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

173.2

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 173

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 173 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "150 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle parole "200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024";
- b) al comma 1, lettera c), le parole "inferiore a 495 euro sono sostituite dalle seguenti: "calcolata escludendo la componente relativa ai prelievi sui rifiuti, inferiore a 380 euro".

Ai maggiori oneri, stimati in 50 milioni di euro per il 2023 e 200 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

173.3

EMENDAMENTO

ART. 173

DAMLANI, FERRO, SACCONI, MODENA

All'articolo 173 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "150 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle parole "200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024";
- b) al comma 1, lettera c), le parole "inferiore a 495 euro sono sostituite dalle seguenti: "calcolata escludendo la componente relativa ai prelievi sui rifiuti, inferiore a 380 euro"

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

173.4

A.S. 2248

EMENDAMENTO

ARTICOLO 173

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'articolo 173 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "150 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle parole "200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024";
- b) al comma 1, lettera c), le parole "inferiore a 495 euro sono sostituite dalle seguenti: "calcolata escludendo la componente relativa ai prelievi sui rifiuti, inferiore a 380 euro"

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

173.5

AS 2448
EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 173

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 173-bis. – (Criteri di riparto fondo enti in riequilibrio finanziario) –

1. Con riferimento al riparto per l'anno 2022 del fondo di cui all'articolo 1, commi 775, 776 e 777 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale 16 aprile 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 aprile 2021, n. 103) sono aggiornati prevedendo i seguenti valori soglia: IVSM superiore al valore 95 e capacità fiscale inferiore a 525. A tal fine, il Fondo di cui all'articolo 1, commi 775, 776, 777 della legge n. 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato per l'anno 2022 di 50 milioni di euro.”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento.

173.0.1

AS 2448
EMENDAMENTO

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Articolo 173

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 173-bis. – (Semplificazioni nell'utilizzo del mercato elettronico da parte delle Pubbliche amministrazioni) –

1. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: “5.000 euro”. “con le seguenti: “10.000 euro”».”

173.0.2

EMENDAMENTO

173.0.3

ARTICOLO 173

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 173-bis

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2022.
2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 562.392.695 euro per l'anno 2022, 41.335.682 euro per l'anno 2023, 34.678.486 per l'anno 2024, 10.538.634 euro nel 2025 e 1.054.503 euro nel 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

173.0.3

EMENDAMENTO

ARTICOLO 173

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art 173-bis

1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nella determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, gli enti locali possono considerare, in sostituzione del valore 2020, quello relativo all'annualità 2019.
2. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-septies è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".
3. A decorrere dall'anno 2022, gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

173.0.4

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 173

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ARTICOLO 173-BIS

(Semplificazioni nell'utilizzo del mercato elettronico da parte delle Pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: "5.000 euro" con le seguenti: "10.000 euro".

173.0.5

EMENDAMENTO

Art. 173

GIAMMANCO, PAPTAEU, SCHIFANI, SICLARI

Dopo l'articolo 173, inserire il seguente:

«Art. 173 bis

(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della Regione siciliana)

1. Il Governo autorizza gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.
2. Il Governo autorizza il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana, al 30 novembre 2021.
3. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Il Governo autorizza gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:
 - a) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;
 - b) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

173.0.6

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 173-bis (Dichiarazione dello stato di emergenza per Linosa e Lampedusa)

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione Sicilia e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato di emergenza per le isole di Linosa e Lampedusa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dal presente articolo.

2. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2023 mediante rateizzazione del 70% fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo e sgravio del restante 30%.

3. Ai fini della riqualificazione e del rilancio dell'offerta turistica, alle imprese che hanno sede nei territori di Linosa e Lampedusa possono essere concessi finanziamenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di 12 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi, e di importo non superiore al 50% per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultimo bilancio depositato, ovvero per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso, in alternativa ai finanziamenti agevolati, un contributo a fondo perduto.

4. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato la propria attività nel 2019 presso imprese situate nei territori di Linosa e Lampedusa è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.

6. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato ai sensi del comma 1, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa della regione territorialmente interessata, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.»

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

173.0.7

2/2

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 173

DI PIAZZA, PISANI Giuseppe

Al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 gennaio 2022».

Conseguentemente, dopo l'articolo 173, introdurre il seguente:

«Art. 173-bis

(Disposizioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario dei Comuni)

1. I comuni che avrebbero dovuto deliberare la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il 31 gennaio 2022.».

173.0.8

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 173

LOREFICE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

“Art. 173-bis

(Rifinanziamento del contributo cui all'art 42-bis, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed estensione ai comuni di Pantelleria e Trapani)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19, garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori e la contestuale realizzazione di interventi, anche di natura strutturale, oltre che di attività connesse alla presenza di migranti nel territorio nazionale, all'art 42-bis, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, è autorizzato per l'anno 2022 un contributo di 500.000 euro per ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani.»
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di gestione delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio della spesa.
3. Entro il 28 febbraio 2022 i comuni beneficiari del contributo di cui al comma 1 presentano un piano degli interventi e, entro il 31 luglio 2022, un rendiconto corredato da apposita relazione illustrativa delle risorse finanziarie utilizzate e dei risultati raggiunti.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

173.0.9

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 173

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 173-bis

1. In favore dei comuni della Regione Siciliana destinatari dei contributi finanziari previsti in sede di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «450 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»

173.0.10

EMENDAMENTO

ART. 173

FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 173-bis

1. È autorizzata, per gli anni 2022, 2023 e 2024, la spesa di euro 600.000.000 a favore della Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione di interventi di economia circolare nell'ambito di aree industriali e aree minerarie dismesse, con l'obiettivo di promuovere un risanamento sostenibile, a complemento delle attività di bonifica già in essere, e la restituzione delle aree ad uno sviluppo compatibile con la pianificazione regionale.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 600.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementata dall'articolo 194 della presente legge.»

173.0.11

EMENDAMENTO
ART.173

DAL MAS

Dopo l'articolo 173, inserire il seguente:

“Art. 173-bis

(Sdemanializzazione della circoscrizione portuale di Trieste)

1.All'articolo 1, comma 619, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo la parola: “aliena” è sostituita dalle seguenti: “può alienare”;
- b) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: “Le alienazioni sono effettuate a titolo non oneroso quando disposte in favore di altri enti territoriali”.

173.0.12

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 174.

MANCA, PARRINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole "per l'anno 2022" con le seguenti: "annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024";

al comma 1, lettera b), sopprimere le parole "di oltre 3.000 euro";

al comma 1, lettera c), dopo le parole "TVSM" aggiungere le seguenti: ", calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile,";

al comma 2, sostituire le parole "entro il 28 febbraio 2022" con le seguenti: "entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni dal 2022 al 2024".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

174. 1

AS 2448

Emendamento

Art. 174

CONZATTI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “per l’anno 2022” sono sostituite dalle parole: “annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024”;
- b) al comma 1, lettera b), eliminare le parole “di oltre 3.000 euro”;
- c) al comma 1, lettera c), dopo le parole “IVSM” sono aggiunte le parole “, calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile.”;
- d) al comma 2, le parole “entro il 28 febbraio 2022” sono sostituite dalle parole “entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni dal 2022 al 2024”.

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «550 milioni» e le parole «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»

174.2

AS 2448
EMENDAMENTO
Articolo 174

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “per l’anno 2022” sono sostituite dalle parole: “annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024”;
- b) al comma 1, lettera b), eliminare le parole “di oltre 3.000 euro”;
- c) al comma 1, lettera c), dopo le parole “IVSM” sono aggiunte le parole “, calcolato dall'ISTAT con riferimento all’ultimo elenco dei comuni disponibile,”;
- d) al comma 2, le parole “entro il 28 febbraio 2022” sono sostituite dalle parole “entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni dal 2022 al 2024”.

174. 3

A.S. 2248

EMENDAMENTO

ARTICOLO 174

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'articolo 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle parole: "annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024";
- b) al comma 1, lettera b), eliminare le parole "di oltre 3.000 euro";
- c) al comma 1, lettera c), dopo le parole "IVSM" sono aggiunte le parole ", calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile,";
- d) al comma 2, le parole "entro il 28 febbraio 2022" sono sostituite dalle parole "entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni dal 2022 al 2024".

174. 4

AS 2448
EMENDAMENTO
ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO
ART. 174

All'articolo 174, comma 1 dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) rapporto medio dipendenti-popolazione superiore al decreto ministero dell'interno 10 aprile 2017 (G.U. 94/2017)»

174.5

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 174

RICCIARDI

Al comma 2, dopo le parole: «Il contributo di cui al comma 1 è ripartito» aggiungere le seguenti: «tenendo conto della capacità fiscale di ciascun comune,»

174.6

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 174

RICCIARDI

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. Al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni di cui al comma 1, e più generalmente nelle amministrazioni recanti un personale sottodotato, in vista della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tutta la documentazione tecnica e progettuale dei progetti ammessi e finanziati dal PNRR a favore delle pubbliche amministrazioni, è resa pubblica su un apposito portale web predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Le pubbliche amministrazioni, nel predisporre nuovi progetti, sono autorizzate a consultare e mutuare, laddove possibile, i documenti caricati sul suddetto portale.

2-ter. Per la costituzione e mantenimento del portale web di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui per l'anno 2022 e 2023. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

174.7

AS 2448
EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 174

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. All’articolo 20, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: << un milione di euro >> sono sostituite dalle seguenti: << cinquecentomila euro >>.”

174.8

A.S. 2448
Emendamento
Art. 174

RAMPI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 3-*quater*, comma 1, della legge del 31 maggio 2005, n. 88, la parola:
«5.000» è sostituita dalla seguente: «10.000»"

174.9

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 174

MANCA

Dopo l'articolo 174 è aggiunto il seguente

"Art. 174-bis

(Risorse per Province in dissesto e predissesto)

1. Alle province che, alla data del 30 novembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 585 milioni di euro per l'anno 2022 e di 485 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023-2024 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025>>

174.0.1

AS 2448

ART. 174

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

"Art.174 bis

(Risorse per Province in dissesto e pre-dissesto)

1. Alle province che, alla data del 30 novembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.
2. Agli oneri del primo comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.»

174.0.2

AS 2448

**BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI, MATRISCIANO**

EMENDAMENTO

ART. 174

Dopo l'articolo 174 è aggiunto il seguente:

«Art. 174-Bis
(Risorse per Province in dissesto e predissesto)

1. Alle province che, alla data del 30 novembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190. »

174.0.3

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 174

~~Articolo 174~~

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 174 è aggiunto il seguente:

"ART. 174 BIS

(risorse per Province in dissesto e predissesto)

1. Alle province che, alla data del 30 novembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare."

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 15 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

174.0.4

EMENDAMENTO

ART. 174

DAMIANI

Dopo l'articolo 174, aggiungere il seguente:

"Art.174-bis

1. Al fine di completare l'istituzione degli uffici territoriali nella provincia di Barletta-Andria-Trani garantendo la presenza dell'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione è incrementata di un posto di livello dirigenziale non generale. Nelle more che il Ministero dell'istruzione provveda all'adeguamento della propria struttura organizzativa, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti, la posizione dirigenziale di cui al periodo precedente è collocata presso l'ufficio scolastico regionale per la Puglia. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nei precedenti periodi è autorizzata la spesa di euro 133.855,26 a decorrere dall'anno 2022. Per garantire la dotazione strumentale all'ufficio scolastico provinciale della BAT è autorizzata la spesa di euro 300.000 euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a 433.855,26 euro per l'anno 2022 e pari a 133.855,26 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

174.0.5

AS 2448

EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ARTICOLO 174

Dopo l'articolo 174 è aggiunto il seguente

ART. 174 BIS

(risorse per Province in dissesto e predissesto)

1. Alle province che, alla data del 30 novembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

174.0.6

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO,
QUAGLIARIELLO

ARTICOLO 174

ART.174

DOPO L'ARTICOLO è AGGIUNTO IL SEGUENTE:

“ART.174 BIS

(Risorse per le Province in dissesto e predissesto)

1. Alle province che, alla data del 30 novembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, oppure hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione o risultano in dissesto, è attribuito per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo annuale pari a 15 milioni di euro. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge”.

174.0.7

A.S. 2448

Emendamento

Art. 174

VALENTE, MANCA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo 174, aggiungere il seguente:

Art. 174-bis

(Accollo del debito finanziario dei comuni capoluogo delle città metropolitane)

1. Nelle more della completa attuazione delle misure previste dall'art. 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 8 febbraio 2020, n. 8, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere, in via alternativa, alla ristrutturazione, con integrale accollo da parte dello Stato, dei mutui, e delle operazioni derivate ad essi connessi, e dei prestiti obbligazionari di titolarità dei comuni capoluogo delle città metropolitane che, al momento dell'entrata in vigore di questa norma, abbiano già deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale - ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; oppure abbiano deliberato un piano pluriennale di interventi monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche attraverso l'emissione di apposite obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei mutui, e delle operazioni derivate ad essi connessi, e dei prestiti obbligazionari oggetto di accollo.
2. Con decorrenza dal 1 gennaio 2022, il debito derivante dai mutui, dalle operazioni derivate ad essi connessi e dai prestiti obbligazionari, oggetto dell'accollo di cui al precedente comma 1, è iscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel bilancio dello Stato che corrisponderà le rate di ammortamento agli istituti finanziatori. I comuni beneficiari adeguano gli stanziamenti del proprio bilancio di previsione 2022-2024 e sono tenuti a dare evidenza degli effetti dell'accollo da parte dello Stato, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2022-2024 e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2021.
3. Per i comuni di cui al precedente comma 1, è differito al 30 aprile 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
4. I comuni di cui al comma 1, che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, sono autorizzati a rimodulare, entro 60 giorni dal termine di cui al precedente comma 5, il piano, con le modalità del comma 7-bis dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per i comuni che esercitano la facoltà di cui al precedente periodo, il comma 7 dell'art. 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 trova applicazione limitatamente all'accertamento, da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2022, avendo quale riferimento il piano riformulato o rimodulato ai sensi del presente comma. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale.

174.0.8

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 174

GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 174-bis

(Sostegno comuni in dissesto finanziario, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni con una popolazione non superiore ai 10 mila abitanti, sciolti per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e commissariati per gli anni 2018, 2019 e 2020, ovvero che, sulla base del rendiconto dell'esercizio finanziario 2018, abbiano dichiarato, entro il secondo semestre del 2019 lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2022, risorse aggiuntive a fondo perduto, da destinare ai servizi essenziali.
2. Per l'assegnazione di cui al comma 1, nella misura massima complessiva di 20 milioni di euro e di 300 euro per abitante si provvede mediante l'istituzione di un Fondo specifico, presso il Ministero dell'interno.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge."

174.0.9

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 174

PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"ART. 174-bis

(Misure urgenti in materia di comuni in difficoltà economica"

1. In considerazione dei riflessi negativi sulle entrate locali conseguenti alla grave crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in considerazione del miglioramento della gestione successiva alla dichiarazione di dissesto intervenuta nell'anno 2014, al fine di assicurare all'ente locale la continuità di esercizio delle proprie funzioni fondamentali e scongiurare una nuova dichiarazione di dissesto dovuta a debiti pregressi, al Comune di Potenza è riconosciuto un contributo straordinario di euro 79.874.183,62, finalizzato al ripiano delle situazioni debitorie e alla regolare approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 del predetto ente."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 79.874.183,62, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge

174.0.10

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 174

MARTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"ART. 174-bis

(Nuovi termini concernenti i piani di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, tenuto conto delle anomalie finanziarie provocate negli ultimi esercizi contabili dalle ripercussioni dell'Emergenza COVID 2019, del nuovo quadro normativo derivante dalle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021 e dalle conseguenti norme attuative, entro il termine perentorio del 30 giugno 2022, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli art. 243 bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

a) gli enti il cui piano di riequilibrio, all'entrata in vigore della presente norma, sia ancora in fase istruttoria presso la Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali di cui all'art. 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) gli enti il cui piano di riequilibrio, all'entrata in vigore della presente norma, sia ancora in fase istruttoria presso la competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti;

c) gli enti sul cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale, all'entrata in vigore della presente norma, si sia già espressa la competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, se ancora non sia decorso il termine per proporre l'impugnazione di cui all'art. 243 quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) gli enti che abbiano presentato l'impugnazione di cui all'art. 243 quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 se, all'entrata in vigore della presente norma, le Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione non abbiano ancora deciso sul ricorso.

2. Le riformulazioni e le rimodulazioni di cui alle lettere da b) a d) del precedente comma 1 vengono presentate direttamente alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti che provvederà nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 243 quater, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la normativa vigente in materia con particolare riguardo all'art. 243 quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

174.0.11

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 174

PELLEGRINI Marco, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 174-bis

(Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane più disagiate)

1. I Comuni destinatari delle risorse per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266, successivamente abrogato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trasmettono, al Ministero dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi per le finalità di cui al cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di durata non superiore a due anni.
2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede mediante la quota libera e restante delle risorse già trasferite ai Comuni dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 45 giorni dalla trasmissione del programma di interventi di cui al comma 1, ne accerta la compatibilità rispetto alle finalità di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
4. I Comuni presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per le quali non risultino trasmessi i programmi entro il termine di cui al comma 1, o per le quali i programmi non siano successivamente approvati dall'amministrazione comunale, sono versate dai Comuni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata del bilancio dello Stato.".

174.0.12

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 174

MANTOVANI, DONNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 174-bis

(Sostegno agli enti locali con popolazione inferiore ai 3000 abitanti per l'acquisto della dotazione tecnica necessaria alla registrazione e trasmissione delle sedute)

1. Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1. del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con popolazione inferiore ai 3000 abitanti è autorizzato uno stanziamento di 3 milioni di euro annui per il triennio 2022-2024 al fine di agevolare l'acquisto della dotazione hardware necessaria ad effettuare la registrazione integrale audio e video delle sedute pubbliche del consiglio o dell'organo rappresentativo e la trasmissione delle stesse in diretta streaming.
2. Con decreto del Ministro dell'Interno da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per l'innovazione tecnologica e transizione digitale, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1.»

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 597 milioni di euro per l'anno 2022, di 497 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

174.0.13

AS 2448
EMENDAMENTO

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 174

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 174-bis. - (Misure in favore degli enti locali per l'assistenza ai minori)

1. Al fine di sostenere i nuclei famigliari a rischio, nonché di prevenire l'abbandono e di consentire ai minori di essere educati nell'ambito della propria famiglia secondo quanto prescritto dall'articolo 1 della legge 4 maggio 1983 n. 184, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare ai Comuni.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto del numero complessivo delle famiglie e dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per l'intervento socio-assistenziale.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

174.0.14

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 174

MANTOVANI, DONNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 174-bis

(Sistema Digitale Nazionale per la trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali, delle unioni dei comuni e degli organi rappresentativi delle comunità montane)

1. Per sostenere le infrastrutture digitali della Pubblica Amministrazione e favorire il passaggio al cloud dei servizi pubblici, in via sperimentale, per gli anni dal 2022 al 2024, è istituito, il Sistema Digitale Nazionale per la trasmissione in streaming delle sedute pubbliche dei consigli comunali e provinciali, delle unioni dei comuni e degli organi rappresentativi delle comunità montane (di seguito denominato "Sistema"), in attuazione di quanto disposto dall'articolo 38 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Sistema è affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative del Sistema, le caratteristiche tecniche, nonché le modalità di adesione da parte degli enti locali interessati.
3. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema e per l'erogazione del servizio, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Una quota pari a 400.000 euro annui del predetto stanziamento è finalizzata all'assunzione, per la durata massima di trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, mediante apposita procedura concorsuale, di personale qualificato per la gestione del Sistema.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

174.0.15

A.S. 2448

Emendamento

Art. 174

ALFIERI

Dopo l'articolo 174, aggiungere il seguente:

Art. 174-bis

1. Le somme dovute ai Comuni di Frontiera per gli anni 2020 e 2021 a titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegati, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello Stato di Emergenza, dai Comuni medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito.>>

174.0.16

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 174

PISANI Giuseppe

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 174 bis

(Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali)

1. Ai liberi consorzi comunali che, alla data del 30 novembre 2021, risultano in dissesto finanziario è attribuito un contributo di euro 4,5 milioni per l'anno 2022. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che determina i criteri di riparto, previo parere in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2022.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'art. 194.»

174.0.17

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 174

GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 174-bis
(Premialità per i comuni virtuosi)

1. Al fine di favorire il contrasto all'evasione fiscale nei comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243 -bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del 31 dicembre 2021 risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale nonché o in attesa della delibera di approvazione o diniego sul piano stesso della sezione regionale della Corte dei Conti, nonché nei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Il fondo di cui al primo periodo è annualmente ripartito con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento tra i comuni che nell'ultimo rendiconto approvato dal Consiglio o dalla Giunta, o dai dati di preconsuntivo, registrano rispetto all'esercizio precedente/alla media del triennio precedente un incremento di almeno il 10 per cento della capacità di riscossione, in conto competenza e in contro residui, dei titoli primo e terzo delle entrate, in proporzione al predetto incremento e nel limite massimo di euro 20 per abitante. Per gli enti in dissesto finanziario la capacità di riscossione è calcolata considerando anche l'attività svolta dall'organo straordinario di liquidazione. Con l'esclusione degli enti in dissesto finanziario, il fondo non è erogato agli enti in ritardo nell'approvazione dei rendiconti, a meno che non abbiano regolarmente inviato almeno i preconsuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'anno 2022 il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro il 31 gennaio 2022.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, a 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

174.0.18

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 174

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 174 inserire il seguente:

<<Art. 174-bis

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, in favore dei comuni inseriti nella Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi), come predisposta da So.G.I.N. S.p.A. ai fini della realizzazione del deposito nazionale, destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari, nonché della realizzazione del Parco tecnologico. Il contributo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno sulla base del numero dei siti potenzialmente idonei presenti in ciascun comune e dell'ordine di idoneità di tali siti, per essere utilizzato da parte dei comuni come ristoro delle spese sostenute ai fini della propria partecipazione al dibattito pubblico e al Seminario organizzato da So.G.I.N. S.p.A., e delle relative consulenze e materiali prodotti.>>.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000

174.0.18

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO,
QUAGLIARIELLO

ARTICOLO 174

ART 174

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art.174 bis

(CONTRIBUTO DECENNALE AI NUOVI COMUNI RISULTATO DI FUSIONI)

1.Per l'istituzione di un nuovo Comune risultato della fusione di almeno due comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti ciascuno, definita a partire dall'anno 2018, il contributo decennale di cui all'articolo 20, comma 1 bis del decreto legge n. 95/2012 e successive modificazioni, è pari ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, senza alcuna decurtazione e senza limite massimo di spesa. I contributi sono finalizzati ad investimenti in conto capitale da prevedere nei bilanci annuali e sono finalizzati a progetti di sviluppo e nuova occupazione legati alla fusione.

2.Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge"

174.0.20

Emendamento
Art. 174
MODENA

Dopo l'articolo 174 inserire il seguente:

«Art. 174-bis

1. All'articolo 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate dai Comuni nell'anno 2022 per le medesime finalità ovvero per il finanziamento dei piani economici finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti o per attività di sostegno delle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge."
2. All'art. 1, comma 823, della legge 27 dicembre 2020, n. 178, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui alla tabella allegato 1 al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, le quali possono essere utilizzate anche negli anni 2022 e seguenti per il finanziamento dei piani economico finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti.»

174.0.21

AS 2448

Emendamento

Articolo 174

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 174-bis (*Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione*)

1. All'articolo 241, del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole «per gli anni 2020 e 2021» con le seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022»».

174.0.22

A.S. 2248

EMENDAMENTO

ARTICOLO 174

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 174-bis

1. All'articolo 39-quater del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

- a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;
- c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.

174.0.23

A.S. 2448

Emendamento

Art. 174

D'ALFONSO

Dopo l'articolo 174, aggiungere il seguente:

Art. 174-bis

1. All'articolo 39-quater del Decreto- Legge 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n.8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis La facoltà di cui al comma 1 dell' articolo 39-quater del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n.8, è comunque consentito anche a tutti gli enti locali che, a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato, presentino un disavanzo nel risultato di amministrazione 2019, determinato da un fondo crediti di dubbia esigibilità, che risulti superiore ad almeno quattro volte la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) del precedente rendiconto per l'anno 2018.

3-ter Ai predetti Enti locali è data facoltà di ripiano, in non più di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.

174.0.24

A.S. 2448

Emendamento

Art. 174

MISIANI

Dopo l'articolo 174, aggiungere il seguente:

Art. 174-bis

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 817, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per la diffusione di messaggi pubblicitari le tariffe indicate al comma 826 debbono essere considerate come massime";

b) al comma 819, dopo la lettera b), aggiungere il seguente periodo: "Gli impianti e i mezzi ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico, o su demanio statale, o sui veicoli pubblici e privati corrisponderanno un canone ridotto della metà rispetto agli impianti e ai mezzi che occupano il suolo pubblico. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato".

174. 0. 25

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 174

D'ALFONSO

Dopo l'articolo 174, inserire il seguente:

Art. 174-bis

1. Al comma 1 dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola "deficitari" sono inserite le seguenti: "o che, ai sensi dell'art. 243-quater, non abbiano avuto accolto il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis".

174. 0. 26

A.S. 2248

EMENDAMENTO

ARTICOLO 174

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 174-bis

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Al fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica, nonché per rendere più flessibile il raggiungimento degli obiettivi di equilibrio del bilancio corrente e facilitare l'avvio delle attività connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti locali, per il biennio 2022-2023 possono ridurre fino al limite dell'80%, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto di cui al comma 1.

174.0.27

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Art. 175

(Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali)

“Sopprimere l'articolo”

~~Nota. L'articolo 175 prevede che l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario sia incrementata in percentuale al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni. L'incremento è adottato in misura graduale per il 2022 (45%) e 2023 (68%) e in misura permanente a decorrere dal 2024 (100%). Anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti. Il comma 1 dispone che - a decorrere dal 2024 - l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni secondo le percentuali determinate dal medesimo comma 1. Tale trattamento è attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili. Al contempo la disposizione relativa alla fase di prima applicazione prevede che, a decorrere dall'anno 2022, l'indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure di cui sopra, nel “rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio”.~~

~~Intervento di *Sen. Mattia Crucioli*~~

175. 1

Emendamento

Articolo 175

(Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali)

"L'articolo 175 è abrogato"

DESSI'

Relazione illustrativa

~~In una situazione di emergenza pandemica per il Covid-19, che ha determinato una crisi economica e sociale di rilevanti proporzioni, risulta completamente immotivato ed irresponsabile proporre un aumento delle indennità dei Sindaci e degli amministratori degli enti locali. Tali risorse potrebbero, al contrario, essere investite per il miglioramento delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di diminuire gli infortuni e le morti sul lavoro~~

175. 2

GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dall'anno **2026**, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci è determinata in rapporto al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, secondo i seguenti criteri:

- a) per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;
- b) per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;
- c) per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;
- d) per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;
- e) per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;
- f) per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;
- g) per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 34,78% del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;
- h) per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 38,41% del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;
- i) per i sindaci metropolitani: l'indennità dei sindaci è pari al 53,62% del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni.

1-bis. Per gli anni dal 2022 al 2025, l'incremento dell'indennità di funzione di cui al periodo precedente è riconosciuto per un valore pari al 20% per l'anno 2022, al 40 % per l'anno 2023, al 60% per l'anno 2024, all'80% per l'anno 2025.».

175.3

GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci è determinata in rapporto al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, secondo i seguenti criteri:

- a) per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;
- b) per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;
- c) per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;
- d) per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;
- e) per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;
- f) per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;
- g) per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 34,78% del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;
- h) per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 38,41% del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;
- i) per i sindaci metropolitani: l'indennità dei sindaci è pari al 53,62% del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni.

1-bis. In sede di prima applicazione, l'incremento dell'indennità di funzione di cui al periodo precedente è riconosciuto per un valore pari ad un terzo per l'anno 2022 e per un valore pari a due terzi per l'anno 2023».

175.4

al

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 175

GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci, stabilita ai sensi del decreto di cui all'articolo 82, comma 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata del 20%. In sede di prima applicazione, l'incremento dell'indennità di funzione di cui al periodo precedente è riconosciuto per un valore pari ad un terzo per l'anno 2022 e per un valore pari a due terzi per l'anno 2023.»

175.5

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART. 175

COMINCINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole «~~dal~~ 2024» con le seguenti: «^{dall'anno} dal 2022»;
b) sopprimere il ~~secondo periodo~~ ^{dall'anno} ~~secondo periodo~~;
c) al terzo periodo, sostituire le parole «può essere altresì corrisposta» con le seguenti: «è corrisposta».

Val comma 2, il primo periodo

x secondo

175.6

A.S. 2248

EMENDAMENTO

AUGUSSORI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 175

Al comma 1 , al primo periodo, le parole: "2024" sono sostituite con le parole: "2022".

Conseguentemente:

- ☐ x
14
- a) al medesimo comma ~~sopprimere il secondo e il terzo periodo.~~ *comma 2*
 - b) al comma 3, sostituire le parole da "è incrementato" fino alla fine del comma con le seguenti: "è incrementato di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.

175.7

A.S. 2448

Emendamento

Art. 175

COMINCINI

All'articolo 175, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "2024" con le seguenti: "2022";

b) sopprimere il comma 2;

c) Dopo il comma 4 è inserito il seguente: <<4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 6 dell'articolo 11 citato, nelle società a controllo pubblico locale di cui al medesimo decreto legislativo, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti al sindaco ai sensi del presente articolo. Nelle società di cui al primo periodo, controllate da una pluralità di enti locali, il compenso di cui al presente comma va calcolato in percentuale dell'indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Nelle società a controllo pubblico locale partecipate anche da altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui al presente comma possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al presente comma.>>

175.8

A.S. 2448
Emendamento
Art. 175

MARILOTTI, EVANGELISTA, FENU

Al comma 1, sostituire le parole "e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario" con le seguenti ", dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale in cui si applica la Tabella A del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, e successive modificazioni".

175.9

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 175

All'articolo 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «45» con la seguente: «50»;*
- b) *al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «30» con la seguente: «35»;*
- c) *al comma 1, lettera i), sostituire la parola: «16» con la seguente: «22»;*
- d) *sostituire il comma ~~3~~ con il seguente:*

14

«3. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2029, n. 157, è incrementato di 133 milioni di euro per l'anno 2022, di 197 milioni di euro per l'anno 2023, e di 222 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 33 milioni di euro per il 2022, 47 milioni di euro per il 2023, e 72 milioni di euro a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

175. 10

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 175

Parrini, Augussori, Vitali, De Petris, Valente, Grimani, Bressa

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, lettera h), sostituire le parole «22 per cento» con le seguenti: «23 per cento»;*
- b) *al comma 1, lettera i), sostituire le parole «16 per cento» con le seguenti: «19 per cento»;*
- 4 a) *al comma 3, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 110 milioni di euro per l'anno 2022, di 165 milioni di euro per l'anno 2023, e di 245 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

*2022: - 10.000.000;
2023: - 15.000.000;
2024: - 25.000.000.*

175.11

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ARTICOLO 175

AUGUSSORI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- 14
- a) Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:
 - 1) Alla lettera h) sostituire la cifra: "22" con la seguente: "23";
 - 2) Alla lettera i) sostituire la cifra: "16" con la seguente: "20".
 - b) Al comma 8, sostituire le parole da: "100 milioni" fino alla fine del comma con le seguenti: "110 milioni per l'anno 2022, di 165 milioni per l'anno 2023 e di 245 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 10 milioni per l'anno 2022, 15 milioni per l'anno 2023 e 25 milioni *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2022: - 12.000.000;

2023: - 17.000.000;

2024: - 27.000.000.

175.12

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART. 175

FENU

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: «con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;» con le seguenti: «con popolazione fino a 5.000 abitanti;»;

2) al comma 1, sopprimere la lettera i);

3) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve le norme di maggior favore già vigenti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

175.13

AS 2448

ART. 175

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia,

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- 1) Al comma 1, lettera h) sostituire le parole "con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti" con le seguenti "con popolazione fino a 5.000 abitanti"
- 2) Al comma 1, sopprimere la lettera i);
- 3) Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve la norma di maggior favore già vigeni ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione".
- 4) Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:
"Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023."

175.14

AS 2448
Emendamento
Art. 175

CUCCA

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) 19 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3 abitanti;»

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale ove queste ultime non abbiano esercitato, in tale materia, l'autonomia riconosciuta dal proprio statuto.»

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 581,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 481,8 milioni di euro»

175.15

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 175

Parrini, Augussori, Vitali, De Petris, Valente, Grimani, Bressa

12 Al comma ^{— primo} 1 secondo periodo, sostituire le parole «delle misure indicate alle lettere precedenti» con le seguenti: «della differenza tra l'indennità spettante nel 2021 e le misure indicate alle lettere precedenti».

↳ x al medesimo
comma 1

175.16

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Art. 175

(Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali)

Al comma **2**, sopprimere l'ultimo periodo

Nota. L'emendamento prevede che la disposizione relativa alla fase di prima applicazione, a decorrere dall'anno 2022, l'indennità ai sindaci non possa essere corrisposta nelle integrali misure nel "rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio".

- Interruzione di pagina -

175.17

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Art. 175

(Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali)

Al comma 2, ultimo periodo sopprimere le parole da “A decorrere dall'anno 2022” fino a “equilibrio di bilancio.”

Nota. L'emendamento prevede che la disposizione relativa alla fase di prima applicazione, a decorrere dall'anno 2022, l'indennità non possa essere corrisposta nelle integrali misure nel “rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio”.

- Interruzione di pagina -

175.18

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ARTICOLO 175

AUGUSSORI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'art. 175 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, ²terzo periodo, sostituire le parole: "può essere altresì" con la seguente "viene";

2

H secondo

175.18

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 175

Parrini, Vitali, De Petris, Valente, Grimani, Bressa

T3
Al comma 1 le parole: «ed ai presidenti dei consigli comunali» sono sostituite dalle seguenti: «, ai presidenti dei consigli comunali, ai presidenti e agli assessori delle unioni di comuni»

175. 20

AS 2448
Emendamento
Art.175

MISIANI

T3 Al comma 1, dopo le parole: "presidenti dei consigli comunali", inserire le seguenti: "ed ai presidenti delle circoscrizioni o municipalità delle città metropolitane"

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022, di 470 milioni di euro per l'anno 2023, di 470 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

175.21

A.S. 2448
Emendamento
Art. 175

NANNICINI

13 Al comma 1, dopo le parole "presidenti dei consigli comunali" inserire le seguenti "ed ai presidenti delle circoscrizioni o municipalità delle città metropolitane".

175.22

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 175

Parrini, Augussori, Vitali, De Petris, Valente, Grimani, Bressa

¹³
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- b) ¹ al comma ~~2~~, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 2022, ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali cessa di applicarsi la riduzione disposta dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»;
- ₄ c) ¹ al comma ~~1~~, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 110 milioni di euro per l'anno 2022, di 160 milioni di euro per l'anno 2023, e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

175. 23

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 175

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- 13
- T4
- a) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 2022, ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali cessa di applicarsi la riduzione disposta dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»;
 - b) al comma 3, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 110 milioni di euro per l'anno 2022, di 160 milioni di euro per l'anno 2023, e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

175.24

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 175

Parrini, Augussori, Vitali, De Petris, Valente, Grimani, Bressa

13 Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «I comuni che hanno istituito circoscrizioni di decentramento comunale possono, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare e delle risorse attribuite all'ente, adeguare proporzionalmente le indennità dei componenti degli organi circoscrizionali».

175. 25

A.S. 2448

Emendamento

Art. 175

MANCA

13
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: << 2-bis. Le indennità di funzione comunque determinate, anche ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed erogate nella vigenza integrale del medesimo articolo, diminuite ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, restano ferme sino all'entrata in vigore della presente legge o comunque sino all'applicazione dell'incremento di cui al comma 1 del presente articolo.>>

175.26

EMENDAMENTO

Art.175

AIMI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

1. Il comma 54 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è abrogato.

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

175.27

AS 2448

Emendamento

Articolo 175

Calandrini, De Carlo

1/4

Sostituire il comma ~~3~~ con il seguente:

«~~3~~ 4. I maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono interamente posti a carico dello Stato e coperti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

175.28

AS 2448

EMENDAMENTO

ART.175

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 86, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

<<2-bis. I comuni e le comunità comprensoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano – Südtirol possono versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vicesindaci e assessori ai comuni e per i presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. La contribuzione aggiuntiva è calcolata sull'indennità di carica lorda mensile percepita dagli amministratori locali di cui al primo periodo. Il contributo previdenziale è pari al 33,00 per cento complessivo, di cui il 24,20 per cento a carico dell'ente locale e l'8,80 per cento a carico dell'amministratore. La contribuzione è riconosciuta e versata dall'amministrazione locale previa espressa scelta effettuata da parte del sindaco, vicesindaco, assessore del comune o presidente della comunità comprensoriale e previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza. Il contributo previdenziale è versato dall'amministrazione locale alla gestione previdenziale mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento per il quale è stata corrisposta l'indennità di carica dell'amministratore.>>".

175.29

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ARTICOLO 175

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis: Al comma 5 dell'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "possono assicurare" sono sostituite dalla seguente: "assicurano".

175.30

AS 2448
EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 175

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

“4-bis. Al comma 5 dell'articolo 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «possono assicurare» sono sostituite dalla seguente: «assicurano».”

175.31

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ARTICOLO 175

SUDANO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis: L'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, è abrogato.

175.32

A.S. 2448

Emendamento

Art. 175

MANCA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

<<4-bis. L'indennità di funzione del Presidente dell'unione di comuni è aggiuntiva rispetto a quella di Sindaco e potrà essere attribuita, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 82, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni; l'ammontare del trattamento economico complessivo non deve superare quello riconosciuto al Sindaco del comune capoluogo di Provincia.
4-ter. L'unione provvede alla copertura del maggiore onere derivante dal riconoscimento dell'indennità di funzione di Presidente dell'Unione dei comuni".

175.33

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 175

Parrini, Augussori, Vitali, De Petris, Valente, Grimani, Bressa

15 Dopo il comma ~~4~~ aggiungere il seguente: ¹⁵ «~~4~~-bis. All'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, le parole "nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "i presidenti dei gruppi consiliari dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché i consiglieri provinciali".».

175.34

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 175

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI

L5
T5
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, le parole "nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "i presidenti dei gruppi consiliari dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché i consiglieri provinciali".».

175.35

EMENDAMENTO
ART.175

FERRO, DAMIANI

All'articolo 175, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<< 5-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 4-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580 il primo periodo è
soppresso e al secondo periodo le parole "dei collegi dei revisori dei conti" sono sostituite dalle
seguenti: "degli organi".>>

175.36

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 175

Parrini, Augussori, Vitali, De Petris, Valente, Grimani, Bressa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 175-bis.

(Disposizioni in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei giovani sindaci)

1. Al fine di consentire che, ai sindaci che al momento dell'elezione hanno un'età inferiore ai trentacinque anni e non sono ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli anni di espletamento del mandato siano considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuata la forma pensionistica di riferimento e sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie da attribuire agli stessi sindaci.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 5.000.000;

2023: - 5.000.000;

2024: - 5.000.000.

175.0.1

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 175

LANNUTTI

Dopo l'art. 175 inserire il seguente:

*«Articolo 175-bis
(Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro
del debito pregresso di Roma Capitale)*

Dopo l'articolo 1, comma 932-bis della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 è aggiunto il seguente: «932-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino alla conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale, definita dal comma 932, il Sindaco di Roma Capitale assume, a titolo gratuito, la funzione di Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale».

NOTA. Il comma 932 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma e stabilisce il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando contestualmente (ai sensi e per gli effetti del comma 13-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale. Considerando che la data di emanazione del DPCM non è prevedibile, ma soprattutto che le attività di recupero dei crediti pregressi e del pagamento delle passività finanziarie e non finanziarie sono in capo agli uffici di Roma Capitale, la presenza di un Commissario straordinario esterno in scadenza al 31 dicembre 2021 e del suo staff non ha più ragion d'essere, oltre a far conseguire un notevole risparmio all'amministrazione capitolina.

175.0.2

EMENDAMENTO
ART. 175

DAL MAS

Dopo l'articolo 175, inserire il seguente:“Art. 175-bis
(Porto di Trieste)

1. Nell'ambito della riqualificazione dei beni culturali del Porto Vecchio di Trieste, in conformità alle destinazioni previste dai vigenti strumenti urbanistici, è riconosciuto al Comune di Trieste, per l'anno 2022, un contributo di euro 2 milioni, finalizzato alla realizzazione di un impianto sportivo e terapeutico per il recupero dell'area del magazzino 33 e limitrofe ovvero per il recupero della piscina della zona del Molo Fratelli Bandiera.

2. All'articolo 1, comma 619, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo la parola: “aliena” è sostituita dalle seguenti: “può alienare”;

b) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: “Le alienazioni sono effettuate a titolo non oneroso quando disposte in favore di altri enti territoriali”.

Conseguentemente ridurre di 2 milioni di euro per il 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

175.0.3

EMENDAMENTO
ART. 175

DAL MAS

Dopo l'articolo 175 inserire il seguente:

«Art. 175-bis
(Fondo per la manutenzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di sostenere il recupero degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, tramite manutenzione straordinaria anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la manutenzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica, da trasferire alle Regioni e alle Province di Trento e Bolzano, con una dotazione di 100 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

2. Le modalità di ripartizione del fondo sono determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, da emanare entro il 15 febbraio 2022. Il finanziamento è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, stimato in 100 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

175.0.4

AS 2448

Emendamento

Articolo 175

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 175-bis (Disposizioni in materia di segretari comunali)

1. Per il biennio 2022-2023, i dipendenti di ruolo degli enti locali in categoria D che hanno svolto per almeno 5 anni, anche non continuativi, le funzioni di vicesegretario negli ultimi 10 anni, decorrenti dall'entrata in vigore della presente disposizione, che risultano idonei in graduatorie valide di concorsi pubblici per profili dirigenziali di natura amministrativa e/o contabile e che hanno il diploma di laurea previsto per l'accesso al Corso-Concorso per segretari comunali e provinciali, possono fare domanda per l'iscrizione nella fascia C dell'albo dei segretari comunali e provinciali nella regione di appartenenza. Con decreto del ministero dell'Interno, da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, verranno stabilite le modalità di iscrizione.».

175.0.5

A.S. 2448
Emendamento
Art. 175

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 175-bis

(Disposizioni in materia indennità dei componenti degli organi delle camere di commercio)

1. All'articolo 4-*bis*, al comma 2-*bis*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Il primo periodo è soppresso;
 - b) Al secondo periodo, le parole "dei collegi dei revisori dei conti" sono sostituite con le seguenti "degli organi".»

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti "598,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 498,2 milioni".

175.0.6

EMENDAMENTO

ARTICOLO 175

PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 175, si scrive il seguente:

Art. 175bis

Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

175.0.7

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 176

BOTTICI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 176-bis

(Banca di dati sulla indebita percezione di benefici economici dallo Stato)

1. È istituita, presso il Ministero della Giustizia, una banca di dati nella quale sono registrati i soggetti che abbiano ricevuto indebitamente benefici economici dallo Stato.
2. I soggetti pubblici e privati, autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, possono accedere alla banca di dati di cui al comma 1 secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministro della Giustizia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la modalità di utilizzo della banca di dati di cui al comma 1, con particolare riguardo all'acquisizione, al trattamento ed alla consultazione dei dati, nonché, alla interconnessione con le altre banche di dati gestite da soggetti pubblici o privati.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

176.0.1

A.S. 2448

Emendamento

Art. 177

GARAVINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

<<1-bis. Al fine di contribuire all'attività della associazione denominata "Fondazione Antonino Scopelliti" con sede operativa a Reggio Calabria è autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.>>

177.1

A.S. 2448

Emendamento

Art. 177

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

177-bis

(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 3 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà).

1 All'articolo 56-quater del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024";

b) al comma 2, dopo le parole "Conferenza Stato-città ed autonomie locali,", sono inserite le seguenti: "per l'anno 2021,"

c) al comma 2, dopo le parole "legge di conversione del presente decreto" sono inserite le seguenti: "e, per gli anni dal 2022 al 2024, entro il 31 marzo di ciascun anno"

c) al comma 3, dopo le parole "si tiene conto", sono inserite le seguenti: ", per l'anno 2021,"

d) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Agli stessi fini, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si tiene conto delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente in modalità telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2022. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può determinare normalizzazione dei costi unitari per minore preso in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente."

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.

177.0.1

AS 2448
EMENDAMENTO

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 177

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 177-bis (Assegnazione di contributi ai comuni per investimenti per installazione di telecamere di videosorveglianza, sistemi di controllo lettura targhe e telecamere di nuova generazione per contrasto ai reati predatori e ai crimini in genere)

1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per installazione di telecamere di videosorveglianza, sistemi di controllo lettura targhe e telecamere di nuova generazione per contrasto ai reati predatori e ai crimini in genere, nel limite complessivo di 70 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di riparto dei contributi di cui al comma 1. Entro ulteriori cinque giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

177. 0. 2

AS 2448

Emendamento

Articolo 177

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

“177-bis

1. Al fine di consentire misure di ristoro per il patrimonio degli enti locali e in favore degli amministratori locali che hanno subito sul proprio territorio lo svolgimento di feste clandestine, *rave party*, ovvero delle fattispecie previste dall'articolo 633 del Codice penale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 1 milione di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.”

177.0.3

AS 2448

EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ARTICOLO 178

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 178.

(Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali)

1. Al comma 823, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "del biennio 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti "del triennio 2020-2022"
2. Al comma 829, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
3. Il comma 831, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito con il seguente: "Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

178. 1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 178

PRESUTTO, GALLICCHIO, DELL'OLIO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

"Art. 178.

(Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali)

1. Al comma 823, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "del biennio 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti "del triennio 2020-2022".
2. Al comma 829, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
3. Il comma 831, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito con il seguente: "Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»."

178.2

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 178

MANCA

Sostituire l'articolo 178 con il seguente:

"Art. 178.

(Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali)

1. Al comma 823, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "del biennio 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti "del triennio 2020-2022".
2. Al comma 829, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
3. Il comma 831, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito con il seguente: "Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»."

178.3

AS 2448

ART. 178

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

L'articolo è così sostituito:

Art. 178

(Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali)

1. Al comma 823, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "del biennio 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti "del triennio 2020-2022"
2. Al comma 829, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
3. Il comma 831, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito con il seguente: "Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

178.4

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 178

L'articolo 178 è così sostituito:

«Art. 178

(Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali)

1. Al comma 823, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "del biennio 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti "del triennio 2020-2022"
2. Al comma 829, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
3. Il comma 831, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito con il seguente: "Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023. »

178.5

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 178

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

L'articolo 178 è così sostituito:

"ART. 178.

(Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali)

1. Al comma 823, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "del biennio 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti "del triennio 2020-2022"
2. Al comma 829, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
3. Il comma 831, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito con il seguente: "Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»."

178.6

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 178

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, premettere il seguente:

"01. Al comma 823, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "biennio 2020-2021" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti "triennio 2020-2022"."

Conseguentemente:

a) al comma 1, sostituire le parole "31 ottobre 2022" con le seguenti "31 ottobre 2023";

b) al comma 2, sostituire le parole "31 ottobre 202" con le seguenti "31 ottobre 2023"

178.7

AS 2448

Emendamento

Articolo 178

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 178-bis

1. In considerazione del perdurare della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus da COVID-19, per gli enti locali strutturalmente deficitari i cui organi siano stati sciolti per infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non siano riusciti a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero la copertura minima dei costi di bilancio, si prevede, per gli anni 2020 e 2021, la proroga dei trattamenti in materia di funzioni fondamentali dei comuni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già riconosciuti nell'anno 2019, anche quando questi risultino in stato di dissesto finanziario, come definito all'articolo 244 del medesimo testo unico, per un periodo superiore a 5 anni e comunque inferiore a 7 anni, in deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

178.0.1

A.S. 2448

Emendamento

Art. 178

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

(Proroga in materia di sostegno alle attività turistiche e ricreative, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. All'articolo 9-ter, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.

178.0.2

AS 2448

Emendamento

RICHETTI

Articolo 178

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 178-*bis*

(Proroga in ambito digitale)

1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo l'articolo 31 viene aggiunto il seguente:

<<Art. 31-*bis* (Proroga Accordi quadro e Convenzioni delle Centrali di committenza in ambito digitale)

1. Al fine di consentire in tempi utili, su tutto il territorio nazionale, il perseguimento dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli Accordi quadro e le Convenzioni di cui all'articolo 3, lettere *cccc*) e *dddd*) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel settore merceologico “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio” che risultino esauriti alla data di pubblicazione del presente provvedimento, sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, per un importo ed una durata pari a quelli previsti nella procedura originaria”>>

178.0.3

EMENDAMENTO

Art. 178

FERRO, DAMIANI, MODENA

Dopo l'art.178 aggiungere il seguente:

"Art. 178-bis

1. È sospeso fino al 31 dicembre 2022 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 .

178.0.4

EMENDAMENTO

Art.178

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo 178 aggiungere il seguente:**«Articolo 178-bis (Modifiche alla legge n.178 del 2019 in materia di applicazione dell'imposta municipale propria)*

1. Alla lettera b) del comma 741 della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "L'agevolazione di cui al precedente periodo trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il nucleo familiare non dimori abitualmente, a condizione che uno solo dei coniugi sia possessore di immobile e l'altro coniuge non legalmente separato, non risulti proprietario di altro immobile situato nel territorio comunale.".

2. Al fine di evitare difformità applicative delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 741 della legge 27 dicembre 2019, n.160, non si fa luogo all'esecuzione degli avvisi di accertamento elevati dai comuni e al pagamento delle relative imposte e sanzioni, concernenti l'insussistenza dell'agevolazione IMU prima casa in assenza del contestuale requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale dei familiari.»

178.0.5

A.S. 2448

Emendamento

Art. 178

MISIANI

Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis

(Modifiche all'agevolazione IMU)

1. All'articolo 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "*situati nel territorio comunale*" sono soppresse.

178.0.6

A.S. 2448

Emendamento

Art. 178

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

(Proroga in materia di determinazione delle tariffe TARI)

1. All'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole "Limitatamente all'anno 2021," sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2021 e 2022,"

178.0.7

A.S. 2448

Emendamento

Art. 178

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

(Proroga in materia di determinazione delle tariffe TARI)

All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2014 al 2022 e, a decorrere dal 2023, con diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

178.0.8

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 178

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"ART. 178-bis.

(Rideterminazione del termine di deliberazione dei provvedimenti Tari)

1. A decorrere dal 2022, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile."

178.0.9

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 178

TURCO, GALLICCHIO, PRESUTTO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 178-bis.
(Disposizioni in materia di invio di dati contabili)

1. All'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I pagamenti delle risorse di cui al presente comma non sono sospesi in caso di mancato invio per cause non direttamente imputabili all'amministrazione.»

178.0.10

EMENDAMENTO

ART.178

DAMIANI

Dopo l'articolo 178 aggiungere il seguente:

«ART.178-bis.

1. Al comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n.145, in fine prima del punto sono aggiunte le seguenti parole: "per quanto attiene i contributi dell'anno 2019 e di otto mesi per quanto attiene i contributi dell'anno 2020"»

178.0.11

AS 2448
Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Art. 179

Sopprimere l'articolo.

179.1

S 2448

Emendamento

Articolo 179

DE BONIS, FANTETTI, LONARDO, ABATE, ANGRISANI, GIANNUZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 179

(Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse LEP da assegnare agli enti territoriali)

A decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarietà dell'azione di governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché ai relativi fabbisogni, costi *standard* e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, a valutare anzitutto che i livelli essenziali delle prestazioni abbiano il carattere dell'uniformità territoriale determinata sulla base degli obiettivi di servizio individuati e del costo medio dello stesso, in ottemperanza al principio di eguaglianza formale e sostanziale e fatta salva la necessità di prevedere misure a supporto dei cittadini di aree svantaggiate. Inoltre, sono tenuti ad acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che ha carattere vincolante, nonché ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

179.2

AS 2448
Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Art. 179

1. Al comma 1 dopo le parole " correlate con i livelli essenziali delle prestazioni" aggiungere le seguenti ", uniformi su tutto il territorio nazionale, come determinati sulla base degli obiettivi di servizio individuati e del costo medio dello stesso, in ossequio al principio di eguaglianza formale e sostanziale e fatta salva la necessità di predisporre eventuali azioni perequative a favore dei cittadini di aree svantaggiate, "

179.3

AS 2448
Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Art. 179

All'articolo 179 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1 dopo le parole "preventivo parere" aggiungere le seguenti "obbligatorio e vincolante".
2. Al medesimo comma 1 in fine aggiungere il seguente periodo "e del parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia".

179.4

AS 2448
Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Art. 179

1. Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma "1-bis. Le Camere votano un atto d'indirizzo al Governo prima che sia messa in istruttoria una richiesta ex articolo 116 comma 3 della Costituzione da parte di una Regione".

179.5

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 179

RICCIARDI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) trasporto pubblico locale"»

179.6

AS 2448
Emendamento
Art. 179

GARAVINI

Dopo l'articolo 179 inserire il seguente:

«Art. 179-bis.

(Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani)

1. All'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - Al comma 1, le parole « e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 16,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024»;
 - Al comma 2, le parole « e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 16,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024».
2. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194.

179.0.1

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 179

MAIORINO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 179-bis

(Disposizioni concernenti l'uso delle risorse per combattere il fenomeno del randagismo)

1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.
2. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione e l'implementazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.»

179.0.2

AS 2448

Emendamento

Articolo 180

DE CARLO, CALANDRINI

Sopprimere le parole: «e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome».

180.1

AS 2448
EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 180

Al comma 1, dopo le parole: “in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome,” inserire le seguenti: “ivi inclusi quelli situati nel territorio dell’Appennino,”.

180.2

AS 2448

EMENDAMENTO

TESTOR, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Art. 180

Al comma 1, sostituire le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "200 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023"

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "500 milioni" e le parole: "500 milioni" con le seguenti: "450 milioni"

180.3

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 180

CALANDRINI, DE CARLO.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole «100 milioni» con «150 milioni» e le parole «200 milioni» con le seguenti: «250 milioni»;

b) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«g) miglioramento ed efficientamento del turismo degli sport invernali, con particolare riferimento al recupero e miglioramento energetico degli edifici dei comprensori sciistici e delle strutture ricettive e degli impianti di risalita.».

180.4

AS 2448

EMENDAMENTO

TESTOR, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Art. 180

Al comma 1 sostituire le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "550 milioni" e le parole: "500 milioni" con le seguenti: "450 milioni"

180.5

AS 2448

BERUTTI, BLASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 180

All'articolo 180, comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

180.6

A.S. 2448

Emendamento

Art. 180

MARILOTTI, EVANGELISTA, FENU

Al comma 1, lettera e), dopo le parole:« progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali» aggiungere le seguenti:« favorendo altresì l'istituzione di istituti di cultura volti alla formazione permanente del pastore, dell'agricoltore e del trasformatore, enti specializzati nello studio e nella valorizzazione di quelle specifiche vocazioni agro-silvo-pastorali che caratterizzano alcune aree specifiche del nostro Paese col coinvolgimento dei Comuni singoli e/o associati in Unioni di Comuni e comunità montane, le Università e le organizzazioni di categoria.»»

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole:« Politiche sul pastoralismo, sui pastori, gli agricoltori e gli allevatori»»

180.7

AS 2448

*BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI*

EMENDAMENTO

ART. 180

Al'articolo 180, al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

“f-bis) Progetti finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione dell'artigianato tradizionale montano.”

180.8

EMENDAMENTO
DE POLI
ART. 180

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

“f-bis) Progetti finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione dell’artigianato tradizionale montano.”

180.3

AS 2448
EMENDAMENTO

Art. 180

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, ARERA, in attuazione della necessità di tenere conto della domanda di utenza collocata in zona montana o con minore densità di popolazione, di cui al comma 3 dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce i finanziamenti perequativi occorrenti per la copertura del differenziale economico strutturale tra servizio idrico integrato in ambito territoriale ottimale totalmente di montagna, rispetto agli altri ambiti, per garantire risorse da destinare a contributi per la realizzazione, con i proventi tariffari, di interventi infrastrutturali nelle medesime aree di montagna."

180.10

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 180

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 3, dopo le parole "con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie" aggiungere le seguenti "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"

180. 11

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 180

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 3 dell'articolo 180, dopo le parole "con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie" aggiungere le seguenti "sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"

180.12

A.S. 2448
EMENDAMENTO
CORTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 180

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis) Per la finalità di superare il divario digitale nelle aree montane e ridurre il numero di persone che non hanno accesso ai canali televisivi, in particolare del servizio pubblico, e per l'installazione di impianti radio-tv, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la realizzazione di investimenti nelle aree montane con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88

180.13

AS 2448

EMENDAMENTO

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

ARTICOLO 180

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 180-bis

(Agevolazioni fiscali per promuovere l'insediamento di esercizi commerciali nelle Zone Montane Marginali (ZMM) nonché interventi in favore del trasporto pubblico nelle medesime aree)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono volte a contrastare i fenomeni di rarefazione e di desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività artigianali, agricole e turistiche che vi si svolgono. A tale scopo sono istituite zone a fiscalità di vantaggio ai sensi dei commi da 5 a 9 e sono individuati interventi di riduzione fiscale per le nuove imprese montane secondo le modalità di cui ai commi 12 e 13.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con propria deliberazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri per l'individuazione da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Provvede altresì, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, entro i successivi 60 giorni, con propria deliberazione, alla ripartizione delle risorse tra le regioni e tra le Province autonome di Trento e di Bolzano per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
4. Ai fini del presente articolo, per Zona Montana Marginale (ZMM) deve intendersi un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione nonché di generare difficoltà di insediamento e di sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPESS

con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, entro 30 giorni dalla deliberazione CIPESS di cui al primo periodo del comma 3, con specifico atto e in conformità dei parametri indicati dal CIPESS, Zone Montane Marginali a fiscalità di vantaggio sulla base del grado di marginalità, alto, medio o basso, definito tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) altimetria;
- b) rischio di desertificazione economica e commerciale;
- c) calo demografico nell'ultimo quinquennio.

6. Entro 30 giorni dalla deliberazione CIPESS di cui al secondo periodo del comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a istituire apposito fondo per la riduzione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), delle addizionali regionali e comunali, dei tributi provinciali e comunali per le imprese e le attività montane, comprese quelle agricole, già insediate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricadenti nelle zone di cui al comma 1, che svolgono almeno una tra le seguenti attività:

a) realizzano nuovi investimenti nelle attività produttive esistenti o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone Montane Marginali così come definite al comma 4;

b) vendono o somministrano prodotti alimentari tipici delle Zone Montane Marginali la cui produzione è effettuata nel raggio massimo di 30 chilometri dagli esercizi di vendita e somministrazione;

c) rivitalizzano i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi con l'insediamento di nuovi esercizi commerciali nel territorio di tali Comuni;

d) offrono in un unico punto di vendita e somministrazione un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

7. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più comuni o porzioni di comuni montani localizzati nelle Zone Montane Marginali di cui al comma 4.

8. Con legge regionale sono definiti le modalità di applicazione della riduzione dei tributi regionali, provinciali e comunali nelle Zone Montane Marginali, così come definite dal comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del comma 3. In tali aree le aliquote dei tributi regionali e locali sono

180,420.1

2/5

calcolate in modo da determinare, unitamente alle aliquote ridotte dei tributi erariali, applicate nei medesimi territori, una riduzione non inferiore:

a) al 50 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone ad alta marginalità;

b) al 30 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a media marginalità;

c) al 10 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a bassa marginalità.

9. Le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, e nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del comma 3, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.

10. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune ad alta marginalità, classificato come montano e con una popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti, ricadono nella zona franca montana, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, individuata dalla regione sulla base dei parametri fissati con deliberazione CIPESS a norma del comma 3.

11. Nelle zone di cui ai commi da 5 a 10 le regioni e i comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti.

12. Con eccezione delle aree ad alto reddito da impresa turistica, le piccole imprese e le microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che avviano, dopo il 1° gennaio 2022, una nuova attività economica nelle Zone Montane Marginali, così come definite al comma 4, possono beneficiare, a decorrere dalla data di denuncia di inizio attività, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nelle zone di cui ai commi da 1 a 9, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro

180⁴²⁹ 0.1

3/5

5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro;

b) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali solo in caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle zone di cui ai commi da 4 a 10.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di Bilancio.

14. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alle attività e alle imprese, comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei comuni localizzati nel territorio in cui l'agevolazione viene concessa.

15. Al fine di promuovere l'occupazione stabile nelle Zone Montane Marginali, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani localizzato nelle Zone Montane Marginali e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.

16. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata alla

riduzione dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi e ricadenti nelle zone franche montane nonché dei comuni ricadenti nelle zone a fiscalità di vantaggio di cui al presente articolo localizzati nell'ambito delle Zone Montane Marginali. Il fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al presente comma e alla copertura dei relativi costi. Le regioni, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevedono, per i comuni montani di cui al presente comma, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.

17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili ed urgenti di cui all'art.7-quinquies, co. 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Tavolo tecnico permanente per il sostegno alle Zone Montane Marginali a rischio di desertificazione economica e commerciale, allo scopo di quantificare, con cadenza annuale, gli oneri derivanti dal presente articolo.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

20. Le regioni possono contribuire, con risorse definite nell'ambito della legge di bilancio, all'attuazione del presente articolo.

180.0.1

180.0.2

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 180

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.180 -bis (Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)

1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come « periferici » o « intermedi » nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.

2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.

4. Si applicano le disposizioni in materia di Comitato di indirizzo di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

180. 0. 2

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedurali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

7. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

8. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad

esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

180.0.2

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 180

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

180.0.3

Dopo l'articolo 180 aggiungere il seguente:

Art. 180-bis

(Fondo per la valorizzazione dei mercati locali)

1. Al fine di sostenere le imprese di commercio su suolo pubblico in caso di eventi calamitosi, di predisporre servizi essenziali ai luoghi in cui si svolgono i mercati locali, di promuovere il turismo e il decoro delle città, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il "Fondo per la Valorizzazione dei Mercati Locali", di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro 2022, a 20 milioni di euro per il 2023 ed a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. L'accesso a fini risarcitori alle risorse del Fondo di cui al comma 1 da parte delle imprese di commercio su suolo pubblico colpite dagli effetti di eventi calamitosi avviene a domanda, quando ricorrono i seguenti requisiti:

- a) aver subito danni rilevanti alla propria attività a causa di eventi atmosferici eccezionali;
- b) regolarità nei versamenti obbligatori sia contributivi che previdenziali nei confronti dei propri dipendenti, ovvero aver presentato domanda di rateizzazione;
- c) essere in regola con le autorizzazioni ed i corrispettivi per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Possono accedere ai contributi del Fondo di cui al comma 1 i Comuni nel cui territorio si svolgono mercati rionali o giornalieri, sia con strutture fisse che mobili, mercatini dell'antiquariato, mercati storici e mercati saltuari con qualsiasi cadenza temporale.

4. Ai fini di cui al comma precedente, i Comuni possono presentare richiesta di finanziamento al cento per cento accesso dell'importo delle spese, Iva inclusa, sostenute per:

- a) il rifacimento e la valorizzazione di aree pubbliche dove si svolgono i mercati;
- b) la riqualificazione di facciate di edifici prospicienti alle aree dove si svolgono i mercati, l'installazione di servizi igienici permanenti, l'installazione di illuminazione e punti luce, di verde pubblico, di arredo urbano, la realizzazione di aree giochi attigue ai mercati;
- c) l'inserimento dei mercati locali in guide turistiche e tra i servizi di promozione turistici;

d) la riqualificazione di piazze, piazzali e parchi pubblici destinati allo svolgimento di attività di commercio su suolo pubblico;

e) l'organizzazione di servizi di trasporto-navetta;

f) promozione di eventi ed iniziative di intrattenimento e di fidelizzazione dei consumatori.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definiti le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1, nonché particolare riserve in favore delle imprese di commercio su suolo pubblico.

6. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nel rispetto dei limiti *de minimis* previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013 ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori che prevedono una disciplina più restrittiva.

7. Il risarcimento del danno subito dalle aziende ambulanti, durante l'esercizio dell'attività non può superare la cifra di trentamila euro per singolo evento, mentre il monte complessivo annuale del Fondo dedicato ai risarcimenti alle imprese di commercio su suolo pubblico non può superare i 2 milioni di euro annui.

8. Il progetto di cui al comma 4 presentato dal Comune non può essere superiore a quattrocentomila euro.

9. Fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia, qualora successivamente all'erogazione dei contributi di cui al presente articolo venga accertata l'insussistenza dei requisiti previsti ai fini della loro concessione, il Ministro dello sviluppo economico provveda alla revoca degli stessi.

10. All'onere derivante dal comma 1 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

180.0.3

2/2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 180

180.0.4

TURCO, CROATTI, RICCIARDI, LUPO, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 180-bis

(Ricognizione e mappatura del demanio e del litorale costiero-marittimo e disposizioni in materia di concessioni demaniali)

1. Al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori aventi ad oggetto i beni demaniali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è effettuata una ricognizione e una mappatura completa e dettagliata del demanio e del litorale costiero-marittimo che comprenda almeno i seguenti elementi:

- a) le concessioni e la natura delle stesse, con l'indicazione dell'eventuale prezzo di subentro;
- b) i beneficiari, l'ente proprietario e i legali rappresentanti nonché, se diverso, l'ente gestore, o ogni altro dato utile a verificare la persistenza in favore del medesimo soggetto delle concessioni;
- c) la durata, la scadenza originaria indicata nell'atto di concessione, i rinnovi in favore di un medesimo concessionario, di una società controllata dal concessionario o di un suo familiare diretto;
- d) i canoni attualmente applicati, dovuti e realmente corrisposti;
- e) l'individuazione della tipologia e del numero di imprese concessionarie e sub-concessionarie;
- f) l'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;
- g) la ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, con indicazione del residuo valore da ammortizzare;
- h) la proficuità dell'utilizzo economico del bene da parte del concessionario in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico;
- i) l'entità, la tipologia e lo stato delle zone di arenile libero;
- l) la composizione e le caratteristiche del personale, con indicazione delle tipologie contrattuali dei lavoratori impiegati;

16

180.0.4

m) la regolarità contributiva e fiscale dei soggetti titolari delle concessioni e l'assenza di procedimenti penali passati in giudicato per reati contro il patrimonio pubblico, opere abusive, danni contro l'ambiente;

n) la verifica, in contraddittorio con il concessionario, dello stato del bene oggetto di concessione, anche al fine di prevedere i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi, quale condizione imprescindibile per partecipare alle pubbliche gare successive.

2. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili pubblica, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, sul sito internet del Sistema informativo Demanio tutti i dati e le informazioni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative di cui al precedente comma 1, disaggregati per ogni singola concessione e resi intelligibili tramite strumenti di visualizzazione trasparente e libera dei dati.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Al fine di assicurare l'uso efficiente e la valorizzazione economica delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative in essere e al fine di evitare il significativo impatto socio-economico sugli operatori del settore e sui lavoratori coinvolti, nonché di tener conto dei tempi tecnici affinché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste, nelle more di un intervento di riordino della disciplina in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere sono assegnate a far data dal 1° gennaio 2024 mediante pubblica gara sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata Autorità.

5. L'Autorità adotta, sentiti i competenti uffici della Commissione europea, le necessarie procedure, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) valorizzazione delle attività imprenditoriali connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere, nonché riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del relativo valore commerciale, anche attraverso l'accertamento del capitale economico dell'investimento, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, la salvaguardia dei livelli occupazionali, prevedendo apposite clausole sociali, e della professionalità acquisita, nonché criteri premianti nei riguardi delle strutture a basso impatto ambientale, che privilegiano la filiera corta, e delle imprese che impiegano lavoratori svantaggiati ai sensi della normativa vigente, nonché delle strutture che offrono servizi per l'accessibilità dell'infrastruttura e della spiaggia ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili;

b) piena aderenza e congruità del canone dovuto all'amministrazione concedente alla redditività imprenditoriale svolta sul bene pubblico, prevedendo criteri di progressività;

c) valorizzazione del bene demaniale delle coste italiane, anche attraverso la previsione di precisi limiti nella determinazione delle aree concedibili per attività di carattere economico, in misura pari ad almeno il 50 per cento, laddove possibile, tra aree in concessione e aree libere o attrezzate, salvaguardando la più ampia fruizione da parte dei cittadini delle aree non soggette a pagamento;

d) limiti massimi di durata delle concessioni entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico;

e) numero massimo di concessioni di cui possa essere titolare ogni singolo operatore economico, in modo da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta nell'ambito territoriale di riferimento, prevedendo un numero limitato di concessioni per Regione per ogni impresa o gruppo di imprese tra loro collegate, sotto qualsiasi forma, e gestite, direttamente o indirettamente, dalla stessa persona, società o gruppo societario con la stessa o parziale coincidenza della compagine sociale;

f) riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, commisurato alla perdita del capitale investito, del mancato profitto causato dall'eventuale fine anticipata della concessione e dal valore delle opere realizzate;

g) modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso, con le dovute forme di garanzia per i soggetti privati uscenti e subentranti;

h) definizione delle condizioni e dei limiti per il ricorso alle procedure di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento delle concessioni demaniali turistico-ricreative in scadenza entro il 31 dicembre 2023, limitatamente ai casi in cui sia necessario effettuare interventi recupero, demolizione, di manutenzione straordinaria, ammodernamento, promozione della sostenibilità ambientale, sostegno alla disabilità nonché, al fine di garantire la massima partecipazione nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, definizione delle condizioni e dei limiti per il ricorso a strumenti di partenariato pubblico-privato, limitatamente alle piccole e micro imprese, in particolare di quelle a carattere familiare e territoriale, per la gestione integrata dei servizi relativi ai beni demaniali oggetto di concessione;

i) previsione, anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, di un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina;

l) pubblicità dei dati, anche economici, concernenti l'oggetto delle concessioni e i relativi canoni, nonché l'obbligo per i concedenti e i concessionari di pubblicizzare tali dati nei propri siti internet.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «595 milioni»

180.0.4

EMENDAMENTO

Art.180

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 180-bis (Modifiche alla legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di domini collettivi)

1. Alla legge 20 novembre 2017, n. 168, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, articolo 1, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale fatte salve le competenze esclusive dello Stato in materia di sottosuolo e delle disposizioni del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte III;>>;

b) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e delle Regioni>>;

c) all'articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. La tutela viene esercitata dallo Stato e dalle Regioni nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dalla Costituzione. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.>>;

d) al comma 4, articolo 2, sostituire il primo periodo, con il seguente: «I beni di proprietà collettiva e i beni costituenti il patrimonio antico dell'ente collettivo sono amministrati dagli enti esponenziali della collettività titolari.>>

e) all'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente: «f) i corpi idrici superficiali sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici strettamente funzionali ai medesimi. Sono espressamente esclusi i corpi idrici del sottosuolo che appartengano al patrimonio indisponibile delle Regioni fatta eccezione per le sorgenti destinate all'esercizio dell'uso civico.>>;

2) al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico.>>;

3) il comma 5, è sostituito dal seguente: «5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo e non può estendersi al sottosuolo e al patrimonio indisponibile delle Regioni. Fatte salve le ipotesi di espropriabilità di cui al comma 3, l'utilizzabilità del demanio civico può essere limitata temporaneamente per la realizzazione

di opere di pubblica utilità necessarie alla ricerca, la captazione, la canalizzazione, la tutela e la salvaguardia dei giacimenti minerari, di acque minerali e termali.>>;

f) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: <<3-bis. Le autorizzazioni per il cambio di destinazione d'uso, per le permuta, per lo scioglimento delle promiscuità e la risoluzione dell'esercizio degli usi in *re aliena* e per la alienazione dei terreni, previa sclassificazione degli stessi, sono rilasciate dalle regioni, previo parere dei competenti organi territoriali del Ministero dei beni culturali, nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.>>»

180.0.5

AS 2448

Emendamento

Rossi, Fantetti, Quagliariello, Romani, Pacifico, Berruti, Causin, Biasotti,

Articolo 180

Dopo l'articolo 180, aggiungere il seguente:

1. Al fine di consentire al Comune di Matera di concludere tutte le procedure amministrative attinenti alla nomina di Capitale Europea della Cultura per l'anno 2019, rimaste in sospeso a causa degli effetti prodotti dalla pandemia dovuta al COVID-19, all'articolo 1.comma 346,della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al primo periodo la parola "2021" è sostituita dalla parola "2023";
 - b) al secondo periodo la parola "2021" è sostituita dalla parola "2023";
 - c) al terzo periodo la parola "2021" è sostituita dalla parola "2023";
2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 1,5 ml. per ciascun anno 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'art ____ della presente legge.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso il comune di Matera, la proroga fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alle predette annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. 81;
4. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 il comune di Matera, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, *in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, da riassorbire nel cinque anni successivi, può, fino al 31 dicembre 2023, assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale che abbia maturato i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 20 della L. 75/2017.*

180.0.6

EMENDAMENTO

Art.180

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

*Dopo l'articolo 180, aggiungere il seguente:**«Art. 180-bis. (Proroga delle misure riguardanti il comune di Matera)*

1. Al fine di consentire al comune di Matera di concludere tutte le procedure amministrative attinenti alla nomina a Capitale europea 2019 rimaste in sospeso a causa degli effetti prodotti dall'epidemia da COVID-19, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2023»;
- b) al secondo periodo, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2023»;
- c) al quinto periodo la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.»

180.0.7

AS 2448

Emendamento

Rossi, Fantetti, Quagliariello, Romani, Pacifico, Berruti, Causin, Biasotti,

Articolo 180

Dopo l'articolo 180, aggiungere il seguente:

Art. 180-bis.

(Proroga delle misure riguardanti il comune di Matera)

1. Al fine di consentire al comune di Matera di concludere tutte le procedure amministrative attinenti alla nomina a Capitale europea 2019 rimaste in sospeso a causa degli effetti prodotti dall'epidemia da COVID-19, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2023»;

b) al secondo periodo, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2023»;

c) al quinto periodo la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

180.0.8

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 180

PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 180-bis.

(Proroga delle misure riguardanti il comune di Matera)

1. Al fine di consentire al comune di Matera di concludere tutte le procedure amministrative attinenti alla nomina a Capitale europea 2019 rimaste in sospeso a causa degli effetti prodotti dall'epidemia da COVID-19, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2023»;

b) al secondo periodo, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2023»;

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli anni 2022 e 2023 in favore del comune di Matera è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

180. 0. 9

A.S. 2448

Emendamento

Art. 180

MARGIOTTA

Dopo l'articolo 180, aggiungere il seguente:

Art. 180-bis.

(Proroga delle misure riguardanti il comune di Matera)

1. Al fine di consentire al comune di Matera di concludere tutte le procedure amministrative attinenti alla nomina a Capitale europea 2019 rimaste in sospeso a causa degli effetti prodotti dall'epidemia da COVID-19, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2023»;
- b) al secondo periodo, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2023»;
- c) al quinto periodo la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2023».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 598,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 498,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.>>

180. 0. 10

A.S. 2488

Emendamento

Art. 180

MARGIOTTA

Dopo l'articolo 180, aggiungere il seguente:

Art. 180-bis.

(Proroga delle misure riguardanti il comune di Matera)

1. In relazione alle conseguenze derivanti dalle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i progetti e i lavori avviati per il programma "Matera 2019" nonché per completare la rendicontazione, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo la parola "2021" è sostituita dalla seguente: "2023 ";
- b) al secondo periodo, la parola "2021" è sostituita dalla seguente: "2023 ";
- c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli anni 2022 e 2023, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 599,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 499,1 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.>>

180. Q. 11

EMENDAMENTO

Art.180

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo 180, aggiungere il seguente:**«Art. 180-bis. (Proroga delle misure riguardanti il comune di Matera)*

1. In relazione alle conseguenze derivanti dalle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i progetti e i lavori avviati per il programma "Matera 2019" nonché per completare la rendicontazione, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola "2021" è sostituita dalla seguente: "2023 ";

b) al secondo periodo, la parola "2021" è sostituita dalla seguente: "2023 ";

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli anni 2022 e 2023, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194."»

180.0.12

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 180

PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 180-bis.

(Proroga dalle misure riguardanti il comune di Matera)

1. In relazione alle conseguenze derivanti dalle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i progetti e i lavori avviati per il programma "Matera 2019", nonché per completare la rendicontazione, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2023»;
- b) al secondo periodo, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2023»;
- c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2022 e 2023, è autorizzata in favore del comune di Matera la spesa di 900.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»»

180.0.13

AS 2448

Emendamento

Rossi, Fantetti, Quagliariello, Romani, Pacifico, Berruti, Causin, Biasotti,

Articolo 180

Dopo l'articolo 180, aggiungere il seguente:

Art. 180-*bis*.

(Proroga delle misure riguardanti il comune di Matera)

1. In relazione alle conseguenze derivanti dalle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i progetti e i lavori avviati per il programma "Matera 2019" nonché per completare la rendicontazione, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

b) al secondo periodo, la parola "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli anni 2022 e 2023, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.".

180.0.14

EMENDAMENTO

Art.180

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 180-bis (*Disposizioni in materia di aree demaniali*)

1. Al comma 2-bis, articolo 6, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, apportare le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: << tenendo conto delle modificazioni della morfologia del territorio nel tempo>>;
- b) il secondo periodo è soppresso.»

180.0.15

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 180

SUDANO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art.180-bis

1. Per la realizzazione di interventi straordinari finalizzati al superamento dell'emergenza cimiteriale nel Comune di Palermo è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di 3,7 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "596,3 milioni"

180.0.16

AS 2448

Emendamento

STEGER, LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER

ARTICOLO 180

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 180-bis

(Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici)

1. Le risorse assegnate alle regioni e alle Province autonome ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera c), e 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già stanziata per l'anno 2021, sono utilizzabili anche nell'anno 2022 in favore delle imprese di cui ai medesimi articoli per l'erogazione di misure di sostegno, secondo criteri e modalità di assegnazione definiti dalle regioni o dalle province autonome destinatarie delle risorse.»

180.0.17

AS 2448

Emendamento

STEGER, LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER

ARTICOLO 180

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 180-bis

(Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici)

1. La Provincia autonoma di Bolzano, nell'esercizio delle proprie competenze statutarie, utilizza i fondi alla stessa assegnati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, secondo i criteri e le modalità di assegnazione dalla stessa stabiliti in attuazione del precitato articolo 2, anche a copertura dei costi per contributi concessi anteriormente all'approvazione dei criteri e prefinanziati con fondi del bilancio provinciale.»

180.0.18

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2448

EMENDAMENTI

da articolo 181
ad articolo 187

VOLUME 14

A.S. 2448

Emendamento

Art. 181

MANCA

All'articolo 181, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole "e gli enti locali" sono soppresse;

2) le parole "al 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'1,5 per cento";

b) i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.

Conseguentemente,

a) all'articolo 194, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole "600 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "573 milioni di euro";

2) le parole "500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "527 milioni di euro".

181.1

Emendamento

Art. 181

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, le parole "al 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'1,5 per cento".

Conseguentemente,

a) all'articolo 194, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) le parole "600 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "554 milioni di euro";
- 2) le parole "500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "454 milioni di euro".

181.2

A.S. 2448

Emendamento

Art. 181

MANCA

Al comma 1, sostituire le parole: "al 3 per cento" con le seguenti: "all'1,5 per cento".

Conseguentemente:

- all'articolo 194, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole: "600 milioni di euro" con le seguenti: "554 milioni di euro";

2) sostituire le parole: "500 milioni di euro" con le seguenti: "454 milioni di euro".

181.5

AS 2448

Emendamento

FANTETTI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Art. 181

All'articolo 181, al comma 1, le parole "al 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'1,5 per cento".

Conseguentemente,

a) all'articolo 194, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) le parole "600 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "554 milioni di euro";
- 2) le parole "500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "454 milioni di euro".

Relazione tecnica

181.4

La proposta emendativa consente di rinegoziare le anticipazioni di liquidità ad un tasso pari o superiore all'1,5% rispetto al 3% previsto dall'articolo 181 del disegno di legge.

Conseguentemente, si richiede una copertura sui tre saldi per un ammontare pari a:

per il 2022: 23 milioni di euro

per il 2023: 88,9 milioni di euro

per il 2024: 85,5 milioni di euro

Per gli anni successivi si rinvia alle tabelle n. 1 e 2

Inoltre, nel triennio 2022-2024 la spesa prevista, considerando un tasso al 1,5%, la spesa del bilancio dello Stato per maggiori interessi determinata dalla riduzione della quota capitale e dal conseguente più lento afflusso di disponibilità del Fondo Ammortamento Titoli di Stato, si stima in:

per il 2022: 41 mila euro

per il 2023: 222,5 mila euro

per il 2024: 554,5 mila euro

Anche, in questo caso per gli anni successivi si rinvia alle tabelle n. 1 e 2

Infine, gli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno determinati dalla riduzione della quota capitale delle rate di ammortamento, pari alla differenza tra la riduzione delle quote capitale e la riduzione dell'utilizzo del FAL, ammontano a:

per il 2022: 19.8 milioni di euro

per il 2023: 14.8 milioni di euro

per il 2024: 3 milioni di euro

Per gli anni successivi si rinvia alla tabella n. 2.

A seguito delle modifiche di cui alla presente proposta emendativa, gli effetti complessivi sui tre saldi ammontano a:

	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO	FABBISOGNO
2022	23,00	43,05	43,05
2023	89,15	103,95	103,95
2024	86,00	89,05	89,05

Per gli anni successivi si rinvia alla tabella n. 3

tabella 1

ONERI IN TERMINI DI SALDO NETTO DETERMINATI PER REGIONI E ENTI LOCALI:				
	DALLA VARIAZIONE DEGLI INTERESSI ATTIVI	DAGLI INTERESSI PASSIVI	PESA PER L'ATTIVITA' SVOLTA DA CPD spa	TOTALE
2022	23.027.184,50	40.761,50	300.000,00	23.367.946,00
2023	88.936.688,00	222.142,00		89.158.830,00
2024	85.462.458,00	554.135,50		86.016.593,50
2025	81.853.374,00	1.036.356,50		82.889.730,50
2026	78.089.517,50	1.682.720,50		79.772.238,00
2027	74.164.995,00	2.485.348,50		76.650.343,50
2028	70.074.066,00	3.464.160,50		73.538.226,50
2029	65.813.160,50	4.578.193,50		70.391.354,00
2030	61.395.539,50	5.835.221,50		67.230.761,00
2031	56.793.913,50	7.223.758,00		64.017.671,50
2032	52.001.893,50	8.734.816,50		60.736.710,00
2033	47.003.484,50	10.377.268,50		57.380.753,00
2034	41.849.079,50	12.182.022,50		54.031.102,00
2035	36.534.297,50	14.197.485,50		50.731.783,00
2036	31.005.081,00	16.441.317,50		47.446.398,50
2037	25.252.422,50	18.998.776,50		44.251.199,00
2038	19.268.469,00	21.871.058,00		41.139.527,00
2039	13.047.106,50	25.038.109,00		38.085.215,50
2040	6.583.206,00	28.491.942,00		35.075.148,00
2041	-136.564,50	31.996.182,50		31.859.618,00
2042	-7.123.048,00	35.450.831,00		28.327.783,00
2043	-14.919.544,50	36.837.181,50		21.917.637,00
2044	-19.849.354,00	0,00		-19.849.354,00
2045	-20.221.205,50	0,00		-20.221.205,50

2046	-17.449.871,00	0,00		-17.449.871,00
2047	-14.640.291,50	0,00		-14.640.291,50
2048	-11.791.940,50	0,00		-11.791.940,50
2049	-8.904.281,50	0,00		-8.904.281,50
2050	-5.976.773,50	0,00		-5.976.773,50
2051	-3.008.865,50	0,00		-3.008.865,50

tabella 2

ONERI IN TERMINI DI FABBISOGNO NETTO E INDEBITAMENTO NETTO PER LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI DETERMINATI:					
	DALLA RIDUZIONE DELLA SPESA PER LA QUOTA CAPITALE NON COMPENSATA DALLA RIDUZIONE DELL'UTILIZZO DEL FAL	DALLA RIDUZIONE DELLA SPESA PER LA QUOTA CAPITALE NON COMPENSATA DALLA RIDUZIONE DELL'UTILIZZO DEL FAL	SPESA PER L'ATTIVITA' SVOLTA DA CDP spa	DAGLI INTERESSI PASSIVI	TOTALE
2022	23.027.184,38	19.815.931,59	300.000,00	40.761,37	43.183.877,34
2023	88.936.688,16	14.791.976,70		222.141,42	103.950.806,27
2024	85.462.457,79	3.016.051,42		554.135,24	89.032.644,45
2025	81.853.373,90	3.598.557,32		1.036.356,25	86.488.287,46
2026	78.089.517,38	3.763.852,81		1.682.720,41	83.536.090,60
2027	74.164.995,11	3.924.518,12		2.485.348,08	80.574.861,30
2028	70.074.065,76	4.020.788,37		3.464.160,64	77.559.014,77
2029	65.813.160,56	3.618.207,07		4.578.193,34	74.009.560,96
2030	61.395.539,63	4.417.617,11		5.835.221,26	71.648.378,00
2031	56.793.913,55	4.597.540,66		7.223.757,71	68.615.211,91
2032	52.001.893,38	4.792.015,12		8.734.816,20	65.528.724,69
2033	47.003.484,36	3.814.378,32		10.377.268,45	61.195.131,13
2034	41.849.079,31	3.559.370,26		12.182.022,28	57.590.471,84
2035	36.534.297,40	5.271.537,27		14.197.485,15	56.003.319,81
2036	31.005.081,10	5.529.211,73		16.441.317,38	52.975.610,20
2037	25.252.422,46	5.752.653,38		18.998.776,50	50.003.852,33
2038	19.268.468,93	5.924.470,65		21.871.057,83	47.063.997,41
2039	13.047.106,54	6.064.631,83		25.038.108,73	44.149.847,09
2040	6.583.206,04	6.453.372,16		28.491.941,54	41.528.519,73
2041	-136.564,68	6.692.651,03		31.996.182,44	38.552.268,79
2042	-7.123.048,25	6.948.676,76		35.450.831,09	35.276.459,59
2043	-14.919.544,37	-70.691.307,99		36.837.180,96	-48.773.671,40
2044	-19.849.353,81	-149.985.404,79		0,00	-169.834.758,60
2045	-20.221.205,47	-108.272.421,64		0,00	-128.493.627,11
2046	-17.449.870,68	-2.771.334,79		0,00	-20.221.205,47

7 181.4

2047	-14.640.291,47	-2.809.579,22		0,00	-17.449.870,68
2048	-11.791.940,06	-2.848.351,41		0,00	-14.640.291,47
2049	-8.904.281,40	-2.887.658,66		0,00	-11.791.940,06
2050	-5.976.773,05	-2.927.508,35		0,00	-8.904.281,40
2051	-3.008.865,09	-2.967.907,96		0,00	-5.976.773,05

181.4

tabella 3

EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' DI CUI AL DL 35/2013 E SUCC. INTEGRAZIONI PER REGIONI E ENTI LOCALI			
	SALDO NETTO DA RIFINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO	FABBISOGNO
2022	22.717.945,75	43.033.877,34	43.033.877,34
2023	89.158.829,57	103.950.806,27	103.950.806,27
2024	86.016.593,03	89.032.644,45	89.032.644,45
2025	82.889.730,14	86.488.287,46	86.488.287,46
2026	79.772.237,79	83.536.090,59	83.536.090,59
2027	76.650.340,18	80.574.861,31	80.574.861,31
2028	73.538.226,40	77.559.014,77	77.559.014,77
2029	70.391.353,89	74.009.560,96	74.009.560,96
2030	67.230.760,90	71.648.378,01	71.648.378,01
2031	64.017.671,25	68.615.211,90	68.615.211,90
2032	60.736.709,58	65.528.724,69	65.528.724,69
2033	57.380.752,81	61.195.131,13	61.195.131,13
2034	54.031.101,59	57.590.471,84	57.590.471,84
2035	50.731.782,55	56.003.319,81	56.003.319,81
2036	47.446.398,47	52.975.610,21	52.975.610,21
2037	44.251.198,96	50.003.852,33	50.003.852,33
2038	41.139.526,76	47.063.997,41	47.063.997,41
2039	38.085.215,27	44.149.847,09	44.149.847,09
2040	35.075.147,57	41.528.519,73	41.528.519,73
2041	31.859.632,76	38.552.268,79	38.552.268,79
2042	28.327.782,84	35.276.459,60	35.276.459,60
2043	21.917.636,59	-48.773.671,40	-48.773.671,40
2044	-19.699.353,81	-169.834.758,60	-169.834.758,60
2045	-20.221.205,47	-128.493.627,11	-128.493.627,11
2046	-17.449.870,68	-20.221.205,47	-20.221.205,47
2047	-14.640.291,47	-17.449.870,68	-17.449.870,68
2048	-11.791.940,06	-14.640.291,47	-14.640.291,47
2049	-8.904.281,40	-11.791.940,06	-11.791.940,06
2050	-5.976.773,05	-8.904.281,40	-8.904.281,40
2051	-3.008.865,09	-5.976.773,05	-5.976.773,05

181.4

A.S. 2448

EMENDAMENTI

Art. 181

CAMPAGNA

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) si applicano anche alle regioni e gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse inferiore al 3 per cento e superiore all'1 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.».

181.5

EMENDAMENTO

Art.181

PAPATHEU, GIAMMANCO, SCHIFANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis Le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) si applicano anche alle regioni e gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse inferiore al 3 per cento e superiore all'I per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge"

181.6

A.S. 2448

Emendamento

Art. 181

MISIANI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 897, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui";

b) al comma 898, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui"

6-ter. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2026".

181.7

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 181

FENU

Dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 897 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quota di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui.";

b) al comma 898 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quota di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui.".».

181.8

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 181

D'ALFONSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente

6-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2022» e le parole «al primo, al secondo, al terzo e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto»

6-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6-bis pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 194

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 590 milioni di euro per l'anno 2022>>

181.9

A.S. 2448

Emendamento

Art. 181

MANCA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

“6-bis. Il terzo periodo del comma 4, dell'articolo 44, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è abrogato.”.

181.10

A.S. 2448

Emendamento

Art. 181

MANCA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

“6-bis. Esclusivamente per le operazioni di rinegoziazione delle passività del presente articolo, le Regioni e gli enti locali sono esonerati dalla verifica di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.”.

181.11

A.S. 2448
EMENDAMENTO
CORTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 181

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

“7-bis) All’articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione» sono soppresse;

b) le parole: «sulla base del numero delle rispettive utenze» sono sostituite con le seguenti: «sulla base del numero delle utenze collegate”.

7-ter) Al comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite dalle seguenti: "da calcolarsi sulla base di una tariffa di 250 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento”

181.12

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 181

NATURALE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 953, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: " I proventi di cui al primo periodo sono determinati tenendo conto anche della remunerazione per la mancata produzione eolica in seguito a ordini di dispacciamento secondo le disposizioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 25 gennaio 2010 - ARG/elt 5/10"».

181.13

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 181

CASTELLONE, PUGLIA, PRESUTTO, VACCARO, GAUDIANO, MAUTONE, RICCIARDI,
BOTTICI, GALLICCHIO, PELLEGRINI Marco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 181-bis

(Accollo del debito finanziario dei comuni capoluogo delle città metropolitane)

1. Nelle more della completa attuazione delle misure previste dall'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 8 febbraio 2020, n. 8, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere, in via alternativa, alla ristrutturazione, con integrale accollo da parte dello Stato, dei mutui, e delle operazioni derivate ad essi connessi, e dei prestiti obbligazionari di titolarità dei comuni capoluogo delle città metropolitane che, al 31 dicembre 2021, abbiano già deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale - ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; oppure abbiano deliberato un piano pluriennale di interventi monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche attraverso l'emissione di apposite obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei mutui, e delle operazioni derivate ad essi connessi, e dei prestiti obbligazionari oggetto di accollo.

2. Con decorrenza dal 1 gennaio 2022, il debito derivante dai mutui, dalle operazioni derivate ad essi connessi e dai prestiti obbligazionari, oggetto dell'accollo di cui al precedente comma 1, è iscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel bilancio dello Stato che corrisponderà le rate di ammortamento agli istituti finanziatori. I comuni beneficiari adeguano gli stanziamenti del proprio bilancio di previsione 2022-2024 e sono tenuti a dare evidenza degli effetti dell'accollo da parte dello Stato, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2022-2024 e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2021.

3. Per i comuni di cui al precedente comma 1, è differito al 30 aprile 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. Ai fini dell'articolo 17, comma 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, i comuni di cui al comma 1, che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, sono autorizzati a rimodulare, entro 60 giorni dal termine di cui al precedente comma 5, il piano, con le modalità del comma 7-bis dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

181.0.1

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 181.

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Al fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica, nonché per rendere più flessibile il raggiungimento degli obiettivi di equilibrio del bilancio corrente e facilitare l'avvio delle attività connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti locali, per il biennio 2022-2023 possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto di cui al comma 1.».

181.0.2

EMENDAMENTO

ART. 181

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 181-bis

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Al fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica, nonché per rendere più flessibile il raggiungimento degli obiettivi di equilibrio del bilancio corrente e facilitare l'avvio delle attività connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti locali, per il biennio 2022-2023 possono ridurre fino al limite dell'80%, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto di cui al comma 1.

181.0.3

AS 2448
EMENDAMENTO
Articolo 181

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 181 bis

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Al fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica, nonché per rendere più flessibile il raggiungimento degli obiettivi di equilibrio del bilancio corrente e facilitare l'avvio delle attività connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti locali, per il biennio 2022-2023 possono ridurre fino al limite dell'80%, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto di cui al comma 1.

181.0.4

AS 2448

Emendamento

Articolo 181

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 181-bis.

1. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole "e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2021 è pari almeno al 50 per cento, nel 2022 è pari almeno al 60 per cento, nel 2023 è pari almeno al 70 per cento, nel 2024 è pari almeno all'80 per cento, nel 2025 è pari almeno al 90 per cento e dal 2026 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".»

181.0.5

AS 2448

Emendamento

Articolo 181

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 181-bis.

1. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2025, disciplinata nel presente principio".»

181.0.6

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 181

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 181-bis

(Modifiche al metodo di accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) - estensione del dispositivo di cui all'art.39 quater del DL 162/2019)

1. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.

181.0.7

EMENDAMENTO

ART. 181

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 181-bis

1. All'articolo 39-quater del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.

181.0.8

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 181.

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti."».

181.0.9

AS 2448
EMENDAMENTO
Articolo 181

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 181 bis

1. All'articolo 39-quater del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.

181.0.10

EMENDAMENTO

ART. 181

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 181-bis

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2022.
2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 562.392.695 milioni per l'anno 2022, 41.335.682 nell'anno 2023, 34.678.486 nel 2024, 10.538.634 nel 2025 e 1.054.503 nell'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 181.

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate all'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2022.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 37.607.635 euro per l'anno 2022, 458.664.318 euro per l'anno 2023, 465.321.514 euro per l'anno 2024, 489.461.366 euro per l'anno 2025, 498.945.497 euro per l'anno 2026 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

181.0.12

AS 2448
EMENDAMENTO
Articolo 181

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 181 bis

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2022.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente norma, pari a complessivi 650 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

181.0.13

AS 2448
EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 181

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 181-bis. – *(Mutui di liquidità per anticipazione somme di finanziamenti già ottenuti da enti in riequilibrio finanziario)* –

1. I comuni, il cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti già approvato alla data del 31 dicembre 2020 e che abbiano rinunciato al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria di cui all'articolo 243-ter del medesimo decreto legislativo, sono autorizzati a sottoscrivere anticipazioni per liquidità, esclusivamente con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un importo non superiore al 30 per cento dei singoli finanziamenti per investimenti già concessi. L'erogazione delle somme di finanziamento oggetto dell'anticipazione può essere versata direttamente alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ad estinzione del mutuo per liquidità concesso.”

181.0.14

AS 2448
EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 181

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 181-bis. – *(Anticipazione di tesoreria per enti in riequilibrio finanziario)* –

1. Per i comuni, il cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti già approvato alla data del 31 dicembre 2020, la cui deliberazione di consiglio comunale di ricorso alla procedura di riequilibrio sia stata adottata prima del 31 gennaio 2020 e che abbiano rinunciato al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria di cui all'articolo 243-ter del medesimo decreto legislativo, l'obiettivo di piano relativo all'azzeramento dell'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del citato decreto legislativo, fissato al 31 dicembre 2021, è prorogato al 31 dicembre 2023 e non determina mancato rispetto del piano di riequilibrio.”

181.0.15

AS 2448
EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 181

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 181-bis. – (Gestione debiti sopraggiunti al periodo precedente alla dichiarazione di dissesto finanziario per enti in riequilibrio finanziario) –

1. All'articolo 268-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: << ivi comprese passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui al precedente articolo 252.>>”

181.0.16

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 181

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis

(Interventi a favore delle gestioni associate)

“Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’articolo 1, comma 17 lettera b), sostituire le parole “non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell’articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni” con le seguenti:

“non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell’articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall’anno 2022 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

181.0.12

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 181

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 181 bis

All'articolo 1 della legge 232/2016, comma 449 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera d-bis, comma 449, è aggiunto in fine il seguente periodo: “per gli anni dal 2022 al 2030, ripartito, nel limite massimo di 30 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;”
- b) alla lettera d-quater le parole “330 milioni di euro nel 2023” sono sostituite dalle parole “430 milioni di euro nel 2023”

Conseguentemente:

- a) all'articolo 172 gli importi relativi a ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 sono aumentati di 30 milioni di euro e le parole “e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030.” sono sostituite dalle seguenti: “, in euro 8.774.513.365 per il 2030 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2031.”
- b) All'articolo 172 l'importo relativo al 2023 è aumentato di 100 milioni di euro

Il fabbisogno incrementale per gli anni dal 2022 al 2030 aumenta di 30 mln. di euro

Il fabbisogno incrementale per il 2023 aumenta di 100 mln. di euro e il fabbisogno incrementale per il 2024 diminuisce di 100 mln. di euro.

181.0.18

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 181

Calandrini, De Carlo

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<181.bis

(Modifica alla legge del 30 dicembre 2018, n.145)

1. alla fine del comma 148-ter, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte le seguenti parole: "per quanto attiene i contributi dell'anno 2019 e di otto mesi per quanto attiene i contributi dell'anno 2020".

181.0.19

A.S. 2448

Emendamento

Art. 181

MISIANI

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis

(Estinzione anticipata dei mutui da parte degli enti locali)

1. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:" Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata di mutui".
2. All'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:" Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata di mutui".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni>> con le seguenti:<< di 550 milioni di euro per l'anno 2022 e 450 milioni>>

181.0.20

EMENDAMENTO

ART. 181

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 181-bis

1. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Per il triennio 2022-2024, gli enti locali in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione, possono applicare al bilancio di previsione le somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota riscossa e non spesa."

181.0.21

EMENDAMENTO

ART. 181

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 181-bis

1. Al comma 898, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "a quello iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione" sono sostituite dalle seguenti: "alle somme del disavanzo da recuperare iscritte nelle tre annualità del bilancio di previsione".

181.0.22

EMENDAMENTO

Art. 181

DAMIANI

Dopo l'articolo 181 aggiungere il seguente:

"ART. 181-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 788 alla fine aggiungere le seguenti parole» diverse da quelle rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore o presso terzi o da versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio;
- b) al comma 792 lettera b) sostituire le parole» a centottanta giorni « con le parole »a sessanta giorni;
- c) al comma 792 lettera c) al terzo periodo, dopo le parole » Il soggetto legittimato alla riscossione forzata« aggiungere »se diverso da quello che ha notificato l'atto di accertamento esecutivo;
- d) al comma 792 lettera d) l'inciso » debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente« è soppresso e le parole »affidate in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata« sono soppresse e sostituite dalla parola »effettuata«;
- e) al comma 793 alla fine del primo periodo, dopo la parola »qualificazione« aggiungere le parole »organizzati dalle associazioni di categoria, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze«;
- f) al comma 808 le parole » alle condizioni e« sono soppresse;
- g) al comma 807 dopo le parole »interamente versati« sostituire le parole »o tramite polizza assicurativa o fidejussoria bancaria« con le parole »con le modalità previste dal codice civile».

181.0.23

EMENDAMENTO

ART. 181

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 181-bis

1. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, comma 4 bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi."

181.0.24

AS 2448

Emendamento

Articolo 181

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo 181 è inserito il seguente:

181 bis (Modificazioni del comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101).

""1. Nel comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette regioni e province autonome provvedono a trattenere le somme corrispondenti a valere su qualsiasi assegnazione dovuta agli enti locali e provvedono successivamente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme recuperate"".

181.0.25

AS 2448
Emendamento
Art. 181

CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 181-bis

(Modificazioni del comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101)

1. Al comma 7-bis, articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette regioni e province autonome provvedono a trattenere le somme corrispondenti a valere su qualsiasi assegnazione dovuta agli enti locali e provvedono successivamente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme recuperate".»

181.0.26

EMENDAMENTO

Art. 181

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181- bis

(Modifiche al Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80)

1. All'articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 aggiungere in fine il seguente periodo: "La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Tale deroga è estesa anche a favore delle Amministrazioni provinciali quali enti coordinatori dei servizi di supporto ai comuni del proprio territorio."»

181.C.27

AS 2448

EMENDAMENTO

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 181

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 181-bis. All'articolo 65 della legge 23 luglio 2021, n. 106, comma 6) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, le risorse del fondo di cui all'articolo 65 comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "595 milioni"

1810.98

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 181

Calandrini, De Carlo

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

181
<< Articolo 181-bis

(Misure di agevolazioni per i comuni)

1. All'articolo 13 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con legge di conversione del 9 novembre 2021, n. 156 apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2-bis, lettera a) il termine "15 febbraio 2022" è sostituito con "15 aprile 2022"

b) Al comma 2-bis lettera b) il termine "28 febbraio 2022" è sostituito con "30 aprile 2022"

181.0.29

A.S. 2248

EMENDAMENTO

ARTICOLO 181

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 175-bis

(Rimborso spese legali amministratori locali)

Al comma 1 dell'articolo 7 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, aggiungere infine il seguente periodo:

“L'ammissibilità del rimborso delle spese legali è da intendersi riferita anche ai provvedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione”.

181.0.30

A.S. 2248

EMENDAMENTO

ARTICOLO 181

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 181-bis

(Potenziamento dei servizi di Polizia locale)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

181.0.31

A.S. 2248

EMENDAMENTO

ARTICOLO 181

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 181-bis

(Potenziamento del personale di Polizia locale)

1. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020. n. 178, le parole *"per l'anno 2021"* sono sostituite dalle seguenti: *"per gli anni dal 2020 al 2024"*.
2. All'articolo 1, comma 994, della legge 30 dicembre 2020. n. 178, le parole *"per gli anni 2020 e 2021"* sono sostituite dalle seguenti: *"per gli anni dal 2020 al 2024"*.

181.0.32

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 181

CASTELLONE, PUGLIA, PRESUTTO, VACCARO, GAUDIANO, MAUTONE, RICCIARDI,
BOTTICI, GALLICCHIO, PELLEGRINI Marco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis

(Disposizioni urgenti per il Comune di Napoli)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, è istituita la gestione commissariale del Comune di Napoli per la rilevazione del debito pregresso del medesimo comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano per l'estinzione del debito pregresso.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) è nominato il Commissario straordinario del Governo per il ripiano del debito pregresso del Comune di Napoli. Nello svolgimento dei propri compiti, il Commissario si avvale di una struttura di supporto costituita da non più di sette unità di personale, di cui non oltre due di dirigenti, appartenente ad amministrazioni pubbliche, in posizione di aspettativa, comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto nei rispettivi ordinamenti;

b) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 17;

3. La gestione commissariale del comune di Napoli assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni, ivi comprese quelle derivanti da indebitamento, assunte alla data del 31 dicembre 2021, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con

sentenze pubblicate successivamente alla medesima data e comunque entro la data di presentazione della rilevazione del debito pregresso di cui al comma 5. Per quanto attiene alle società partecipate la gestione commissariale assume esclusivamente il ripiano delle perdite da queste rilevate con l'ultimo bilancio approvato in data antecedente il 31 dicembre 2021. Relativamente alle entrate la gestione commissariale è destinataria dei versamenti derivanti dalla riscossione mentre le fasi di cui agli artt. 179 e 180 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 restano di competenza della gestione ordinaria. È autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale.

4. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 31 dicembre 2021.

5. Entro 3 mesi dalla sua nomina, ovvero entro altro termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, il Commissario Straordinario presenta la rilevazione del debito pregresso del comune di Napoli e delle società da esso partecipate e del piano per l'estinzione del debito pregresso avvalendosi delle entrate di cui al comma 16. Tale rilevazione è approvata, entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Ai fini della rilevazione del debito pregresso, il Comune di Napoli, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, presenta specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune in data anteriore al 31 dicembre 2021. Tali istanze devono essere presentate al Commissario Straordinario un mese prima della rilevazione del debito pregresso di cui al comma 5; quelle presentate oltre tale termine non possono essere inserite nel suddetto piano. Le istanze presentate sono, in ogni caso, accompagnate da specifica attestazione, emessa dai competenti dirigenti, con cui si certifica che dette obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 31 dicembre 2021 e che le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. Gli stessi dirigenti attestano, altresì, che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. Per le eventuali obbligazioni per le quali non sia stata presentata un'idonea istanza, l'attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito e le relative obbligazioni restano in capo alla gestione ordinaria.

181.0.33

7. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vengono prese in carico con provvedimento del Commissario e inserite nella rilevazione del debito pregresso, purché riferite ad obbligazioni contratte alla data del 31 dicembre 2021 e accompagnate da una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dell'ente.

8. Ai fini della formazione del piano di rilevazione dei debiti pregressi fuori bilancio, il Commissario si avvale della procedura di cui al comma 2 dell'articolo 254 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 è stabilito in 10 anni il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione. Il medesimo decreto altresì fissa il termine per la presentazione, da parte del Commissario straordinario del rendiconto finale della gestione commissariale. La presentazione di tale rendiconto determina la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.

10. A seguito della conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale di cui al precedente comma:

a) il Comune di Napoli provvede alla cancellazione degli eventuali residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale;

b) sono trasferiti al Comune di Napoli i crediti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva della rilevazione del debito pregresso di cui al comma 5 iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza è iscritta, in sede di approvazione del primo rendiconto di gestione, nel fondo contenziosi del risultato di amministrazione ed utilizzato secondo le modalità stabilite dal principio applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successivi modificazioni e integrazioni per il finanziamento delle posizioni debitorie residue di cui alla lettera d);

121.0.33

c) sono trasferiti al Comune di Napoli gli eventuali debiti derivanti da indebitamento residuali a seguito dell'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, unitamente alle risorse residuali di cui al comma 17;

d) le eventuali posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 31 dicembre 2021 non inserite nella rilevazione della massa passiva di cui al comma 5 rientrano nella competenza del Comune di Napoli.

11. Il Commissario straordinario del Governo, quale organo statale, è autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti assunti nel bilancio separato, eventualmente avvalendosi di quanto disposto al comma 1 dell'articolo 39 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 41 comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

12. Per le finalità di cui al presente articolo il Commissario Straordinario del Governo, quale organo statale, può richiedere finanziamenti a Cassa Depositi e Prestiti o a primari istituti di credito, previa valutazione della convenienza economica e d'intesa con il Sindaco.

13. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, alla gestione commissariale del Comune di Napoli si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248, l'articolo 253, e il comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

15. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Napoli sono prorogati di quattro mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2021, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2021.

16. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione annua di 200 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dal piano per l'estinzione del debito pregresso del Comune di Napoli.

~~181.0.33~~ 181.0.33

17. Ai fini dell'immediata attuazione della presente disposizione, in attesa che siano perfezionati i necessari provvedimenti di variazione di bilancio, su richiesta del Ministero dell'Interno, previa istanza del Commissario straordinario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, a favore del predetto Commissario fino a concorrenza di 20 milioni di euro per l'anno 2022, per provvedere al pagamento dei debiti ricompresi nell'annualità di riferimento nel piano per l'estinzione del debito pregresso di cui al comma 5, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'anticipazione è accreditata sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 3 ed è regolarizzata tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

18. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui al comma 16 del presente articolo. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 1,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non inferiore al costo complessivo annuo del segretario/direttore generale del Comune di Napoli, il compenso annuo per il Commissario straordinario.

19. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano.

20. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 220 milioni per l'anno 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

181.0.33

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 181

SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis

(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della Regione siciliana)

1. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie dei comuni della Regione Siciliana e superare una condizione di diffusa precarietà finanziaria, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali ad essi assegnate, gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.
2. Gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.».

181.0.34

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 181.

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Assunzioni di personale in base alla sostenibilità finanziaria)

1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da COVID-19, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nella determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, gli enti locali possono considerare, in sostituzione del valore 2020, quello relativo all'annualità 2019.
2. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-septies è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".
3. A decorrere dall'anno 2022, gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

181.0.35

AS 2448
EMENDAMENTO
Articolo 181

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 181 bis

1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nella determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, gli enti locali possono considerare, in sostituzione del valore 2020, quello relativo all'annualità 2019.
2. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-septies è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".
3. A decorrere dall'anno 2022, gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

1810.96

A.S. 2448

Emendamento

Art. 181

BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 181-bis

(Incentivo all'assunzione di professionalità negli enti locali per il reperimento di risorse europee)

1. Al fine di incentivare l'assunzione da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni di figure specializzate nella ricerca di finanziamenti europei e nell'euro-progettazione, la spesa di personale relativa alla nuova assunzione di personale dedicato alle funzioni di cui al presente articolo non concorre ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e della determinazione del valore soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fatto salvo il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione."

191.0.37

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 181

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 181-bis

(Deroghe ai vincoli finanziari per le assunzioni finalizzate all'attuazione del PNRR negli
Enti locali)

I comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane possono procedere alle assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in deroga ai limiti previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La spesa di personale di cui ai precedenti periodi non rileva ai fini del calcolo del rapporto di cui all'art. 33, commi 1-bis e 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58.

181.0.39

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 181.

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Deroghe ai vincoli finanziari per le assunzioni finalizzate all'attuazione del PNRR negli Enti locali)

1. I comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane possono procedere alle assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in deroga ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La spesa di personale di cui ai precedenti periodi non rileva ai fini del calcolo del rapporto di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

181.0.34

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 181

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 181 bis

(Deroghe ai vincoli finanziari per le assunzioni finalizzate all'attuazione del PNRR negli Enti locali)

I comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane possono procedere alle assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in deroga ai limiti previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La spesa di personale di cui ai precedenti periodi non rileva ai fini del calcolo del rapporto di cui all'art. 33, commi 1-bis e 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58.

181.0.40

A.S. 2248

EMENDAMENTO

ARTICOLO 181

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 181-bis

(Assunzioni di personale finalizzate all'attuazione del PNRR nei comuni in condizione di disequilibrio finanziario)

1. Le assunzioni di personale integralmente finanziate da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da specifica normativa, effettuate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" sono aggiunte le seguenti: ", all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
3. Per gli enti di cui al comma 1 sono consentite assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR da impiegare negli uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

181-bis

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 181.

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Assunzioni di personale finalizzate all'attuazione del PNRR nei comuni in condizione di disequilibrio finanziario)

1. Le assunzioni di personale integralmente finanziate da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da specifica normativa, effettuate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" sono aggiunte le seguenti: ", all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
3. Per gli enti di cui al comma 1 sono consentite assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR da impiegare negli uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

181.0.42

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 181

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 181 bis

(Assunzioni di personale finalizzate all'attuazione del PNRR nei comuni in condizione di disequilibrio finanziario)

1. Le assunzioni di personale integralmente finanziate da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da specifica normativa, effettuate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" sono aggiunte le seguenti: ", all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
3. Per gli enti di cui al comma 1 sono consentite assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR da impiegare negli uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

181.0.43

A.S. 2248

EMENDAMENTO

ARTICOLO 181

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 181-bis

(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)

All'articolo 1, comma 1 del DL 80/2021, aggiungere il seguente comma 1bis:

- a) "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, a valere sulle risorse del PNRR, i soggetti beneficiari del finanziamento e attuatori di tali investimenti, possono procedere alle assunzioni a tempo determinato e al conferimento di incarichi, con le modalità di cui al presente articolo, esclusivamente nel limite del 2% dell'importo complessivo dell'investimento, individuando le corrispondenti voci di costo nel quadro economico del progetto approvato e finanziato dall'Amministrazione Centrale titolare dell'intervento.
- b) All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "*Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*".

181.0.55

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 181.

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, a valere sulle risorse del PNRR, i soggetti beneficiari del finanziamento e attuatori di tali investimenti possono procedere alle assunzioni a tempo determinato e al conferimento di incarichi, con le modalità di cui al presente articolo, esclusivamente nel limite del 2 per cento dell'importo complessivo dell'investimento, individuando le corrispondenti voci di costo nel quadro economico del progetto approvato e finanziato dall'amministrazione centrale titolare dell'intervento.";

b) al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."».

181.0.45

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 181

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 181 bis

Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR

All'articolo 1, comma 1 del DL 80/2021, aggiungere il seguente comma 1bis:

- a) “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, a valere sulle risorse del PNRR, i soggetti beneficiari del finanziamento e attuatori di tali investimenti, possono procedere alle assunzioni a tempo determinato e al conferimento di incarichi, con le modalità di cui al presente articolo, esclusivamente nel limite del 2% dell'importo complessivo dell'investimento, individuando le corrispondenti voci di costo nel quadro economico del progetto approvato e finanziato dall'Amministrazione Centrale titolare dell'intervento.
- b) All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: “Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

181.0.36

AS 2448
Emendamento
Art. 181

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis
(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 1, comma 1 del DL 80/2021, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, a valere sulle risorse del PNRR, i soggetti beneficiari del finanziamento e attuatori di tali investimenti, possono procedere alle assunzioni a tempo determinato e al conferimento di incarichi, con le modalità di cui al presente articolo, esclusivamente nel limite del 2% dell'importo complessivo dell'investimento, individuando le corrispondenti voci di costo nel quadro economico del progetto approvato e finanziato dall'Amministrazione Centrale titolare dell'intervento».

181.45

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 181

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis

(Disposizioni per i Segretari comunali)

Al fine di garantire l'attuazione del PNRR presso gli Enti Locali con popolazione inferiore a 3000 abitanti e sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo nella prima fascia professionale, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è disposta, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, l'immediata iscrizione provvisoria all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dei vincitori e degli idonei secondo la graduatoria approvata al termine della fase concorsuale del corso-concorso Co.A.6 bandito con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 Serie speciale - n. 102 del 28 dicembre 2018 nonché gli idonei del terzo, quarto e quinto corsoconcorso

Co.A. ammessi a frequentare la sessione aggiuntiva del corso di formazione, attualmente in svolgimento. È fatto obbligo ai Segretari comunali iscritti provvisoriamente nella fascia professionale iniziale, di frequentare il corso di formazione di n. 6 mesi di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e di 2 mesi di tirocinio in affiancamento a un Segretario Comunale in servizio, nonché di sostenere la prova finale. Il permanere dell'iscrizione è condizionato all'utile collocazione nella graduatoria finale di merito; in caso contrario, le iscrizioni disposte con la procedura emergenziale di cui al presente articolo, decadranno automaticamente dal momento di approvazione della graduatoria finale stessa.

181013

A.S. 2448

Emendamento

Art. 181

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

Articolo 181-bis
(*Welfare aziendale*).

1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale previste dall'articolo 72, comma 1 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

- a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;
- b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziati nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella relazione illustrativa;
- c) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
- d) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.

181.0.19

AS 2448
Emendamento
Art. 181

GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis

(Servizi di interpretariato attivo e passivo per la lingua italiana a supporto degli enti locali che ne manifestino la necessità)

1. Per il ricorso da parte degli enti locali all'opera di traduttori e interpreti, a prestazione saltuaria, al fine di effettuare studi e ricerche su atti, documenti e pubblicazioni in lingue estere nonché di svolgere di volta in volta l'attività che ad essi sia richiesta in relazione alla loro conoscenza di lingue estere, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dal 2022, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministero degli affari esteri, di concerto con al Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri concernenti le modalità di accesso degli enti locali, i requisiti professionali dei traduttori e interpreti nonché alla ripartizione del fondo tra gli enti locali interessati.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

810.50

EMENDAMENTO

Art. 181

MANGIALAVORI

Dopo l'articolo 181 inserire il seguente:

«Articolo 181-bis

(Rafforzamento della capacità amministrativa della Regione Calabria)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la Regione Calabria può avviare procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, anche in soprannumero riassorbibile, in deroga ai limiti assunzionali vigenti, valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha già prestato attività lavorativa presso la Regione Calabria, per il tramite di Azienda Calabria Lavoro, in forza ad un contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per almeno 12 mesi.
2. Le procedure selettive di cui al comma 1 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA.
3. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico del bilancio della Regione Calabria, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.»

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART.181

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO.

Dopo l'articolo 181 è inserito il seguente:

181-bis

(Intervento delle regioni nell'ambito del PNRR)

1. Al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette regioni e province autonome provvedono a trattenere le somme corrispondenti a valere su qualsiasi assegnazione dovuta agli enti locali e provvedono successivamente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme recuperate".

181.0.52

AS 2448
Emendamento
Art. 181

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.
(Riscossione TARI)

1. A decorrere dall'annualità di imposta 2022, i comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che l'imposta di cui dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano le modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo di cui all'art. 1 comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario dello Stato, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta.

181.c.53

EMENDAMENTO

Art. 181

CROATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis

(Agevolazioni Tari per le famiglie)

1. Per gli anni finanziari 2022, 2023 e 2024, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non adibita a locazione neanche temporanea e parziale e non data in comodato d'uso, neanche temporaneo, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti nel territorio dello Stato in altra abitazione, e qualora il titolare delle utenze sia il medesimo titolare della proprietà o usufrutto, i Comuni prevedono una riduzione pari ad almeno il 30% dell'importo tariffario complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) avente natura di tributo, di cui, al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per coloro che ne facciano richiesta, sempre che lo stesso beneficio non sia già stato riconosciuto da altri Comuni.

2. Alla ripartizione della quota parte spettante al singolo Comune, a titolo di ristoro per le minori entrate derivanti dal comma 1 della presente disposizione, si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

Conseguentemente sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

181.054

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART. 181

DELL'OLIO, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 181-bis.

(Revisione dei termini di deliberazione TARI)

1. A decorrere dal 2022, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."



181.0.55

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 181

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis

(Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

1. All'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, dopo le parole "che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero" aggiungere la parola: "di materia".

181.56

EMENDAMENTO

ART. 181

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 181-bis

1. Con riferimento al fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con nella legge 23 luglio 2021, n. 106, è ammissibile l'utilizzo mediante la concessione di contributi, disciplinati mediante apposito provvedimento consiliare, a favore delle utenze non domestiche della Tari o della Tariffa corrispettiva, commisurati agli importi ordinariamente dovuti con riferimento ad uno o ad ambedue gli anni 2020 e 2021 e rimasti a carico dell'utenza in assenza di dispositivi di riduzione ai sensi della normativa vigente o di altre misure di sostegno di carattere straordinario."

181.0.57

AS 2448
Emendamento
Art. 181

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis

(Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni)

1. Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2022 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 1° gennaio 2022 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997.»

181.0.58

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 181

DELL'OLIO, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 181-bis

(Differimento di termini amministrativo- contabili)

1. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Limitatamente all'anno 2020 e 2021, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 e al 31 gennaio 2021 e 31 gennaio 2022».".

181.0.59

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 181

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis
(*Differimento di termini amministrativo- contabili*)

1. In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 i versamenti delle imposte di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 31 gennaio 2022.».

181.0.50

Emendamento

Art.181

MANGIALAVORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 181-bis

1. La quota di imposta municipale propria riservata allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" è trattenuta dai Comuni capoluogo di provincia che versano in situazione di dissesto e nel cui territorio gli immobili sono ubicati.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.»

181-bis

Emendamento

Art.181

MANGIALAVORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 181-bis

1. La quota di imposta municipale propria riservata allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" è trattenuta dai Comuni capoluogo di provincia in dissesto che non hanno ancora il bilancio stabilmente riequilibrato approvato dal Ministero dell'Interno o che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del 31 dicembre 2021 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le condizioni di cui all'art. 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.»

181.0.02

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 181

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

"181-bis.

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da «con qualunque finalità» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «non può essere inferiore a euro 500».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro, a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come modificato dall'articolo 194 della presente legge."

181.0.63

EMENDAMENTO

ARTICOLO 181

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 181-bis

(Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2bis e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020, convertito in legge n. 77/2020.
5. A decorrere dal 1 gennaio 2022, al fine di sostenere la ripresa delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i Comuni possono esonerare fino al ...% i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, tenuto conto tenuto conto di quanto stabilito dal comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n.160.

121.0.54

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 181.

MANCA, PARRINI, FERRARI, ALFIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2bis e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. A decorrere dal 1 gennaio 2022, al fine di sostenere la ripresa delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i Comuni possono esonerare fino al 50 per cento i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, tenuto conto tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n.160.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

181.0.65

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 181

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 181 bis

(Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2bis e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020, convertito in legge n. 77/2020.
5. A decorrere dal 1 gennaio 2022, al fine di sostenere la ripresa delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i Comuni possono esonerare fino al 30 % i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, tenuto conto tenuto conto di quanto stabilito dal comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n.160.

181.0.66

AS 2448
Emendamento
Art. 181

CONZATTI, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis

(Proroga esonero canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per i pubblici esercizi)

1. Le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. A far data dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
3. A far data dal 1° gennaio 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 93 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui

ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.

181.0.67

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 181

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis

(Proroga esonero canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria)

1. All'articolo 9-ter, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 93 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 196.»

181.0.58

AS 2448
Emendamento
Art. 181

CONZATTI, VONO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis

(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:
 - a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
 - b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

181.0.69

AS 2448

Emendamento

Causin

Art. 181

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 181-bis

(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: «e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione» sono soppresse;
- b) le parole: «sulla base del numero delle rispettive utenze» sono sostituite con le seguenti: «sulla base del numero delle utenze collegate».

181.0.70

EMENDAMENTO

ART. 181

MALLEGNI

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

ART. 181-bis

(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione» sono soppresse;

b) le parole: «sulla base del numero delle rispettive utenze» sono sostituite con le seguenti: «sulla base del numero delle utenze collegate».

181-bis

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 181

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 181-bis

(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione» sono soppresse;

b) le parole: «sulla base del numero delle rispettive utenze» sono sostituite con le seguenti: «sulla base del numero delle utenze collegate».

181.0.72

AS 2448

Emendamento

BRESSA

ARTICOLO 181

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis

1. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, se appartengono all'ente previsto dall'articolo 102, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico. Gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici di tale ente con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio costituiscono il suo patrimonio indisponibile.»

181.0.75

Emendamento

Articolo 181

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo 181, inserire il seguente:

"Articolo 181 bis

"1. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, se appartengono all'ente previsto dall'articolo 102, comma 3, del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico. Gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici di tale ente con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio costituiscono il suo patrimonio indisponibile."

181.0.44

AS 2448
Emendamento
Art. 181

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*«Art. 181-bis
(Regime di demanialità per i beni del Comun General de Fascia)*

1. I beni di cui al secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, appartenenti all'ente istituito dall'articolo articolo 102, comma 3, del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono assoggettati al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico.
2. Per la mappatura dei beni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 0,1 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri di cui al precedente periodo, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

181.0.25

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 181

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 181 bis

1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022 determinata attraverso un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell'Interno e con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.
2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.

191.0.46

AS 2448
Emendamento
Art. 181

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis

(Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas)

1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022 determinata attraverso un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell'Interno e con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.
2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 550 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.



AS 2448

Emendamento

Articolo 181

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

“181-bis. (Ulteriore disposizioni in materia di ristoro comuni)

1. Al fine di prevedere misure di ristoro in favore degli Enti Locali che hanno dovuto annullare fiere, sagre, feste patronali, eventi e mercati, a causa dell'emergenza sanitaria e in applicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e delle ordinanze regionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 2 milione di euro per l'anno 2022, destinato all'organizzazione e alla promozione di eventi che abbiano un impatto positivo sul tessuto imprenditoriale locale.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.”

181.0.78

AS 2448

Emendamento

Articolo 181

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

“181-bis. (Ulteriore disposizioni in materia di ristoro comuni)

1. Al fine di prevedere misure di ristoro dagli oneri derivanti dall'inserimento dei comuni nella Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) all'edificazione dei siti di stoccaggio di prodotti radioattivi, redatta dalla Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN), è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.”

1910.79

EMENDAMENTO

ART. 181

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 181-bis

1. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.

191.0.30

AS 2448
Emendamento
Art. 181

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis
(Facilitazione copertura oneri gare gas)

1. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.

181.03'

AS 2448
EMENDAMENTO
Articolo 181

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 181 bis

Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.

181 bis

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 181

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 181-bis

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. La dotazione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziata di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate all'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei, dei comuni costieri e di comuni ad essi confinanti interessati dalla gestione dei flussi migratori, sono assegnate tenendo conto dei criteri di cui al decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 22 aprile 2021 e considerando eventuali disagi dei comuni confinanti interessati dal fenomeno migratorio.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge."

181.0.83

AS 2448
Emendamento
Art. 181

GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.
(Comuni frontalieri)

1. Per permettere ai Comuni di frontiera di far fronte alle differenti e contingenti esigenze manifestatesi durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, la percentuale di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998, è elevata al 50%.



A.S. 2448

Emendamento

Art. 181

ROJC

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis

(Misure di sostegno del settore aeroportuale)

1. Al fine di mitigare il perdurare degli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, si proroga dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 la misura già prevista dall'art. 25 bis della legge n.106 del 23 luglio 2021. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione di unità.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica, definirà con specifico decreto le modalità di rimodulazione dell'addizionale comunale per i diritti d'imbarco che dovranno essere applicate per gli anni dal 2023 al 2030 a tutti gli scali italiani in relazione al raggiungimento di predefiniti target annuali di trasformazione dei consumi energetici da fonti fossili a quelle rinnovabili».

A.S. 2448

Emendamento

Art. 181

ALFIERI, MISIANI, MANCA

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181

(Versamento dell'addizionale d'imbarco sugli aeromobili a favore dei Comuni)

1. Al fine di garantire il versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali nella misura prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, assicurando in tal modo le adeguate risorse finanziarie per la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e per fronteggiare le problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco 1, recante <<Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate>>, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, rubricato <<MINISTERO DELL'INTERNO>>, le parole: <<Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11>> sono soppresse.”.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: <<di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 515 milioni di euro per l'anno 2022 e di 415 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>



A.S. 2448

Emendamento

Articolo 181

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 181-bis

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69)

1. La dotazione del fondo per contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali, previsto dall'articolo 23-bis del decreto 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è rifinanziata di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai comuni che negli anni 2022 e 2023 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali e vengono assegnate una tantum secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 15 luglio 2021. Le modalità di concessione dei contributi vengono definite annualmente con apposito avviso del Ministero dell'Interno.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge."

1010.33

AS 2448_
Emendamento
Articolo 181

CONZATTI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

“Art. 181-bis

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

1. Al fine di favorire la continuità didattica è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 1 marzo di ciascun anno individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali.
2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 1 febbraio 2022. Nel decreto di cui al periodo precedente sono altresì indicate le modalità con le quali rendere permanente il contributo annuale a quei comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici che possano essere destinate in modo definitivo al funzionamento dei seggi elettorali.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.”

12/10/22

EMENDAMENTO

Art. 181

LOMUTI, PAVANELLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 181 bis

(Disposizioni urgenti per garantire il regolare esercizio degli impianti dell'EIPLI)

1. Al fine di garantire il regolare esercizio degli impianti di competenza dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), lo svolgimento delle attività necessarie ad assicurare il mantenimento dello stato di efficienza e funzionalità delle opere idrauliche nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, il Commissario dell'EIPLI è autorizzato a procedere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, all'assunzione con contratto a tempo determinato dei candidati della selezione bandita con Decreto Commissariale n. 341 del 19 dicembre 2018 che siano stati dichiarati idonei secondo la graduatoria approvata con Decreto Commissariale n. 93 del 4 marzo 2019.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194."

181 bis

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 181

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis

(Zone logistiche semplificate)

Al comma 1 dell'articolo 48-quinquies, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, dopo le parole: "scali in regioni differenti", aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Tali zone possono essere situate anche in regioni diverse da quelle in cui sono localizzati gli scali purché le superfici delle aree considerate non vengano conteggiate nel calcolo della superficie massima ammissibile assegnata alle regioni interessate per l'istituzione delle ZLS di competenza."

A.S. 2448
Emendamento
Art. 181

FARAONE, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Misure a favore dei soggetti colpiti dagli eventi atmosferici verificatosi nel mese di ottobre nella Regione Siciliana)

4. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eventi atmosferici verificatosi nel mese di ottobre 2021 nella regione Siciliana, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per concedere, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2022, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i territori colpiti dagli eventi meteorologici, i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante ai sensi dell'articolo 194.

31.91

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Dopo l'articolo 181 inserire il seguente:

Art. 181-bis

(Fondo per il rimborso delle spese legali ai comuni interessati dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (CNAPI))

1. Ai comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (CNAPI) e che hanno sostenuto spese legali per depositare le osservazioni e le proposte tecniche in forma scritta e non anonima ai fini della consultazione pubblica di cui all'articolo 27 del decreto-legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è riconosciuto un rimborso delle spese legali nel limite massimo di importo pari a euro 10mila per ciascun comune.
2. Per le finalità di cui al presente articolo nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il "Fondo per il rimborso delle spese legali ai comuni interessati dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (CNAPI)" con dotazione di un milione di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.

Nota. Con questo emendamento si prevedono dei ristori pari alla quota che ogni comune (in totale sono 67) interessato dalla CNAPI (carta delle aree potenzialmente idonee a ospitare il deposito nazionale) ha dovuto sostenere per poter elaborare in tempo tutte le contro-osservazioni sulla CNAPI. I comuni si sono rivolti a professionisti e studi legali, commissionando loro ricerche e analisi. Si tratta di spese aggiuntive che sono piovute improvvisamente addosso alle amministrazioni e che impattano parecchio sul bilancio di piccoli comuni.

- Interruzione di pagina -

181.0.02

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 181

RUFA, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis

(Bonus Comuni per la ristrutturazione e l'implementazione dei rifugi per cani randagi)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 in favore dei comuni proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato al finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al medesimo comma o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia.
3. Possono richiedere i contributi di cui al comma 1, i Comuni con popolazione non inferiore a 40.000 abitanti e i comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti che in forma associata presentano la richiesta per l'erogazione di quota parte del fondo di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, da effettuare previa istanza degli enti interessati.
5. A decorrere dall'anno 2025 il 20 per cento del fondo di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di programmi di lotta al randagismo promossi dai comuni, ed è alimentato anche attraverso la volontaria destinazione di una quota pari al due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000

2023: - 10.000.000

2024: - 10.000.000

101.000

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Dopo l'articolo 181 è inserito il seguente:

Art. 181-bis

(Incentivi economici volti a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione)

1. Al fine di incentivare sul proprio territorio la promozione e la regolamentazione di disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione, si prevede la corresponsione di contributi economici per i comuni che realizzano ogni utile iniziativa e servizio per favorire il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia, si provvede annualmente alla definizione delle esigenze e alla ripartizione delle risorse.
3. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del fondo di solidarietà comunale.

Nota. L'emendamento presentato, al fine di incentivare la regolamentazione delle disposizioni volte a promuovere e tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione, introduce la corresponsione di incentivi economici, da definire con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i comuni che si impegnano per la tutela e il riconoscimento dei diritti degli animali.

- Interruzione di pagina -

EMENDAMENTO

Art. 181

NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Modifiche in materia di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al comma 4-bis, le parole "e per impianti fotovoltaici" sono sostituite dalle seguenti "per impianti fotovoltaici, nonché per qualsiasi altro impianto alimentato da fonti rinnovabili".
2. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è inserito il seguente:
" Art. 12-bis (*Ulteriori disposizioni in materia di procedure autorizzative*) 1. Ferma restando la produzione di energia avente pubblica utilità, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 prevede misure compensative in favore dei comuni che ospitano i parchi eolici o fotovoltaici o di altro genere. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 può prevedere forme miste sia compensative in opere e servizi per la viabilità comunale, servizi sociali, mitigazione del rischio idrogeologico, valorizzazione dei monumenti storici, messa a dimora di boschi comunali, sia forme di riduzione del costo dell'energia elettrica per i residenti e non residenti proprietari di immobili ricadenti in Comuni che ospitano produzione di energia da fonti rinnovabili, sia forme dirette di ristori economici ai comuni previa libera contrattazione tra le società eoliche e i Comuni titolari del diritto d'uso del territorio comunale, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione;
 - b) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;
 - c) le misure compensative o di mero ristoro economico, sono definite in conferenza dei servizi, d'intesa con i Comuni interessati.
3. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative o di mero ristoro economico che comunque non possono essere inferiori al 3% dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.
4. Le Province definiscono in riferimento ad ogni comune i criteri per la saturazione territoriale. In ogni caso non possono essere installati più di 120 MW per comune. Nei comuni dove la soglia è già stata raggiunta, non possono essere adottati nuovi provvedimenti autorizzatori.

5. Per meglio tutelare il territorio e potenziare gli impianti preesistenti divenuti negli anni meno produttivi, nella previsione di ampliare la produzione, va data precedenza agli impianti preesistenti ponendo in essere il cosiddetto *revamping* o *repowering*.

6. I nuovi impianti sono posti ad una distanza minima come di seguito specificato:

- a) 4 km dai centri abitati;
- b) 2 km dalle strade comunali, provinciali e regionali;
- c) 5 km dalle aree di pregio artistico e agricolo e ambientale.

7. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo con decreto del Ministro della Transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le disposizioni di attuazione."

13.10.95

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 181

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis

(Istituzione delle zone franche montane in Sardegna)

1. Al fine di favorire dinamiche di ripopolamento e di sviluppo economico e occupazionale delle aree di montagna site nel territorio sardo, sono istituite le Zone Franche Montane.
2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede alla definizione dei criteri per l'individuazione, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone di esenzione e dei parametri per l'allocazione delle risorse. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE è individuato l'elenco delle zone franche montane sarde, alle quali è riconosciuto un regime di fiscalità di vantaggio, tenendo conto altresì dei seguenti criteri:
 - a) oltre il 50 per cento della superficie totale della zona posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare;
 - b) popolazione residente, al 31 dicembre 2020, inferiore a 15.000 abitanti;
 - c) calo demografico registrato nell'ultimo trentennio;
 - d) reddito pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, come risultante dai dati ISTAT, tenuto conto dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale.
3. Le imprese che hanno la sede principale od operativa in un comune ubicato all'interno di una zona franca montana, nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, usufruiscono dell'esenzione dalle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono, altresì, dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi tre periodi di imposta per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta e dell'esenzione dalle imposte municipali proprie per cinque anni per gli immobili commerciali siti nelle zone franche montane.
4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante accordo tra il Governo e la Regione Sardegna, sono definite le modalità per la compensazione delle eventuali minori entrate di competenza regionale e di competenza degli enti locali, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

121.0.00

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 181

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 181 bis

(Finanziamenti indagini diagnostiche su solai e controsoffitti)

“Al fine di esaurire la graduatoria approvata con il decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254 degli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, sono incrementate di 100 milioni di euro le risorse di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione 734 dell'8 agosto 2019”.

181.C.97

A.S. 2448
Emendamento
Art. 182

ASTORRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 182

(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo.

2. Per le medesime finalità, a decorrere dal 2022, è istituito un apposito fondo presso il Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, per un importo pari a 220 milioni di euro al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi a Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, del comparto CCNL Funzioni Locali in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Per gli enti e aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2022, per le medesime finalità di cui al comma 1 gli importi di cui al Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 88 della presente Legge, sono incrementati per un importo pari a 280 milioni di euro al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per le restanti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2022."

182

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 182.

MANCA, PARRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 182.

(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo con una dotazione di pari importo.
2. Per le medesime finalità, a decorrere dall'anno 2022, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per con un importo annuo pari a 220 milioni di euro al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi a Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, del comparto CCNL Funzioni Locali in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I criteri di ripartizione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli enti e aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2022, per le medesime finalità di cui al comma 1, gli importi del Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 88 della presente legge sono incrementati per un importo annuo pari a 280 milioni di euro al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I criteri di ripartizione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Per le restanti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3.».

182

1/2

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022».

17/2

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 182

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Sostituire l'art. 182 con il seguente:

Art. 182

(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo.
2. Per le medesime finalità, a decorrere dal 2022, è istituito un apposito fondo presso il Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, per un importo pari ad € 220.000.000,00 (duecentoventimilioni) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi a Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, del comparto CCNL Funzioni Locali in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Per gli enti e aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2022, per le medesime finalità di cui al comma 1 gli importi di cui al Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 88 della presente Legge, sono incrementati per un importo pari a Euro 280.000.000,00 (duecentottantamilioni) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Per le restanti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3.

182

EMENDAMENTO

ARTICOLO 182

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 182

(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo.
2. Per le medesime finalità, a decorrere dal 2022, è istituito un apposito fondo presso il Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, per un importo pari ad € 220.000.000,00 (duecentoventimilioni) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi a Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, del comparto CCNL Funzioni Locali in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Per gli enti e aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2022, per le medesime finalità di cui al comma 1 gli importi di cui al Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 88 della presente Legge, sono incrementati per un importo pari a Euro 280.000.000,00 (duecentottantamila) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Per le restanti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3.

182

AS 2448

Emendamento

Art. 182

De Petris

Buccarella

Laforgia Grasso

Ruotolo

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

“1-bis. L’articolo 11 bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente:

“Fermo restando quando previsto dall’articolo 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l’ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell’anno 2016, non opera per le risorse stanziato in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa delle regioni e degli enti locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all’utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell’incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell’ente”.

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 182

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 182, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. L'articolo 11 bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente:

“1.ter. Fermo restando quando previsto dall'articolo 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa delle regioni e degli enti locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente”.

EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 182

All'articolo 182, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. L'articolo 11 bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente:

"1.ter. Fermo restando quando previsto dall'articolo 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa delle regioni e degli enti locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente".

10/12

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 182

All'articolo 182, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. L'articolo 11 bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente:

“1-ter. Fermo restando quando previsto dall'articolo 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa delle regioni e degli enti locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente”.

AS 2448
Emendamento
ART. 182

GARAVINI, CONZATTI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità".

1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 199, comma 1, le parole da "un contributo fisso onnicomprensivo" a "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";
- b) all'articolo 199, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";
- c) all'articolo 199, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti."»

EMENDAMENTO

Art. 182

FERRARA, AIROLA, NOCERINO, PETROCELLI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità base" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennità base".

1-ter. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti."»

AS 2448
EMENDAMENTO
ARTICOLO 182

FAGGI, FERRERO, TESTOR; TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 e alla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021, i comuni che siano in regola nei confronti dei vincoli derivanti dalle vigenti norme di finanza pubblica in materia di spesa di personale, nel rispetto della propria capacità di spesa e fermo restando il limite previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere all'integrazione delle risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario per compensare le ore di lavoro straordinario prestate in occasione delle elezioni per il rinnovo dei propri organi. L'integrazione di cui al periodo precedente non rileva ai fini del limite al trattamento accessorio previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75."

133

Emendamento

Art.182

PAPATHEU, GIAMMANCO, SCHIFANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 182-bis.

1. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite con le seguenti: "tutte le spese di personale finalizzate all'assunzione in forza del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 a decorrere dall'anno finanziario 2019,". Le predette assunzioni possono essere effettuate nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

EMENDAMENTO

ART 182

STABILE RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 182- bis.

1. L'articolo 1, comma 687, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato”

182 bis

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 182

FENU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 182-bis

(Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale)

1. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.»



Atto Senato 2448

Emendamento

FAGGI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 182

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 182-bis.

(Rinnovo dei contratti nel pubblico impiego)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 687 è abrogato."

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 182

FENU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 182-bis

(Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica."»

182

EMENDAMENTO

ART 182

STABILE RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.182-bis

1. All'articolo 1, comma 687, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: **Gli oneri per il rinnovo dei contratti della Dirigenza della PTA del SSN trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.**»

A.S. 2448
Emendamento
Art. 182

CUCCA, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«182-bis.

(Misure in materia di rinnovo dei contratti collettivi nel pubblico impegno in materia di dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del SSN)

1. All'articolo 1, comma 687, secondo periodo, della legge 145 del 2018, sostituire le parole: "2019-2021" con le seguenti: "2022-2024" e aggiungere, infine, il seguente periodo: "Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.».

EMENDAMENTO

ART 182

STABILE RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.182-bis.

“1. Al secondo periodo del comma 687, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 le parole «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

100

Atto Senato 2448

Emendamento

FAGGI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 182

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 182-bis.

(Rinnovo dei contratti nel pubblico impiego)

1. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.*»".

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 182

FENU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 182-bis

(Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale)

1. Al comma 687, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, le parole: "2019-2021", sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024";
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

AS 2448

Emendamento

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

ARTICOLO 182

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 182-bis

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche per part time con prestazione distribuita su un periodo pluriennale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis";

b) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Le diverse forme di part time e di articolazione dell'orario di lavoro, anche con prestazione distribuita su un periodo pluriennale, disciplinate nell'ambito della propria contrattazione collettiva dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti pubblici da esse dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata delle province medesime, sono riconosciute a tutti gli effetti retributivi, previdenziali e pensionistici."»

Emendamento

Art 182

GASPARRI

Dopo l'articolo 182 aggiungere il seguente:

«Art. 182-bis

(Misure di equiparazione di carriera del personale militare)

1. L'art. 1091 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante Codice dell'ordinamento militare è sostituito con il seguente:

"Art. 1091 - Ricostruzione della carriera

1. Per il militare in servizio permanente e dei ruoli a esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, fermo restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal comma 2, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o del pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni. La ricostruzione di carriera di cui al presente comma è riconosciuta altresì al personale militare che abbia ricoperto la carica di consigliere comunale o municipale per almeno due mandati in Città metropolitane.

2. Il militare di cui al comma 1 è promosso, prescindendo dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiuti.

3. La ricostruzione di carriera prevista dal comma 1 è consentita fino al grado di colonnello e gradi equiparati.»

Conseguentemente, ridurre di 100.000 euro annui lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa di cui alla allegata tabella A."

EMENDAMENTO

Art. 182

DAMIANI

Dopo l'articolo 182 aggiungere il seguente:

«Art. 182-bis

(Misure di equiparazione di carriera del personale militare)

1. L'art. 1091 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante Codice dell'ordinamento militare è sostituito con il seguente:

"Art. 1091 - Ricostruzione della carriera

1. Per il militare in servizio permanente e dei ruoli a esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, fermo restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal comma 2, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o dei pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni. La ricostruzione di carriera di cui al presente comma è riconosciuta altresì al personale militare che abbia ricoperto la carica di consigliere comunale o municipale per almeno due mandati in Città metropolitane.

2. Il militare di cui al comma 1 è promosso, prescindendo dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiuti.

3. La ricostruzione di carriera prevista dal comma 1 è consentita fino al grado di colonnello e gradi equiparati."

Conseguentemente, ridurre di 100.000 euro annui lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa di cui alla allegata tabella A."

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 182

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 182-bis.

1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni e una più incisiva azione di contrasto all'evasione fiscale nazionale e internazionale, le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'Agenzia delle entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 e di ulteriori 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
2. Per le medesime finalità, a decorrere dall'anno 2022, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo annuo massimo di 6 milioni di euro, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità, previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo.”.

EMENDAMENTO

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ARTICOLO 183

Al comma 1, prima delle parole “È istituito”, premettere le seguenti: “*Tenuto conto della prioritaria esigenza di coprire le carenze di personale*”.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere infine i seguenti:

“1 bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, è incrementata di 250 unità non prima del 30 aprile 2022, 200 unità non prima del 30 aprile 2023 e 150 unità non prima del 30 aprile 2024. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 600 unità.

1 ter. Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1 bis, si provvede mediante il ricorso per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 e per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

1 quater. Per la copertura delle assunzioni straordinarie per la qualifica di vigile del fuoco, per la quota del 30 per cento riservata allo scorrimento della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si applicano i seguenti criteri:

- a) l'assenza ingiustificata alle prove di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria;
- b) l'assenza giustificata del candidato alle prove di reclutamento per ragioni di certificata indisposizione sanitaria, comporta la ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico;
- c) la mancata partecipazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria per due volte, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria.»

1-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, a valere sui fondi di cui al comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 10.712.500,00 per l'anno 2022, di euro 8.570.000,00 per l'anno 2023 e euro 6.427.500,00 a decorrere dal 2024.

183.1

EMENDAMENTO

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ARTICOLO 183

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, prima delle parole: “È istituito”, premettere le seguenti: “*tenuto conto della prioritaria esigenza di coprire le carenze di personale*”.

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

“1 bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, è incrementata di 250 unità non prima del 30 aprile 2022, 200 unità non prima del 30 aprile 2023 e 150 unità non prima del 30 aprile 2024. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 600 unità.

1 ter. Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1 bis, si provvede mediante il ricorso per il sessanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 e per il rimanente quaranta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

1 quater. Per la copertura delle assunzioni straordinarie per la qualifica di vigile del fuoco, per la quota del quaranta per cento riservata allo scorrimento della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si applicano i seguenti criteri:

a) l'assenza ingiustificata alle prove di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria;

b) l'assenza giustificata del candidato alle prove di reclutamento per ragioni di certificata indisposizione sanitaria, comporta la ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico; c) la mancata partecipazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria per due volte, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria.»

1-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, a valere sui fondi di cui al comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 10.712.500,00 per l'anno 2022, di euro 8.570.000,00 per l'anno 2023 e euro 6.427.500,00 a decorrere dal 2024.

183.2

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 183

DELL'OLIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: ««con una dotazione iniziale di 89.287.500 euro per l'anno 2022, 187.145.000 di euro per l'anno 2023 e 230.717.500 euro a decorrere dall'anno 2024»»;

b) dopo il comma 1, aggiungere infine i seguenti:

«1-bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, è incrementata di 250 unità non prima del 30 aprile 2022, 300 unità non prima del 30 aprile 2023 e 450 unità non prima del 30 aprile 2024. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-ter. Alle assunzioni straordinarie autorizzate per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis, si provvede, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il restante trenta per cento, mediante lo scorrimento della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

1-quater. Alle assunzioni ordinarie autorizzate dalla normativa vigente in relazione alle cessazioni dei rapporti lavorativi al 31 dicembre 2021, si provvede prioritariamente mediante lo scorrimento della graduatoria, se non esaurita, del concorso pubblico a 250 posti di cui al comma 1-ter.

1-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 10.712.500,00 per l'anno 2022, di euro 12.855.000,00 per l'anno 2023 e euro 19.282.500,00 a decorrere dal 2024.»

83.3

EMENDAMENTO

Art. 183

LOMUTI, DONNO, DELL'OLIO, GAUDIANO, PRESUTTO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi anche con l'istituzione di distaccamenti rurali, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 375 unità nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, di cui solo 125 unità a decorrere dal 1 maggio 2022 sono assunte dalla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del medesimo Corpo, 125 unità non prima del 1 novembre 2022 e 125 unità non prima del 1 novembre 2023.

1-ter. Sono, altresì, assunte ulteriori 381 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 222 unità nei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, 34 unità nei ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative e 125 unità nei ruoli tecnico-professionali. Per tali assunzioni straordinarie si procede, per i ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, per un massimo di 126 unità non prima del 1° novembre 2022 così ripartite: 24 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 38 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 16 unità nel ruolo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco. Per i medesimi ruoli e per le medesime funzioni specialistiche si procede per un massimo di 96 unità non prima del 1° novembre 2023, così ripartite: 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di coperta vigili del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di macchina vigili del fuoco. Per il ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative si procede per un massimo di 34 unità non prima del 1° novembre 2022. Per i ruoli tecnico-professionali si procede non prima del 1° novembre 2022 per un numero massimo di 30 unità di vice direttori sanitari, di 20 unità di ispettori logistico-gestionali, di 20 unità di vice direttori tecnico-scientifici, di 30 unità di ispettori sanitari e di 25 unità di vice direttori logistico-gestionali.

1-quater. In conseguenza delle assunzioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

1-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa di euro 6.242.074 per l'anno 2022, di euro 26.162.557 per l'anno 2023, di euro 35.151.286 per l'anno 2024, di euro 36.244.769 per l'anno 2025, di euro 36.424.199 per l'anno 2026, di euro 36.836.388 per l'anno 2027, di euro 37.100.193 per l'anno 2028, di euro 37.111.876 per l'anno 2029, di euro 37.399.496 per l'anno 2030, di euro 37.815.550 per l'anno 2031 e di euro 38.062.157 a decorrere dall'anno 2032.

1-sexies. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 1-bis e 1-ter, comprese le spese per mense e buoni pasto, nonché alla gestione dei distaccamenti rurali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 271.336 per l'anno 2022, euro 970.336 per l'anno 2023 e di euro 1.246.500 a decorrere dall'anno 2024.

1-septies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi da 1-bis a 1-sexies, pari a 6.513.410 euro per l'anno 2022, 27.132.893 euro per l'anno 2023, 36.397.786 euro per l'anno 2024, 37.491.269 euro per l'anno 2025, 37.670.699 euro per l'anno 2026, 38.082.888 euro per l'anno 2027, 38.346.693 euro per l'anno 2028, 38.358.376 euro per l'anno 2029, 38.645.996 euro per l'anno 2030, 39.062.050 euro per l'anno 2031, 39.308.657 euro a decorrere dall'anno 2032,

si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

183.4

2/2

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 183

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 183, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi anche con l'istituzione di distaccamenti rurali, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 375 unità nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, di cui solo 125 unità a decorrere dal 1 maggio 2022 sono assunte dalla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del medesimo Corpo, 125 unità non prima del 1 novembre 2022 e 125 unità non prima del 1 novembre 2023.

1 ter. Sono, altresì, assunte ulteriori 381 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 222 unità nei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, 34 unità nei ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative e 125 unità nei ruoli tecnico-professionali. Per tali assunzioni straordinarie si procede, per i ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, per un massimo di 126 unità non prima del 1° novembre 2022 così ripartite: 24 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 38 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 16 unità nel ruolo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco. Per i medesimi ruoli e per le medesime funzioni specialistiche si procede per un massimo di 96 unità non prima del 1° novembre 2023, così ripartite: 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di coperta vigili del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di macchina vigili del fuoco. Per il ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative si procede per un massimo di 34 unità non prima del 1° novembre 2022. Per i ruoli tecnico-professionali si procede non prima del 1° novembre 2022 per un numero massimo di 30 unità di vice direttori sanitari, di 20 unità di ispettori logistico-gestionali, di 20 unità di vice direttori tecnico-scientifici, di 30 unità di ispettori sanitari e di 25 unità di vice direttori logistico-gestionali.

1 quater. In conseguenza delle assunzioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

1 quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 bis e 1 ter è autorizzata la spesa di euro 6.242.074 per l'anno 2022, di euro 26.162.557 per l'anno 2023, di euro 35.151.286 per l'anno 2024, di euro 36.244.769 per l'anno 2025, di euro 36.424.199 per l'anno 2026, di euro 36.836.388 per l'anno 2027, di euro 37.100.193 per l'anno 2028, di euro 37.111.876 per l'anno 2029, di euro 37.399.496 per l'anno 2030, di euro 37.815.550 per l'anno 2031 e di euro 38.062.157 a decorrere dall'anno 2032.

1 sexies. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 1 bis e 1 ter, comprese le spese per mense e buoni pasto, nonché alla gestione dei distaccamenti rurali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 271.336 per l'anno 2022, euro 970.336 per l'anno 2023 e di euro 1.246.500 a decorrere dall'anno 2024.

1 septies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 bis e 1 ter, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

183.5

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 183

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

All'articolo 183, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi anche con l'istituzione di distaccamenti rurali, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 375 unità nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, di cui solo 125 unità a decorrere dal 1 maggio 2022 sono assunte dalla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del medesimo Corpo, 125 unità non prima del 1 novembre 2022 e 125 unità non prima del 1 novembre 2023.

1 ter. Sono, altresì, assunte ulteriori 381 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 222 unità nei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, 34 unità nei ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative e 125 unità nei ruoli tecnico-professionali. Per tali assunzioni straordinarie si procede, per i ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, per un massimo di 126 unità non prima del 1° novembre 2022 così ripartite: 24 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 38 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 16 unità nel ruolo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco. Per i medesimi ruoli e per le medesime funzioni specialistiche si procede per un massimo di 96 unità non prima del 1° novembre 2023, così ripartite: 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di coperta vigili del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di macchina vigili del fuoco. Per il ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative si procede per un massimo di 34 unità non prima del 1° novembre 2022. Per i ruoli tecnico-professionali si procede non prima del 1° novembre 2022 per un numero massimo di 30 unità di vice direttori sanitari, di 20 unità di ispettori logistico-gestionali, di 20 unità di vice direttori tecnico-scientifici, di 30 unità di ispettori sanitari e di 25 unità di vice direttori logistico-gestionali.

1 quater. In conseguenza delle assunzioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

1 quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 bis e 1 ter è autorizzata la spesa di euro 6.242.074 per l'anno 2022, di euro 26.162.557 per l'anno 2023, di euro 35.151.286 per l'anno 2024, di euro 36.244.769 per l'anno 2025, di euro 36.424.199 per l'anno 2026, di euro 36.836.388 per l'anno 2027, di euro 37.100.193 per l'anno 2028, di euro 37.111.876 per l'anno 2029, di euro 37.399.496 per l'anno 2030, di euro 37.815.550 per l'anno 2031 e di euro 38.062.157 a decorrere dall'anno 2032.

1 sexies. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 1 bis e 1 ter, comprese le spese per mense e buoni pasto, nonché alla gestione dei distaccamenti rurali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 271.336 per l'anno 2022, euro 970.336 per l'anno 2023 e di euro 1.246.500 a decorrere dall'anno 2024.

I septies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 bis e 1 ter, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

183.6

A.S. 2448

Emendamento

Art. 183

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere infine i seguenti:

1 bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, è incrementata di 250 unità non prima del 30 aprile 2022, 300 unità non prima del 30 aprile 2023 e 450 unità non prima del 30 aprile 2024. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1 ter. Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1 bis, si provvede mediante il ricorso per il settanta per cento (70%) dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 (di seguito, Concorso Pubblico 250 posti di vigile del fuoco), fino all'esaurimento della stessa e, per il rimanente trenta per cento (30%), mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

1 quater. Le assunzioni ordinarie derivanti dalle cessazioni al 31/12/2021 ed autorizzate dalla vigente normativa, si provvede mediante il ricorso per cento per cento (100%) dei posti disponibili, mediante il ricorso scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco.

1-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 10.712.500,00 per l'anno 2022, di euro 12.855.000,00 per l'anno 2023 e euro 19.282.500,00 a decorrere dal 2024.

183.7

EMENDAMENTO

Art.183

PAPATHEU, GIAMMANCO, SCHIFANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 292, le parole: «Nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Nel biennio 2021-2022»;

b) al comma 296 le parole: «per il solo anno 2021» sono sostituite dalla seguente: «per il biennio 2021-2022»;

c) dopo il comma 296, è aggiunto il seguente comma:

" 296-bis. Le Amministrazioni pubbliche in atto utilizzatrici dei soggetti impegnati in attività socialmente utili, possono in deroga alla capacità assunzionale ed alla dotazione organica, assumere a tempo indeterminato, secondo quanto previsto al comma 296 coerentemente alle risorse assegnate."

183.8

A.S. 2448

Emendamento

Art. 183

MANCA, MISIANI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 unità di personale di livello dirigenziale non generale," sono sostituite dalle seguenti: "5 unità di personale di livello dirigenziale generale, 5 unità di personale di livello dirigenziale non generale,".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1.150.000 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal medesimo comma 1-bis, entro il limite di 1.150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

183.9

EMENDAMENTO
ART.183

FERRO, DAMIANI

All'articolo 183 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “10 unità di personale di livello dirigenziale non generale,” sono sostituite dalle seguenti: “5 unità di personale di livello dirigenziale generale, 5 unità di personale di livello dirigenziale non generale.”.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 1.150.000 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal medesimo comma 1-*bis*, entro il limite di 1.150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

183.10

AS 2448
Emendamento
Art. 183

FARAONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 57 del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 3-septies, inserire il seguente:

«3-septies.1. Le medesime disposizioni di cui al comma 3-septies si applicano anche con riferimento alle spese di personale riferite alle assunzioni di cui al D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, effettuate a decorrere dall'anno 2019.».

183.11

A.S. 2448

Emendamento

Art. 183

MARGIOTTA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis Per consentire l'assorbimento del personale a tempo determinato utilizzato per il per il programma "Matera 2019, "nell'anno 2022 il comune medesimo, anche per il tramite di propri enti e società partecipate, può procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in qualità di lavoratori sovranumerari alla dotazione organica e al piano di fabbisogno, del personale contrattualizzato con modalità flessibili ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le spese per il suddetto personale non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è assegnato al comune di Matera un contributo di 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 599,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 499,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.>>

183.12

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 183

PETROCELLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per consentire l'assorbimento del personale a tempo determinato utilizzato per il programma "Matera 2019", nell'anno 2022 il comune medesimo, anche per il tramite di propri enti e società partecipate, può procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, ed in sovrannumero rispetto alla dotazione organica e al piano del fabbisogno vigente, nel limite massimo di 900.000 euro a decorrere dal 2022, che costituisce tetto di spesa, di personale contrattualizzato con modalità flessibili ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le spese per il suddetto personale non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, è assegnato al comune di Matera un contributo di 900.000 euro a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.»

183.13

EMENDAMENTO

Art.183

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis Per consentire l'assorbimento del personale a tempo determinato utilizzato per il per il programma "Matera 2019, "nell'anno 2022 il comune medesimo, anche per il tramite di propri enti e società partecipate, può procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in qualità di lavoratori sovranumerari alla dotazione organica e al piano di fabbisogno, del personale contrattualizzato con modalità flessibili ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le spese per il suddetto personale non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è assegnato al comune di Matera un contributo di 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1."

.183.14

AS 2448

Emendamento

Rossi, Fantetti, Quagliariello, Romani, Pacifico, Berruti, Causin, Biasotti,

Articolo 183

All'articolo 183, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis Per consentire l'assorbimento del personale a tempo determinato utilizzato per il per il programma "Matera 2019, "nell'anno 2022 il comune medesimo, anche per il tramite di propri enti e società partecipate, può procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in qualità di lavoratori sovrannumerari alla dotazione organica e al piano di fabbisogno, del personale contrattualizzato con modalità flessibili ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le spese per il suddetto personale non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è assegnato al comune di Matera un contributo di 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1

183.15

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 183

TRENTACOSTE

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 è sostituito dal seguente:

"4. La dotazione organica del ruolo dei dirigenti logistico-gestionali di cui alla tabella A allegata al Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di otto unità a decorrere dal 1 gennaio 2022 e di dieci unità a decorrere dal 1 gennaio 2023. Nella stessa misura la dotazione organica del ruolo dei direttivi logistico-gestionali è ridotta di otto unità a partire dal 1 gennaio 2023. Con la stessa decorrenza, viene aggiornata la tabella B allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.".

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 320.000 euro per l'anno 2022 e ad euro 720.000 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

183.16

EMENDAMENTO

Art. 183

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Sostituire il comma 7 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, con il seguente:

“Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle Regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato ai sensi di contratti di cui agli articoli 90 e 110 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

1-ter. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1.»

183.17

A.5. 2248

EMENDAMENTO

ARTICOLO 183

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis: 1. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

183.18

EMENDAMENTO

Art.183

DE SIANO, VITALI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di monitorare le cause di interdizione dai pubblici uffici verificatesi nel corso dei procedimenti penali, nell'anno 2022 il Ministero della giustizia è autorizzato a inviare presso le Corti d'appello ispettori incaricati di dati e verificare lo stato di attuazione delle norme di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194. Nelle more del monitoraggio di cui al precedente periodo, l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è sostituito dal seguente:

"2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Nel caso in cui sia stata inflitta la sola condanna alla pena della reclusione e non sia stata, invece, inflitta alcuna pena accessoria dell'interdizione, l'inconferibilità avrà la durata pari alla pena della reclusione comminata dal giudice penale. Comunque, l'inconferibilità non potrà essere superiore ai cinque anni, laddove la pena della reclusione comminata dal giudice penale dovesse superare i cinque anni. 3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione."

. 183.19

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 183

All'articolo 183, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di monitorare le cause di interdizione dai pubblici uffici verificatesi nel corso dei procedimenti penali, nell'anno 2022 il Ministero della giustizia è autorizzato a inviare presso le Corti d'appello ispettori incaricati di dati e verificare lo stato di attuazione delle norme di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194. Nelle more del monitoraggio di cui al precedente periodo, l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è sostituito dal seguente:

“2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Nel caso in cui sia stata inflitta la sola condanna alla pena della reclusione e non sia stata, invece, inflitta alcuna pena accessoria dell'interdizione, l'inconferibilità avrà la durata pari alla pena della reclusione comminata dal giudice penale. Comunque, l'inconferibilità non potrà essere superiore ai cinque anni, laddove la pena della reclusione comminata dal giudice penale dovesse superare i cinque anni. 3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione.”

. 183.20

EMENDAMENTO
ART. 183

FERRO, DAMIANI

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

“1-bis. In deroga alle vigenti normative in materia, al fine di incrementare la retribuzione di risultato per la dirigenza apicale dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), il fondo di cui all’art. 80 del CCNL dell’Area Funzioni Centrali, è incrementato di euro 250.000 annui.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC).

Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal medesimo comma 1-bis, entro il limite di 125.000 euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.”

183.21

EMENDAMENTO

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ARTICOLO 183

All'articolo 183, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi anche con l'istituzione di distaccamenti rurali, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 375 unità nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, di cui solo 125 unità a decorrere dal 1 maggio 2022 sono assunte dalla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del medesimo Corpo, 125 unità non prima del 1 novembre 2022 e 125 unità non prima del 1 novembre 2023.

1-ter. Sono, altresì, assunte ulteriori 381 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 222 unità nei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, 34 unità nei ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative e 125 unità nei ruoli tecnico-professionali. Per tali assunzioni straordinarie si procede, per i ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, per un massimo di 126 unità non prima del 1° novembre 2022 così ripartite: 24 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 38 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 16 unità nel ruolo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco. Per i medesimi ruoli e per le medesime funzioni specialistiche si procede per un massimo di 96 unità non prima del 1° novembre 2023, così ripartite: 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di coperta vigili del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di macchina vigili del fuoco. Per il ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative si procede per un massimo di 34 unità non prima del 1° novembre 2022. Per i ruoli tecnico-professionali si procede non prima del 1° novembre 2022 per un numero massimo di 30 unità di vice direttori sanitari, di 20 unità di ispettori logistico-gestionali, di 20 unità di vice direttori tecnico-scientifici, di 30 unità di ispettori sanitari e di 25 unità di vice direttori logistico-gestionali.

1-quater. In conseguenza delle assunzioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

1-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 bis e 1 ter è autorizzata la spesa di euro 6.242.074 per l'anno 2022, di euro 26.162.557 per l'anno 2023, di euro 35.151.286 per l'anno 2024, di euro 36.244.769 per l'anno 2025, di euro 36.424.199 per l'anno 2026, di euro 36.836.388 per l'anno 2027, di euro 37.100.193 per l'anno 2028, di euro 37.111.876 per l'anno 2029, di euro 37.399.496

per l'anno 2030, di euro 37.815.550 per l'anno 2031 e di euro 38.062.157 a decorrere dall'anno 2032.

1-sexies. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 1 bis e 1 ter, comprese le spese per mense e buoni pasto, nonché alla gestione dei distaccamenti rurali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 271.336 per l'anno 2022, euro 970.336 per l'anno 2023 e di euro 1.246.500 a decorrere dall'anno 2024.

1-septies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 bis e 1 ter, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

183.22

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ARTICOLO 183

BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il secondo:

“1-bis: Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie centrali di fare fronte alle importanti sfide legate al rilancio del Paese e consentire un efficace utilizzo delle risorse stanziata per le assunzioni, a copertura delle vacanze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno nel corso del 2021 e del 2022, le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 147, lettere b) e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono di preferenza utilizzabili fino al 30 giugno 2023.”

183.23

Atto Senato 2448

Emendamento

ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 183

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi del supporto di personale qualificato di società pubbliche il cui capitale è partecipato interamente o parzialmente e sulle quali vi è un potere di indirizzo delle stesse, purché in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da non meno di cinque anni e con rilevante esperienza professionale nel settore in cui deve fornire supporto. Il personale delle società a capitale interamente pubblico, in possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, può partecipare a procedure di mobilità e di reclutamento presso le amministrazioni pubbliche di cui al presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

183.24

AS 2448

**BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI**

EMENDAMENTO

ART. 183

Dopo l'articolo 183 inserire il seguente articolo:

«Art. 183-bis

(Applicazione disciplina assunzioni personale PNRR)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2021, n. 188, dopo le parole: “, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR” sono aggiunte le seguenti: “, compresi le Regioni e gli enti locali”

. 183.0.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 183

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 183 inserire il seguente articolo:

Art. 183-bis

(applicazione disciplina assunzioni personale PNRR)

All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2021, n. 188, dopo le parole: “, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR” sono aggiunte le seguenti: “, compresi le Regioni e gli enti locali”

183.0.2

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 183

MANCA

Dopo l'articolo 183 inserire il seguente:

"Art. 183-bis
(Applicazione disciplina assunzioni personale PNRR)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2021, n. 188, dopo le parole: "*le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR*" sono aggiunte le seguenti: "*, compresi le Regioni e gli enti locali*".

183.0.3

AS 2448

EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ARTICOLO 183

Dopo l'articolo 183 inserire il seguente articolo:

Art. 183-bis

(applicazione disciplina assunzioni personale PNRR)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2021, n. 188, dopo le parole: “, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR” sono aggiunte le seguenti: “, compresi le Regioni e gli enti locali”

183.0.4

AS 2448

Emendamento

Art. 183

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis

(Misure urgenti per lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e di quelle di supporto e assistenza tecnica)

1. Al fine di garantire le attività connesse alla gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente a quella del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, 20 unità di personale, entro la spesa massima *(nei limiti di una spesa annua massima)* di 900 mila di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico.
2. Al fine di assicurare, altresì, le attività di supporto e assistenza tecnica, anche informatica, connesse alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli interventi previsti dal PNRR, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale può avvalersi di servizi di supporto tecnico, *(nei limiti di una spesa annua massima)* entro la spesa massima di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 per un ammontare massimo complessivo pari a 9,5 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse stanziato dall'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

183.0.5

AS 2448

Emendamento

Art. 183

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis

(Misure urgenti per la realizzazione integrata dell'Archivio Nazionale Informatizzato dello stato civile con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)

1. Al fine di garantire le attività volte alla realizzazione dei progetti del Piano di ripresa e resilienza (PNRR) connesse alla realizzazione integrata dell'Archivio Nazionale Informatizzato dello Stato Civile con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente a quella del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, 15 unità di personale, nei limiti di una spesa annua massima di 645.169,20 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali informatico e giuridico.
2. Agli oneri di cui al comma 1, per un ammontare massimo complessivo di 3.225.846 euro si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194»

183.0.6

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 183

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 183, inserire il seguente

"Art. 183-bis

(Proroga degli incarichi presso le strutture tecniche di supporto alle Amministrazioni per il PNRR)

1. Al fine di garantire la necessaria continuità alle attività connesse all'implementazione del PNRR sono prorogati, fino al 31 dicembre 2026, gli incarichi attualmente in essere presso le Strutture tecniche di supporto previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che operano nell'ambito delle Amministrazioni centrali impegnate nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR

2. I compensi relativi agli incarichi nelle Strutture di cui al comma 1 continueranno ad essere assicurati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché sulle risorse di bilancio delle Amministrazioni interessate, ordinariamente destinate allo scopo."

183.0.7

Emendamento

Art. 183

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 183-bis

(Disposizioni in materia di somministrazione nella PA)

1. Al fine di favorire il reclutamento delle competenze e professionalità necessarie alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e dagli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 e all'avvio della programmazione 2021-2027, al comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, le parole *“direttive e”* sono soppresse;

b) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: *“E' sempre possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per il personale infermieristico e dirigente medico. Il contributo obbligatorio destinato alla formazione, sanità e previdenza integrativa, previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non rientra nel costo del personale e nei tetti previsti in materia dall'ordinamento.”*

2. Il contratto di somministrazione a tempo determinato è consentito anche per profili professionali specialistici non presenti nella dotazione organica del singolo ente.»

183.0.8

Atto Senato 2448

Emendamento

SUDANO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 183

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 183-bis.

(Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità)

1. Nelle regioni a statuto speciale, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 292 a 296, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trovano applicazione per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, secondo le disposizioni della relativa legislazione regionale e previa trasformazione dei rapporti di utilizzazione in attività socialmente utili in essere in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Per i soggetti di cui al presente comma, il servizio già prestato in attività socialmente utili è computato per le finalità di cui al richiamato articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 162, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

b) all'articolo 1, comma 495, le parole: «per il solo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per il solo biennio 2021-2022».

3. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), dello stesso decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la cui dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del richiamato decreto legislativo risulti priva o insufficiente di posti utili alla stabilizzazione del personale precario, in atto in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono comunque procedere, limitatamente all'anno 2022, all'assunzione a tempo indeterminato secondo quanto previsto dall'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per le finalità di cui al presente comma, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è demandato alle regioni a statuto speciale l'adozione di atto non nativo volto a regolamentare l'istituzione di posti aggiuntivi anche in deroga ai limiti numerici della dotazione organica prevista dal decreto del Ministro dell'Interno adottato ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.".

183.0.9

Emendamento

Art. 186

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo l'articolo 183 è inserito il seguente:

“Articolo 183-bis

(Misure di rafforzamento di INPS Servizi Spa)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, la società può provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM dagli addetti in via prevalente alla esecuzione della commessa, in servizio al 1 giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonché le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile”.

183.0.10

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 183

ZULIANI, FERRERO, TESTOR, FAGGI, TOSATO

Sostituire l'articolo con i seguenti:

ART. 183.(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione e i piccoli comuni)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali, delle agenzie, e dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti che abbiano un rapporto medio dipendenti popolazione superiore al decreto ministero dell'interno 10 aprile 2017 (G.U. 94/2017) con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 183 bis(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato nei comuni di minori dimensioni)

1. L'articolo 33 comma 2 del D.L. 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge 28 giugno 2019 e il DPCM 17 marzo 2020 non trovano applicazione nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.
2. Gli articoli 1 commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.
3. Il comma 562 dell'articolo 1 della legge 296 del 27-12 -2006 è abrogato.
4. Nei comuni con meno di 1000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50% dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal DM Ministero dell'Interno 10 aprile 2017" (*Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019*);
5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 25% dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal DM ministero dell'interno 10 aprile 2017;
6. Qualora il rapporto dipendenti popolazione previsto dal DM Ministero dell'Interno 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale prevista dall' art. 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 2-4 e 5 non possono essere considerati esuberanti.

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri quantificati, per l'articolo articolo 183, in 50 milioni annui a decorrere dal 2022 e per l'articolo 183-bis in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.

183.0.11

AS 2448

**BERUTTI, BLASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI**

EMENDAMENTO

ART. 183

Dopo l'articolo 183 inserire il seguente articolo:

Art. 183-bis

(Superamento dei limiti vigenti per il lavoro flessibile e a tempo determinato nelle Province)

1. L'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono abrogati.

183.0.12

AS 2448

Emendamento

Art. 183

De Petris Buccarella

Laforgia

Grasso

Ruotolo

Dopo l'articolo 183 inserire il seguente:

Art. 183-bis (Superamento dei limiti vigenti per il lavoro flessibile e a tempo determinato nelle Province)

1. L'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono abrogati.

183.0.13

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 183

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 183 inserire il seguente articolo:

"Art. 183-bis

(Superamento dei limiti vigenti per il lavoro flessibile e a tempo determinato nelle Province)

1. L'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono abrogati."

183.0.14

AS 2448

EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ARTICOLO 183

Dopo l'articolo 183 inserire il seguente articolo:

Art. 183-bis

(Superamento dei limiti vigenti per il lavoro flessibile e a tempo determinato nelle Province)

1. L'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono abrogati.

183.0.15

AS 2448

**BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI**

EMENDAMENTO

ART. 183

Dopo l'articolo 183 inserire il seguente:

Art. 183-bis

(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)

All'articolo 3, comma 5-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole "Per il triennio 2019-2021" con le parole "Per il quadriennio 2019-2022".

183.0.16

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 183

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)

1. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "Per il triennio 2019-2021", sono sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio 2019-2022."»

183.0.17

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 183

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 183 inserire il seguente articolo:

"Art. 183-bis

(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)

All'articolo 3, comma 5-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole "Per il triennio 2019-2021" con le parole "Per il quadriennio 2019-2022".

183.0.18

AS 2448

Emendamento

Art. 183

De Petris

Buccarella

Laforgia

Grasso

Ruotolo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis (Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)

All'articolo 3, comma 5-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole "Per il triennio 2019-2021" con le seguenti "Per il quadriennio 2019-2022".

183.0.19

AS 2448

EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ARTICOLO 183

Dopo l'articolo 183 inserire il seguente articolo:

Art. 183-bis

(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)

All'articolo 3, comma 5-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole "Per il triennio 2019-2021" con le parole "Per il quadriennio 2019-2022".

183.0.20

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 183

MANCA

Dopo l'articolo 183 inserire il seguente:

"Art. 183-bis

(Assunzione di personale specializzato nelle Province e nelle Città metropolitane)

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali. Per la copertura degli oneri del presente comma si provvede con una riduzione di 40 milioni di euro delle risorse disponibili del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014 - 2020."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 560 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

183.0.21

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 183

GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art.183-bis.

(Disposizioni in favore dei piccoli Comuni)

1. In considerazione della recente apertura sul territorio di molti piccoli Comuni di nuove strutture ospedaliere, che servono bacini di utenza estremamente più ampi e che hanno comportato per le strutture amministrative di piccoli enti locali, un grave sovraccarico di lavoro, per le connesse pratiche amministrative, anagrafiche e burocratiche, con conseguente detrimento dei servizi per i residenti, i Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, sul cui territorio insista una struttura ospedaliera con più di 300 posti letto, sono autorizzati, a decorrere dall'anno 2022, ad assumere personale amministrativo e tecnico, per un importo complessivo massimo annuale pari alla somma complessiva loro destinata in attuazione delle disposizioni di cui al comma successivo e comunque, nel limite massimo di 2 unità per ciascun ente locale interessato.
2. Al fine di provvedere agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, è istituito presso il Ministero dell'Interno un Fondo denominato "Fondo per esigenze amministrative per i piccolissimi comuni", con dotazione annuale pari ad euro 1 milione a decorrere dal 2022.
3. Con decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo, in pari quote, tra i Comuni aventi le caratteristiche di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, paria 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.>>

183.0.22

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 183

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 183-bis

(Facoltà assunzionali dei comuni)

I comuni in cui il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente è inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del

Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, per gli anni 2022, 2023 e 2024 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 90 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

183.0.23

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 183

MARINO, GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art.183-bis.

(Disposizioni in favore del comune di Verduno)

1. In considerazione della recente apertura nel territorio del Comune di Verduno del nuovo ospedale Alba-Bra, che ha portato la struttura amministrativa del piccolo ente locale a grave sovraccarico di lavoro, per le connesse pratiche amministrative e burocratiche, con conseguente detrimento dei servizi per i residenti, il Comune di Verduno è autorizzato, nell'anno 2022, ad assumere personale amministrativo e tecnico, per un importo complessivo massimo annuale pari ad euro 100.000 e per un massimo di 2 unità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.”>>

183.0.24

A.S. 2448
Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.183

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 183bis
(*Modifiche alla legge 7 agosto 2012 n. 135*)

Al quarto periodo del comma 9 dell'art. 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con la legge 7 agosto 2012 n. 135 è inserito il seguente periodo:

"Il divieto previsto nel secondo periodo del presente comma non si applica, e la carica può essere conferita e retribuita, se si tratta di fondazione il cui statuto prevede che il presidente o il suo delegato assume anche funzioni dirigenziali operative di amministrazione nella fondazione medesima".

183.0.25

AS 2448
Emendamento
Art.183

MISIANI, MANCA

Dopo l'articolo 183 inserire i seguenti:

«Art. 183-bis

(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia di Stato)

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, la parola "32" è sostituita dalla seguente: "35";
- b) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, dopo la parola "195" sono aggiunte le seguenti: "(196 a decorrere dal 30 giugno 2022, 197 a decorrere dal 31 dicembre 2022, 198 a decorrere dal 30 giugno 2023 e 199 a decorrere dal 31 dicembre 2023)";
- c) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente, le parole "(658 a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "(698 a decorrere dal 1° gennaio 2025)";
- d) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto, la parola "1.295" è sostituita dalla seguente: "1.370";
- e) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di commissario capo, commissario e vice commissario, la parola "1.520" è sostituita dalla seguente: "1.570";
- f) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla "Dotazione complessiva Carriera funzionari", le parole "(3.700 a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "(3.872 a decorrere dal 1° gennaio 2027)";
- g) nella riga relativa "Dotazione complessiva ispettori", nella colonna di destra, le parole "23.201 23.911 (a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "23.124 (23.834 a decorrere dal 1° gennaio 2027)";
- h) nella riga relativa al ruolo dei sovrintendenti, nella colonna di destra, le parole "21.562 (24.000 a decorrere dal 1° gennaio 2021)" sono sostituite dalle seguenti: "24.000 (24.050 a decorrere dal 31 dicembre 2022, 24.100 a decorrere dal 31 dicembre 2023, 24.200 a decorrere dal 31 dicembre 2024)";
- i) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna di destra, le parole "50.270 51.870 (a decorrere dal 1° gennaio 2020)" sono sostituite dalle seguenti: "51.870 (52.020 al 1° settembre 2023, 52.270 al 1° settembre 2024 e 52.392 al 1° settembre 2025)".

2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella riga relativa al ruolo degli agenti e degli assistenti tecnici, nella colonna di destra, le parole "n. 1.905 (1.000 a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "n. 1.000 (1.020 a decorrere dal 30 giugno 2022)";

183.0.26

- b) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa ai posti di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, dopo la parola "25" sono aggiunte le seguenti: "(26 unità al 31 dicembre 2024 e 27 unità al 30 giugno 2025);
- c) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa ai posti di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, dopo la parola "20" sono aggiunte le seguenti: "(21 unità al 30 giugno 2025).

3. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico superiore e medico capo, dopo la parola "185" sono aggiunte le seguenti: "(195 a decorrere dal 30 giugno 2022, 200 unità a decorrere dal 31 dicembre 2023 e 205 unità a decorrere dal 31 dicembre 2025)".

4. Le modifiche alle dotazioni organiche previste per ciascuna qualifica della carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia, nei limiti indicati dal comma 1, lettere b), c) d) ed e) sono attuate proporzionalmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al comma 6, secondo modalità stabilite con il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 7), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

5. Le modificazioni delle dotazioni organiche di cui ai commi 1, 2, 3, sono riportate nel piano programmatico pluriennale in occasione dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, pari a euro 1.826.350 per l'anno 2022, 7.447.768 per l'anno 2023, 13.134.995 per l'anno 2024, 21.300.021 per l'anno 2025, 23.782.790 per l'anno 2026, 24.874.054 per l'anno 2027, 25.382.616 per l'anno 2028, 25.868.756 per l'anno 2029, 26.291.153 68 per l'anno 2030 e 26.656.264 a decorrere dall'anno 2031, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-ter

(Assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 522 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia della Polizia di Stato, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° settembre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

- a) 150 unità per l'anno 2023;
- b) 250 unità per l'anno 2024;
- c) 122 unità per l'anno 2025.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 787.001 per l'anno 2023, 7.181.417 per l'anno 2024, 16.994.509 per l'anno 2025, 22.298.063 per l'anno 2026, 22.868.820 per l'anno 2027, 23.050.320 per l'anno 2028, 23.715.820 per l'anno 2029, 24.468.440 per l'anno 2030, 24.763.680 per l'anno 2031.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-quater

(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli ufficiali dell'Arma dei carabinieri)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'art. 800, al comma 1, la parola "4.204" è sostituita con la seguente "4.626";
- b) all'art. 666, comma 3, le parole "un ventinovesimo" sono sostituite con le seguenti "un ventiseiesimo".
- c) all'art. 823 sono apportate le seguenti modificazioni:
- alla lettera a) le parole "10" sono sostituite con le seguenti "12";
 - alla lettera b) le parole "24" sono sostituite con le seguenti "29";
 - alla lettera c) le parole "82" sono sostituite con le seguenti "98";
 - alla lettera d) le parole "470" sono sostituite con le seguenti "529";
- d) allo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:
- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Corpo d'Armata, la parola "11" è sostituita con la seguente: "12";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Divisione, la parola "24" è sostituita con la seguente: "26";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Brigata, la parola "72" è sostituita con la seguente: "77";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola "410" è sostituita con la seguente: "420";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente Colonnello, la parola "1131" è sostituita con la seguente: "1278";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Maggiore, la parola "437" è sostituita con la seguente: "472";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Capitano, la parola "700" è sostituita con la seguente: "770";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente, la parola "404" è sostituita con la seguente: "444";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Sottotenente, la parola "202" è sostituita con la seguente: "222";
 - nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, eliminare le parole "8 o" e la parola "(e)";
 - nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Capitano, la parola "88" è sostituita con la seguente: "96";
 - dopo le parole "volume organico complessivo", la parola "3391" è sostituita con la parola "3721";
 - alla nota relativa alla lettera c) eliminare le seguenti parole: "4° e 5°";
 - eliminare la nota relativa alla lettera e);
 - alla nota relativa alla lettera l), la parola "88" è sostituita con la seguente: "96";
- e) allo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:
- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Corpo d'Armata, la parola "11" è sostituita con la seguente: "12";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Divisione, la parola "24" è sostituita con la seguente: "26";

- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Brigata, la parola "75" è sostituita con la seguente: "80";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola "430" è sostituita con la seguente: "440";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente Colonnello, la parola "1108" è sostituita con la seguente: "1255";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Maggiore, la parola "437" è sostituita con la seguente: "472";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Capitano, la parola "700" è sostituita con la seguente: "770";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente, la parola "404" è sostituita con la seguente: "444";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Sottotenente, la parola "202" è sostituita con la seguente: "202";
 - nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, eliminare la parola "(e)";
 - nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Capitano, la parola "88" è sostituita con la seguente: "96";
 - dopo le parole "volume organico complessivo", la parola "3391" è sostituita con la parola "3721";
 - sostituire la nota relativa alla lettera c) con la seguente: "c) a partire dal 2027, ciclo di 3 anni: 4 promozioni il 1° e 3° anno; 5 promozioni il 2° anno,";
 - eliminare la nota relativa alla lettera e);
 - alla nota relativa alla lettera l), la parola "88" è sostituita con la seguente: "96";
- f) dopo lo Specchio A del Quadro II della Tabella 4 è inserito il seguente specchio A-bis dall'anno 2022:

Tabella 4 - Quadro II (specchio A bis - Anno 2022)

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL RUOLO FORESTALE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Divisione	1	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata	15	scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (a)
Colonnello	70	scelta	5	-	-	-	3 o 2 (b)
Tenente Colonnello	136	scelta	8	-	2 anni di comando o di attribuzione specifica, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano (c)	-	8
Maggiore	84	scelta	6	-	-	Aver superato il corso d'istituto	(d)

Capitano	84	scelta	6	-	-	-	(d)
Tenente	24	anzianità	-	2	-	Superare il corso formativo	-
VOLUME ORGANICO COMPLESSIVO	414 (e)						

Alimentazione a 12 unità complessive

- a) ciclo di 4 anni: nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno; 1 promozione il 3° anno;
- b) ciclo di 2 anni: 3 promozioni il 1° anno; 2 promozioni il 2° anno;
- c) gli incarichi validi per l'assolvimento degli obblighi di comando o di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- d) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;
- e) i volumi organici decorrono dal 1° gennaio 2022.

g) allo Specchio B del Quadro II della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente Colonnello, la parola "131" è sostituita con la seguente: "149";
- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Maggiore, la parola "77" è sostituita con la seguente: "84";
- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Capitano, la parola "77" è sostituita con la seguente: "84";
- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente, la parola "22" è sostituita con la seguente: "24";
- dopo le parole "volume organico complessivo", la parola "380" è sostituita con la parola "414";
- dopo le parole "Alimentazione a", la parola "11" è sostituita con la parola "12";

h) allo Specchio B del Quadro III della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. D., la parola "1" è sostituita con la seguente: "2";
- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. B., la parola "3" è sostituita con la seguente: "6";
- nella colonna relativa all'organico - Comp. Sanitario Psicologico, alla riga relativa al Colonnello, la parola "11" è sostituita con la seguente: "12";
- nella colonna relativa all'organico - Comp. Amministrativo, alla riga relativa al Colonnello, la parola "10" è sostituita con la seguente: "15";
- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola "33" è sostituita con la seguente: "39";
- nella colonna relativa all'organico, alle righe relative al Ten. Col., Maggiore, Capitano e Tenente, la parola "396" è sostituita con la seguente: "446";
- nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, prima della parola "1" aggiungere la seguente: "2, ";
- dopo le parole "volume organico complessivo", la parola "433" è sostituita con la parola "493";
- dopo le parole "Alimentazione a", la parola "13" è sostituita con la parola "15";
- alla nota relativa alla lettera (a), la parola "1" è sostituita con la parola "2";
- alla nota relativa alla lettera (b), dopo le parole "incarico corrispondente" sono aggiunte le seguenti: ", in relazione ad esigenze ordinarie,";

- alla nota relativa alla lettera (c), dopo le parole "fissato in" la parola "33" è sostituita con la parola "39";
 - al primo alinea della nota relativa alla lettera (c), le parole "11" e "1 unità per la specialità psicologia" sono sostituite rispettivamente con le parole "12" e "2 unità per la specialità psicologia";
 - al secondo alinea della nota relativa alla lettera (c), tutte le parole "10" sono sostituite con le parole "15";
 - alla nota relativa alla lettera (d), la parola "4" è sostituita con la parola "5";
 - al primo alinea della nota relativa alla lettera (d), dopo le parole "promozione il" aggiungere le parole "3° e" e dopo le parole "1°, 2° e" sostituire la parola "3°" con la parola "5°";
 - al secondo alinea della nota relativa alla lettera (d), dopo le parole "il 3°" aggiungere le parole "e 5° e";
 - al terzo alinea della nota relativa alla lettera (d), dopo le parole "il 2°" aggiungere le parole "e 4°" e dopo le parole "1°, 3° e" sostituire la parola "4°" con la parola "5°";
 - al primo alinea della nota relativa alla lettera (f), sostituire le parole "1°, 3° e 4°" con le parole "1° e 3°" e dopo le parole "il 2°" aggiungere le parole "4°";
 - al secondo alinea della nota relativa alla lettera (f), alla fine aggiungere le parole "2 promozioni il 3° anno,";
 - al terzo alinea della nota relativa alla lettera (f), sostituire le parole "2°, 3° e 5°" e "1° e 4°" rispettivamente con le parole "2° e 3°" e "1°, 4° e 5°";
- i) allo Specchio C del Quadro III della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:
- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. D., la parola "1" è sostituita con la seguente: "2";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. B., la parola "3" è sostituita con la seguente: "6";
 - nella colonna relativa all'organico - Comp. Sanitario Psicologico, alla riga relativa al Colonnello, la parola "13" è sostituita con la seguente: "14";
 - nella colonna relativa all'organico - Comp. Amministrativo, alla riga relativa al Colonnello, la parola "10" è sostituita con la seguente: "15";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola "36" è sostituita con la seguente: "42";
 - nella colonna relativa all'organico, alle righe relative al Ten. Col., Maggiore, Capitano e Tenente, la parola "396" è sostituita con la seguente: "446";
 - nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, eliminare le seguenti parole "o nessuna";
 - dopo le parole "volume organico complessivo", la parola "436" è sostituita con la parola "496";
 - dopo le parole "Alimentazione a", la parola "13" è sostituita con la parola "15";
 - alla nota relativa alla lettera (a), la parola "1" è sostituita con la parola "2";
 - alla nota relativa alla lettera (b), dopo le parole "incarico corrispondente" sono aggiunte le seguenti: ", in relazione ad esigenze ordinarie,";
 - alla nota relativa alla lettera (c), dopo le parole "fissato in" la parola "36" è sostituita con la parola "42";
 - al primo alinea della nota relativa alla lettera (c), le parole "13" e "9" sono sostituite rispettivamente con le parole "14" e "10";
 - al secondo alinea della nota relativa alla lettera (c), tutte le parole "10" sono sostituite con le parole "15";
 - al terzo alinea della nota relativa alla lettera (c), le parole "13" e "5" sono sostituite rispettivamente con le parole "14" e "6";
 - alla nota relativa alla lettera (d), la parola "4" è sostituita con la parola "3";

- al primo alinea della nota relativa alla lettera (d), eliminare le parole “4° anno; nessuna promozione il” e “, 2° e 3°”;
 - al secondo alinea della nota relativa alla lettera (d), eliminare le parole “nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno;”;
 - al terzo alinea della nota relativa alla lettera (d), eliminare le parole “nessuna promozione il 1°, 3° e 4° anno;”;
 - al primo alinea della nota relativa alla lettera (g), sostituire le parole “1° e 3°” e “2°, 4° e 5°” rispettivamente con le parole “1, 3° e 5°” e “2° e 4°”;
 - al secondo alinea della nota relativa alla lettera (g), sostituire le parole “con 1 promozione per ogni anno” con le parole “con 2 promozioni il 1° anno; 1 promozione il 2°, 3°, 4° e 5° anno”;
 - sostituire il terzo alinea della nota relativa alla lettera (g) con il seguente alinea: “Comparto Tecnico Scientifico: ciclo di 5 anni con 2 promozioni il 2°, 3 e 4° anno; 1 promozione il 1° e 5° anno;”
- j) all’art. 2211-bis, ai commi 2 e 3, tutte le parole “specchio A” sono sostituite con le seguenti “specchio A-bis”;

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati in euro 180.866,79 per l’anno 2022, euro 723.467,14 per l’anno 2023, euro 1.394.628,72 per l’anno 2024, euro 2.322.912,76 per l’anno 2025, euro 3.264.072,98 per l’anno 2026, euro 4.230.985,58 per l’anno 2027, euro 5.197.898,18 per l’anno 2028, euro 6.164.810,78 per l’anno 2029, euro 7.136.315,48 per l’anno 2030, euro 8.117.004,34 per l’anno 2031 e euro 9.097.693,21 a decorrere dall’anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 194.

Art. 183-quinquies

(Modificazioni alle dotazioni organiche del ruolo base dell’Arma dei carabinieri e relative assunzioni straordinarie)

1. All’articolo 800, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola “60.617” è sostituita con la seguente “60.791”.
2. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, anche correlati allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell’anno 2025, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’assunzione straordinaria nei ruoli base di complessive 174 unità dell’Arma dei carabinieri, nel limite della dotazione organica di cui al primo comma e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno per un numero di:
 - a) 34 unità per l’anno 2022;
 - b) 35 unità per l’anno 2023;
 - c) 35 unità per l’anno 2024;
 - d) 35 unità per l’anno 2025;
 - e) 35 unità per l’anno 2026.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, pari a 249.930,15 per l’anno 2022, euro 1.682.485,73 per l’anno 2023, euro 3.277.602,27 per l’anno 2024, euro 4.876.170,07 per l’anno 2025, euro 6.475.377,88 per l’anno 2026, euro 7.835.732,70 per l’anno 2027, euro 8.026.127,50 per l’anno 2028, euro 8.078.821,23 per l’anno 2029, euro 8.131.514,96 per l’anno 2030, euro 8.184.208,70 per

l'anno 2031 ed euro 8.239.638,07 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-sexies

(Modificazioni alle dotazioni sovraorganiche del Comando carabinieri per tutela ambientale e la transizione ecologica e del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare)

1. Per far fronte al potenziamento del Comando Carabinieri per tutela ambientale e la transizione ecologica, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in data non antecedente al 1° settembre di ciascuno degli anni indicati:

- 73 unità nel ruolo Ispettori per l'anno 2022;
- 74 unità nel ruolo Ispettori e 36 unità nel ruolo iniziale per l'anno 2023,

destinate all'incremento del contingente di cui all'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66. Conseguentemente, al medesimo articolo 828, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'alinea la parola "duecentosettantaquattro" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquantesette";
- alla lettera g), il numero "139" è sostituito dal seguente: "286";
- alla lettera i), la parola "sessantaquattro" è sostituita dalla seguente: "cento".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 536.614,73 per l'anno 2022, euro 3.868.595,85 per l'anno 2023, euro 8.313.748,29 per l'anno 2024, euro 9.461.138,97 per l'anno 2025, euro 9.900.792,96 per l'anno 2026, euro 10.066.034,75 per l'anno 2027, euro 10.167.374,44 per l'anno 2028, euro 10.203.687,95 per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031 ed euro 10.246.529,43 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194."

3. Dopo l'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inserire il seguente articolo:

"Art. 828-bis. Contingente per la tutela agroalimentare. 1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale settantatré unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma 2-bis. Il predetto contingente è così determinato:

a) generali di brigata: 0;

b) colonnelli: 0;

c) tenenti colonnelli: 0;

d) maggiori: 0;

e) capitani: 0;

f) ufficiali inferiori: 0;

g) ispettori: trentasette;

h) sovrintendenti: 0;

i) appuntati e carabinieri: trentasei.

2. Sono a carico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario."

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, quantificati in euro 536.614,73 per l'anno 2022, euro 3.018.080,53 per l'anno 2023, euro 3.505.881,31 per l'anno 2024, euro 3.707.624,29 per l'anno 2025, euro 3.749.215,76 per l'anno 2026, euro 3.808.963,98 per l'anno 2027, euro 3.845.277,49 per

ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 ed euro 3.888.486,02 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-septies

(Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la tabella 1a allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto-legge.
2. La tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto-legge.
3. All'articolo 36, comma 41, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:
 - a) al terzo periodo, la parola "2027" è sostituita dalla seguente: "2023";
 - b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dal 2024 al 2027 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma è pari a due unità."
4. Alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla colonna 5, «Specialità Amministrazione», il numero "5" è sostituito dal seguente: "6";
 - b) alla colonna «Organico», il numero "258" è sostituito dal seguente: "297".
5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 4, la Guardia di finanza è autorizzata ad assumere, a decorrere dal 2022, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente massimo di:
 - a) 205 unità di ufficiali del ruolo normale, ripartite in 14 unità per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, 13 unità per il 2028 e fino a un massimo di 6 unità per ciascuno degli anni dal 2029 al 2044;
 - b) 40 unità di ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, ripartite in 4 unità per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 199.338 nel 2022, euro 575.883 nel 2023, euro 1.059.207 nel 2024, euro 1.667.598 nel 2025, euro 2.456.992 nel 2026, euro 3.280.956 nel 2027, euro 4.099.962 nel 2028, euro 4.859.404 nel 2029, euro 5.725.071 nel 2030 ed euro 6.581.340 a decorrere dal 2031, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

183.0.26

Sostituisce la Tabella 1a, allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 5".

TABELLA 1a

RUOLO NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA														
GRADO	Organico			Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando e/o di incarico equipollente (1) richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Promozioni al grado superiore						
	comparto ordinario	aeronavale	speciale		inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità								
	1	2	3	4	5	6	7							
Generale di Corpo d'Armata	14 (a)			-	-	-	-							
Generale di Divisione	26 (b)			scelta	5	-	Tre anni di cui almeno due in comando di reparto territoriale o speciale o di istruzione o aeronavale (2), a seconda del comparto di appartenenza	1 - 2 - 1 (c)						
Generale di Brigata	75			scelta	5	-		ordinario	aeronavale					
Colonnello	355			scelta	7 (e)	-	Due anni di comando di reparto territoriale o speciale o aeronavale o di istruzione o tecnico-logistico-amministrativo (3), a seconda del comparto di appartenenza	ordinario	aeronavale					
Tenente Colonnello	838			scelta	5 (g)	-		ordinario	aeronavale	speciale	ordinario	aeronavale	speciale	
	620	108	110				8 (h)	-	ordinario	aeronavale	speciale	ordinario	aeronavale	speciale
							12 (i)		15	1	1	11	1	-
Maggiore	505			scelta	5	-	Due anni in incarico operativo (4)			3	0 - 1 (m)	-		
Capitano	728			scelta/anzianità	7	9	Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto aeronavale	Due anni di imbarco nei gradi di sottotenente, tenente o capitano e tre anni di comando di reparto aeronavale	Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto (5)					
	425	68	235							12	11	1	1	1
Tenente	506	404			anzianità	-	4							
Sottotenente		240	36	128						3	0 - 1 (n)	-		
		202			anzianità	-	2							
	120	18	64	1						0	-			

NOTE ALLA TABELLA 1a

- (a) Fino all'anno 2024, si applica l'articolo 31, comma 1, qualora il conferimento della promozione aggiuntiva non determini una consistenza in effettivo superiore a 10 unità.
- (b) Di cui 2 riservate al comparto aeronavale. Fino all'anno 2025, si applica l'articolo 31, comma 1, qualora il conferimento della promozione aggiuntiva non determini una consistenza in effettivo superiore a 25 unità.
- (c) Dal 2017 al 2025, ciclo di tre anni: 1 promozione nel primo anno e nel terzo, 2 promozioni nel secondo anno.
- (d) 1 promozione ogni 5 anni.
- (e) "6" fino alle aliquote di valutazione per l'anno 2021.
- (f) Dal 2019, ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 0 promozioni il secondo anno.
- (g) 1° aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con 5, 6 e 7 anni di anzianità di grado.
- (h) 2° aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con 8 e 9 anni di anzianità di grado.
- (i) 3° aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con anzianità di grado pari o superiore a 12 anni.
- (j) Le promozioni sono conferite nell'ordine delle colonne 7, a partire dalla prima delle aliquote di ciascun comparto.
- (k) Ciclo di quattro anni: 0 promozioni nel 1°, 3° e 4° anno; 1 promozione nel 2° anno.
- (l) Le promozioni sono pari al numero degli ufficiali inclusi in aliquota, a ripianamento dell'organico complessivo del grado.
- (m) Le promozioni sono pari al 90% del numero di ufficiali inclusi in aliquota (con arrotondamento all'unità superiore), a ripianamento dell'organico complessivo del grado. Nel computo degli ufficiali in aliquota non sono considerati i capitani nei cui confronti è stata sospesa la valutazione per presenze straordinarie.
- (n) Il Comandante Generale, con propria determinazione:
 - stabilisce i criteri per l'individuazione degli incarichi di comando e/o di incarico equipollente;
 - può disporre, eccezionalmente, l'esonero dal comando nei confronti degli ufficiali che siano interessati, ovvero siano stati interessati, da procedimenti di natura penale e/o disciplinare.
- (o) I due anni di comando sono ridotti alla metà qualora il comando di reparto territoriale, speciale, di istruzione o aeronavale sia stato compiuto nel grado di colonnello.
- (p) O incarico equipollente, se il comando di reparto è stato svolto nei gradi di tenente colonnello e o maggiore.
- (q) O incarico equipollente.
- (r) O incarico equipollente.

183.0.26

A partire dal 30 settembre 2025, sostituisce la Tabella 1a, allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 5".

TABELLA 1

RUOLO NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA																
GRADO	Organico			Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando e/o di incarico equipollente (1) richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Promozioni al grado superiore								
	comparto				inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità		ordinario	aeronavale	speciale						
	ordinario	aeronavale	speciale													
1	2			3	4	5	6			7						
Generale di Corpo d'Armata	11			-	-	-	-			-						
Generale di Divisione	28 (a)			scelta	4	-	Tre anni di cui almeno due in comando di reparto territoriale o speciale o di istruzione o aeronavale (2), a seconda del comparto di appartenenza			2						
Generale di Brigata	75			scelta	4 (b)	-	-			ordinario 4	aeronavale 1 (c)					
Colonnello	355			scelta	7	-	Due anni di comando di reparto territoriale o speciale o aeronavale o di istruzione o tecnico-logistico-amministrativo (3), a seconda del comparto di appartenenza			ordinario 9 (d)	aeronavale 1-0 (e)					
Tenente Colonnello	558			scelta	5 (f) 8 (g) 12 (h)	-	-	ordinario	aeronavale	speciale	f)					
	620							ordinario	aeronavale	speciale	ordinario	aeronavale	speciale	15	1	1-2 (n)
	505							ordinario	aeronavale	speciale	ordinario	aeronavale	speciale	11	1-2 (l)	-
Maggiore	300	45	160	scelta	5	-	-	Due anni di imbarco nei gradi di sottotenente, tenente o capitano e tre anni di comando di reparto aeronavale	Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto (5)	g)						
Capitano	728			scelta/anzianità	7	9	Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto territoriale	-	-	p)						
Tenente	425			anzianità	-	4	-	-	-	-	-	-				
	404															
Sottotenente	240			anzianità	-	2	-	-	-	-	-	-				
	202															
	120	18	64													

NOTE ALLA TABELLA 1

- (a) Di cui 2 riservate al comparto aeronavale.
 (b) -5 fino alle aliquote di valutazione per l'anno 2027.
 (c) A partire dal 2029, 1 promozione ogni 5 anni, fermo restando il limite di cui alla lettera (a), ovvero a vacanza qualora la consistenza in effettivo (ivi considerate le posizioni soprannumerarie) dei Generali di Divisione del comparto aeronavale risulti inferiore alle due unità.
 (d) Per gli anni 2026 e 2027, il numero di promozioni è pari a 8 unità.
 (e) Ciclo di tre anni: 1 promozione il primo e il terzo anno, 0 promozioni il secondo anno.
 (f) 1° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 5, 6 e 7 anni di anzianità di grado.
 (g) 2° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 8 e 9 anni di anzianità di grado.
 (h) 3° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con anzianità di grado pari o superiore a 12 anni.
 (i) Le promozioni sono conferite nell'ordine della colonna 7, a partire dalla prima delle aliquote di ciascun comparto.
 (l) Ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 2 promozioni il secondo anno.
 (m) Ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 0 promozioni il secondo anno.
 (n) Ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 2 promozioni il secondo anno.
 (o) Le promozioni sono pari al numero degli ufficiali inclusi in aliquota, a ripianamento dell'organico complessivo del grado.
 (p) Le promozioni sono pari al 50% del numero di ufficiali inclusi in aliquota (con arrotondamento all'unità superiore), a ripianamento dell'organico complessivo del grado. Nel comparto degli ufficiali in aliquota non sono considerati i capitani nei cui confronti è stata sospesa la valutazione per pregresse annualità.
 (1) Il Comandante Generale, con propria determinazione:
 - stabilisce i criteri per l'individuazione degli incarichi di comando e/o di incarico equipollente;
 - può disporre, eccezionalmente, l'esonerazione dal comando nei confronti degli ufficiali che stanno interessando, ovvero siano stati interessati, da procedimenti di natura penale e/o disciplinare.
 (2) I due anni di comando sono ridotti alla metà qualora il comando di reparto territoriale, speciale, di istruzione o aeronavale sia stato compiuto nel grado di colonnello.
 (3) O incarico equipollente, se il comando di reparto è stato svolto nei gradi di tenente colonnello e/o maggiore.
 (4) O incarico equipollente.
 (5) O incarico equipollente.

183.0.26
4/15

Art. 183-octies

(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199)

1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, all'articolo 3, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.751 unità."
2. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica in relazione a quanto previsto dal comma 1, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la Guardia di finanza è autorizzata ad assumere, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e non prima del 1° ottobre di ciascun anno, un contingente massimo di 388 unità nei ruoli iniziali, così ripartite:
 - a) 97 unità per l'anno 2022;
 - b) 97 unità per l'anno 2023;
 - c) 97 unità per l'anno 2024;
 - d) 97 unità per l'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 951.171 nel 2022, euro 4.533.826 nel 2023, euro 7.828.519 nel 2024, euro 12.995.394 per l'anno 2025, euro 16.275.006 nel 2026, euro 16.959.594 nel 2027, euro 17.105.433 nel 2028, euro 17.251.272 nel 2029, euro 17.397.110 nel 2030 ed euro 17.506.489 a decorrere dall'anno 2031, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Articolo 183-nonies

(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia Penitenziaria)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna uomini, la parola "28.352" è sostituita dalla seguente: "28.727";
 - b) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna donna, la parola "3.038" è sostituita dalla seguente: "3.083";
 - c) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna totale, la parola "31.390" è sostituita dalla seguente: "31.810";
 - d) nella riga relativa al totale, nella colonna di destra, la parola "40.880" è sostituita dalla seguente: "41.300".

Articolo 183-*decies*
(*Assunzioni straordinarie nella Polizia Penitenziaria*)

1. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 420 unità del Corpo di Polizia Penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

- a) 75 unità, per l'anno 2022;
- b) 75 unità, per l'anno 2023;
- c) 75 unità per l'anno 2024;
- d) 75 unità per l'anno 2025;
- e) 120 unità, per l'anno 2026.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 295.125 per l'anno 2022, di euro 3.552.375 per l'anno 2023, di euro 6.809.625 per l'anno 2024, di euro 10.066.875 per l'anno 2025, di euro 13.501.200 per l'anno 2026, di euro 18.268.725 per l'anno 2027, di euro 18.381.225 per l'anno 2028, di euro 18.493.725 per l'anno 2029, di euro 18.606.225 per l'anno 2030 e di euro 18.735.600 per l'anno 2031.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.»

183.0.26

EMENDAMENTO

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

ARTICOLO 183

Dopo l'art. 183 inserire i seguenti:

«Art. 183-bis

(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia di Stato)

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, la parola "32" è sostituita dalla seguente: "35";
- b) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, dopo la parola "195" sono aggiunte le seguenti: "(196 a decorrere dal 30 giugno 2022, 197 a decorrere dal 31 dicembre 2022, 198 a decorrere dal 30 giugno 2023 e 199 a decorrere dal 31 dicembre 2023)";
- c) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente, le parole "(658 a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "(698 a decorrere dal 1° gennaio 2025)";
- d) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto, la parola "1.295" è sostituita dalla seguente: "1.370";
- e) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di commissario capo, commissario e vice commissario, la parola "1.520" è sostituita dalla seguente: "1.570";
- f) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla "Dotazione complessiva Carriera funzionari", le parole "(3.700 a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "(3.872 a decorrere dal 1° gennaio 2027)";
- g) nella riga relativa "Dotazione complessiva ispettori", nella colonna di destra, le parole "23.201 23.911 (a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "23.124 (23.834 a decorrere dal 1° gennaio 2027)";
- h) nella riga relativa al ruolo dei sovrintendenti, nella colonna di destra, le parole "21.562 (24.000 a decorrere dal 1° gennaio 2021)" sono sostituite dalle seguenti: "24.000 (24.050 a decorrere dal 31 dicembre 2022, 24.100 a decorrere dal 31 dicembre 2023, 24.200 a decorrere dal 31 dicembre 2024)";
- i) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna di destra, le parole "50.270 51.870 (a decorrere dal 1° gennaio 2020)" sono sostituite dalle seguenti: "51.870 (52.020 al 1° settembre 2023, 52.270 al 1° settembre 2024 e 52.392 al 1° settembre 2025)".

2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella riga relativa al ruolo degli agenti e degli assistenti tecnici, nella colonna di destra, le parole “n. 1.905 (1.000 a decorrere dal 1° gennaio 2027)” sono sostituite dalle seguenti: “n. 1.000 (1.020 a decorrere dal 30 giugno 2022)”;
- b) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa ai posti di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, dopo la parola “25” sono aggiunte le seguenti: “(26 unità al 31 dicembre 2024 e 27 unità al 30 giugno 2025);
- c) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa ai posti di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, dopo la parola “20” sono aggiunte le seguenti: “(21 unità al 30 giugno 2025).

3. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico superiore e medico capo, dopo la parola “185” sono aggiunte le seguenti: “(195 a decorrere dal 30 giugno 2022, 200 unità a decorrere dal 31 dicembre 2023 e 205 unità a decorrere dal 31 dicembre 2025)”.

4. Le modifiche alle dotazioni organiche previste per ciascuna qualifica della carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia, nei limiti indicati dal comma 1, lettere b), c) d) ed e) sono attuate proporzionalmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al comma 6, secondo modalità stabilite con il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 7), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

5. Le modificazioni delle dotazioni organiche di cui ai commi 1, 2, 3, sono riportate nel piano programmatico pluriennale in occasione dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, pari a euro 1.826.350 per l’anno 2022, 7.447.768 per l’anno 2023, 13.134.995 per l’anno 2024, 21.300.021 per l’anno 2025, 23.782.790 per l’anno 2026, 24.874.054 per l’anno 2027, 25.382.616 per l’anno 2028, 25.868.756 per l’anno 2029, 26.291.153 per l’anno 2030 e 26.656.264 a decorrere dall’anno 2031, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 194.

Art. 183-ter

(Assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell’anno 2025, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 522 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia della Polizia di Stato, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° settembre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

- a) 150 unità per l’anno 2023;
- b) 250 unità per l’anno 2024;
- c) 122 unità per l’anno 2025.

215-183.0.27

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 787.001 per l'anno 2023, 7.181.417 per l'anno 2024, 16.994.509 per l'anno 2025, 22.298.063 per l'anno 2026, 22.868.820 per l'anno 2027, 23.050.320 per l'anno 2028, 23.715.820 per l'anno 2029, 24.468.440 per l'anno 2030, 24.763.680 per l'anno 2031.
3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-quater

(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli ufficiali dell'Arma dei carabinieri)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'art. 800, al comma 1, la parola "4.204" è sostituita con la seguente "4.626";
 - b) all'art. 666, comma 3, le parole "un ventinovesimo" sono sostituite con le seguenti "un ventiseiesimo".
 - c) all'art. 823 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - alla lettera a) le parole "10" sono sostituite con le seguenti "12";
 - alla lettera b) le parole "24" sono sostituite con le seguenti "29";
 - alla lettera c) le parole "82" sono sostituite con le seguenti "98";
 - alla lettera d) le parole "470" sono sostituite con le seguenti "529";
 - d) allo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Corpo d'Armata, la parola "11" è sostituita con la seguente: "12";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Divisione, la parola "24" è sostituita con la seguente: "26";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Brigata, la parola "72" è sostituita con la seguente: "77";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola "410" è sostituita con la seguente: "420";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente Colonnello, la parola "1131" è sostituita con la seguente: "1278";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Maggiore, la parola "437" è sostituita con la seguente: "472";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Capitano, la parola "700" è sostituita con la seguente: "770";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente, la parola "404" è sostituita con la seguente: "444";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Sottotenente, la parola "202" è sostituita con la seguente: "222";
 - nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, eliminare le parole "8 o" e la parola "(e)";
 - nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Capitano, la parola "88" è sostituita con la seguente: "96";
 - dopo le parole "volume organico complessivo", la parola "3391" è sostituita con la parola "3721";
 - alla nota relativa alla lettera c) eliminare le seguenti parole: ", 4° e 5°";
 - eliminare la nota relativa alla lettera e);
 - alla nota relativa alla lettera l), la parola "88" è sostituita con la seguente: "96";
 - e) allo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Corpo d'Armata, la parola "11" è sostituita con la seguente: "12";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Divisione, la parola "24" è sostituita con la seguente: "26";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Brigata, la parola "75" è sostituita con la seguente: "80";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola "430" è sostituita con la seguente: "440";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente Colonnello, la parola "1108" è sostituita con la seguente: "1255";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Maggiore, la parola "437" è sostituita con la seguente: "472";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Capitano, la parola "700" è sostituita con la seguente: "770";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente, la parola "404" è sostituita con la seguente: "444";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Sottotenente, la parola "202" è sostituita con la seguente: "202";
 - nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, eliminare la parola "(e)";
 - nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Capitano, la parola "88" è sostituita con la seguente: "96";
 - dopo le parole "volume organico complessivo", la parola "3391" è sostituita con la parola "3721";
 - sostituire la nota relativa alla lettera c) con la seguente: "c) a partire dal 2027, ciclo di 3 anni: 4 promozioni il 1° e 3° anno; 5 promozioni il 2° anno,";
 - eliminare la nota relativa alla lettera e);
 - alla nota relativa alla lettera l), la parola "88" è sostituita con la seguente: "96";
- f) dopo lo Specchio A del Quadro II della Tabella 4 è inserito il seguente specchio A-bis dall'anno 2022:

Tabella 4 - Quadro II (specchio A bis – Anno 2022)

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL RUOLO FORESTALE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			

1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Divisione	1	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata	15	scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (a)
Colonnello	70	scelta	5	-	-	-	3 o 2 (b)
Tenente Colonnello	136	scelta	8	-	2 anni di comando o di attribuzione specifica, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano (c)	-	8
Maggiore	84	scelta	6	-	-	Aver superato il corso d'istituto	(d)
Capitano	84	scelta	6	-	-	-	(d)
Tenente	24	anzianità	-	2	-	Superare il corso formativo	-
VOLUME ORGANICO COMPLESSIVO	414 (e)						

Alimentazione a 12 unità complessive

- a) ciclo di 4 anni: nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno; 1 promozione il 3° anno;
b) ciclo di 2 anni: 3 promozioni il 1° anno; 2 promozioni il 2° anno;
c) gli incarichi validi per l'assolvimento degli obblighi di comando o di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

- d) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;
- e) i volumi organici decorrono dal 1° gennaio 2022.
- g) allo Specchio B del Quadro II della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:
- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente Colonnello, la parola "131" è sostituita con la seguente: "149";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Maggiore, la parola "77" è sostituita con la seguente: "84";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Capitano, la parola "77" è sostituita con la seguente: "84";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente, la parola "22" è sostituita con la seguente: "24";
 - dopo le parole "*volume organico complessivo*", la parola "380" è sostituita con la parola "414";
 - dopo le parole "*Alimentazione a*", la parola "11" è sostituita con la parola "12";
- h) allo Specchio B del Quadro III della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:
- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. D., la parola "1" è sostituita con la seguente: "2";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. B., la parola "3" è sostituita con la seguente: "6";
 - nella colonna relativa all'organico - Comp. Sanitario Psicologico, alla riga relativa al Colonnello, la parola "11" è sostituita con la seguente: "12";
 - nella colonna relativa all'organico - Comp. Amministrativo, alla riga relativa al Colonnello, la parola "10" è sostituita con la seguente: "15";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola "33" è sostituita con la seguente: "39";
 - nella colonna relativa all'organico, alle righe relative al Ten. Col., Maggiore, Capitano e Tenente, la parola "396" è sostituita con la seguente: "446";
 - nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, prima della parola "1" aggiungere la seguente: "2,";
 - dopo le parole "*volume organico complessivo*", la parola "433" è sostituita con la parola "493";
 - dopo le parole "*Alimentazione a*", la parola "13" è sostituita con la parola "15";
 - alla nota relativa alla lettera (a), la parola "1" è sostituita con la parola "2";
 - alla nota relativa alla lettera (b), dopo le parole "*incarico corrispondente*" sono aggiunte le seguenti: "*, in relazione ad esigenze ordinarie,*";
 - alla nota relativa alla lettera (c), dopo le parole "*fissato in*" la parola "33" è sostituita con la parola "39";
 - al primo alinea della nota relativa alla lettera (c), le parole "11" e "*1 unità per la specialità psicologia*" sono sostituite rispettivamente con le parole "12" e "*2 unità per la specialità psicologia*";
 - al secondo alinea della nota relativa alla lettera (c), tutte le parole "10" sono sostituite con le parole "15";
 - alla nota relativa alla lettera (d), la parola "4" è sostituita con la parola "5";
 - al primo alinea della nota relativa alla lettera (d), dopo le parole "*promozione il*" aggiungere le parole "3° e" e dopo le parole "1°, 2° e" sostituire la parola "3°" con la parola "5°";
 - al secondo alinea della nota relativa alla lettera (d), dopo le parole "*il 3°*" aggiungere le parole "*e 5° e*";
 - al terzo alinea della nota relativa alla lettera (d), dopo le parole "*il 2°*" aggiungere le parole "*e 4°*" e dopo le parole "1°, 3° e" sostituire la parola "4°" con la parola "5°";

- al primo alinea della nota relativa alla lettera (f), sostituire le parole "1°, 3° e 4°" con le parole "1° e 3°" e dopo le parole "il 2°" aggiungere le parole "e 4°";
- al secondo alinea della nota relativa alla lettera (f), alla fine aggiungere le parole "2 promozioni il 3° anno,";
- al terzo alinea della nota relativa alla lettera (f), sostituire le parole "2°, 3° e 5°" e "1° e 4°" rispettivamente con le parole "2° e 3°" e "1°, 4° e 5°";
- i) allo Specchio C del Quadro III della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. D., la parola "1" è sostituita con la seguente: "2";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. B., la parola "3" è sostituita con la seguente: "6";
 - nella colonna relativa all'organico - Comp. Sanitario Psicologico, alla riga relativa al Colonnello, la parola "13" è sostituita con la seguente: "14";
 - nella colonna relativa all'organico - Comp. Amministrativo, alla riga relativa al Colonnello, la parola "10" è sostituita con la seguente: "15";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola "36" è sostituita con la seguente: "42";
 - nella colonna relativa all'organico, alle righe relative al Ten. Col., Maggiore, Capitano e Tenente, la parola "396" è sostituita con la seguente: "446";
 - nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, eliminare le seguenti parole "o nessuna";
 - dopo le parole "volume organico complessivo", la parola "436" è sostituita con la parola "496";
 - dopo le parole "Alimentazione a", la parola "13" è sostituita con la parola "15";
 - alla nota relativa alla lettera (a), la parola "1" è sostituita con la parola "2";
 - alla nota relativa alla lettera (b), dopo le parole "incarico corrispondente" sono aggiunte le seguenti: "e, in relazione ad esigenze ordinarie,";
 - alla nota relativa alla lettera (c), dopo le parole "fissato in" la parola "36" è sostituita con la parola "42";
 - al primo alinea della nota relativa alla lettera (c), le parole "13" e "9" sono sostituite rispettivamente con le parole "14" e "10";
 - al secondo alinea della nota relativa alla lettera (c), tutte le parole "10" sono sostituite con le parole "15";
 - al terzo alinea della nota relativa alla lettera (c), le parole "13" e "5" sono sostituite rispettivamente con le parole "14" e "6";
 - alla nota relativa alla lettera (d), la parola "4" è sostituita con la parola "3";
 - al primo alinea della nota relativa alla lettera (d), eliminare le parole "4° anno; nessuna promozione il" e "e 2° e 3°";
 - al secondo alinea della nota relativa alla lettera (d), eliminare le parole "nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno,";
 - al terzo alinea della nota relativa alla lettera (d), eliminare le parole "nessuna promozione il 1°, 3° e 4° anno,";
 - al primo alinea della nota relativa alla lettera (g), sostituire le parole "1° e 3°" e "2°, 4° e 5°" rispettivamente con le parole "1, 3° e 5°" e "2° e 4°";
 - al secondo alinea della nota relativa alla lettera (g), sostituire le parole "con 1 promozione per ogni anno" con le parole "con 2 promozioni il 1° anno; 1 promozione il 2°, 3°, 4° e 5° anno";
 - sostituire il terzo alinea della nota relativa alla lettera (g) con il seguente alinea: "Comparto Tecnico Scientifico: ciclo di 5 anni con 2 promozioni il 2°, 3 e 4° anno; 1 promozione il 1° e 5° anno,"

j) all'art. 2211-bis, ai commi 2 e 3, tutte le parole “specchio A” sono sostituite con le seguenti “specchio A-bis”;

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 180.866,79 per l'anno 2022, euro 723.467,14 per l'anno 2023, euro 1.394.628,72 per l'anno 2024, euro 2.322.912,76 per l'anno 2025, euro 3.264.072,98 per l'anno 2026, euro 4.230.985,58 per l'anno 2027, euro 5.197.898,18 per l'anno 2028, euro 6.164.810,78 per l'anno 2029, euro 7.136.315,48 per l'anno 2030, euro 8.117.004,34 per l'anno 2031 e euro 9.097.693,21 a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-quinquies

(Modificazioni alle dotazioni organiche del ruolo base dell'Arma dei carabinieri e relative assunzioni straordinarie)

1. All'articolo 800, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola “60.617” è sostituita con la seguente “60.791”.

2. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, anche correlati allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria nei ruoli base di complessive 174 unità dell'Arma dei carabinieri, nel limite della dotazione organica di cui al primo comma e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno per un numero di:

- a) 34 unità per l'anno 2022;
- b) 35 unità per l'anno 2023;
- c) 35 unità per l'anno 2024;
- d) 35 unità per l'anno 2025;
- e) 35 unità per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 249.930,15 per l'anno 2022, euro 1.682.485,73 per l'anno 2023, euro 3.277.602,27 per l'anno 2024, euro 4.876.170,07 per l'anno 2025, euro 6.475.377,88 per l'anno 2026, euro 7.835.732,70 per l'anno 2027, euro 8.026.127,50 per l'anno 2028, euro 8.078.821,23 per l'anno 2029, euro 8.131.514,96 per l'anno 2030, euro 8.184.208,70 per l'anno 2031 ed euro 8.239.638,07 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-sexies

(Modificazioni alle dotazioni sovraorganiche del Comando carabinieri per tutela ambientale e la transizione ecologica e del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare)

1. Per far fronte al potenziamento del Comando Carabinieri per tutela ambientale e la transizione ecologica, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere in aggiunta alle facoltà assunzionali

previste a legislazione vigente e in data non antecedente al 1° settembre di ciascuno degli anni indicati:

- 73 unità nel ruolo Ispettori per l'anno 2022;
- 74 unità nel ruolo Ispettori e 36 unità nel ruolo iniziale per l'anno 2023,

destinate all'incremento del contingente di cui all'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66. Conseguentemente, al medesimo articolo 828, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'alinea la parola "duecentosettantaquattro" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquantasette";
- alla lettera g), il numero "139" è sostituito dal seguente: "286";
- alla lettera i), la parola "sessantaquattro" è sostituita dalla seguente: "cento".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 536.614,73 per l'anno 2022, euro 3.868.595,85 per l'anno 2023, euro 8.313.748,29 per l'anno 2024, euro 9.461.138,97 per l'anno 2025, euro 9.900.792,96 per l'anno 2026, euro 10.066.034,75 per l'anno 2027, euro 10.167.374,44 per l'anno 2028, euro 10.203.687,95 per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031 ed euro 10.246.529,43 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194."

3. Dopo l'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inserire il seguente articolo:

"Art. 828-bis. Contingente per la tutela agroalimentare. 1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale settantatré unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma 2-bis. Il predetto contingente è così determinato:

a) generali di brigata: 0;

b) colonnelli: 0;

c) tenenti colonnelli: 0;

d) maggiori: 0;

e) capitani: 0;

f) ufficiali inferiori: 0;

g) ispettori: trentasette;

h) sovrintendenti: 0;

i) appuntati e carabinieri: trentasei.

2. Sono a carico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario."

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, quantificati in euro 536.614,73 per l'anno 2022, euro 3.018.080,53 per l'anno 2023, euro 3.505.881,31 per l'anno 2024, euro 3.707.624,29 per l'anno 2025, euro 3.749.215,76 per l'anno 2026, euro 3.808.963,98 per l'anno 2027, euro 3.845.277,49 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 ed euro 3.888.486,02 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-septies

(Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la tabella 1a allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto-legge.
2. La tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto-legge.
3. All'articolo 36, comma 41, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:
 - a) al terzo periodo, la parola "2027" è sostituita dalla seguente: "2023";
 - b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Dal 2024 al 2027 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma è pari a due unità.*".
4. Alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla colonna 5, «Specialità Amministrazione», il numero "5" è sostituito dal seguente: "6";
 - b) alla colonna «Organico», il numero "258" è sostituito dal seguente: "297".
5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 4, la Guardia di finanza è autorizzata ad assumere, a decorrere dal 2022, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente massimo di:
 - a) 205 unità di ufficiali del ruolo normale, ripartite in 14 unità per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, 13 unità per il 2028 e fino a un massimo di 6 unità per ciascuno degli anni dal 2029 al 2044;
 - b) 40 unità di ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, ripartite in 4 unità per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 199.338 nel 2022, euro 575.883 nel 2023, euro 1.059.207 nel 2024, euro 1.667.598 nel 2025, euro 2.456.992 nel 2026, euro 3.280.956 nel 2027, euro 4.099.962 nel 2028, euro 4.859.404 nel 2029, euro 5.725.071 nel 2030 ed euro 6.581.340 a decorrere dal 2031, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

183.0.27

Sostituisce la Tabella 1a, allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 5".

TABELLA 1a

RUOLO NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA										
GRADO	Organico			Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando e/o di incarico equipollente (1) richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Promozioni al grado superiore		
	comparto				inserimento in aliquota di valutazione a scelta	promozione ad anzianità		ordinario	aeronavale	speciale
	ordinario	aeronavale	speciale							
1	2	3	4	5	6	7				
Generale di Corpo d'Armata	11 (a)			-	-	-	-	-		
Generale di Divisione	26 (b)			scelta	5	-	Tre anni di cui almeno due in comando di reparto territoriale o speciale o di istruzione o aeronavale (2), a seconda del comparto di appartenenza	1-2-1 (c)		
Generale di Brigata	75			scelta	5	-		ordinario	aeronavale	
Colonnello	355			scelta	7 (e)	-	Due anni di comando di reparto territoriale o speciale o aeronavale o di istruzione o tecnico-logistico-amministrativo (3), a seconda del comparto di appartenenza	3	1 (d)	
Tenente Colonnello	838			scelta	5 (g)	-	Due anni in incarico operativo (4)	ordinario	aeronavale	speciale
								ordinario	aeronavale	speciale
	620	100	110					15	1	1
Maggiore	505			scelta	8 (h)	-	Due anni di imbarco nei gradi di sottotenente, tenente o capitano e tre anni di comando di reparto aeronavale	Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto (5)		
	300	45	160					5	0-1 (m)	(n)
Capitano	728			scelta/anzianità	7	9	Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto territoriale	Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto (5)		
	425	68	235					11	1	(o)
Tenente	404			anzianità	-	4				
	240	36	128					5	-	-
Sottotenente	202			anzianità	-	2				
	120	18	64					2	-	-

NOTE ALLA TABELLA 1a

- (a) Fino all'anno 2024, si applica l'articolo 31, comma 1, qualora il conferimento della promozione aggraviativa non determini una consistenza in effettivo superiore a 10 unità.
- (b) Di cui 2 riservate al comparto aeronavale. Fino all'anno 2025, si applica l'articolo 31, comma 1, qualora il conferimento della promozione aggraviativa non determini una consistenza in effettivo superiore a 25 unità.
- (c) Dal 2017 al 2025, ciclo di tre anni: 1 promozione nel primo anno e nel terzo, 2 promozioni nel secondo anno.
- (d) 1 promozione ogni 5 anni.
- (e) "5" fino alle aliquote di valutazione per l'anno 2021.
- (f) Dal 2019, ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 0 promozioni il secondo anno.
- (g) 1° aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con 5, 6 e 7 anni di anzianità di grado.
- (h) 2° aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con 8 e 9 anni di anzianità di grado.
- (i) 3° aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con anzianità di grado pari o superiore a 12 anni.
- (l) Le promozioni sono conferite nell'ordine della colonna 7, a partire dalla prima delle aliquote di ciascun comparto.
- (m) Ciclo di quattro anni: 0 promozioni nel 1°, 3° e 4° anno; 1 promozione nel 2° anno.
- (n) Le promozioni sono pari al numero degli ufficiali inclusi in aliquota, a ripartimento dell'organico complessivo del grado.
- (o) Le promozioni sono pari al 90% del numero di ufficiali inclusi in aliquota (con arrotondamento all'unità superiore), a ripartimento dell'organico complessivo del grado. Nel computo degli ufficiali in aliquota non sono considerati i capitani nei cui confronti è stata sospesa la valutazione per pregresse anomalie.
- (1) Il Comandante Generale, con propria determinazione:
 - stabilisce i criteri per l'individuazione degli incarichi di comando e o di incarico equipollente;
 - può disporre, occasionalmente, l'esonero dal comando nei confronti degli ufficiali che siano interessati, ovvero siano stati interessati, da procedimenti di natura penale e o disciplinare.
- (2) I due anni di comando sono ridotti alla metà qualora il comando di reparto territoriale, speciale, di istruzione o aeronavale sia stato compiuto nel grado di colonnello.
- (3) O incarico equipollente, se il comando di reparto è stato svolto nei gradi di tenente colonnello e o maggiore.
- (4) O incarico equipollente.
- (5) O incarico equipollente.

183.0.27

11/15

A partire dal 30 settembre 2025, sostituisce la Tabella 1a, allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78".

TABELLA 1

RUOLO NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA																
GRADO	Organico comparto			Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando e/o di incarico equipollente (1) richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Promozioni al grado superiore								
	ordinario	aeronavale	speciale		inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità										
1	2			3	4	5	6			7						
Generale di Corpo d'Armata	11			-	-	-	-			-						
Generale di Divisione	28 (a)			scelta	4	-	Tre anni di cui almeno due in comando di reparto territoriale o speciale o di istruzione o aeronavale (2), a seconda del comparto di appartenenza			2						
Generale di Brigata	75			scelta	4 (b)	-				ordinario 4	aeronavale 1 (c)					
Colonnello	355			scelta	7	-	Due anni di comando di reparto territoriale o speciale o aeronavale o di istruzione o tecnico-logistico-amministrativo (3), a seconda del comparto di appartenenza			ordinario 9 (d)	aeronavale 1 - 0 (e)					
Tenente Colonnello	638			scelta	5 (f) 8 (g) 12 (h)	-	Due anni in incarico operativo (4)	ordinario	aeronavale	speciale	(i)					
	620	108	110					ordinario	aeronavale	speciale	ordinario	aeronavale	speciale	15	1	1 + 2 (n)
								11	1 + 2 (l)	-						
Maggiore	505			scelta	5	-	Due anni di imbarco nei gradi di sottotenente, tenente o capitano e tre anni di comando di reparto aeronavale	Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto (5)			(o)					
Capitano	728			scelta/anzianità	7	9	Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto territoriale				(p)					
Tenente	506	304		anzianità	-	4					-					
		240	36					128								
Sottotenente	506	202		anzianità	-	2					-					
120		18	64													

NOTE ALLA TABELLA:

- (a) Di cui 2 riservate al comparto aeronavale.
- (b) "5" fino alle aliquote di valutazione per l'anno 2027.
- (c) A partire dal 2029, 1 promozione ogni 5 anni, fermo restando il limite di cui alla lettera (a), ovvero a vacanza qualora la consistenza in effettivo (non considerate le posizioni soprannumerarie) dei Generali di Divisione del comparto aeronavale risultasse superiore alle due unità.
- (d) Per gli anni 2026 e 2027, il numero di promozioni è pari a 8 unità.
- (e) Ciclo di tre anni: 1 promozione il primo e il terzo anno, 0 promozioni il secondo anno.
- (f) 1° aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con 5, 6 e 7 anni di anzianità di grado.
- (g) 2° aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con 8 e 9 anni di anzianità di grado.
- (h) 3° aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con anzianità di grado pari o superiore a 12 anni.
- (i) Le promozioni sono conferite nell'ordine della colonna 7, a partire dalla prima delle aliquote di ciascun comparto.
- (l) Ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 2 promozioni il secondo anno.
- (m) Ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 0 promozioni il secondo anno.
- (n) Ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 2 promozioni il secondo anno.
- (o) Le promozioni sono pari al numero degli ufficiali inclusi in aliquota, a ripianamento dell'organico complessivo del grado.
- (p) Le promozioni sono pari al 90% del numero di ufficiali inclusi in aliquota (con arrotondamento all'unità superiore), a ripianamento dell'organico complessivo del grado. Nel computo degli ufficiali in aliquota non sono considerati i capitani nei cui confronti è stata sospesa la valutazione per progressive anzianità.
 - (1) Il Comandante Generale, con propria determinazione:
 - stabilisce i criteri per l'individuazione degli incarichi di comando e o di incarico equipollente;
 - può disporre eccezionalmente l'esonero dal comando nei confronti degli ufficiali che siano interessati, ovvero siano stati interessati, da procedimenti di natura penale e o disciplinare.
 - (2) I due anni di comando sono adotti alla metà qualora il comando di reparto territoriale, speciale di istruzione o aeronavale sia stato compiuto nel grado di colonnello.
 - (3) O incarico equipollente, se il comando di reparto è stato svolto nei gradi di tenente colonnello e o maggiore.
 - (4) O incarico equipollente.
 - (5) O incarico equipollente.

83.0.27

12/14

Art. 183-octies

(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199)

1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, all'articolo 3, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.751 unità."
2. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica in relazione a quanto previsto dal comma 1, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la Guardia di finanza è autorizzata ad assumere, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e non prima del 1° ottobre di ciascun anno, un contingente massimo di 388 unità nei ruoli iniziali, così ripartite:
 - a) 97 unità per l'anno 2022;
 - b) 97 unità per l'anno 2023;
 - c) 97 unità per l'anno 2024;
 - d) 97 unità per l'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 951.171 nel 2022, euro 4.533.826 nel 2023, euro 7.828.519 nel 2024, euro 12.995.394 per l'anno 2025, euro 16.275.006 nel 2026, euro 16.959.594 nel 2027, euro 17.105.433 nel 2028, euro 17.251.272 nel 2029, euro 17.397.110 nel 2030 ed euro 17.506.489 a decorrere dall'anno 2031, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Articolo 183-nonies

(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia Penitenziaria)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna uomini, la parola "28.352" è sostituita dalla seguente: "28.727";
 - b) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna donna, la parola "3.038" è sostituita dalla seguente: "3.083";
 - c) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna totale, la parola "31.390" è sostituita dalla seguente: "31.810";
 - d) nella riga relativa al totale, nella colonna di destra, la parola "40.880" è sostituita dalla seguente: "41.300".

183.0.27

Articolo 183-*decies*
(Assunzioni straordinarie nella Polizia Penitenziaria)

1. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 420 unità del Corpo di Polizia Penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

- a) 75 unità, per l'anno 2022;
- b) 75 unità, per l'anno 2023;
- c) 75 unità per l'anno 2024;
- d) 75 unità per l'anno 2025;
- e) 120 unità, per l'anno 2026.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 295.125 per l'anno 2022, di euro 3.552.375 per l'anno 2023, di euro 6.809.625 per l'anno 2024, di euro 10.066.875 per l'anno 2025, di euro 13.501.200 per l'anno 2026, di euro 18.268.725 per l'anno 2027, di euro 18.381.225 per l'anno 2028, di euro 18.493.725 per l'anno 2029, di euro 18.606.225 per l'anno 2030 e di euro 18.735.600 per l'anno 2031.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.»

183.0.27

Emendamento

Art. 183

GASPARRI

Dopo l'articolo 183 inserire i seguenti:

«Art. 183-bis

(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia di Stato)

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, la parola "32" è sostituita dalla seguente: "35";
- b) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, dopo la parola "195" sono aggiunte le seguenti: "(196 a decorrere dal 30 giugno 2022, 197 a decorrere dal 31 dicembre 2022, 198 a decorrere dal 30 giugno 2023 e 199 a decorrere dal 31 dicembre 2023)";
- c) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente, le parole "(658 a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "(698 a decorrere dal 1° gennaio 2025)";
- d) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto, la parola "1.295" è sostituita dalla seguente: "1.370";
- e) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di commissario capo, commissario e vice commissario, la parola "1.520" è sostituita dalla seguente: "1.570";
- f) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla "Dotazione complessiva Carriera funzionari", le parole "(3.700 a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "(3.872 a decorrere dal 1° gennaio 2027)";
- g) nella riga relativa "Dotazione complessiva ispettori", nella colonna di destra, le parole "23.201 23.911 (a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "23.124 (23.834 a decorrere dal 1° gennaio 2027)";
- h) nella riga relativa al ruolo dei sovrintendenti, nella colonna di destra, le parole "21.562 (24.000 a decorrere dal 1° gennaio 2021)" sono sostituite dalle seguenti: "24.000 (24.050 a decorrere dal 31 dicembre 2022, 24.100 a decorrere dal 31 dicembre 2023, 24.200 a decorrere dal 31 dicembre 2024)";
- i) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna di destra, le parole "50.270 51.870 (a decorrere dal 1° gennaio 2020)" sono sostituite dalle seguenti: "51.870 (52.020 al 1° settembre 2023, 52.270 al 1° settembre 2024 e 52.392 al 1° settembre 2025)".

2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella riga relativa al ruolo degli agenti e degli assistenti tecnici, nella colonna di destra, le parole “n. 1.905 (1.000 a decorrere dal 1° gennaio 2027)” sono sostituite dalle seguenti: “n. 1.000 (1.020 a decorrere dal 30 giugno 2022)”;

b) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa ai posti di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, dopo la parola “25” sono aggiunte le seguenti: “(26 unità al 31 dicembre 2024 e 27 unità al 30 giugno 2025);

c) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa ai posti di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, dopo la parola “20” sono aggiunte le seguenti: “(21 unità al 30 giugno 2025).

3. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico superiore e medico capo, dopo la parola “185” sono aggiunte le seguenti: “(195 a decorrere dal 30 giugno 2022, 200 unità a decorrere dal 31 dicembre 2023 e 205 unità a decorrere dal 31 dicembre 2025)”.

4. Le modifiche alle dotazioni organiche previste per ciascuna qualifica della carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia, nei limiti indicati dal comma 1, lettere b), c) d) ed e) sono attuate proporzionalmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al comma 6, secondo modalità stabilite con il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 7), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

5. Le modificazioni delle dotazioni organiche di cui ai commi 1, 2, 3, sono riportate nel piano programmatico pluriennale in occasione dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, pari a euro 1.826.350 per l’anno 2022, 7.447.768 per l’anno 2023, 13.134.995 per l’anno 2024, 21.300.021 per l’anno 2025, 23.782.790 per l’anno 2026, 24.874.054 per l’anno 2027, 25.382.616 per l’anno 2028, 25.868.756 per l’anno 2029, 26.291.153 68 per l’anno 2030 e 26.656.264 a decorrere dall’anno 2031, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 194.

Art. 183-ter

(Assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell’anno 2025, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 522 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia della Polizia di Stato, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° settembre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

- a) 150 unità per l'anno 2023;
- b) 250 unità per l'anno 2024;
- c) 122 unità per l'anno 2025.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 787.001 per l'anno 2023, 7.181.417 per l'anno 2024, 16.994.509 per l'anno 2025, 22.298.063 per l'anno 2026, 22.868.820 per l'anno 2027, 23.050.320 per l'anno 2028, 23.715.820 per l'anno 2029, 24.468.440 per l'anno 2030, 24.763.680 per l'anno 2031.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-quater

(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli ufficiali dell'Arma dei carabinieri)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'art. 800, al comma 1, la parola "4.204" è sostituita con la seguente "4.626";
- b) all'art. 666, comma 3, le parole "un ventinovesimo" sono sostituite con le seguenti "un ventiseiesimo";
- c) all'art. 823 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - alla lettera a) le parole "10" sono sostituite con le seguenti "12";
 - alla lettera b) le parole "24" sono sostituite con le seguenti "29";
 - alla lettera c) le parole "82" sono sostituite con le seguenti "98";
 - alla lettera d) le parole "470" sono sostituite con le seguenti "529";
- d) allo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Corpo d'Armata, la parola "11" è sostituita con la seguente: "12";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Divisione, la parola "24" è sostituita con la seguente: "26";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Brigata, la parola "72" è sostituita con la seguente: "77";

- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola "410" è sostituita con la seguente: "420";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente Colonnello, la parola "1131" è sostituita con la seguente: "1278";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Maggiore, la parola "437" è sostituita con la seguente: "472";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Capitano, la parola "700" è sostituita con la seguente: "770";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente, la parola "404" è sostituita con la seguente: "444";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Sottotenente, la parola "202" è sostituita con la seguente: "222";
 - nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, eliminare le parole "8 o" e la parola "(e)";
 - nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Capitano, la parola "88" è sostituita con la seguente: "96";
 - dopo le parole "volume organico complessivo", la parola "3391" è sostituita con la parola "3721";
 - alla nota relativa alla lettera c) eliminare le seguenti parole: "4° e 5°";
 - eliminare la nota relativa alla lettera e);
 - alla nota relativa alla lettera l), la parola "88" è sostituita con la seguente: "96";
- e) allo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:
- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Corpo d'Armata, la parola "11" è sostituita con la seguente: "12";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Divisione, la parola "24" è sostituita con la seguente: "26";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Brigata, la parola "75" è sostituita con la seguente: "80";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola "430" è sostituita con la seguente: "440";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente Colonnello, la parola "1108" è sostituita con la seguente: "1255";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Maggiore, la parola "437" è sostituita con la seguente: "472";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Capitano, la parola "700" è sostituita con la seguente: "770";

- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente, la parola "404" è sostituita con la seguente: "444";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Sottotenente, la parola "202" è sostituita con la seguente: "202";
 - nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, eliminare la parola "(e)";
 - nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Capitano, la parola "88" è sostituita con la seguente: "96";
 - dopo le parole "volume organico complessivo", la parola "3391" è sostituita con la parola "3721";
 - sostituire la nota relativa alla lettera c) con la seguente: "c) a partire dal 2027, ciclo di 3 anni: 4 promozioni il 1° e 3° anno; 5 promozioni il 2° anno;";
 - eliminare la nota relativa alla lettera e);
 - alla nota relativa alla lettera I), la parola "88" è sostituita con la seguente: "96";
- f) dopo lo Specchio A del Quadro II della Tabella 4 è inserito il seguente specchio A-bis dall'anno 2022:

Tabella 4 - Quadro II (specchio A bis – Anno 2022)

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL RUOLO FORESTALE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado

Organico

Forma di

avanzamento

al grado

superiore

Anni di anzianità minima di

grado richiesti per

Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado

superiore

408

183.0.28

Inserimento aliquota valutazione a scelta promozione ad anzianità

1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Divisione 1	-	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata	15	scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (a)
Colonnello	70	scelta	5	-	-	-	3 o 2 (b)
Tenente Colonnello	136	scelta	8	-	-	2 anni di comando o di attribuzione specifica, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano (c)	- 8
Maggiore	84	scelta	6	-	-	Aver superato il corso d'istituto	(d)
Capitano	84	scelta	6	-	-	-	(d)
Tenente	24	anzianità	-	2	-	Superare il corso formativo	-
VOLUME ORGANICO COMPLESSIVO 414 (e)							

Alimentazione a 12 unità complessive

- a) ciclo di 4 anni: nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno; 1 promozione il 3° anno;
- b) ciclo di 2 anni: 3 promozioni il 1° anno; 2 promozioni il 2° anno;
- c) gli incarichi validi per l'assolvimento degli obblighi di comando o di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- d) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;
- e) i volumi organici decorrono dal 1° gennaio 2022.

- g) allo Specchio B del Quadro II della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente Colonnello, la parola "131" è sostituita con la seguente: "149";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Maggiore, la parola "77" è sostituita con la seguente: "84";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Capitano, la parola "77" è sostituita con la seguente: "84";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente, la parola "22" è sostituita con la seguente: "24";
 - dopo le parole "volume organico complessivo", la parola "380" è sostituita con la parola "414";
 - dopo le parole "Alimentazione a", la parola "11" è sostituita con la parola "12";

- h) allo Specchio B del Quadro III della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:
- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. D., la parola "1" è sostituita con la seguente: "2";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. B., la parola "3" è sostituita con la seguente: "6";
 - nella colonna relativa all'organico - Comp. Sanitario Psicologico, alla riga relativa al Colonnello, la parola "11" è sostituita con la seguente: "12";
 - nella colonna relativa all'organico - Comp. Amministrativo, alla riga relativa al Colonnello, la parola "10" è sostituita con la seguente: "15";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola "33" è sostituita con la seguente: "39";
 - nella colonna relativa all'organico, alle righe relative al Ten. Col., Maggiore, Capitano e Tenente, la parola "396" è sostituita con la seguente: "446";
 - nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, prima della parola "1" aggiungere la seguente: "2,";
 - dopo le parole "volume organico complessivo", la parola "433" è sostituita con la parola "493";
 - dopo le parole "Alimentazione a", la parola "13" è sostituita con la parola "15";
 - alla nota relativa alla lettera (a), la parola "1" è sostituita con la parola "2";
 - alla nota relativa alla lettera (b), dopo le parole "incarico corrispondente" sono aggiunte le seguenti: ", in relazione ad esigenze ordinarie,";
 - alla nota relativa alla lettera (c), dopo le parole "fissato in" la parola "33" è sostituita con la parola "39";
 - al primo alinea della nota relativa alla lettera (c), le parole "11" e "1 unità per la specialità psicologia" sono sostituite rispettivamente con le parole "12" e "2 unità per la specialità psicologia";
 - al secondo alinea della nota relativa alla lettera (c), tutte le parole "10" sono sostituite con le parole "15";
 - alla nota relativa alla lettera (d), la parola "4" è sostituita con la parola "5";
 - al primo alinea della nota relativa alla lettera (d), dopo le parole "promozione il" aggiungere le parole "3° e" e dopo le parole "1°, 2° e" sostituire la parola "3°" con la parola "5°";
 - al secondo alinea della nota relativa alla lettera (d), dopo le parole "il 3°" aggiungere le parole "e 5° e";
 - al terzo alinea della nota relativa alla lettera (d), dopo le parole "il 2°" aggiungere le parole "e 4°" e dopo le parole "1°, 3° e" sostituire la parola "4°" con la parola "5°";
 - al primo alinea della nota relativa alla lettera (f), sostituire le parole "1°, 3° e 4°" con le parole "1° e 3°" e dopo le parole "il 2°" aggiungere le parole ", 4°";

- al secondo alinea della nota relativa alla lettera (f), alla fine aggiungere le parole "2 promozioni il 3° anno;"
- al terzo alinea della nota relativa alla lettera (f), sostituire le parole "2°, 3° e 5°" e "1° e 4°" rispettivamente con le parole "2° e 3°" e "1°, 4° e 5°";
- i) allo Specchio C del Quadro III della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. D., la parola "1" è sostituita con la seguente: "2";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. B., la parola "3" è sostituita con la seguente: "6";
 - nella colonna relativa all'organico - Comp. Sanitario Psicologico, alla riga relativa al Colonnello, la parola "13" è sostituita con la seguente: "14";
 - nella colonna relativa all'organico - Comp. Amministrativo, alla riga relativa al Colonnello, la parola "10" è sostituita con la seguente: "15";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola "36" è sostituita con la seguente: "42";
 - nella colonna relativa all'organico, alle righe relative al Ten. Col., Maggiore, Capitano e Tenente, la parola "396" è sostituita con la seguente: "446";
 - nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, eliminare le seguenti parole "o nessuna";
 - dopo le parole "volume organico complessivo", la parola "436" è sostituita con la parola "496";
 - dopo le parole "Alimentazione a", la parola "13" è sostituita con la parola "15";
 - alla nota relativa alla lettera (a), la parola "1" è sostituita con la parola "2";
 - alla nota relativa alla lettera (b), dopo le parole "incarico corrispondente" sono aggiunte le seguenti: ", in relazione ad esigenze ordinarie,";
 - alla nota relativa alla lettera (c), dopo le parole "fissato in" la parola "36" è sostituita con la parola "42";
 - al primo alinea della nota relativa alla lettera (c), le parole "13" e "9" sono sostituite rispettivamente con le parole "14" e "10";
 - al secondo alinea della nota relativa alla lettera (c), tutte le parole "10" sono sostituite con le parole "15";
 - al terzo alinea della nota relativa alla lettera (c), le parole "13" e "5" sono sostituite rispettivamente con le parole "14" e "6";
 - alla nota relativa alla lettera (d), la parola "4" è sostituita con la parola "3";
 - al primo alinea della nota relativa alla lettera (d), eliminare le parole "4° anno; nessuna promozione il" e ", 2° e 3°";

- al secondo alinea della nota relativa alla lettera (d), eliminare le parole “nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno;”;
 - al terzo alinea della nota relativa alla lettera (d), eliminare le parole “nessuna promozione il 1°, 3° e 4° anno;”;
 - al primo alinea della nota relativa alla lettera (g), sostituire le parole “1° e 3°” e “2°, 4° e 5°” rispettivamente con le parole “1, 3° e 5°” e “2° e 4°”;
 - al secondo alinea della nota relativa alla lettera (g), sostituire le parole “con 1 promozione per ogni anno” con le parole “con 2 promozioni il 1° anno; 1 promozione il 2°, 3°, 4° e 5° anno”;
 - sostituire il terzo alinea della nota relativa alla lettera (g) con il seguente alinea: “Comparto Tecnico Scientifico: ciclo di 5 anni con 2 promozioni il 2°, 3 e 4° anno; 1 promozione il 1° e 5° anno;”
- j) all’art. 2211-bis, ai commi 2 e 3, tutte le parole “specchio A” sono sostituite con le seguenti “specchio A-bis”;

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati in euro 180.866,79 per l’anno 2022, euro 723.467,14 per l’anno 2023, euro 1.394.628,72 per l’anno 2024, euro 2.322.912,76 per l’anno 2025, euro 3.264.072,98 per l’anno 2026, euro 4.230.985,58 per l’anno 2027, euro 5.197.898,18 per l’anno 2028, euro 6.164.810,78 per l’anno 2029, euro 7.136.315,48 per l’anno 2030, euro 8.117.004,34 per l’anno 2031 e euro 9.097.693,21 a decorrere dall’anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 194.

Art. 183-quinquies

(Modificazioni alle dotazioni organiche del ruolo base dell’Arma dei carabinieri e relative assunzioni straordinarie)

1. All’articolo 800, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola “60.617” è sostituita con la seguente “60.791”.

2. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, anche correlati allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell’anno 2025, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’assunzione straordinaria nei ruoli base di complessive 174 unità dell’Arma dei carabinieri, nel limite della dotazione organica di cui al primo comma e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno per un numero di:

- a) 34 unità per l’anno 2022;
- b) 35 unità per l’anno 2023;

- c) 35 unità per l'anno 2024;
- d) 35 unità per l'anno 2025;
- e) 35 unità per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 249.930,15 per l'anno 2022, euro 1.682.485,73 per l'anno 2023, euro 3.277.602,27 per l'anno 2024, euro 4.876.170,07 per l'anno 2025, euro 6.475.377,88 per l'anno 2026, euro 7.835.732,70 per l'anno 2027, euro 8.026.127,50 per l'anno 2028, euro 8.078.821,23 per l'anno 2029, euro 8.131.514,96 per l'anno 2030, euro 8.184.208,70 per l'anno 2031 ed euro 8.239.638,07 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-sexies

(Modificazioni alle dotazioni sovraorganiche del Comando carabinieri per tutela ambientale e la transizione ecologica e del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare)

1. Per far fronte al potenziamento del Comando Carabinieri per tutela ambientale e la transizione ecologica, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in data non antecedente al 1° settembre di ciascuno degli anni indicati:

- 73 unità nel ruolo Ispettori per l'anno 2022;
- 74 unità nel ruolo Ispettori e 36 unità nel ruolo iniziale per l'anno 2023,

destinate all'incremento del contingente di cui all'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66. Conseguentemente, al medesimo articolo 828, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'alinea la parola "duecentosettantaquattro" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquantesette";
- alla lettera g), il numero "139" è sostituito dal seguente: "286";
- alla lettera i), la parola "sessantaquattro" è sostituita dalla seguente: "cento".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 536.614,73 per l'anno 2022, euro 3.868.595,85 per l'anno 2023, euro 8.313.748,29 per l'anno 2024, euro 9.461.138,97 per l'anno 2025, euro 9.900.792,96 per l'anno 2026, euro 10.066.034,75 per l'anno 2027, euro 10.167.374,44 per l'anno 2028, euro 10.203.687,95 per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031 ed euro 10.246.529,43 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194."

3. Dopo l'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inserire il seguente articolo:

"Art. 828-bis. Contingente per la tutela agroalimentare. 1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale settantatré unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma 2-bis. Il predetto contingente è così determinato:

- a) generali di brigata: 0;
- b) colonnelli: 0;
- c) tenenti colonnelli: 0;
- d) maggiori: 0;
- e) capitani: 0;
- f) ufficiali inferiori: 0;
- g) ispettori: trentasette;
- h) sovrintendenti: 0;
- i) appuntati e carabinieri: trentasei.

2. Sono a carico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.”

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, quantificati in euro 536.614,73 per l'anno 2022, euro 3.018.080,53 per l'anno 2023, euro 3.505.881,31 per l'anno 2024, euro 3.707.624,29 per l'anno 2025, euro 3.749.215,76 per l'anno 2026, euro 3.808.963,98 per l'anno 2027, euro 3.845.277,49 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 ed euro 3.888.486,02 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-septies

(Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la tabella 1a allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto-legge.
2. La tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto-legge.
3. All'articolo 36, comma 41, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:
 - a) al terzo periodo, la parola “2027” è sostituita dalla seguente: “2023”;
 - b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Dal 2024 al 2027 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma è pari a due unità.”.
4. Alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla colonna 5, «Specialità Amministrazione», il numero “5” è sostituito dal seguente: “6”;
 - b) alla colonna «Organico», il numero “258” è sostituito dal seguente: “297”.

5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 4, la Guardia di finanza è autorizzata ad assumere, a decorrere dal 2022, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente massimo di:

- a) 205 unità di ufficiali del ruolo normale, ripartite in 14 unità per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, 13 unità per il 2028 e fino a un massimo di 6 unità per ciascuno degli anni dal 2029 al 2044;
- b) 40 unità di ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, ripartite in 4 unità per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 199.338 nel 2022, euro 575.883 nel 2023, euro 1.059.207 nel 2024, euro 1.667.598 nel 2025, euro 2.456.992 nel 2026, euro 3.280.956 nel 2027, euro 4.099.962 nel 2028, euro 4.859.404 nel 2029, euro 5.725.071 nel 2030 ed euro 6.581.340 a decorrere dal 2031, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-octies

(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199)

1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, all'articolo 3, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.751 unità."

2. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica in relazione a quanto previsto dal comma 1, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la Guardia di finanza è autorizzata ad assumere, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e non prima del 1° ottobre di ciascun anno, un contingente massimo di 388 unità nei ruoli iniziali, così ripartite:

- a) 97 unità per l'anno 2022;
- b) 97 unità per l'anno 2023;
- c) 97 unità per l'anno 2024;
- d) 97 unità per l'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 951.171 nel 2022, euro 4.533.826 nel 2023, euro 7.828.519 nel 2024, euro 12.995.394 per l'anno 2025, euro 16.275.006 nel 2026, euro 16.959.594 nel 2027, euro 17.105.433 nel 2028, euro 17.251.272 nel 2029, euro 17.397.110 nel 2030 ed euro

17.506.489 a decorrere dall'anno 2031, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Articolo 183-nonies

(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia Penitenziaria)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna uomini, la parola "28.352" è sostituita dalla seguente: "28.727";
- b) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna donna, la parola "3.038" è sostituita dalla seguente: "3.083";
- c) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna totale, la parola "31.390" è sostituita dalla seguente: "31.810";
- d) nella riga relativa al totale, nella colonna di destra, la parola "40.880" è sostituita dalla seguente: "41.300".

Articolo 183-decies

(Assunzioni straordinarie nella Polizia Penitenziaria)

1. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 420 unità del Corpo di Polizia Penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

- a) 75 unità, per l'anno 2022;
- b) 75 unità, per l'anno 2023;
- c) 75 unità per l'anno 2024;
- d) 75 unità per l'anno 2025;
- e) 120 unità, per l'anno 2026.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 295.125 per l'anno 2022, di euro 3.552.375 per l'anno 2023, di euro 6.809.625 per l'anno 2024, di euro 10.066.875 per l'anno 2025, di euro 13.501.200 per l'anno 2026, di euro 18.268.725 per l'anno 2027, di euro 18.381.225 per l'anno 2028, di euro 18.493.725 per l'anno 2029, di euro 18.606.225 per l'anno 2030 e di euro 18.735.600 per l'anno 2031.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.»

183.0.28

AS 2448
EMENDAMENTO
ART. 183

BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente

“183-bis

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di contrasto dei fenomeni di inquinamento, di abusivismo edilizio nelle aree protette e di smaltimento illecito delle sostanze tossiche, della vigilanza sul ciclo dei rifiuti, ovvero della depurazione delle acque reflue urbane, sono potenziati i Nuclei Operativi Ecologici del Comando dei Carabinieri per la tutela ambientale delle Regioni Sicilia e Calabria;

2. L'Arma dei Carabinieri è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, 50 unità nel ruolo iniziale destinati prioritariamente a rafforzare i Nuclei Operativi Ecologici di Sicilia e Calabria.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, quantificati in euro 2.090.855 per l'anno 2022, euro 2.090.855 per l'anno 2023, euro 2.090.855 per l'anno 2024, euro 2.108.880 per l'anno 2025 ed euro 2.162.955 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa”

183.0.29

Emendamento

Art. 183

GASPARRI

Dopo l'articolo 183 inseguire il seguente:

«183-bis

(Estensione dell'applicazione dell'art. 59 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335)

1. Al fine di far fronte alle esigenze di funzionalità per l'efficienza dei servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, derivanti dalla carenza organica nei ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e dalla contestuale cessazione dal servizio, per limiti di età, di un elevato numero di personale con qualifiche apicali dei medesimi ruoli, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, il richiamo in servizio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, può essere disposto, con le modalità ivi indicate, anche nei confronti delle qualifiche [del personale] che compongono i predetti ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

183.0.30

AS. 2448

Emendamento

Art. 183

MISIANI, MANCA

Dopo l'articolo 183, inserire il seguente:

«Art.183-bis

(Ulteriori misure in materia di Vigili del fuoco e forze di polizia)

1. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi anche con l'istituzione di distaccamenti rurali, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 375 unità nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, di cui solo 125 unità a decorrere dal 1 maggio 2022 sono assunte dalla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del medesimo Corpo, 125 unità non prima del 1 novembre 2022 e 125 unità non prima del 1 novembre 2023.
2. Sono, altresì, assunte ulteriori 381 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 222 unità nei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, 34 unità nei ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative e 125 unità nei ruoli tecnico-professionali. Per tali assunzioni straordinarie si procede, per i ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, per un massimo di 126 unità non prima del 1° novembre 2022 così ripartite: 24 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 38 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 16 unità nel ruolo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco. Per i medesimi ruoli e per le medesime funzioni specialistiche si procede per un massimo di 96 unità non prima del 1° novembre 2023, così ripartite: 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di coperta vigili del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di macchina vigili del fuoco. Per il ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative si procede per un massimo di 34 unità non prima del 1° novembre 2022. Per i ruoli tecnico-professionali si procede non prima del 1° novembre 2022 per un numero massimo di 30 unità di vice direttori sanitari, di 20 unità di ispettori logistico-gestionali, di 20 unità di vice direttori tecnico-scientifici, di 30 unità di ispettori sanitari e di 25 unità di vice direttori logistico-gestionali.
3. In conseguenza delle assunzioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

183.0.31

4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 6.242.074 per l'anno 2022, di euro 26.162.557 per l'anno 2023, di euro 35.151.286 per l'anno 2024, di euro 36.244.769 per l'anno 2025, di euro 36.424.199 per l'anno 2026, di euro 36.836.388 per l'anno 2027, di euro 37.100.193 per l'anno 2028, di euro 37.111.876 per l'anno 2029, di euro 37.399.496 per l'anno 2030, di euro 37.815.550 per l'anno 2031 e di euro 38.062.157 a decorrere dall'anno 2032.
5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 1 e 2, comprese le spese per mense e buoni pasto, nonché alla gestione dei distaccamenti rurali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 271.336 per l'anno 2022, euro 970.336 per l'anno 2023 e di euro 1.246.500 a decorrere dall'anno 2024.
6. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.
7. Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di due a decorrere dal 1 gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1 gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1 gennaio 2024, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
8. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2024.
9. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 3.631.639 per l'anno 2022, di euro 7.324.928 per l'anno 2023 e di euro 10.955.585 a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 10.985.708 per l'anno 2022, di euro 22.167.909 per l'anno 2023, di euro 33.140.645 per l'anno 2024, di euro 33.357.000 per gli anni 2025 e 2026, di

183.0.31

33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.000 a decorrere dall'anno 2031.

10. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari a 14.617.347 di euro per l'anno 2022, pari a 29.492.837 di euro per l'anno 2023, pari a 44.096.230 di euro per l'anno 2024, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2025, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2026, pari a 44.812.585 di euro per l'anno 2027 e per l'anno 2028, pari a 45.312.585 di euro per l'anno 2029 e per l'anno 2030, e pari a 45.812.585 di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

11. Al fine di far fronte alle esigenze di funzionalità per l'efficienza dei servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, derivanti dalla carenza organica nei ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e dalla contestuale cessazione dal servizio, per limiti di età, di un elevato numero di personale con qualifiche apicali dei medesimi ruoli, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, il richiamo in servizio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, può essere disposto, con le modalità ivi indicate, anche nei confronti delle qualifiche del personale che compongono i predetti ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale.

12. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

13. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 per gli anni 2020, 2021 e 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.»

183.0.31

EMENDAMENTO

Articolo 183

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 183-bis.

1. Il contingente di esperti del Corpo della Guardia di Finanza presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 è incrementato di ulteriori 10 unità di funzionari esperti anticontraffazione, da destinare alle sedi diplomatiche italiane significative per l'export italiano, al fine di rafforzare e sostenere le specifiche attività di contrasto alla contraffazione e per la tutela del Made in Italy all'estero».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101.»

183.0.32

EMENDAMENTO

ART. 183

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis (Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale dirigenziale degli uffici e dei servizi regionali di protezione civile).

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente:

11-ter. "In ragione del gravoso e costante impegno dei servizi di protezione civile, al fine di assicurarne la funzionalità nonché la continuità e l'efficacia delle azioni di previsione e prevenzione dei rischi, nonché delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali garantite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalle Direzioni e dalle Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e dagli enti locali, le predette amministrazioni pubbliche possono ricorrere a specifiche procedure di selezione, anche comparativa, per la copertura delle posizioni dirigenziali previste dalle capacità assunzionali autorizzate. Tale facoltà è riferita esclusivamente alla copertura delle posizioni dirigenziali relative agli uffici e servizi di protezione civile, ed è riservata al personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e con particolare e comprovata qualificazione professionale che, alla data del 31 dicembre 2022, abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella qualifica dirigenziale nel settore della protezione civile in enti ed organismi internazionali e nelle amministrazioni pubbliche con competenze di protezione civile. Agli oneri di cui al presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

183.0.33

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 183

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis (Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale dirigenziale degli uffici e dei servizi regionali di protezione civile).

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente:

11-ter. «In ragione del gravoso e costante impegno dei servizi di protezione civile, al fine di assicurarne la funzionalità nonché la continuità e l'efficacia delle azioni di previsione e prevenzione dei rischi, nonché delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali garantite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalle Direzioni e dalle Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e dagli enti locali, le predette amministrazioni pubbliche possono ricorrere a specifiche procedure di selezione, anche comparativa, per la copertura delle posizioni dirigenziali previste dalle capacità assunzionali autorizzate. Tale facoltà è riferita esclusivamente alla copertura delle posizioni dirigenziali relative agli uffici e servizi di protezione civile, ed è riservata al personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e con particolare e comprovata qualificazione professionale che, alla data del 31 dicembre 2022, abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella qualifica dirigenziale nel settore della protezione civile in enti ed organismi internazionali e nelle amministrazioni pubbliche con competenze di protezione civile. Agli oneri di cui al presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»».

183.0.34

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 183

Dopo l'articolo 183, inserire il seguente:

«Art. 183-bis (*Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale dirigenziale degli uffici e dei servizi regionali di protezione civile*). All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente:

"11-ter. In ragione del gravoso e costante impegno dei servizi di protezione civile, al fine di assicurarne la funzionalità nonché la continuità e l'efficacia delle azioni di previsione e prevenzione dei rischi, nonché delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali garantite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalle Direzioni e dalle Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e dagli enti locali, le predette amministrazioni pubbliche possono ricorrere a specifiche procedure di selezione, anche comparativa, per la copertura delle posizioni dirigenziali previste dalle capacità assunzionali autorizzate. Tale facoltà è riferita esclusivamente alla copertura delle posizioni dirigenziali relative agli uffici e servizi di protezione civile, ed è riservata al personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e con particolare e comprovata qualificazione professionale che, alla data del 31 dicembre 2022, abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella qualifica dirigenziale nel settore della protezione civile in enti ed organismi internazionali e nelle amministrazioni pubbliche con competenze di protezione civile. Agli oneri di cui al presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

183.0.35

A.S. 2448

Emendamento

Art. 183

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 183-bis

(Misure straordinarie per l'aumento delle facoltà assunzionali del sistema camerale per il triennio 2022-2024)

1. Al fine di sostenere la diffusione della transizione digitale nelle micro, piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2024, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non interessate da processi di accorpamento o derivanti da questi ultimi possono assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, un contingente complessivo di 150 unità di personale ad elevata specializzazione professionale, da assegnare alle funzioni di innovazione e transizione digitale ed ai servizi dedicati allo sviluppo delle imprese.

2. L'assegnazione alle singole Camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri individuati sentita l'Unione italiana delle Camere di commercio. Agli oneri derivanti da tali assunzioni le Camere di commercio fanno fronte con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.

3. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sostegno alle imprese e di sviluppo dei servizi ad esse dedicati, Unioncamere è autorizzata ad assumere nel triennio 2022-2024 personale con oneri a carico del proprio bilancio, assicurando che:

a) l'incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può comunque risultare superiore al 20% di quella dell'anno precedente, avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente entro il limite del 25% rispetto alla media delle entrate correnti, come risultanti dagli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati. A tal fine andrà considerata la spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell'ente;

251 | 83.0.36

12

b) sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assunzioni, per come verificata dall'organo di controllo tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale;

4. L'aumento della dotazione organica complessiva che Unioncamere dispone, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, nell'arco del medesimo triennio, non deve, in ogni caso, determinare un incremento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10% di quella attuale.

5. L'applicazione dei commi precedenti deve avvenire senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»

183.0.36

CR

EMENDAMENTO
ART.183

FERRO, DAMIANI, FLORIS

Dopo l'articolo 183 è inserito il seguente:

“Articolo 183-bis

(Misure straordinarie di aumento delle facoltà assunzionali del sistema camerale per il triennio 2022-2022)

1. Al fine di sostenere la diffusione della transizione digitale nelle micro, piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2024 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non interessate da processi di accorpamento o derivanti da questi ultimi possono assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dall'articolo 4 comma 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2012 n. 125, e successive modifiche ed integrazioni, un contingente complessivo di 150 unità di personale ad elevata specializzazione professionale, da assegnare alle funzioni di innovazione e transizione digitale ed ai servizi dedicati allo sviluppo delle imprese. L'assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri individuati sentita l'Unione italiana delle camere di commercio. Agli oneri derivanti da tali assunzioni le camere di commercio fanno fronte con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.
2. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sostegno alle imprese e di sviluppo dei servizi ad esse dedicati, Unioncamere è autorizzata ad assumere nel triennio 2022-2024 personale con oneri a carico del proprio bilancio, assicurando che:
 - a) l'incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può comunque risultare superiore al 20% di quella dell'anno precedente, avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente entro il limite del 25% rispetto alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati; a tal fine andrà considerata la spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell'ente;
 - b) sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assunzioni, per come verificata dall'organo di controllo tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale;
3. L'aumento della dotazione organica complessiva che Unioncamere dovesse disporre, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, nell'arco del medesimo triennio non deve, in ogni caso, determinare un incremento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10% di quella attuale.
4. L'applicazione dei commi precedenti deve avvenire senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

1830.37

AS 2448

Emendamento

Art. 183

MAGORNO, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis

(Disposizioni per il contrasto del precariato nella pubblica amministrazione)

1. I lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla data del 31 dicembre 2018, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2022 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 18,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2022. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 30 aprile 2022, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

183.0.38

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 183

GAUDIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 183-bis
(Disposizioni in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, 241, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. I membri del Parlamento hanno diritto di accedere a tutti i documenti amministrativi utili all'espletamento del loro mandato istituzionale, previa semplice richiesta alla pubblica amministrazione contenente dichiarazione resa dal deputato o dal senatore, sotto la propria responsabilità, di esercitare un interesse non privato e personale, bensì pubblico, connesso al mandato.»».

183.0.39

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 183

GARRUTI, TONINELLI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è sempre riconosciuto, a decorrere dal primo scatto di anzianità nella nuova qualifica o ruolo, un terzo dell'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di provenienza alla data del trasferimento presso l'amministrazione di destinazione. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica. Alla determinazione dell'assegno personale, non riassorbibile, concorre l'intero trattamento economico risultante dall'ultimo stipendio percepito presso una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prima dell'assunzione in servizio nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica, con esclusione della sola retribuzione di risultato.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

183.0.40

AS 2448

EMENDAMENTO

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 183

Dopo l'articolo 183, inserire il seguente:

«Art.183-bis

(Personale Ministero dello Sviluppo economico)

3. All'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole "*per il triennio 2019-2021*" sono inserite le seguenti: "*e per l'anno 2022,*".
4. All'articolo 12 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2021" con le seguenti "31 dicembre 2022";
 - b) al comma 2, le parole "per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti "per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022" e dopo le parole "di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205" sono aggiunte le seguenti "e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".».

183.0.41

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 183

TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 183-bis

(Misure per garantire la operatività del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)

1. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di fare fronte alle esigenze del settore agricolo, alimentare, della pesca e forestale, comprese le misure di emergenza adottate a seguito della pandemia da Covid-19, la nuova programmazione della Politica agricola comune dell'Unione Europea e le azioni conseguenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nelle more dello svolgimento di apposite procedure concorsuali, il medesimo Ministero è autorizzato per l'anno 2022 a procedere ad assunzioni di personale mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi da esso banditi vigenti alla data del 30 settembre 2020 la cui validità, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata fino al 30 giugno 2023, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

. 183.0.42

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 183

Dopo l'articolo 183 inserire il seguente articolo:

«Art. 183-bis

(Assunzione di personale specializzato nelle Province e nelle Città metropolitane)

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali. Per la copertura degli oneri del presente comma si provvede con una riduzione di 40 milioni di euro delle risorse disponibili del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014 - 2020. »

183.0.43

AS 2448

EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ARTICOLO 183

Dopo l'articolo 183 inserire il seguente articolo:

Art. 183-bis

(Assunzione di personale specializzato nelle Province e nelle Città metropolitane)

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali. Per la copertura degli oneri del presente articolo si provvede con una riduzione di 40 milioni di euro delle risorse disponibili del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014 - 2020.

183.0.44

AS 2448_
Emendamento
Articolo 183

CONZATTI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

“183-bis

(Personale del Porto di Chioggia)

1. Le unità di personale dell'Azienda speciale per il porto di Chioggia, assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente provvedimento, sono trasferite in deroga all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, a far data dal 1 gennaio 2022 e con pari trattamento economico, all'Autorità di sistema portuale del Mare adriatico settentrionale.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 190.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.”

183.0.45

EMENDAMENTO

Articolo 183

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 183-bis. (Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero)

1. La dotazione organica del Ministero degli affari e della cooperazione internazionale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il del Ministero degli affari e della cooperazione internazionale è autorizzato per il triennio 2022-2024 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 200 unità, appartenenti all'Area II, posizione economica F2.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di cui al comma 4 che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del DPR 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.
3. Le relative procedure concorsuali sono definite con Decreto del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale di concerto con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e della Pubblica Amministrazione.
4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, in numero massimo di cento unità per anno, sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 1.899.567 euro per gli anni 2021 e 2022 e pari a 3.799.134 a decorrere dall'anno 2023, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

183.0.46

EMENDAMENTO

Articolo 183

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

*Dopo l'articolo 183 è inserito il seguente:**«Art 183-bis*

1. Al fine di assicurare un supporto specialistico, di natura tecnico-amministrativa in materia di governo e sviluppo del territorio, ancorato ad ogni tipo di pianificazione esistente o in corso di definizione, nella sua più ampia accezione di difesa del suolo e incremento della resilienza al rischio idrogeologico e al rischio ambientale connesso anche agli effetti del cambiamento climatico, di difesa del patrimonio infrastrutturale, di uso, di risparmio e gestione della risorsa idrica e del servizio idrico integrato, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale è autorizzata, nei limiti della dotazione organica fissata con D.P.C.M. 04/04/2018, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere a tempo indeterminato un contingente di unità di personale entro il limite di spesa di 6 milioni di euro, con avvio delle relative procedure nell'anno 2022. All'onere derivante da tale disposizione si fa fronte con le risorse di cui al fondo di cui al comma 1, dell'articolo 183 della presente legge e specificatamente con la dotazione iniziale.».

/183.0.47

AS 2448
EMENDAMENTO
ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO
ART. 184

All'articolo 184, comma 2, "amministrazioni statali" inserire le seguenti «esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti».

184.1

AS 2448

Emendamento

Art. 184

De Petris Buccarella

Laforgia Grasso

Ruotolo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. A decorrere dall’anno 2022, gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”

184.2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 184

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 184, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

“2-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”

184.3

AS 2448

EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 184

All'articolo 184, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

184.4

AS 2448

**BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI**

EMENDAMENTO

ART. 184

All'articolo 184, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

“2-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”

184.5

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 184

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI,
LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

All'articolo 184, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“4. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 per gli anni 2020, 2021 e 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

184.6

A.S. 2448

EMENDAMENTO

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ARTICOLO 184

All'articolo 184, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 per gli anni 2020, 2021 e 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

184.7

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 184

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 184, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis) Fermo restando quanto previsto dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 per gli anni 2020, 2021 e 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

184.8

AS 2448_
Emendamento
Articolo 184

CONZATTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<<3-bis. Al comma 23, primo periodo, dell'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

- a. le parole "per un periodo non superiore a mesi sei" sono sostituite con le seguenti: "per un periodo anche superiore a mesi sei"
- b. le parole "nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "nel limite massimo di spesa di 60.000.000 di euro fino al 30 giugno 2022".

Agli oneri derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.>>.

184.9

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 184

RUOTOLO, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Al comma 23, primo periodo, dell'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "per un periodo non superiore a mesi sei" con le seguenti: "per un periodo anche superiore a mesi sei";

b) sostituire le parole: "nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "nel limite massimo di spesa di 60.000.000 di euro fino al 30 giugno 2022".

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

184.10

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 184

DONNO, LOMUTI, DELL'OLIO, GAUDIANO, PRESUTTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 133 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

184.11

Emendamento

Art. 184

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2022, per il personale dipendente dalle amministrazioni e dagli enti di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rideterminato nelle misure definite con decreto del Presidente del Consiglio Ministri in coerenza con quanto previsto dalle leggi di bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, per il triennio 2022-2024, dai commi 1 e 2 del presente articolo.».

184.12

A.S. 2448
Emendamento
Art. 184

MISLANI

Dopo l'articolo 184, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis.
(Modifiche al decreto legge 24 aprile 2017, n.50)

1. All'articolo 52-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificato dall'art. 1, comma 298, lett. a), b) e c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

- c) dopo le parole *Autorità garante della concorrenza e del mercato* è aggiunto il seguente periodo: *“sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito del nuovo inquadramento nei ruoli dell'Autorità nazionale anticorruzione, da definire entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decorrenza 1.1.2020, nell'ambito della contrattazione relativa al triennio 2019-2021.*
- d) dopo le parole *finanza pubblica* è aggiunto il seguente periodo: *“Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio.»*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per l'anno 2023, di 490 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

184.0.1

A.S. 2448

Emendamento

Art. 184

PITTELLA

Dopo l'articolo 184, aggiungere il seguente:

Art. 184-bis

1. All'art. 52-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificato dall'art. 1, co. 298, lett. a), b) e c), legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole **Autorità garante della concorrenza e del mercato** è aggiunto il seguente periodo:
"sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito del nuovo inquadramento nei ruoli dell'Autorità nazionale anticorruzione, da definire entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decorrenza 1 gennaio 2020, nell'ambito della contrattazione relativa al triennio 2019-2021.
- b) dopo le parole **finanza pubblica** è aggiunto il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio"

184.0.2

A.S. 2448

Emendamento

ART 184

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 184, aggiungere il seguente:

"Art. 184-bis.

All'art. 52-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificato dall'art. 1, co. 298, lett. a), b) e c), legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole *Autorità garante della concorrenza e del mercato* è aggiunto il seguente periodo:
"sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito del nuovo inquadramento nei ruoli dell'Autorità nazionale anticorruzione, da definire entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decorrenza 1.1.2020, nell'ambito della contrattazione relativa al triennio 2019-2021.
- b) dopo le parole *finanza pubblica* è aggiunto il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio"

184.0.3

AS 2448

Emendamento

DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 184

Dopo l'articolo 184, aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.

All'art. 52-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificato dall'art. 1, co. 298, lett. a), b) e c), legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole *Autorità garante della concorrenza e del mercato* è aggiunto il seguente periodo: *“sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito del nuovo inquadramento nei ruoli dell’Autorità nazionale anticorruzione, da definire entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decorrenza 1.1.2020, nell’ambito della contrattazione relativa al triennio 2019-2021.*
- b) dopo le parole *finanza pubblica* è aggiunto il seguente periodo: *“Per le finalità di cui al comma 1 l’Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio”*

184.0.4

AS 2448
EMENDAMENTO
ARTICOLO 184

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis.

(Disposizioni in materia di personale ANAC)

1. All'articolo 52-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificato dall'articolo 1, comma 298, lettera a), b) e c), legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "Autorità garante della concorrenza e del mercato" è aggiunto il seguente periodo: "sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito del nuovo inquadramento nei ruoli dell'Autorità nazionale anticorruzione, da definire entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decorrenza 1.1.2020, nell'ambito della contrattazione relativa al triennio 2019-2021."

b) dopo le parole "finanza pubblica" è aggiunto il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio".»

184.0.5

Emendamento

Art. 184

GASPARRI

Dopo l'articolo 184, inserire il seguente:

«Art. 184-bis

(Incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di euro 8.273.565,48 per l'anno 2022, euro 15.655.881,29 per l'anno 2023, euro 16.370.235,38 per l'anno 2024, euro 16.828.862,10 per l'anno 2025, euro 16.958.609,42 per l'anno 2026, euro 17.243.781,82 per l'anno 2027, euro 16.838.898,10 per l'anno 2028, euro 16.822.827,10 per l'anno 2029.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, paria euro 8.273.565,48 per l'anno 2022, euro 15.655.881,29 per l'anno 2023, euro 16.370.235,38 per l'anno 2024, euro 16.828.862,10 per l'anno 2025, euro 16.958.609,42 per l'anno 2026, euro 17.243.781,82 per l'anno 2027, euro 16.838.898,10 per l'anno 2028, euro 16.822.827,10 per l'anno 2029, si provvede mediante si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

184.0.6

A.S. 2248

EMENDAMENTO

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

ARTICOLO 184

Dopo l'articolo 184, inserire il seguente:

«Art. 184-bis

(Incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di euro 8.273.565,48 per l'anno 2022, euro 15.655.881,29 per l'anno 2023, euro 16.370.235,38 per l'anno 2024, euro 16.828.862,10 per l'anno 2025, euro 16.958.609,42 per l'anno 2026, euro 17.243.781,82 per l'anno 2027, euro 16.838.898,10 per l'anno 2028, euro 16.822.827,10 per l'anno 2029.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

184.0.7

EMENDAMENTO

Art. 184

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 184-bis (Proroga graduatorie)

1. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie centrali di fare fronte alle importanti sfide legate al rilancio del Paese e consentire un efficace utilizzo delle risorse stanziato per le assunzioni, a copertura delle vacanze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno nel corso del 2021 e del 2022, le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 147, lettere b) e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono di preferenza utilizzabili fino al 30 giugno 2023.»

184.0.8

EMENDAMENTO

Art. 184

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 184 - bis
(Proroga graduatorie)

1. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di fare fronte alle importanti sfide del settore agricolo, alimentare, della pesca e forestale, comprese le urgenti misure adottate a seguito della pandemia da Covid-19, la nuova programmazione della politica agricola comune e le azioni conseguenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza, in considerazione delle urgenti carenze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno nel corso del 2021 e del 2022, tenuto altresì conto delle incertezze sulla tempistica di svolgimento di nuovi concorsi, anche nazionali, le graduatorie dei concorsi banditi dal medesimo Ministero, vigenti alla data del 30 settembre 2020, sono di preferenza utilizzabili fino al 30 giugno 2023, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

184.0.9

AS 2448

Emendamento

Art. 184

FARAONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«184-bis

*(Misure per la proroga dei contratti di consulenza e collaborazione in essere con
soggetti esterni alla pubblica amministrazione)*

1. Le Pubbliche Amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nell'ambito della propria autonomia, possono prorogare i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nell'articolo 110, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, previa valutazione della copertura economica a carico del bilancio dell'amministrazione interessata.»

184.0.10

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 184

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis

(Personale della Croce rossa italiana transitato in altre amministrazioni)

1. Il riassorbimento dei compensi legati al riconoscimento del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178, deve intendersi cessato con decorrenza dalla data di presa in servizio presso altra amministrazione pubblica diversa dalla CRI o dall'ente strumentale CRI.»

184.0.11

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 184

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

Art. 184 bis

(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 183)

L'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 è sostituito dal seguente:

Articolo 19

(Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

2. Agli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, i corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono equiparati alle Forze di polizia dello Stato, in materia di limiti di età per la cessazione dal servizio. Conseguentemente, a tali corpi si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1998, in materia di programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari.

3. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse

finanziarie, fatta eccezione che per i corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui oneri sono di competenza della Regione a statuto speciale o della provincia autonoma, a cui detti corpi forestali appartengono.

4. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.

5. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

184.0.12

EMENDAMENTO

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ARTICOLO 184

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 184 - bis

(Stabilizzazione personale amministrativo attualmente collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. All'art. 30, comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse", dopo le parole <<Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2>>, sono inserite le seguenti: <<nonché di dipendenti di cui all'art. 3, comma 1-bis, limitatamente al personale in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni e collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, nell'anno 2022, richiedano di transitare nei ruoli logistico-gestionali del C.N.VV.F.>>.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge

184.0.13

EMENDAMENTO

Art. 184

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 184 - bis

(Stabilizzazione personale amministrativo attualmente collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. All'art. 30, comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse", dopo le parole <<Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2>>, sono inserite le seguenti: <<nonché di dipendenti di cui all'art. 3, comma 1-bis, limitatamente al personale in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni e collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, nell'anno 2022, richiedano di transitare nei ruoli logistico-gestionali del C.N.VV.F.>>»

184.0.14

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 184

FAGGI, FERRERO, TESTOR; TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«ART. 184-bis

(Proroga termini prescrizione ricognizione contributi previdenziali)

1. All'articolo 3, comma 10-bis, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sostituire le parole: "31 dicembre 2015" con le seguenti: "31 dicembre 2017".»

184.0.15

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 184

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

Art. 184-bis

1. A decorrere dall'anno 2022, per il personale dipendente dalle amministrazioni e dagli enti di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati come calcolati dall'Istat ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24.

184.0.16

A.S. 2448
Emendamento
Art. 185

ASTORRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 185
(Ordinamento professionale)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono integrate, a decorrere dal 2022, di 200 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenente alle amministrazioni statali, i nuovi ordinamenti professionali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
2. Alle finalità di cui al precedente periodo per il corrispondente personale dipendente di Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni del comparto CCNL Funzioni Locali, si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, per un importo pari a 220 milioni di euro al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che integra le risorse relative ai CCNL 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo l'indirizzo già impartito dal relativo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001
3. Per enti e aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2022, per le medesime finalità di cui al comma 1 gli importi di cui al Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 88 della presente Legge, sono incrementati per un importo pari 280 milioni di euro al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Per le restanti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2022."

185.1

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 185.

MANCA, PARRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 185.

(Ordinamento professionale)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono integrate, a decorrere dal 2022, di 200 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenente alle amministrazioni statali, i nuovi ordinamenti professionali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
2. Alle finalità di cui al precedente periodo per il corrispondente personale dipendente di Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni del comparto CCNL Funzioni Locali, si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, con un importo annuo pari a 220 milioni di euro al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che integra le risorse relative ai CCNL 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo l'indirizzo già impartito dal relativo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo. I criteri di ripartizione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli enti e aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2022, per le medesime finalità di cui al comma 1, gli importi del Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 88 della presente legge sono incrementati per un importo annuo pari a 280 milioni di euro al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I criteri di ripartizione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Per le restanti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022».

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 185

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Sostituire l'art.185 con il seguente:

Art.185

(Ordinamento professionale)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono integrate, a decorrere dal 2022, di 200 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenente alle amministrazioni statali, i nuovi ordinamenti professionali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

2. Alle finalità di cui al precedente periodo per il corrispondente personale dipendente di Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni del comparto CCNL Funzioni Locali, si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, per un importo pari ad € 220.000.000,00 (duecentoventimilioni) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che integra le risorse relative ai CCNL 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo l'indirizzo già impartito dal relativo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001

3. Per enti e aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2022, per le medesime finalità di cui al comma 1 gli importi di cui al Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 88 della presente Legge, sono incrementati per un importo pari ad euro 280.000.000,00 (duecentottantamiliardi) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per le restanti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3.

185.3

Emendamento
Art. 185

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo le parole: “, nel limite di una spesa complessiva corrispondente allo 0,33 per cento del monte salari” sono sostituite dalle seguenti: “ Il riparto delle risorse di cui al precedente periodo è effettuato con criteri stabiliti mediante successivo DPCM”;
- b) al secondo periodo le parole: “nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al precedente periodo” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti di una percentuale del monte salari 2018 del personale non dirigente corrispondente allo stanziamento di cui ai precedenti periodi”.

185.4

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Articolo 185

RICCIARDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di rilanciare, normare e accelerare il processo di progettazione nei comuni, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali europei, del Fondo sviluppo e coesione (FSC) e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolar modo nelle regioni classificate come meno sviluppate e/o in transizione, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il registro nazionale dell'esperto in progetti europei o europrogettista.

1.ter Ai fini della presente disposizione si definisce "esperto in progetti europei o europrogettista" il professionista, anche membro di un ente del terzo settore che opera senza scopo di lucro, che svolge il complesso delle attività, anche frazionate, dirette al monitoraggio dei bandi di finanziamento europei, e la conseguente ideazione, stesura, presentazione dei progetti europei, nonché la loro implementazione, rendicontazione e disseminazione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di istituzione del registro, nonché le norme e i criteri relativi all'iscrizione e alla cancellazione dallo stesso.

1. quater. Le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni, nell'ambito delle loro competenze, sono autorizzate ad istituire liste regionali di professionisti iscritti al registro di cui al comma 1-bis a cui possano essere conferiti, tramite avviso di evidenza pubblica, appositi incarichi, qualora in seno alle amministrazioni in oggetto non sia presente personale con competenze tecniche certificate in materia di europrogettazione.

1-quinques. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-bis pari a 50.000 euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come rifinanziato dall'articolo 194."

185.3

Emendamento

Art. 185

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGNI

Dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:

«Art 185-bis
(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il PNRR)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 14-ter, sono inseriti i seguenti:

“14-quater. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi 4, 5 e 15, fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, nei limiti delle risorse disponibili, accertate anche ai sensi del comma 1, secondo e terzo periodo, possono conferire incarichi di consulenza anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni alla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14-quinquies. Al fine di garantire continuità all'efficienza delle specifiche attività, le amministrazioni titolari dei seguenti interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le regioni e le città metropolitane, possono trattenere in servizio i dirigenti generali amministrativi di vertice e i sovrintendenti preposti agli stessi:

- a) M1C1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA
- b) M1C2: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO
- c) M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0
- d) M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE
- e) M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE
- f) M2C3: EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
- g) M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA
- h) M3C1: INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA
- i) M3C2: INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA
- j) M4C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ
- k) M5C1: POLITICHE PER IL LAVORO
- l) M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE
- m) M5C3: INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE
- n) M6C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE M6C2: INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

14.sexies. Il trattenimento di cui al comma 14-quinquies è consentito previo assenso dell'interessato, per un periodo non superiore a tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. In tal caso al personale trattenuto in servizio non è corrisposto il trattamento economico di quiescenza, ma continua a percepire il trattamento economico previsto per la posizione occupata.”.

Emendamento

Art. 185

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:

Art 185-bis

(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il PNRR)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al comma 7-ter è inserito in fine il seguente periodo: «Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5, non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

185.0.2

A.S. 2448

Emendamento

Art. 185

CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 185-bis.

(Eliminazione totale dei contributi minimi 2020 e 2021 per gli avvocati, iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, che abbiano registrato un reddito netto professionale inferiore a 35000 euro)

1. Al fine di venire supportare i professionisti colpiti dall'emergenza da Covid-19 e nel limite di spesa di cui al comma 2, non sono dovuti i contributi previdenziali minimi 2020 e 2021 dagli Avvocati iscritti alla Cassa Nazionale di previdenza e Assistenza Forense, che abbiano registrato un reddito netto professionale inferiore a 35.000 euro, rispettivamente nel 2020 e nel 2021, ed indipendentemente dal calo di fatturato e dalla regolarità contributiva.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022. Il Ministero della Giustizia provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, il Ministero della giustizia non prende in considerazione ulteriori domande.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 194.»

185.0.3

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 185

ROMAGNOLI, CROATTI, GALLICCHIO, PAVANELLI, TRENTACOSTE, VANIN,
ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 185-bis

(Fondo per il concorso al pagamento diretto da parte del Parlamento delle retribuzioni dei collaboratori parlamentari)

1. A decorrere dall'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per il concorso al pagamento diretto da parte del Parlamento delle retribuzioni dei collaboratori parlamentari con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro. Il riparto annuo dello stanziamento di cui al periodo precedente e il versamento all'autonomo bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, avviene mediante accordo interistituzionale, ed è subordinato ai seguenti criteri:

a) il riparto avviene proporzionalmente al numero dei collaboratori parlamentari iscritti nel Registro comune dei collaboratori parlamentari pubblicato sui siti internet istituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e al numero di contratti di lavoro di tipo subordinato in essere al 31 dicembre antecedente all'anno di riparto;

b) il riparto è subordinato all'adozione da parte del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, di proprie deliberazioni, che disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori parlamentari, nonché del versamento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di presidenza opportunamente ricalcolate biennialmente in base agli incrementi stipendiali medi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono, in nome e per conto dei membri del Parlamento datori di lavoro, alla verifica della regolarità del contatto, alla predisposizione della busta paga, al pagamento della retribuzione, dei contributi e delle altre spettanze, nonché all'elaborazione e alla trasmissione agli organi competenti delle dichiarazioni fiscali dei collaboratori, dietro presentazione della documentazione che attesta l'esistenza di regolare rapporto di lavoro, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

185.0.4

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 185

MAIORINO, GAUDIANO, PIARULLI, LOMUTI, D'ANGELO. GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 185-bis

(Indennità per il personale in utilizzo presso gli uffici del Giudice di Pace)

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

12-bis. Al personale appartenente a enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, utilizzato in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso gli uffici del Giudice di Pace, è attribuita un'indennità pari al trattamento economico dei giudici di pace e dei cancellieri nella misura spettante presso l'amministrazione di destinazione;

12-ter. L'indennità prevista al comma precedente rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.»

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

185.0.5

A.S. 2448

Emendamento

Art.185

CUCCA, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.185-bis.

(Disposizione per riconoscere un ricompenso maggiore al difensore per la pubblica amministrazione nell'ipotesi di esito vittorioso)

1. Anche in ossequio al principio dell'equo compenso di cui alla Legge del 4 dicembre del 2017, n. 172, nell'ipotesi di esito vittorioso del grado di giudizio da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo del 30 marzo del 2001, n. 165, il difensore ha diritto al compenso nella misura liquidata dal giudice con il provvedimento che definisce il grado di giudizio, ove maggiore rispetto a quello pattuito con la pubblica amministrazione difesa.
2. La disciplina di cui al comma 1, vale anche nelle ipotesi in cui il legale abbia sottoscritto convenzioni con società assicuratrici ovvero istituti di credito.»

185.0.6

Emendamento

Art. 186

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 a decorrere dall'anno 2022 è assegnato a FORMEZ PA, nel quadro delle funzioni attribuite ai sensi del decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n.113, un contributo aggiuntivo pari a 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.».

186.1

Emendamento

Art. 186

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. All’articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

3-bis. L’istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento scientifico e formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti dell’Istituto e per gli iscritti alle Gestioni “Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali”, “Assistenza Magistrale” e “Assistenza Ipost”, nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati.

3-ter. Per l’assolvimento delle attività di cui al comma 3-bis può essere istituita, presso l’Istituto, una scuola di alta formazione. L’organizzazione e il funzionamento della scuola di cui al presente comma sono adottati con regolamento dell’Istituto.

3-quater. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio dell’INPS per le spese di funzionamento.”

186.2

Emendamento

Art. 186

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ai fini di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, è autorizzata la spesa di 200.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

186.3

AS 2448

Emendamento

Art. 186

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis

(Disposizioni in materia di reclutamento e formazione del personale della carriera prefettizia)

1. Al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Formazione iniziale)

1. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di un anno, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini del superamento del periodo di prova e dell'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

2. Al termine del corso di formazione iniziale di cui al comma 1, il funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, ad una Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura dei posti, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni.”;

a) all'articolo 7, comma 1, le parole da: “*che avendo svolto il tirocinio operativo*” fino alla fine del comma, sono soppresse.

2. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Per lo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione di 180 unità nella qualifica iniziale della carriera prefettizia è disposto, per l'anno 2022, lo stanziamento di 850 mila euro sul capitolo 2920 PG 28 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194»

186.0.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 186

MANTOVANI, TONINELLI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, PARRINI, PAGANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 186-bis

(Sostegno al processo di apertura dei dati delle pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di sostenere e incentivare il processo di apertura e di pubblicazione automatica o semi-automatica di dati aperti interoperabili, anche relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel Catalogo nazionale dei dati aperti delle pubbliche amministrazioni, e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 50, comma 1 e all'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni per l'anno 2022, 20 milioni per l'anno 2023 e 30 milioni per l'anno 2024, destinato a sostenere le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei progetti per il reclutamento di esperti nel processo di apertura del patrimonio informativo pubblico, per la previsione di specifici obiettivi premiali nelle performance dirigenziali e per l'adeguamento dei sistemi informativi. Le suddette risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro per l'innovazione tecnologica e transizione digitale, che provvede alla gestione delle relative risorse.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione tecnologica e transizione digitale sono stabiliti criteri e modalità per l'erogazione del Fondo di cui al comma 1.
3. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni per l'anno 2023 e 30 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

186.0.2

EMENDAMENTO

Articolo 186

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis

(Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 10:

a) al comma 1, le parole: "redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "redigono, attraverso apposito applicativo messo a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica sul Portale della performance, e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno";

b) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: "1-quater. Ove ricorrano specifiche ed individuate esigenze, il Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare, con apposito provvedimento, una dilazione dei termini di cui al comma 1.";

c) al comma 5:

1) nel primo periodo, dopo le parole: "In caso di mancata adozione del Piano della performance", sono inserite le seguenti: "o della Relazione sulla performance";

2) l'ultimo periodo è soppresso;

d) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente: "5-bis. Nel caso in cui la Relazione sulla performance è adottata con un ritardo superiore ad 1 anno rispetto al termine di cui al comma 1, lettera b), è fatto divieto assoluto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso alla ritardata adozione della relazione sulla Performance. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 5-bis, residuassero risorse non utilizzate, le stesse sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.";

2) all'articolo 14:

a) al comma 2-bis:

1) nel primo periodo, le parole: ", di norma," sono soppresse;

2) nel secondo periodo, le parole: "definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "definisce i casi nei quali le amministrazioni con meno di duecentocinquanta dipendenti possono costituire l'Organismo in forma monocratica";

b) al comma 4, dopo la lettera h), è aggiunta, in fine, la seguente: "h-bis) verifica preventivamente la qualità degli obiettivi e degli indicatori proposti del Piano della performance formulando osservazioni agli organi di indirizzo politico-amministrativo e tiene conto del relativo recepimento in sede di validazione di cui alla lettera c) e di proposta della valutazione di cui alla lettera e).";

3) all'articolo 14-bis:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La nomina dell'Organismo indipendente di valutazione è effettuata, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità:

a) due componenti, uno dei quali assume il ruolo di Presidente, sono nominati dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione. L'individuazione dei componenti avviene nell'ambito di una lista di nominativi sorteggiati tra gli iscritti nell'Elenco di cui al comma 1, sulla base di criteri stabiliti con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione;

b) un componente è nominato, previa procedura selettiva pubblica, dall'organo di indirizzo politico

amministrativo dell'amministrazione interessata".

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Nel caso di Organismo monocratico la nomina avviene con le modalità indicate dal comma 2, lettera a).

2-ter. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate le modalità con cui il Dipartimento della funzione pubblica svolge le funzioni di verifica dell'operato degli Organismi indipendenti di valutazione. Nel medesimo decreto sono altresì definiti i casi di inadempienze particolarmente gravi a fronte delle quali il Dipartimento, previo contraddittorio con gli interessati, procede alla cancellazione dall'Elenco nazionale e alla conseguente revoca dell'incarico.";

c) al comma 3, le parole: "procedura selettiva pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "valutazione positiva dell'operato dell'Organismo effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 2";

d) il comma 6 è soppresso.».

186.0.3

AS 2448
Emendamento
ART. 186

GARAVINI

Dopo l'articolo 186 inserire il seguente:

«Art. 186-bis
(Personale locale a contratto degli uffici all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da “nel limite di” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “nel limite di un contingente complessivo pari a 3.100 unità”. Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 2.178.050 per l'anno 2022, di euro 4.486.800 per l'anno 2023, di euro 4.621.400 per l'anno 2024, di euro 4.760.000 per l'anno 2025, di euro 4.902.800 per l'anno 2026, di euro 5.049.900 per l'anno 2027, di euro 5.201.400 per l'anno 2028, di euro 5.357.400 per l'anno 2029, di euro 5.518.100 per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. È autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.»

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 597.821.950 per l'anno 2022, di euro 495.113.200 per l'anno 2023, di euro 494.978.600 per l'anno 2024, di euro 494.840.000 per l'anno 2025, di euro 494.697.200 per l'anno 2026, di euro 494.550.100 per l'anno 2027, di euro 494.398.600 per l'anno 2028, di euro 494.242.600 per l'anno 2029, di euro 494.081.900 per l'anno 2030, di euro 493.916.400 annui a decorrere dall'anno 2031.»

186.0.4

EMENDAMENTO

Art.186

AIMI

Dopo l'articolo 186 inserire il seguente:

«Art. 186-bis
(Personale locale a contratto degli uffici all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.100 unità". Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 2.178.050 per l'anno 2022, di euro 4.486.800 per l'anno 2023, di euro 4.621.400 per l'anno 2024, di euro 4.760.000 per l'anno 2025, di euro 4.902.800 per l'anno 2026, di euro 5.049.900 per l'anno 2027, di euro 5.201.400 per l'anno 2028, di euro 5.357.400 per l'anno 2029, di euro 5.518.100 per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. È autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.»

*Conseguentemente:**All'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 597.421.950 per l'anno 2022, di euro 495.113.200 per l'anno 2023, di euro 494.978.600 per l'anno 2024, di euro 494.840.000 per l'anno 2025, di euro 494.697.200 per l'anno 2026, di euro 494.550.100 per l'anno 2027, di euro 494.398.600 per l'anno 2028, di euro 494.242.600 per l'anno 2029, di euro 494.081.900 per l'anno 2030, di euro 493.916.400 annui a decorrere dall'anno 2031.»

186.0.5

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 186

AIROLA, FERRARA, NOCERINO, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis

(Personale locale a contratto degli uffici all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.100 unità". Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 2.178.050 per l'anno 2022, di euro 4.486.800 per l'anno 2023, di euro 4.621.400 per l'anno 2024, di euro 4.760.000 per l'anno 2025, di euro 4.902.800 per l'anno 2026, di euro 5.049.900 per l'anno 2027, di euro 5.201.400 per l'anno 2028, di euro 5.357.400 per l'anno 2029, di euro 5.518.100 per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.
2. È autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 597.421.950 per l'anno 2022, di euro 495.113.200 per l'anno 2023, di euro 494.978.600 per l'anno 2024, di euro 494.840.000 per l'anno 2025, di euro 494.697.200 per l'anno 2026, di euro 494.550.100 per l'anno 2027, di euro 494.398.600 per l'anno 2028, di euro 494.242.600 per l'anno 2029, di euro 494.081.900 per l'anno 2030, di euro 493.916.400 annui a decorrere dall'anno 2031.»

186.0.6

A.S.2448

Emendamento

Art. 186

ALFIERI, GIACOBBE, ROJC, ZANDA,

Dopo l'articolo 186 inserire il seguente:

«Art. 186-bis

(Personale locale a contratto degli uffici all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.100 unità". Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 2.178.050 per l'anno 2022, di euro 4.486.800 per l'anno 2023, di euro 4.621.400 per l'anno 2024, di euro 4.760.000 per l'anno 2025, di euro 4.902.800 per l'anno 2026, di euro 5.049.900 per l'anno 2027, di euro 5.201.400 per l'anno 2028, di euro 5.357.400 per l'anno 2029, di euro 5.518.100 per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.
2. E' autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "597.421.950 euro per l'anno 2022, 495.113.200 euro per l'anno 2023, 494.978.600 euro per l'anno 2024, 494.840.000 euro per l'anno 2025, 494.697.200 euro per l'anno 2026, 494.550.100 euro per l'anno 2027, 494.398.600 euro per l'anno 2028, 494.242.600 euro per l'anno 2029, 494.081.900 euro per l'anno 2030 e di 493.916.400 di euro annui a decorrere dall'anno 2031.»

AS 2448
EMENDAMENTO
ARTICOLO 186

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 186-bis

(Personale locale a contratto degli uffici all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.100 unità". Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 2.178.050 per l'anno 2022, di euro 4.486.800 per l'anno 2023, di euro 4.621.400 per l'anno 2024, di euro 4.760.000 per l'anno 2025, di euro 4.902.800 per l'anno 2026, di euro 5.049.900 per l'anno 2027, di euro 5.201.400 per l'anno 2028, di euro 5.357.400 per l'anno 2029, di euro 5.518.100 per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. E' autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.»

Conseguentemente:

All'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 597.421.950 per l'anno 2022, di euro 495.113.200 per l'anno 2023, di euro 494.978.600 per l'anno 2024, di euro 494.840.000 per l'anno 2025, di euro 494.697.200 per l'anno 2026, di euro 494.550.100 per l'anno 2027, di euro 494.398.600 per l'anno 2028, di euro 494.242.600 per l'anno 2029, di euro 494.081.900 per l'anno 2030, di euro 493.916.400 annui a decorrere dall'anno 2031.»

186.0.8

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 186

AIROLA, FERRARA, NOCERINO, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis

(Personale locale a contratto degli uffici all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2022, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: "nel limite di" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.050 unità". Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.077.638 per l'anno 2022, di euro 2.219.933 per l'anno 2023, di euro 2.286.531 per l'anno 2024, di euro 2.355.127 per l'anno 2025, di euro 2.425.781 per l'anno 2026, di euro 2.498.554 per l'anno 2027, di euro 2.573.511 per l'anno 2028, di euro 2.650.716 per l'anno 2029, di euro 2.730.238 per l'anno 2030 e di 2.812.145 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. È autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 598.522.363 per l'anno 2022, di euro 497.380.067 per l'anno 2023, di euro 497.313.469 per l'anno 2024, di euro 497.244.873 per l'anno 2025, di euro 497.174.219 per l'anno 2026, di euro 497.101.446 per l'anno 2027, di euro 497.026.489 per l'anno 2028, di euro 496.949.284 per l'anno 2029, di euro 496.869.762 per l'anno 2030, di euro 496.787.855 annui a decorrere dall'anno 2031.»

186.0.9

AS 2448
EMENDAMENTO
ARTICOLO 186

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 186-bis

(Personale locale a contratto degli uffici all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.050 unità". Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.077.638 per l'anno 2022, di euro 2.219.933 per l'anno 2023, di euro 2.286.531 per l'anno 2024, di euro 2.355.127 per l'anno 2025, di euro 2.425.781 per l'anno 2026, di euro 2.498.554 per l'anno 2027, di euro 2.573.511 per l'anno 2028, di euro 2.650.716 per l'anno 2029, di euro 2.730.238 per l'anno 2030 e di 2.812.145 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. E' autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.»

Conseguentemente:

All'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 598.522.363 per l'anno 2022, di euro 497.380.067 per l'anno 2023, di euro 497.313.469 per l'anno 2024, di euro 497.244.873 per l'anno 2025, di euro € 497.174.219 per l'anno 2026, di euro € 497.101.446 per l'anno 2027, di euro 497.026.489 per l'anno 2028, di euro € 496.949.284 per l'anno 2029, di euro € 496.869.762 per l'anno 2030, di euro 496.787.855 annui a decorrere dall'anno 2022.»

186.0.10

AS 2448
Emendamento
Art. 186

GARAVINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 186 inserire il seguente:

«Art. 186-bis

(Potenziamento organici dell'Area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. La dotazione organica del personale appartenente all'area della promozione culturale - III Area funzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di 44 unità. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area della promozione culturale, III area funzionale, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1 ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 1.800.538 a decorrere dall'anno 2022.»

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 598.199.462 milioni di euro per l'anno 2022 e di 498.199.462 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.»

186.0.11

AS 2448
EMENDAMENTO
ARTICOLO 186

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 186-bis

(Potenziamento organici dell'Area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. La dotazione organica del personale appartenente all'area della promozione culturale - III Area funzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di 44 unità. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area della promozione culturale, III area funzionale, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1 ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 1.800.538 a decorrere dall'anno 2022.»

Conseguentemente:

All'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 598.199.462 per l'anno 2022 e di 498.199.462 euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

186.0.12

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 186

PETROCELLI, FERRARA, AIROLA, NOCERINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis

(Potenziamento organici dell'Area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. La dotazione organica del personale appartenente all'area della promozione culturale - III Area funzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di 44 unità. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area della promozione culturale, III area funzionale, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1° ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 1.800.538 a decorrere dall'anno 2022.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 598.199.462 per l'anno 2022 e di 498.199.462 euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

186.0.13

A.S.2448

Emendamento

Art. 186

ALFIERI, GIACOBBE, ROJC, ZANDA,

Dopo l'articolo 186 inserire il seguente:

«Art. 186-bis

(Potenziamento organici dell'Area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. La dotazione organica del personale appartenente all'area della promozione culturale - III Area funzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di 44 unità. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area della promozione culturale, III area funzionale, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1 ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 1.800.538 a decorrere dall'anno 2022.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "598.199.462 euro per l'anno 2022 e 498.199.462 euro annui a decorrere dall'anno 2023"

186.0.14

A.S. 2448

Emendamento

Art. 186

GIACOBBE

Dopo l'articolo 186 inserire il seguente:

«Art. 186-bis

(Sostegno alla rete dei consoli onorari all'estero)

1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2022, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.»
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 499.200.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194.»

186.0.15

Emendamento

Art. 186

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 186-bis

(Disposizioni in materia di reclutamento di personale per il FORMEZ PA)

1. In attuazione delle ulteriori funzioni assegnate dall'articolo 4 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, l'associazione Formez PA può procedere nel triennio 2022-2024 ad indire una o più procedure selettive di personale laureato e con esperienza in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a trecento unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato. Con delibera del consiglio di amministrazione del Formez PA, sottoposta all'approvazione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri, modalità ed eventuali titoli di riconoscimento dell'esperienza, nel rispetto delle disposizioni e principi in materia di concorsi pubblici.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis è autorizzata la spesa di euro 4.500.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, nell'ambito delle spese di personale, complessive sostenute mediamente dal Formez PA nell'ultimo triennio.».

186.0.16

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 186

CASTALDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 186-bis

(Personale del Ministero della pubblica istruzione transitato nei ruoli INPS)

1. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1998 al personale in servizio o cessato dal servizio a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.»

186.0.17

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 186

LOREFICE,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.186-bis.

(Formazione e riqualificazione personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri)

1. Per le attività di formazione e riqualificazione professionale del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

186.0.18

Emendamento

Art. 186

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 186-bis
(Ente Nazionale per il Microcredito)

1. In relazione alle attività svolte dall'Ente nazionale per il microcredito anche nell'ambito dei progetti rientranti nell'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, la vigilanza sull'Ente è trasferita dal Ministero per lo sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la funzione pubblica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire con proprio decreto le risorse stanziare per interventi a favore dell'Ente nazionale per il microcredito dallo stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico al Bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.»

186.0.19

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 186

SANTANGELO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 186-bis
(Disposizioni in materia di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili siciliani)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 292, le parole: "Nell'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2021 e 2022";
 - b) al comma 294, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

186.0.20

AS 2448

Emendamento

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

ARTICOLO 186

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART 186-bis

1. *All'articolo 1 comma 2 della legge 30 novembre 2017 n. 179 sono aggiunte le seguenti parole:*
"nonché ai lavoratori e collaboratori di imprese titolari di pubbliche concessioni, o di imprese che svolgono servizi o forniscono prestazioni sottoposte ad attività regolatoria da parte della pubblica amministrazione"

186.0.21

Emendamento

Art. 186

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 186-bis

(Disposizioni in materia di partecipazioni di controllo in società per il FORMEZ PA)

1. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2021, n.135 e successive integrazioni e modifiche, l'ultimo periodo è abrogato.

186.0.22

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 187

PIARULLI, LOMUTI, GAUDIANO, MAIORINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle sempre più gravose attività connesse alla protezione internazionale, alle funzioni di legittimità in ragione delle competenze relative alla Procura europea, nonché al fine di rendere maggiormente effettivo il trattamento rieducativo del reo e di vigilare sull'esecuzione della pena, nel rispetto dei diritti dei detenuti e degli internati, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 100 unità.»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 7.045.801 per l'anno 2023, euro 8.424.634 per l'anno 2024, euro 9.213.636 per l'anno 2025, euro 9.395.037 per l'anno 2026, euro 11.737.974 per l'anno 2027, euro 11.989.734 per l'anno 2028, euro 12.205.528 per l'anno 2029, euro 12.457.287 per l'anno 2030, euro 12.673.081 per l'anno 2031 ed a euro 12.924.841 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»;

c) dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, le piante organiche degli uffici giudiziari sono rideterminate per far fronte alle predette nuove esigenze.».

Conseguentemente:

All'allegato 7, Tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n.71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera L sostituire il numero: «9.721» con il seguente: «9.739»

b) al TOTALE sostituire il numero: «10.853» con il seguente: «10.871»

187.1

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 187

PIARULLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «Procura europea» inserire le seguenti: «e al maggior carico di lavoro derivante dal prevedibile aumento del numero di ricorsi che verranno presentati innanzi alla Corte di Cassazione, conseguentemente all'introduzione del meccanismo dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione, di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché al fine di rendere maggiormente effettivo il trattamento rieducativo del reo e di vigilare sull'esecuzione della pena, nel rispetto dei diritti dei detenuti e degli internati,»;

2) sostituire le parole: «82 unità» con le seguenti: «118 unità»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 8.314.045 per l'anno 2023, euro 9.941.068 per l'anno 2024, euro 10.872.090 per l'anno 2025, euro 11.086.143 per l'anno 2026, euro 13.850.809 per l'anno 2027, euro 14.147.886 per l'anno 2028, euro 14.402523 per l'anno 2029, euro 14.699.598 per l'anno 2030, euro 14.954.235 per l'anno 2031 ed a euro 15.251.312 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»;

c) dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, le piante organiche degli uffici giudiziari sono rideterminate per far fronte alle predette nuove esigenze.».

Consequentemente:

All'allegato 7, Tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n.71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera E sostituire il numero: «442» con il seguente: «460»

b) alla lettera L sostituire il numero: «9.721» con il seguente: «9.739»

c) al TOTALE sostituire il numero: «10.853» con il seguente: «10.889»

187.2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 187

PIARULLI, LOMUTI, GAUDIANO, MAIORINO, GALLICCHIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) dopo le parole: «Procura europea» inserire le seguenti: «e al maggior carico di lavoro derivante dal prevedibile aumento del numero di ricorsi che verranno presentati innanzi alla Corte di Cassazione, conseguentemente all'introduzione del meccanismo dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione, di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge 27 settembre 2021, n. 134»;

2) sostituire le parole: «82 unità» con le seguenti: «100 unità»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 7.045.801 per l'anno 2023, euro 8.424.634 per l'anno 2024, euro 9.213.636 per l'anno 2025, euro 9.395.037 per l'anno 2026, euro 11.737.974 per l'anno 2027, euro 11.989.734 per l'anno 2028, euro 12.205.528 per l'anno 2029, euro 12.457.287 per l'anno 2030, euro 12.673.081 per l'anno 2031 ed a euro 12.924.841 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»;

c) *dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:* «2-bis Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, le piante organiche degli uffici giudiziari sono rideterminate per far fronte alle predette nuove esigenze.».

Conseguentemente, all'allegato 7, Tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n.71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera E sostituire il numero: «442» con il seguente: «460»

b) al TOTALE sostituire il numero: «10.853» con il seguente: «10.871»

187.3

AS 2448

PACIFICO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 187

All'articolo 187, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis All'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, il comma 3, come introdotto dall'articolo 14, comma 1, lett a-ter), del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, è abrogato»

Consequentemente la rubrica dell'articolo 187 è sostituita dalla seguente: Incremento del ruolo organico della magistratura nonché modifiche in materia di criteri di liquidazione dei compensi degli esperti e stimatori.

187.4

AS 2448

EMENDAMENTO

URRARO, OSTELLARI, PILLON, E. PELLEGRINI, PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

ART. 187

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni de L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024».

2-ter. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 443.333 per l'anno 2022, di euro 1.520.000 per l'anno 2023 e di euro 1.076.667 per l'anno 2024. Al relativo onere, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.

187.5

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 187

DI GIROLAMO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti: «2-bis. Al fine di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, allo scopo di garantire una adeguata tutela del principio costituzionalmente garantito della giustizia di prossimità, all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024.».

2-ter. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente pari ad euro 443.333 per l'anno 2022, di euro 1.520.000 per l'anno 2023 e di euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

187.6

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 187

Calandrini, De Carlo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<< Articolo 187.bis

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, e' prorogato al 1° gennaio 2025;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, e' prorogato al 1° gennaio 2025;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2025.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-septies, pari a euro 160.000 per l'anno 2023 e a euro 160.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.



AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO,
QUAGLIARIELLO

ARTICOLO 187

Art.187

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art. 187-bis

**(RAFFORZAMENTO DEGLI STRUMENTI CONCILIATORI TRAMITE ESTENSIONE ALLE
CONTROVERSIE TRA CONSUMATORI ED OPERATORI DEI SERVIZI PUBBLICI)**

1. Al fine di promuovere la giustizia 4.0 è previsto un rafforzamento degli strumenti conciliatori online ODR (cd Online Dispute Resolution) in particolare in materia di comunicazioni elettroniche ed è consentita la gestione delle controversie tramite una piattaforma web asincrona che non richiede la connessione contemporanea delle parti.

2. Al fine di snellire il carico operativo dei tribunali, valorizzando la capacità deflattiva dello strumento della conciliazione e di ridurre i tempi procedurali e dello svolgimento dei contenziosi, la gestione delle controversie di cui al comma 1 è affidata all' Autorità amministrativa indipendente di settore con delega agli organi regionali competenti per quanto riguarda gli interventi strutturali.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge "

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 187

GAUDIANO, PIARULLI, LOMUTI, D'ANGELO, MAIORINO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 187-bis.

(Presenza del Funzionario presso gli uffici del Giudice di Pace)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, l'operatività e i relativi adempimenti, negli uffici del Giudice di Pace è assicurata la presenza di un funzionario."

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2 milioni di euro, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

187.0.3

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 187

VANIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 187-bis

(Modifica alla legge professionale forense)

1. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

187.0.4

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2448

EMENDAMENTI

da articolo 188
ad articolo 218

VOLUME 15

EMENDAMENTO

Art. 188

DI GIROLAMO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti: «1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi carenze di scoperture di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche, finalizzate alla soluzione concreta dell'attuale precariato dell'Amministrazione Giudiziaria e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, un contingente di 1.500 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di Area II, posizione economica F1, riservato esclusivamente agli attuali operatori giudiziari, già assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per 24 e per 12 mesi, in applicazione, rispettivamente, di quanto disposto dall'articolo 255 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, nonché dall'articolo 1, commi 925 e 926 della legge 30 dicembre 2020, n.178, utilizzando la medesima graduatoria nascente dal concorso pubblico per la copertura di complessive 1.000 unità di personale non dirigenziale, a tempo determinato della durata di 24 mesi, per il profilo professionale di Operatore Giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F1, nei ruoli dell'Amministrazione Giudiziaria, anche in sovrannumero, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta, il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n.72, in data 15 settembre 2020. Al fine di velocizzare le procedure assunzionali l'Amministrazione Giudiziaria, nel rispetto delle norme anti Covid-19 e secondo i principi di giurisprudenza costante e consolidata, assume le 1.500 unità con contratto a tempo indeterminato e con il profilo professionale di operatore giudiziario, attingendo direttamente dalla graduatoria derivante dalle procedure selettive di cui al Bando del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2020, garantendo alle persone la permanenza nelle stesse sedi salvo diversa richiesta da parte degli interessati che, ad ogni buon fine, deve essere agevolata vista la possibilità di altre assunzioni a tempo determinato con i fondi del PNRR e con le stesse figure professionali.

1-ter. Le procedure concorsuali con contratto di lavoro a tempo indeterminato, del personale non dirigenziale, per n.1.200 unità di personale di Area II, posizione economica F2 e n.300 unità di Area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione Giudiziaria, vengono espletate secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 858, della Legge 30 dicembre 2020, n.178.

1-quater. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui ai commi precedenti pari ad euro 1 milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023 nonché per far fronte agli oneri assunzionali pari ad euro 119.010.951 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

188.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 188

DI GIROLAMO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti: «1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia, è autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato per 36 mesi agli operatori giudiziari assunti in relazione a quanto disposto dall'articolo 255 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, nonché dall'articolo 1, commi 925 e 926 della legge 30 dicembre 2020, n.178.

1-ter Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari ad euro 25.016.027 per l'anno 2022, per euro 37.524.040 per l'anno 2023 e per euro 37.524.040 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

188.2

AS 2448

Emendamento

Articolo 188

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 188-bis (*Assunzioni nel Corpo nazionale di Vigili del Fuoco*)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prioritariamente attraverso lo scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria del concorso a 184 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.

188.0.1

AS 2448

Emendamento

Articolo 188

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 188-bis (*Corso di formazione Allievi Agenti della Polizia di Stato*)

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, sono ammessi a partecipare al 216° Corso di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, anche i 101 soggetti risultati idonei non vincitori del concorso pubblico per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 Serie speciale – "Concorsi ed esami" del 31 gennaio 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 10 milioni per il 2022, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.

188.0.2

EMENDAMENTO

ART. 188

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.188-bis

1. Al fine di accrescere l'efficienza degli istituti penitenziari è autorizzata l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a partire dal 1° gennaio 2022, di:

- a) 38 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- b) 100 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 381, lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- c) 18 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162;
- d) 129 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 984, lettera b) della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede per 205 posti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie finali di merito relative al concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria del concorso pubblico bandito con decreto 11 febbraio 2019 e per la parte residua di 80 posti attraverso l'avviamento al corso di formazione dei soli candidati risultati idonei alle visite conseguenti all'applicazione dell'art. 259 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.»

188.0.3

AS 2448

Emendamento

Articolo 188

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 188-bis (Assunzione di agenti di Polizia penitenziaria vincitori di concorso)

1. Al fine di accrescere la sicurezza degli istituti penitenziari è autorizzata l'assunzione straordinaria degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria nel limite massimo di 205 posti aliquota militari, a valersi sulle assunzioni straordinarie previste dal comma 287, lettera d), del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", di cui alla legge 27 Dicembre 2017, n. 205 e sul comma 381, lettera e), del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", di cui alla legge 30 Dicembre 2018, n. 145, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito relativa al concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria del concorso pubblico bandito con decreto 11 febbraio 2019.».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 del 2018, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.

188.0.4

AS 2448

Emendamento

Articolo 188

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 188-bis (*Assunzioni nel Corpo di Polizia di Stato*)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza, è autorizzata l'assunzione straordinaria degli allievi agenti della Polizia di Stato, individuati tra i soggetti aventi diritto alla riserva di cui al comma 7-*bis*, dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento della graduatoria di cui al concorso pubblico per titoli ed esami, indetto per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 2017.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 60 milioni per il 2022, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.».

188.0.5

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 188

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 188-bis

(Assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria)

1. Al fine di accrescere l'efficienza degli istituti penitenziari è autorizzata l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a partire dal 1° gennaio 2022, di:

a) 38 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) 100 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 381, lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) 18 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162;

d) 129 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 984, lettera b) della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede per 205 posti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie finali di merito relative al concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria del concorso pubblico bandito con decreto 11 febbraio 2019 e per la parte residua di 80 posti attraverso l'avviamento al corso di formazione dei soli candidati risultati idonei alle visite conseguenti all'applicazione dell'art. 259 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 80 milioni per il 2022, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge».

188.0.6

EMENDAMENTO

Art. 188

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 188-bis (Proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

188.0.7

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 188

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 188-bis (Proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

188.0.8

AS 2448

Emendamento

Articolo 188

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 188-bis (*Differimento della soppressione delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti*)

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024».

2. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti, e delle relative procure della Repubblica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

188.0.9

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 188

Dopo l'articolo 188, inserire il seguente:

«Art. 188-bis (*Proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti*).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

188.0.10

AS 2448

EMENDAMENTO

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN , FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

ARTICOLO 188

Dopo l'articolo 188 aggiungere il seguente:

"Art. 188-bis

(Adeguamento compensi perizie CTU)

L'articolo 11 del decreto ministeriale 30 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 de 5 agosto 2002, è sostituito con il seguente: "Art. 11. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 5.164,57, dal 13,1531% al 26,3062%;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 9,3951% al 18,7902%;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 8,5160% al 15,0320%;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 5,6370% al 11,3740%;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dal 3,7580% al 7,4660%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 1,8790% all'2,6880%;

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,4706% allo 0,9410%.

oltre euro 516.456,91 lo 0,4706%.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12."

188.0.11

AS 2448

EMENDAMENTO

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN , FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

ARTICOLO188

Dopo l'articolo 188 aggiungere il seguente:

"Art. 188-bis

(Adeguamento compensi perizie CTU)

All'articolo 11 del decreto ministeriale 30 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 de 5 agosto 2002, dopo l e parole "0,4705%" sono aggiunte le seguenti "oltre euro 516.456,91 lo 0,1227%."

188.0.12

AS 2448

EMENDAMENTO

RUFA, TOSATO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

Articolo 188

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Dopo l'articolo 188, inserire il seguente:

ART. 188-bis - (Mobilità di soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni e agli organi costituzionali verso le carriere di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al fine di incentivare la mobilità di personale altamente qualificato di livello dirigenziale generale o equiparato appartenente alla pubblica amministrazione o ad organi costituzionali, il dipendente pubblico che transita, ovvero che sia già transitato, in una delle carriere di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e al quale dipendente il ruolo di provenienza, a cui ha acceduto tramite concorso pubblico, o l'ultima qualifica rivestita, attribuiscono un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, conserva il predetto trattamento complessivo già percepito nel limite massimo di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2. I titolari di trattamenti previdenziali o di quiescenza che prestano servizio in regime di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.
3. Per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, sulla retribuzione teorica spettante alla qualifica di ingresso dei rispettivi ordinamenti, indipendentemente dalla effettiva percezione della retribuzione.
4. All'atto della cessazione dal servizio, al personale in regime di diritto pubblico di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

188.0.13

AS 2448

Emendamento

Articolo 188

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 188-bis (*Disposizioni in materia di incremento del ruolo organico del personale amministrativo non dirigenziale*)

1. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al contenimento dell'emergenza giudiziaria e ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché per assicurare la piena efficacia dell'attività di previsione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere per il biennio 2022/2023, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente di almeno 1.595 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui n. 1.055 nel profilo di operatore giudiziario, Area II – F1 e 540 nel profilo di Ausiliario, Area I – F1, con riserva specifica per i soli Tirocinanti della giustizia, nazionali e regionali, di qualsiasi natura e fattispecie, mediante procedure semplificate o per curricula, come previsto dalla normativa anti Covid-19, con gestione diretta del Ministero della giustizia, con graduatoria unica nazionale o con graduatorie distrettuali.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 50 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.

188.0.14

AS 2448

Emendamento

Art 188

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, BOTTO, DI MICCO, GIANNUZZI, GRANATO, LANNUTTI, MININNO, MORONESE, ORTIS, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 188-bis (Rappresentanza di genere nelle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia)

1. All'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nelle modalità di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma precedente, il consiglio nazionale disciplina altresì il numero massimo di voti esprimibili e la tutela del genere meno rappresentato, in conformità con i criteri di cui l'articolo 4 della legge 12 luglio 2017, n. 113.”.

188.0.15

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 188

TRENTACOSTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 188-bis
(Norme in materia di Operatore giudiziario)*

1. All'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «di durata non superiore a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a ventiquattro mesi».
2. All'articolo 255, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: «della durata massima di ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata massima di trentasei mesi».
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 14.844.587 per l'anno 2022 e di euro 47.659.734 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

188.0.16

A.S. 2448
Emendamento
Art. 188

FEDELI

Dopo l'articolo 188, inserire il seguente:

"Art. 188-bis

(Disposizioni per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Per adeguare la retribuzione accessoria del personale coinvolto nelle missioni istituzionali e per potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL 2016/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementato, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di euro 700.000,00 per l'anno 2022, di euro 850.000,00 per l'anno 2023 e di euro 1.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024. A decorrere dall'anno 2022, il Fondo di cui all'articolo 22 del CCNL 2006/2009 per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia del citato Ministero è incrementato di euro 650.000,00 annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.
2. L'onere della disposizione di cui al comma 1 è quantificato in euro 1.350.000,00 per il 2022, in euro 1.500.000,00 per il 2023 e in euro 1.650.000,00 a decorrere dal 2024. La spesa è finanziata a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF, sull'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

188.0.17

A.S. 2448

Emendamento

Art. 188

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 188, aggiungere il seguente:

«ART. 188-bis

1. Al fine di accrescere la sicurezza degli istituti penitenziari è autorizzata l'assunzione straordinaria degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria nel limite massimo di 205 posti aliquota militari, a valersi sulle assunzioni straordinarie previste dal comma 287, lettera d), del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", di cui alla legge 27 Dicembre 2017, n. 205 e sul comma 381, lettera e), del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", di cui alla legge 30 Dicembre 2018, n. 145, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito relativa al concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria del concorso pubblico bandito con decreto 11 febbraio 2019.».

188.0.18

A.S. 2448
Emendamento
Art. 188

BITI, MIRABELLI, MANCA

Dopo l'articolo 181 inserire il seguente:

«Art. 188-bis

(Consultazione dei certificati di casellario giudiziale)

1. Al fine di velocizzare le procedure di gara, nell'ottica di consentire la tempestività degli investimenti pubblici, le pubbliche amministrazioni possono consultare, direttamente e senza stipula di specifica convenzione con il Ministero della giustizia, il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, al fine di acquisire i certificati del casellario giudiziale quando necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, ivi comprese quelle relative all'espletamento delle procedure di gara.»

188.0.19

A.S. 2448
Emendamento
Art. 188

VATTUONE

Dopo l'articolo 188, inserire il seguente:

"Art. 188-bis

(Misure di armonizzazione in materia di magistratura militare).

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Al procuratore generale militare presso la Corte di cassazione è riconosciuto lo stesso trattamento giuridico riservato al procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione."

188.0.20

Emendamento

Art. 189

GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole: “di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022” con le seguenti:
“di 15 milioni di euro a decorrere dal 2022”.

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

189.1

AS. 2448

Emendamento

Art. 189

MISIANI, MANCA

Al comma 1, sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti: "15 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e di 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023."

189.2

EMENDAMENTO

RUFA, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

ARTICOLO 189

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. In considerazione dell'attuale situazione emergenziale scaturita dalla diffusione del Covid-19, il conseguente blocco delle procedure concorsuali e la cronica carenza degli organici nel Corpo di Polizia Penitenziaria, le assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria del "Concorso a 754 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile", elevato a 938 posti e indetto l'11 febbraio 2019, e mediante le 555 assunzioni stanziare nella Legge 30 dicembre 2020, n.178 (legge di stabilità 2020).

3. Al fine di corrispondere alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia penitenziaria in condizioni di maggior sicurezza per gli appartenenti al medesimo, mediante l'ammodernamento dell'armamento dei reparti del Corpo, a favore del Ministero della giustizia è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro per l'anno 2022».

4. Al personale di polizia assegnato ai reparti detentivi degli istituti penitenziari del Ministero della giustizia, è riconosciuto il rinnovo delle dotazioni individuali di vestiario e di equipaggiamento.

5. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria trasmette al Ministero della giustizia una relazione contenente la quantificazione delle dotazioni necessarie per le finalità di cui al comma 160-bis». Conseguentemente, il Ministero della giustizia trasferisce al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria le risorse necessarie all'approvvigionamento delle dotazioni individuali di vestiario e di equipaggiamento di cui al comma 160-bis.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4 pari ad euro 1.600.000 per il 2022 e 1.900.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata dall'articolo 194.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire per l'anno 2022, le parole "600 milioni" con le seguenti "598.400.000" e per l'anno 2023, le parole "500 milioni" con le seguenti "498.100.000".

189.3

AS 2448

EMENDAMENTO

RUFA, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

ARTICOLO 189

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. In considerazione dell'*attuale situazione emergenziale scaturita dalla diffusione del Covid-19 che ha causato il temporaneo blocco delle procedure concorsuali e la cronica carenza degli organici nel Corpo di Polizia Penitenziaria*, le assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria del "Concorso a 754 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile", elevato a 938 posti e indetto l'11 febbraio 2019, e mediante le 555 assunzioni stanziata nella Legge 30 dicembre 2020, n.178 (legge di stabilità 2020).

189.4

EMENDAMENTO

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

ARTICOLO 189

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 189-bis

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione di 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all' articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.
2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:
 - a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;
 - b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.
3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, dovranno formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale che sarà attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio che saranno indicati in apposito avviso da pubblicarsi sul sito *web* istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti già convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all'articolo 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.
6. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
7. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.
8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

189.0.1

A.S. 2448
Emendamento
Art. 189

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNA',
ROSSOMANDO, MARCUCCI

Dopo l'articolo 189, inserire il seguente:

"Art. 189-bis
(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione di 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all' articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, dovranno formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale che sarà attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio che saranno indicati in apposito avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.

4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti già convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all'articolo 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.
6. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
7. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.
8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

189.0.2

AS 2448
EMENDAMENTO

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI,

Articolo 189

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 189-bis (Anzianità di servizio degli ispettori superiori della Polizia di Stato)

1. All'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, dopo la lettera r-*quater* è aggiunta la seguente: "r-*quinquies*. Gli ispettori superiori che al 31 dicembre 2016 avevano maturato un'anzianità di servizio nella qualifica di ispettore capo superiore a otto anni sono sottoposti ad uno scrutinio aperto per merito comparativo e, se giudicati idonei, sono promossi nella qualifica di sostituto commissario, a decorrere dal 1 gennaio 2021, prendendo il posto in ordine ruolo, dopo il personale vincitore di concorso di cui all'art. 2, comma 1, lettera r-*quater*, del decreto legislativo n. 95/2017."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.

189.0.3

AS 2448
EMENDAMENTO

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Articolo 189

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 189-bis (Attuazione dell'Accordo Nazionale Quadro sul rappresentante della sicurezza presso la Polizia di Stato)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Interno dà avvio alle procedure di confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per procedere all'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato nonché per l'organizzazione di specifici corsi di formazione loro destinati, in applicazione dell'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2009 n. 81.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.

189.0.4

AS 2448
EMENDAMENTO

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR,

Articolo 189

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 189-bis (Criteri di coordinamento per concorsi delle Forze di Polizia)

1. Per i vincitori del concorso interno, per titoli di servizio ed esame, per 1400 vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'Interno del 24 settembre 2013, la decorrenza giuridica nella qualifica è retrodatata alla data del 30 dicembre 2017. La decorrenza giuridica per vincitori del concorso pubblico, per esami, per 320 vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 17 dicembre 2015, la decorrenza giuridica nella qualifica è retrodatata alla data del 31 dicembre 2017.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

189.0.5

AS 2448
EMENDAMENTO

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Articolo 189

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 189-bis (Acquisto di giubbotti antiproiettile per la Polizia di Stato)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 per l'acquisizione da parte della Polizia di Stato di giubbotti antiproiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e di giubbotti antiproiettile sotto camicia.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge

189.0.6

AS 2448

Emendamento

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Articolo 189

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 189-bis (Acquisto di guanti antitaglio e antipuntura per la Polizia di Stato)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 per l'acquisizione di guanti di protezione antitaglio e antipuntura.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

189.0.7

AS 2448

Emendamento

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Articolo 189

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 189-bis (Corso in antiterrorismo)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2014 e 2025 per l'istituzione di uno specifico corso antiterrorismo, destinato agli appartenenti alla Polizia di Stato e al Corpo dell'Arma dei Carabinieri impiegati nel controllo del territorio, la cui organizzazione e disciplina è demandata ad appositi decreti del Ministro dell'Interno e del Ministro della Difesa.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2014 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

189.0.8

AS 2448

Emendamento

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Articolo 189

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 189-bis (Acquisto di pistole mitragliatrici)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 per l'acquisto di pistole mitragliatrici da destinare agli operatori del comparto sicurezza impegnati nel controllo del territorio.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

189.0.9

AS. 2448

Emendamento

Art. 189

MISIANI, MANCA

Dopo l'articolo 189, inserire il seguente:

«Art. 189-bis

(Copertura sanitaria e indennità accessorie)

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nell'ambito delle iniziative per il benessere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, è autorizzata, la spesa di 12.124.800 euro per l'anno 2022 e di 24.249.600 euro a decorrere dall'anno 2023, da destinare alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per le indennità accessorie del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, nel quale confluiscono, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmi del fabbisogno complessivo e ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente e quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244:

- a) i risparmi di spesa e di gestione riferite alle spese del personale;
- b) i risparmi conseguenti alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei risparmi di spesa delle rispettive amministrazioni, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- c) i risparmi di spesa realizzati nel corso dell'esercizio finanziario derivanti dal differimento delle assunzioni straordinarie già autorizzate, i cui oneri risultano già iscritti in bilancio, previa attestazione di ciascuna amministrazione;
- d) i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa di ciascuna amministrazione.

4. I risparmi di cui al comma 3, conseguiti entro il 31 dicembre di ciascun anno, certificati dal Ministero dell'economia e delle finanze, confluiscono, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, nel fondo di cui al medesimo comma. La dotazione complessiva del fondo è ripartita, entro il 30 aprile successivo, in relazione alle consistenze organiche di ciascuna Forza di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nel rispetto del principio di perequazione dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, per le seguenti finalità:

- a) incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale dei Comparti sicurezza-difesa e dei Fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- b) incremento delle risorse destinate alle prestazioni di lavoro straordinario;
- c) incremento delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, rispettivamente, per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche ai fini del graduale adeguamento della misura dell'ora di lavoro straordinario, nonché di cui agli articoli 45, comma 11, e 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nell'ambito dei provvedimenti ivi previsti;
- d) iniziative di defiscalizzazione dei trattamenti accessori.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

6. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di euro 8.273.565,48 per l'anno 2022, euro 15.655.881,29 per l'anno 2023, euro 16.370.235,38 per l'anno 2024, euro 16.828.862,10 per l'anno 2025, euro 16.958.609,42 per l'anno 2026, euro 17.243.781,82 per l'anno 2027, euro 16.838.898,10 per l'anno 2028, euro 16.822.827,10 per l'anno 2029.

7. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 74-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

10. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 9 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

189.0.10

EMENDAMENTO

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

ARTICOLO 189

Dopo l'art. 189 inserire il seguente:

«Art. 189-bis
(Istituzione di un fondo per le indennità accessorie)

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per le indennità accessorie del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, nel quale confluiscono, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmi del fabbisogno complessivo e ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente e quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244:

- a) i risparmi di spesa e di gestione riferite alle spese del personale;
- b) i risparmi conseguenti alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei risparmi di spesa delle rispettive amministrazioni, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- c) i risparmi di spesa realizzati nel corso dell'esercizio finanziario derivanti dal differimento delle assunzioni straordinarie già autorizzate, i cui oneri risultano già iscritti in bilancio, previa attestazione di ciascuna amministrazione;
- d) i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa di ciascuna amministrazione.

2. I risparmi di cui al comma 1, conseguiti entro il 31 dicembre di ciascun anno, certificati dal Ministero dell'economia e delle finanze, confluiscono, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, nel fondo di cui al medesimo comma. La dotazione complessiva del fondo è ripartita, entro il 30 aprile successivo, in relazione alle consistenze organiche di ciascuna Forza di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nel rispetto del principio di perequazione dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, per le seguenti finalità:

- a) incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale dei Comparti sicurezza-difesa e dei Fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- b) incremento delle risorse destinate alle prestazioni di lavoro straordinario;
- c) incremento delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, rispettivamente, per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche ai fini del graduale adeguamento della misura dell'ora di lavoro straordinario, nonché di cui agli articoli 45, comma 11, e 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nell'ambito dei provvedimenti ivi previsti;
- d) iniziative di defiscalizzazione dei trattamenti accessori.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194»

189.0.11

Emendamento

Art. 189

GASPARRI

Dopo l'art. 189 inserire il seguente:

«Art. 189-bis

(Istituzione di un fondo per le indennità accessorie)

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per le indennità accessorie del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, nel quale confluiscono, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmi del fabbisogno complessivo e ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente e quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244:

- a) i risparmi di spesa e di gestione riferite alle spese del personale;
- b) i risparmi conseguenti alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei risparmi di spesa delle rispettive amministrazioni, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- c) i risparmi di spesa realizzati nel corso dell'esercizio finanziario derivanti dal differimento delle assunzioni straordinarie già autorizzate, i cui oneri risultano già iscritti in bilancio, previa attestazione di ciascuna amministrazione;
- d) i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa di ciascuna amministrazione.

2. I risparmi di cui al comma 1, conseguiti entro il 31 dicembre di ciascun anno, certificati dal Ministero dell'economia e delle finanze, confluiscono, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, nel fondo di cui al medesimo comma. La dotazione complessiva del fondo è ripartita, entro il 30 aprile successivo, in relazione alle consistenze organiche di ciascuna Forza di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nel rispetto del principio di perequazione dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, per le seguenti finalità:

- a) incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale dei Comparti sicurezza-difesa e dei Fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- b) incremento delle risorse destinate alle prestazioni di lavoro straordinario;
- c) incremento delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, rispettivamente, per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche ai fini del graduale adeguamento della misura dell'ora di lavoro straordinario, nonché di cui agli articoli 45, comma 11, e 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nell'ambito dei provvedimenti ivi previsti;
- d) iniziative di defiscalizzazione dei trattamenti accessori.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194»

189.0.12

A.S. 2248

EMENDAMENTO

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

ARTICOLO 189

Dopo l'articolo 189, inserire il seguente:

«Art. 189-bis

(Copertura assicurativa sanitaria e infortunistica complementare)

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nell'ambito delle iniziative per il benessere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, è autorizzata, la spesa di 12.124.800 euro per l'anno 2022 e di 24.249.600 euro a decorrere dall'anno 2023, da destinare alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

189.0.13

Emendamento

Art. 189

GASPARRI

Dopo l'articolo 189, inserire il seguente:

«Art. 189-bis

(Copertura assicurativa sanitaria e infortunistica complementare)

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nell'ambito delle iniziative per il benessere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, è autorizzata, la spesa di 12.124.800 euro per l'anno 2022 e di 24.249.600 euro a decorrere dall'anno 2023, da destinare alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 12.124.800 euro per l'anno 2022 e di 24.249.600 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.»

189.0.14

A.S. 2248

EMENDAMENTO

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

ARTICOLO 189

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis
(Tutela legale e responsabilità civile verso terzi)

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.220.800 euro annui, a decorrere dall'anno 2022, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

POLIZIA DI STATO	1.470.350 euro
POLIZIA PENITENZIARIA	677.600 euro
ARMA DEI CARABINIERI	1.781.475 euro
GUARDIA DI FINANZA	910.250 euro
ESERCITO	2.465.850 euro
AERONAUTICA	1.008.500 euro
MARINA	721.300 euro
CAPITANERIE DI PORTO	266.475 euro
CORPO NAZIONALE VVF	919.000 euro

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere impiegate, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.»

189.015

AS. 2448

Emendamento

Art. 189

MISIANI, MANCA

Dopo l'articolo 189, inserire il seguente:

«Art. 189-bis

(Tutela legale e responsabilità civile verso terzi)

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.220.800 euro annui, a decorrere dall'anno 2022, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

POLIZIA DI STATO	1.470.350 euro
POLIZIA PENITENZIARIA	677.600 euro
ARMA DEI CARABINIERI	1.781.475 euro
GUARDIA DI FINANZA	910.250 euro
ESERCITO	2.465.850 euro
AERONAUTICA	1.008.500 euro
MARINA	721.300 euro
CAPITANERIE DI PORTO	266.475 euro
CORPO NAZIONALE VVF	919.000 euro

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere impiegate, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.»

189.0.16

Emendamento

Art. 189

GASPARRI

Dopo l'articolo 189, inserire il seguente:

«Art. 189-bis

(Tutela legale e responsabilità civile verso terzi)

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.220.800 euro annui, a decorrere dall'anno 2022, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

POLIZIA DI STATO 1.470.350 euro
 POLIZIA PENITENZIARIA 677.600 euro
 ARMA DEI CARABINIERI 1.781.475 euro
 GUARDIA DI FINANZA 910.250 euro
 ESERCITO 2.465.850 euro
 AERONAUTICA 1.008.500 euro
 MARINA 721.300 euro
 CAPITANERIE DI PORTO 266.475 euro
 CORPO NAZIONALE VVF 919.000 euro

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere impiegate, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, paria 10.220.800 euro annui, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.»

AS 2448
EMENDAMENTO

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 189

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 189-bis (Prestazioni di lavoro straordinario del comparto sicurezza)

1. Al fine di garantire il pagamento dei compensi dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia negli anni 2020 e 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.

189.0.18

A.S. 2448
Emendamento
Art. 189

ASTORRE

Dopo l'articolo 189, aggiungere il seguente:

«Art.189-bis

(Disposizioni per il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo del territorio)

1. Al fine di rafforzare l'attività di prevenzione e controllo del territorio, nell'ottica di una strategia di sicurezza integrata, è istituito presso il Ministero dell'Interno un Fondo finalizzato all'incremento dell'indennità del personale dipendente degli enti locali destinato allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
2. Fermo restando quanto previsto dalla contrattazione collettiva, il Fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno tra gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla base del numero di operatori impegnati nelle funzioni di cui al citato articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
3. Gli enti territoriali assicurano entro il 31 dicembre di ciascun anno per cui il Fondo è finanziato l'erogazione di un contributo onnicomprensivo agli operatori di cui al comma 2, ripartito sulla base delle risorse trasferite.
4. Sono assegnati al Fondo di cui al presente articolo 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle risorse stanziato, per ciascun anno, all'art.1, comma 995 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

189.0.19

AS 2448
EMENDAMENTO

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 189

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 189-bis (Prestazioni di lavoro straordinario dei vigili del fuoco)

1. Al fine di garantire il pagamento dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2020 e 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.

189.0.20

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 189

D'ANGELO, PIARULLI, LOMUTI, GAUDIANO, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-bis

(Disposizioni in materia di efficienza degli istituti penitenziari)

1. Al fine di accrescere l'efficienza degli istituti penitenziari è autorizzata l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a partire dal 1° gennaio 2022, di: a) 38 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; b) 100 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 381, lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205; c) 18 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162; d) 129 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 984, lettera b) della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede, rispettivamente, per 205 posti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie finali di merito relative al concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria del concorso pubblico bandito con decreto 11 febbraio 2019 e, per la parte residua di 80 posti, attraverso l'avviamento al corso di formazione dei soli candidati risultati idonei alle visite conseguenti all'applicazione dell'articolo 259-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

189.0.21

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 189

TOTARO, CALANDRINI, DE CARLO.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 189-bis

Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo Marzo 2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e velocizzare le medesime procedure, è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alla riserva dei posti, di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera d), per l'anno 2022, l'assunzione straordinaria in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 Febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 serie speciale – n. 18 del 5 Marzo 2019 e, per la parte residua, della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso anche in deroga alle disposizioni del relativo bando e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate dalla legge di bilancio. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che tiene conto del numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.

189.0.22

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art.189

PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.189-bis.

*(Adeguamento del trattamento economico e giuridico spettante
al personale della carriera dirigenziale penitenziaria)*

1. Al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e nel Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità che ha maturato ventitré anni di servizio effettivo a decorrere dalla data di assunzione in servizio nella *ex* carriera direttiva ed al quale già si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente, nelle more della stipula del primo Accordo Negoziale di categoria, è attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato, che riveste la qualifica di dirigente superiore.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro in euro 3.134.461,42 per l'anno 2022, in euro 3.026.789,08 per l'anno 2023, in euro 2.871.262,37 per l'anno 2024, in euro 2.811.444,40 per l'anno 2025, in euro 2.643.954,10 per l'anno 2026, in euro 2.344.864,27 per l'anno 2027, in euro 2.093.628,81 per l'anno 2028, in euro 1.842.393,35 per l'anno 2029, in euro 1.543.303,52 per l'anno 2030 si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già assegnati al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e nel Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia sui competenti capitoli di spesa.».

189.0.23

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 189

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 189-bis.

(Disposizioni in materia di personale di polizia locale)

1. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 dopo le parole: «Per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: « e 2022 ».
2. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «e 2021» sono sostituite con le seguenti: « , 2021 e 2022 ».

189.0.24

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 189

DONNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-bis.

(Disposizioni in materia di permanenze minime per l'avanzamento ad anzianità degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 2247-octies, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente: "1-bis. Il comma 1 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianità di cui all'articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, cinque anni nel grado di tenente, sei anni nel grado di Capitano e quattro anni nel grado di Maggiore".

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.850.740 annui a decorrere dall'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595.149.260 milioni di euro per l'anno 2022 e di 495.149.260 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.»

189.0.25

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART. 189

DONNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-bis
(Disposizioni in materia di indennità del personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa)

1. All'articolo 1757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Al personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653".».

189.0.26

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 189

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 189-bis

1. Il giorno 2 giugno viene riconosciuto come Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere.
2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono essere organizzati sul territorio nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti e di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di sensibilizzazione e di consolidare l'identità nazionale attraverso la memoria dei fatti e il ricordo di quelle vittime del dovere che rappresentano il prezioso patrimonio etico della nostra Nazione.

189.0.27

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 189

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 189-bis

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere»

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano ai soli familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, delle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, salvo che non sia diversamente stabilito. »

2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

189.0.28

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 189

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 189-bis

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere»

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità pari o superiore all'80% nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito. »

2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

189.0.29

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 189

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 189-bis

L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «*Ministero dell'interno*», apportare le seguenti variazioni:

2022: – 50.000.000;

2023: – 10.000.000;

2024: – 10.000.000.

189.0.30

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 189

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 189-bis

1. I benefici, di qualsiasi natura, spettanti secondo la vigente normativa alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta.
2. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo all'esenzione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione e non solo sulla parte corrispondente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento.

189.0.31

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 189

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 189-bis

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere»

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.»

2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

189.0.32

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 189

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 189-bis

Per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti è ristabilito il numero e l'importo sulla base dello stanziamento indicato dall'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Per il triennio 2022-2024 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 è incrementata di 250.000,00 euro annui.

189.0.33

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 189

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 189-bis

1. Alle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all'art. 16 bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407, deve essere garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.
2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto Vittima del Dovere, ai sensi della L.466/80, della L.266/2005 e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12.3.1999 n.68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23.11.1998 n.407.
3. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'art. 18 della legge 68/1999, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
4. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.

189.0.34

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 189

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 189-bis

Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «Vittima del Dovere» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle Vittime del Dovere ovvero alle Vittime della criminalità organizzata in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del dovere o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del dovere.

189.0.35

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 189

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 189-bis

1. Alle Vittime del Dovero ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è riconosciuto il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di cento ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.
2. Il diritto ad assentarsi viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.
3. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 1 sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche ai fini previdenziali.

189.0.36

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 189

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 189-bis

1. E' istituito presso il Ministero di giustizia il Tavolo di lavoro per le Vittime di Reato, con il compito di analizzare e studiare tutte le condizioni di natura culturale, sociale, normativa (sostanziale e processuale) che afferiscono alle Vittime di reato e che incidono sulla posizione soggettiva delle stesse, al fine di proporre modifiche normative volte a migliorarne la condizione e la considerazione.
2. Il Tavolo di lavoro per le Vittime di reato è composto da Ministero Giustizia, Ministero Interno, Ministero Difesa, Ministero delle Finanze, rappresentanti della magistratura, dell'avvocatura e della Polizia Penitenziaria, Ministero Lavoro, Ministero Istruzione, Ministero dei Beni Culturali e Associazioni senza scopo di lucro, rappresentative delle Vittime.
3. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della Difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo.

:

189.0.37

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 189

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 189-bis

I benefici di cui alla Legge 20 ottobre 1990, n. 302, Legge 23 novembre 1998, n. 407, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e Legge 3 agosto 2004, n. 206 nonché del DPR 7 Luglio 2006, n. 243 si attribuiscono in ragione della percentuale unica d'invalidità, comprensiva dell'invalidità permanente, del danno biologico e del danno morale, risultante dall'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

In relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243 l'articolo 4, comma 1° lett. c, punto 1 si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità, anche per successivo intervenuto aggravamento, si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

.”

189.0.38

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 189

Calandrini, De Carlo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

Articolo 189-bis

“1. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.”.

189.0.39

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 189

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 189-bis

(Requisiti e modalità per l'inquadramento di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa)

1. Al fine di stabilizzare nei ruoli civili del Ministero della difesa i lavoratori già in servizio, con contratto a termine, alle dipendenze di cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro della Federazione imprese di servizi (FISE) che, alla data del 31 dicembre 2017, hanno prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a ottanta settimane nel triennio precedente la medesima data, il Ministero della difesa, è autorizzato ad assumere, mediante procedure selettive pubbliche di natura concorsuale per titoli ed esami, da svolgere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino a 600 unità di personale addetto ai servizi di manovalanza e di facchinaggio, secondo i criteri e le modalità indicati nel comma 2.

2. L'assunzione in servizio dei lavoratori di cui al comma 1 è effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di una procedura di selezione per titoli ed esami i cui criteri di valutazione si basano sui compiti e il connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro alle dipendenze di cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro della FISE di cui al comma 1, sull'aver prestato la propria attività lavorativa con tali compiti per un periodo complessivamente non inferiore a ottanta settimane nel triennio precedente il 31 dicembre 2017, nonché tenendo conto dei corrispondenti profili professionali, delle aree di inquadramento e dei livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rimodulato dall'articolo 194 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

AS 2448

Emendamento

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Articolo 190

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) Alla lettera a), dopo le parole «31 dicembre 2023», aggiungere le seguenti: «, le parole: “30 giugno 2021 di un contingente di 7.050 unità, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unità e dal 1° luglio 2022 al” sono soppresse e le parole “5000” sono sostituite con le seguenti: “7.050”».
- b) Alla lettera b), le parole «di euro 137.070.683» sono soppresse e le parole «“, per l’anno 2022, di euro 147.250.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, e per l’anno 2023, di euro 134.600.000 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.”» sono sostituite con le seguenti: «e per ciascuno degli anni 2022 e 2023 di euro 147.250.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”».

190.1

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 190

CALANDRINI, DE CARLO

1. Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

c) E' istituito un fondo perequativo per le assunzioni nella polizia locale, di seguito denominato "fondo", al fine di garantire a tutti i comuni italiani il numero di agenti, soggetti alla legge 7 marzo 1986, n. 65, previsto dalle leggi regionali vigenti in materia di polizia locale. Il fondo ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Le Regioni disciplinano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, i criteri e le modalità di distribuzione dei finanziamenti ai singoli comuni con dotazione organica di agenti della polizia locale inferiore a quella prevista dalle leggi regionali vigenti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

190.2

Emendamento

Art 190

GASPARRI

Dopo il comma ¹ ~~2~~ inserire i seguenti:

“1-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell’ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d’imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d’imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri e prevedere l’installazione di telecamere ubicate all’esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell’Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

1-ter. Il credito d’imposta di cui al comma 1-bis, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-quater. La fruizione del credito d’imposta di cui al comma 1-bis spetta, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

1-quinquies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

1-sexies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.»

190.3

QUAGLIARIELLO
 BERUTTI
 BIASOTTI
 CAUSIN
 FANTETTI
 PACIFICO
 ROMANI
 ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 190

«Dopo il comma ⁴ inserire i seguenti:

“1-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell’ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d’imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d’imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri e prevedere l’installazione di telecamere ubicate all’esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell’Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

1-ter. Il credito d’imposta di cui al comma 1-bis, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-quater. La fruizione del credito d’imposta di cui al comma 1-bis spetta, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

1-quinquies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

1-sexies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.»

190.4

AS 2448
Emendamento
Art. 190

CONZATTI

All'articolo 190, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Le direzioni degli ospedali sono obbligate a dare comunicazione delle persone con gravi cerebrolesioni acquisite con conseguenti deficit cognitivo-comportamentali all'azienda sanitaria locale competente in relazione alla residenza dei soggetti interessati dalla patologia. La predetta azienda sanitaria locale comunica all'interessato la necessità di sottoporsi a visita per la conferma di validità dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida presso una commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119. Quest'ultima, previa anamnesi del medico di famiglia e sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente, formula il proprio giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130.».

190.5

A.S. 2448

EMENDAMENTO

RUFA, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 190

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 75-terdecies è sostituito dal seguente: "75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima."

190.6

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 190

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis

(Mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di correggere la ridotta mobilità prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di sanare la mancanza di scelta della destinazione ricevuta e di perseguire gli obiettivi della Rivoluzione verde del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria transitato nei Corpi e negli Enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 80 del 2021 e all'articolo 3, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in soprannumero, in una delle Amministrazioni dello Stato riferite al Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco soccorso pubblico e Difesa civile, Ministero della Difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento di Protezione Civile, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Regioni, Province ed Enti locali. La domanda deve essere presentata presso l'Amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la quale provvede a inoltrarla all'Amministrazione prescelta entro i successivi trenta giorni.
2. Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 1° gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto presso il Corpo forestale dello Stato con la relativa ricostruzione della carriera giuridica economica e previdenziale.
3. Il personale che transita ai sensi dei commi precedenti mantiene i diritti giuridici di quiescenza acquisiti nel Corpo forestale dello Stato. Allo stesso personale si applicano le norme ordinarie previste per i corrispondenti moli e il servizio prestato dal 1° gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto nell'Amministrazione di destinazione prescelta.
4. Il personale che transita ai sensi del presente articolo:
 - a) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 31 dicembre 2016 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente,
 - b) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo,
 - c) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
5. Al fine di salvaguardare i livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare, il transito del personale in servizio nell'Arma dei carabinieri avviene per aliquote non superiori a novecento unità annue, stabilite con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri interessati, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento, secondo un criterio di priorità per il personale più anziano in ruolo.
6. Il transito del personale in servizio nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, per Guardia di Finanza, Mipaaf e i Ministeriali transitati con mobilità di cui al DPCM 21 novembre 2016, avviene per aliquote non superiori a trecento unità annue, stabilite con decreto dei Ministri interessati sentiti i Ministri riceventi, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento, secondo un criterio di priorità per il personale più anziano in ruolo.

7. Per l'anno 2022 e in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzata, con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di milleduecento unità nei ruoli base delle Amministrazioni cedenti, nel limite della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° dicembre.
8. Agli oneri derivanti dalle assunzioni straordinarie di cui ai commi 6 e 7, pari a un importo massimo, 12.384.000 per gli anni l'anno 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1 commi 877, 878, 879, 984, 985, 986 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, oltre ai fondi attingibili dal PNRR e dal "Fondo Mobilità" di cui al relativo DPCM in vigore, utilizzato di norma per le mobilità di cui all'art. 30 del decreto legislativo 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego).
9. Al fine di incidere progressivamente in anni finanziari diversi, tale mobilità viene scaglionata in un arco temporale di un triennio a partire dall'anno 2022. Il personale accederà alla mobilità tramite graduatoria con criteri da definire.
10. L'assunzione straordinaria degli ulteriori contingenti massimi di cui al comma 5, ove necessaria in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, sarà autorizzata con successivi provvedimenti normativi.»

MOTIVAZIONE

L'emendamento in esame **autorizza la mobilità di figure professionali altamente qualificate** con lo scopo di **rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni** così da dotarle di risorse umane adeguate, necessarie **per una efficace ed efficiente realizzazione** dei progetti contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e nello specifico di quelli rientranti nella Missione 2 – Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica".

Più nel dettaglio, la proposta emendativa consentirebbe di valorizzare le **preziose competenze** del personale appartenente all'ex Corpo forestale dello Stato, che altrimenti continuerebbero a rimanere irragionevolmente inutilizzate, **impiegandole nella realizzazione del PNRR** e, più in generale, **nella transizione ecologica**, con conseguenze positive anche in termini di **tempi** e di **costi**, oltre che di **rispetto della dignità lavoratori**.

Gli ex forestali potrebbero essere **da subito impiegati per l'attuazione di una pluralità di misure indicate nel PNRR, ai diversi livelli territoriali**.

Si consideri, a titolo esemplificativo, la **Missione M2C4 del PNRR**, e in particolare l'**investimento 1.1 "Tutela del Territorio e della risorsa idrica"** avente lo scopo di monitorare e prevedere i rischi naturali ed indotti sul territorio italiano, sfruttando le conoscenze e le tecnologie esistenti ed all'avanguardia, al fine di garantire l'elaborazione e l'attuazione di piani di prevenzione e resilienza adeguati per il territorio e le infrastrutture, a difesa e protezione delle risorse nazionali esistenti e future.

L'obiettivo dell'investimento 1.1. è quello di sviluppare un sistema di sorveglianza/monitoraggio integrato, a lungo termine, per mettere in atto sia misure preventive (manutenzione programmata del territorio e manutenzione/ammodernamento delle infrastrutture), sia interventi mirati a prevenire l'illegittimo conferimento di rifiuti, gli incendi e a ottimizzare l'uso delle risorse e la gestione delle emergenze.

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 190

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Art. 190-bis

(Mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)

11. Al fine di correggere la ridotta mobilità prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di sanare la mancanza di scelta della destinazione ricevuta e di perseguire gli obiettivi della Rivoluzione verde del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria transitato nei Corpi e negli Enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016; n. 177, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 80 del 2021 e all'articolo 3, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in soprannumero, in una delle Amministrazioni dello Stato riferite al Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco soccorso pubblico e Difesa civile, Ministero della Difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento di Protezione Civile, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Regioni, Province ed Enti locali. La domanda deve essere presentata presso l'Amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la quale provvede a inoltrarla all'Amministrazione prescelta entro i successivi trenta giorni.
12. Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 1° gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto presso il Corpo forestale dello Stato con la relativa ricostruzione della carriera giuridica economica e previdenziale.
13. Il personale che transita ai sensi dei commi precedenti mantiene i diritti giuridici di quiescenza acquisiti nel Corpo forestale dello Stato. Allo stesso personale si applicano le norme ordinarie previste per i corrispondenti moli e il servizio prestato dal 1° gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto nell'Amministrazione di destinazione prescelta.
14. Il personale che transita ai sensi del presente articolo:
 - d) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 31 dicembre 2016 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente,
 - e) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo,
 - f) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
15. Al fine di salvaguardare i livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare, il transito del personale in servizio nell'Arma dei carabinieri avviene per aliquote non superiori a novecento unità annue, stabilite con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri interessati, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento, secondo un criterio di priorità per il personale più anziano in ruolo.
16. Il transito del personale in servizio nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, per Guardia di Finanza, Mipaaf e i Ministeriali transitati con mobilità di cui al DPCM 21 novembre 2016, avviene con aliquote non superiori a trecento unità annue, stabilite con decreto dei Ministri interessati sentiti

- i Ministri riceventi, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento, secondo un criterio di priorità per il personale più anziano in ruolo.
17. Per l'anno 2022 e in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzata, con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di milleduecento unità nei ruoli base delle Amministrazioni cedenti, nel limite della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° dicembre.
 18. Agli oneri derivanti dalle assunzioni straordinarie di cui ai commi 6 e 7, pari a un importo massimo, 12.384.000 per gli anni l'anno 2022, 2023 e 2024, del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.>.
 19. Al fine di incidere progressivamente in anni finanziari diversi, tale mobilità viene scaglionata in un arco temporale di un triennio a partire dall'anno 2022. Il personale accederà alla mobilità tramite graduatoria con criteri da definire.
 20. L'assunzione straordinaria degli ulteriori contingenti massimi di cui al comma 5, ove necessaria in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, sarà autorizzata con successivi provvedimenti normativi.>>

MOTIVAZIONE

L'emendamento in esame **autorizza la mobilità di figure professionali altamente qualificate** con lo scopo di **rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni** così da poterle di risorse umane adeguate, necessarie **per una efficace ed efficiente realizzazione** dei progetti contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e nello specifico di quelli rientranti nella Missione 2 – Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”.

Più nel dettaglio, la proposta emendativa consentirebbe di valorizzare **le preziose competenze** del personale appartenente all'ex Corpo forestale dello Stato, che altrimenti continuerebbero a rimanere irragionevolmente inutilizzate, **impiegandole nella realizzazione del PNRR** e, più in generale, **nella transizione ecologica**, con conseguenze positive anche in termini di **tempi e di costi**, oltre che di **rispetto della dignità lavoratori**.

Gli ex forestali potrebbero essere **da subito impiegati per l'attuazione di una pluralità di misure indicate nel PNRR, ai diversi livelli territoriali**.

Si consideri, a titolo esemplificativo, la **Missione M2C4 del PNRR**, e in particolare l'**investimento 1.1 “Tutela del Territorio e della risorsa idrica”** avente lo scopo di monitorare e prevedere i rischi naturali ed indotti sul territorio italiano, sfruttando le conoscenze e le tecnologie esistenti ed all'avanguardia, al fine di garantire l'elaborazione e l'attuazione di piani di prevenzione e resilienza adeguati per il territorio e le infrastrutture, a difesa e protezione delle risorse nazionali esistenti e future.

L'obiettivo dell'investimento 1.1. è quello di **sviluppare un sistema di sorveglianza/monitoraggio integrato**, a lungo termine, per mettere in atto sia misure preventive (manutenzione programmata del territorio e manutenzione/ammodernamento delle infrastrutture), sia interventi mirati a prevenire l'illegittimo conferimento di rifiuti, gli incendi e a **ottimizzare l'uso delle risorse e la gestione delle emergenze**.

Emendamento
Art. 190

GASPARRI

Dopo l'art. 190, inserire il seguente:

“Art. 190-bis (Lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di polizia)

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dell'anno 2022, è autorizzata la spesa per un ulteriore importo di 62 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma precedente, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, comma 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.”

190.0.3

A.S. 2248

EMENDAMENTO

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

ARTICOLO 190

Dopo l'art. 190, inserire il seguente:

“Art. 190-bis

(Lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di polizia)

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dell'anno 2022, è autorizzata la spesa per un ulteriore importo di 62 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma precedente, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, comma 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.”

190.0.4

Art. 190

Emendamento

Giarrusso, Paragone, Martelli

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art 190 – bis.

(Codice dell'Ordinamento Militare (Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in merito alla corresponsione dell'indennità supplementare)

1. Al comma 1 dell'articolo 1919 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "dei sottufficiali" la frase "della Marina militare e dell'Aeronautica militare" è sostituita dalla frase "ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Carabinieri", nonché agli Appuntati e ai Carabinieri.

b) dopo il comma 1 lettera "b" inserire il comma 1 bis così articolato:

la disposizione di cui al comma 1 lettera "a" si applica anche agli Ufficiali dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica e dell' Arma dei Carabinieri.

2. L'applicazione dell'art 1 è retroattiva e si applica per tutti i militari transitati da Esercito, Marina, Aeronautica e dei Carabinieri dalla data di entrata in vigore del COM".

Conseguentemente all'articolo 194, le parole:"600 milioni di euro" e le parole:"500 milioni di euro" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:"500 milioni di euro" e "400 milioni di euro"

190.0.5

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 190

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis

(Disposizioni in favore del personale operaio di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124)

1. Il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in virtù del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 ed in considerazione dell'articolo 5 comma 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è inserito in sovrannumero nei ruoli del Ministero della Difesa e inquadrato nel CCNL di Diritto Pubblico applicato al personale ministeriale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 49.336.447,12 euro, a decorrere dall'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 39.102.455,72 euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) quanto a 4.500.000 euro, a valere sulle risorse previste dall'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 124, e dall'articolo 1;

c) quanto a 5.733.991,40 euro, tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.»

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è diretta a prevedere l'inserimento del **personale assunto ai sensi della legge n. 124/1985 nei ruoli del Ministero della Difesa e l'inquadramento del relativo rapporto di lavoro nel CCNL di Diritto Pubblico applicato al personale ministeriale**, in ragione delle competenze possedute e dei compiti istituzionali svolti, di seguito meglio precisati.

In riferimento alla posizione del personale assunto ai sensi della legge n. 124/1985, si evidenzia che il D. Lgs. 177/2016 ha previsto all'art.18 **solo il subentro nel rapporto giuridico dell'Arma dei Carabinieri ma non ha sviluppato un percorso né di salvaguardia delle professionalità esistenti né di progressiva valorizzazione di esse.**

Giova ricordare il percorso di una legge, la n. 205 del 1962 sull'assunzione di personale da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, che comincia nel 1962.

Per le esigenze temporanee relative all'esecuzione di lavori a tutela del grande patrimonio forestale, condotti in amministrazione diretta dall'Amministrazione forestale o dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, il **Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la suddetta Azienda** hanno avuto la facoltà di assumere **operai a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD) con contratto di diritto privato.**

Nel 1972 e nel 1977, con i D.P.R. 11/72 e 616/77, ebbe inizio il **trasferimento alle Regioni di parte degli Uffici periferici del CFS e di alcune competenze, mentre l'Azienda di Stato per le foreste demaniali fu soppressa.**



A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 190

VATTUONE

Dopo l'articolo 190, inserire il seguente:

"Articolo 190-bis

(Adeguamento dell'indennità di trasferimento per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e della carriera prefettizia).

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le parole: "lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "euro 700 mensili per un periodo non superiore a quarantotto mesi".
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 36.302.998,20 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194."

190.0.7

AS 2448

Emendamento

Articolo 190

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 190-bis

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per il ripianamento e il potenziamento di mezzi, attrezzature e materiali da destinate alle unità operative del genio.

2. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, si provvede annualmente alla definizione delle esigenze e alla ripartizione del fondo.»

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

190.0.8

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 190

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 190-bis

(Misure volte al contrasto alle sostanze stupefacenti)

1. In considerazione delle nuove modalità di reperimento e circolazione di sostanze stupefacenti, acuite dall'impatto della pandemia da Covid-19 sul mercato internazionale della droga, al fine di corrispondere alle accresciute esigenze di rafforzamento dell'azione di contrasto al narcotraffico, in ordine all'investigazione e al costante aggiornamento sulla provenienza e sulla diffusione delle predette sostanze, a favore della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per l'attivazione e l'implementazione di progetti di caratterizzazione e profilazione delle sostanze stupefacenti.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari ad euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022 e 498 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

190.0.9

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 190

D'ALFONSO

Dopo l'articolo 190, aggiungere il seguente:

Art. 190-bis

(Proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024»;
 - b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.076.667 per l'anno 2023 e a euro 800.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 194.

190.0.10

EMENDAMENTO

Art.190

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:**«190-bis (Incremento contingente impiegati a contratto della rete estera del MAECI)*

1. Al fine di garantire la piena funzionalità delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura e far fronte alle gravi carenze di organico, a decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.100 unità». Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata la spesa pari a euro 2.254.350 per l'anno 2022, euro 4.598.874 per l'anno 2023, euro 4.690.852 per l'anno 2024, euro 4.784.668 per l'anno 2025, euro 4.880.362 per l'anno 2026, euro 4.977.970 per l'anno 2027, euro 5.077.528 per l'anno 2028, euro 5.179.080 per l'anno 2029, euro 5.282.660 per l'anno 2030 ed euro 5.388.314 a decorrere dall'anno 2031.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

190.0.11

A.S. 2448
Emendamento
Art. 190

GIACOBBE, ALFIERI

Dopo l'articolo 190 è aggiunto il seguente:

«190-bis

(Incremento contingente impiegati a contratto della rete estera del MAECI)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura e far fronte alle gravi carenze di organico, a decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.100 unità». Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata la spesa pari a euro 2.254.350 per l'anno 2022, euro 4.598.874 per l'anno 2023, euro 4.690.852 per l'anno 2024, euro 4.784.668 per l'anno 2025, euro 4.880.362 per l'anno 2026, euro 4.977.970 per l'anno 2027, euro 5.077.528 per l'anno 2028, euro 5.179.080 per l'anno 2029, ed euro 5.282.660 a decorrere dall'anno 2030.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

190.0.12

EMENDAMENTO

Art.190

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis (Disposizioni in materia di personale per il MAECI)

1. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 1.400.000 annui per l'anno 2021 e di euro 2.200.000 annui a decorrere dall'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

190.0.13

AS 2448

EMENDAMENTO

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Articolo 190

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 190-bis (Acquisto di impianti di videosorveglianza)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di dotare le forze di polizia impiegate in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico e in servizi di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili di telecamere idonee a registrare l'attività operativa.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

190.0.14

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 190

D'ALFONSO

Dopo l'articolo 190, aggiungere il seguente:

Art. 190-bis

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2025;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2025;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al 2, pari a euro 160.000 per l'anno 2023 e a euro 160.000 per l'anno 2024, si provvede a valere mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 194.

190.0.15

A.S. 2248

EMENDAMENTO

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

ARTICOLO 190

Dopo l'articolo 190, inserire il seguente:

«Art. 190-*bis*

1. Le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 74-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.
2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

190.0.16

Emendamento

Art. 190

GASPARRI

Dopo l'articolo 190, inserire il seguente:

«Art. 190-bis

1. Le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 74-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

190.0.17

A.S. 2448

Emendamento
GIARRUSSO

Dopo l'articolo 190 aggiungere il seguente articolo:

“190 -bis
(Misure di sostegno al personale del Ministero della Difesa)

1. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022»;
 - b) al secondo periodo, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente all'articolo 194, le parole: “600 milioni di euro” e le parole: “500 milioni di euro” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “580 milioni di euro” e “450 milioni di euro”

190.0.18

A.S. 2448

Emendamento

Art. 190

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 190-bis

(Servizio fitosanitario nazionale – reclutamento)

1. Per il raggiungimento della dotazione minima del personale del Servizio Fitosanitario Centrale di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 - funzionari appartenenti all'area III - posizione economica F1 - è incrementata, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di 57 unità di personale non dirigenziale, con vincolo di permanenza per un quinquennio presso il Servizio fitosanitario centrale, di cui 44 funzionari tecnici con i requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 597,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 497,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>>

190.0.19

EMENDAMENTO

Art. 190

FERRO, DAMIANI, GALLONE, MODENA

Dopo l'art. 190 aggiungere il seguente:

"Art. 190-bis

1. Ciascuna regione può richiedere l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) anche nei territori montani ricompresi nella zona alpina e appenninica, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

190.0.20

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 190

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 190 è aggiunto il seguente:

«Articolo 190-bis. (Misure premiali per la sostenibilità delle imprese nell'ambito del PNRR e del PNC)

1. All'articolo 47, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: f) abbia ottenuto una valutazione di sostenibilità basata sui parametri ESG (Environmental, Social and Governance) da parte di agenzie di rating registrate ai sensi della Regolamento CE 1060/2009.». Relazione illustrativa
Al fine di promuovere la solidità delle imprese per quanto riguarda gli aspetti ambientali, sociali e di governance, ovvero dei fattori ESG (Environmental, Social and Governance), si prevede che – nell'ambito dei contratti pubblici del PNRR e PNC – le stazioni appaltanti possano inserire nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, oltre ai requisiti necessari dell'offerta, ulteriori misure premiali volte prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che abbia ottenuto una valutazione di sostenibilità da un soggetto autorizzato. La proposta non reca nuovi o ulteriori oneri di finanza pubblica.

190.0.21

Emendamento

Art. 190

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGNI

Dopo l'articolo 190 è inserito il seguente:

«Art 190-bis
(Modifiche al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178)

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1-bis è aggiunto in fine il seguente comma: «4-bis. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1-bis, i residui attivi e passivi aventi causa giuridica negli anni 2012 e 2013, afferenti alle gestioni stralcio, di cui all'articolo 5, comma 4 del DM 16 aprile 2014, sono di competenza dei Comitati Provinciali e Locali che a far data dal 1° gennaio 2014 hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato. Il Commissario liquidatore è autorizzato a trasferire, con proprio atto monocratico e previo parere del Comitato di Sorveglianza ed autorizzazione dell'Autorità Vigilante, ai suddetti Comitati Provinciali e Locali, i residui attivi aventi causa giuridica negli anni 2012 e 2013 inseriti nella massa attiva della procedura di liquidazione coatta amministrativa alla data dell'atto di trasferimento.»;

b) all'articolo 8 è aggiunto in fine il seguente comma: «5-bis. Al fine di garantire il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 8 comma 2 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 maturati alla data del 31/12/2017 per una somma pari ad € 15.178.140,79, sono trasferiti all'Ente Strumentale alla C.R.I. in L.c.a., a valere sul finanziamento di cui all'art. 2 comma 5 ed in particolare sulle somme accantonate con il D.M. Salute del 17/5/2021 per una quota di € 7.589.070,395 e sullo stesso finanziamento, nell'anno 2022, per la rimanente somma di € 7.589.070,395. Conseguentemente, il commissario liquidatore, di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 178 del 2012, è autorizzato a cancellare i corrispondenti vincoli apposti sui fondi di cassa della procedura liquidatoria. Le somme residuali accantonate con il D.M. Salute del 17/5/2021, e a far data dal 1° gennaio 2022 tutte le somme relative al finanziamento non utilizzate e prive di vincolo di destinazione, sono trasferite all'Associazione della Croce Rossa Italiana per nuove attività convenzionali integrative rispetto quelle previste e già finanziate con il succitato Decreto.».

190.0.22

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 190

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 190 inserire il seguente:

«Art. 190-bis

(Assunzioni straordinarie di allievi agenti Polizia Penitenziaria)

1. Al fine di rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, di incrementare l'efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al loro interno connessi anche alla emergenza epidemiologica della diffusione del COVID-19, a valere sulle facoltà assunzionali, sono autorizzate assunzioni straordinarie di allievi agenti Polizia Penitenziaria mediante scorrimento fino ad esaurimento degli idonei della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti del ruolo maschile e femminile della Polizia Penitenziaria, indetto con decreto Ministeriale 11 febbraio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – n. 18 del 5 marzo 2019, elevato a 938 posti.».

190.0.23

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 190

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis

(Idoneità al servizio nel Corpo dei Vigili del fuoco)

1. All'articolo 234 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La presenza di protesi articolari non costituisce di per sé causa di inidoneità ma la determina solo in caso che produca rilevanti alterazioni funzionali valutate durante la visita degli idonei organismi sanitari.".».

190.0.24

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 190

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo 190 inserire il seguente:

Art. 190 bis

All'interno delle Organizzazioni datoriali nazionali, le federazioni o associazioni in possesso di abilitazione di sicurezza di cui all'art. 9 della L. 3 agosto 2007, n.124, adottano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, Statuti distinti ed autonomi, indipendenti da quelli nazionali di riferimento, per adeguarsi ai requisiti personali di sicurezza richiesti ai rappresentanti legali e per armonizzare le scadenze associative a quelle del NOSI, anche in difformità da limiti o durata di mandato previste. La decorrenza dei nuovi limiti avverrà dalla data di approvazione dei nuovi statuti.

190.0.25

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 190

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo 190 inserire il seguente:

Art. 190 bis

1.All'interno delle Organizzazioni datoriali nazionali, le federazioni o associazioni in possesso di abilitazione di sicurezza di cui all'art. 9 della L. 3 agosto 2007, n.124, adottano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, Statuti distinti ed autonomi, indipendenti da quelli nazionali di riferimento, per adeguarsi ai requisiti personali richiesti ai rappresentanti legali e per armonizzare le scadenze associative a quelle del NOSI.

190.0.26

Emendamento

Art. 191

(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

"L'art. 110 del decreto-legge 14 agosto 2021, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è abrogato"

DESSI'

Relazione illustrativa

La disposizione, che interviene sull'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 va immediatamente abrogata, perché è assolutamente iniqua di fronte ai milioni di lavoratori dipendenti, di artigiani e commercianti, di professionisti, di piccole e medie imprese che sono sottoposti a livelli di tassazione altissimi, mentre alle grandi società di capitali viene regalata un'imposta sostitutiva del 3% per i prossimi 50 anni.

È l'effetto di una norma che garantisce un imponente sconto fiscale alle società di capitali con il trucco della rivalutazione "puramente contabile" dei propri beni materiali ed immateriali. Sulla carta una mossa per rafforzare patrimonialmente le aziende in un momento di difficoltà, che si è invece trasformata in un gigantesco ed iniquo regalo fiscale solo per la grande impresa.

A usufruirne sono state soprattutto le grandi imprese rappresentate dalla Confindustria, che hanno approfittato di un Paese distratto dalla pandemia per ridurre in maniera impressionante il proprio contributo alle entrate dello Stato.

L'eliminazione della deducibilità fiscale per la rivalutazione e/o il riallineamento delle attività immateriali è l'unico modo per correggere il più grande errore di sottostima nella storia della Repubblica Italiana degli effetti sul gettito delle norme agevolative in questione, sottostima operata dal Dipartimento delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Le risorse risparmiate con questo provvedimento (un tesoretto di circa **6,4 miliardi di euro nel 2022 e circa 70 miliardi di euro per i prossimi 17 anni**, tesoretto regalato alle grandi società di capitali che hanno potuto pianificare un "iniquo" livello di tassazione al 3%) devono essere destinate al finanziamento delle **pensioni "quota 95"**, un deciso cambio di sistema che consenta ai lavoratori di andare in pensione a sessant'anni con 35 anni di lavoro."

AS 2448

Emendamento

Art. 191

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 191

(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti commi:

“8-ter. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-quater. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 8-ter è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo;

8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei

924

periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive”.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.
3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

191.2 925

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 191

DELL'OLIO, CASTALDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 191

(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

1.All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti commi:

“8-ter. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-quater. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 8-ter, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo.

8-*quinquies*. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

8-*sexies*. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-*quinquies* non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo,

in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.”.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

3/3

191.3

EMENDAMENTO
ART.191

FERRO, DAMIANI

Sostituire l'art. 191 con il seguente:

«Articolo 191

(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

“8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-*quater*. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 8-*ter*, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo;

8-*quinqüies*. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali

che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive”.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

A.S. 2448

Emendamento

Art. 191

COLLINA, MANCA, MISIANI

Sostituire l'art. 191 con il seguente:

«Articolo 191

(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-*quater*. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 8-*ter*, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo;

8-*quinqüies*. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività

produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

191.5

A.S. 2448

Emendamento

Art. 191

ASTORRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 191

(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti commi:

“8-ter. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-quater. In deroga alle disposizioni di cui al comma 8-ter è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo;

8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo

precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.»

191.6

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 191

CALANDRINI, DE CARLO

Sostituire l'art. 191 con il seguente:

«Articolo 191

(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

“8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-*quater*. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 8-*ter*, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo;

8-*quinqies*. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato

luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive”.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

191.7

2/2

AS 2448

Emendamento

Art. 191

CONZATTI

Sostituire l'art. 191 con il seguente:

«Articolo 191

(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

“8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-*quater*. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 8-*ter*, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima

con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo;

8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma *8-quinquies* non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti

d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive”.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

191.8

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO,
ROSSI

ARTICOLO 191

Sostituire l'art. 191 con il seguente:

«Articolo 191

(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

“8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-*quater*. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 8-*ter*, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo;

8-*quinqüies*. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI

ARTICOLO 191

Sostituire l'articolo 191 con il seguente:

«Art. 191

(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti commi:

“8-ter. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un trentatreesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-quater. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 8-ter è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo”.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997

n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

191.10

A.S. 2448

Emendamento

Art. 191

CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 191 sono apportate le seguenti modifiche:

- Al comma 1, le parole “a un cinquantesimo di detto importo” sono sostituite dalle parole “a un trentesimo di detto importo”.
- Al comma 1, dopo le parole “nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2- ter, del testo unico delle imposte sui redditi”, aggiungere le parole “ridotte alla metà”.

191.11

A.S. 2448
Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.191

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

<<1bis. All'art. 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: *"Le società di persone ed equiparate possono affrancare il saldo attivo delle rivalutazioni, anche effettuate negli anni precedenti, applicando in capo alla società l'imposta sostitutiva del 10 per cento, da versare con le modalità indicata al comma 6."*>>

191.12

AS 2448

Emendamento

Art. 191

De Petris, Perilli, Maiorino, Giammanco, Unterberger, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. 1. Il numero 20) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali o relative farine o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;».

2. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«91) foraggi melassati a zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;».

3. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

Conseguentemente

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 191-bis

(Disposizioni la riduzione dei sussidi alle fonti fossili)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, ridurre, nel 2022, del 20 per cento le voci 1 (Differente

112

131

191.13 1/2

trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

191.13

2/2

Emendamento

Art. 191

GIAMMANCO, DE PETRIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. 1. Il numero 20) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali o relative farine o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;».

2. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«91) foraggi melassati a zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;».

3. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

Conseguentemente

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 191-bis

(Disposizioni la riduzione dei sussidi alle fonti fossili)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, ridurre, nel 2022, del 20 per cento le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 191

De Petris, Perilli, Maiorino, Giammanco, Unterberger, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«41-quinquies) bevande puramente vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati, anche bevande specifiche per l'alimentazione di neonati e di bambini».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023" con le seguenti: " 575 milioni di euro per l'anno 2022 e e 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2023"

Emendamento
Art. 191

GIAMMANCO, DE PETRIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undevicies è aggiunto il seguente:

«127-vicies) le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia».

Conseguentemente

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 191-bis
(Disposizioni la riduzione dei sussidi alle fonti fossili)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, ridurre, nel 2022, del 20 per cento le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

AS 2448

Emendamento

Art. 191

De Petris, Perilli, Maiorino, Giammanco, Unterberger, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undevicies è aggiunto il seguente:

«127-vicies) le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia».

Conseguentemente

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 191-bis

(Disposizioni la riduzione dei sussidi alle fonti fossili)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, ridurre, nel 2022, del 20 per cento le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

AS 2448
EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

ARTICOLO 191

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: 3-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2022 »;
- b) al secondo periodo, le parole: “15 novembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”;
- c) al terzo periodo, le parole: “15 novembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”.

3-ter. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 3-bis del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all' articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all' articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'8 per cento.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai presenti commi valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

191.18

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 191

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

All'articolo 191, infine, aggiungere i seguenti commi:

4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti:

"30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti:

"30 giugno 2022".

5. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'8 per cento.

191.19

AS 2448
Emendamento
Art. 191

VONO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 9, comma 1, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola «deposito,» è inserita la parola «sosta,»»

191.20

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 191

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 191-bis.

(Soppressione delle norme sulla compatibilità tra l'istituto del Gruppo Iva e il regime Iva dei Consorzi di cui all'articolo 10, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972)

1. All'articolo 70-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 i commi 3-*bis* e 3-*ter* sono abrogati.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in capo ai contribuenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 70-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «597 milioni di euro per l'anno 2022 e 497 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

191.0.1

EMENDAMENTO

Art. 191

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis (Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-octies:

1) al comma 1, la parola "b)," è soppressa;

2) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) una quota specifica espressa come importo per mille unità di prodotto;

b) una quota risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

3-bis. La quota specifica di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo è pari a 46,50 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2022, 47,70 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2023, 48,90 euro per mille unità di prodotto per l'anno 2024.

3-ter. La quota di cui al comma 3, lettera b), è pari a 42 punti percentuali a decorrere dall'anno 2022.

3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è istituito un calendario fiscale per la sottoposizione ad accisa delle sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), di cui alla presente legge.

3-quinquies. Per il triennio 2022-2024, le quote di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo sono definite secondo i valori di cui rispettivamente ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo. A decorrere dal triennio 2025-2027, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di garantire la stabilità del gettito complessivo netto derivante dal presente articolo, con proprio decreto provvede alla definizione del valore delle quote di cui ai commi 3-bis e 3-ter.

3-sexies. Il decreto di cui al comma 3-quinquies è adottato a far data dalla determinazione annuale del PMP di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, della presente legge, ed entro e non oltre il 30 settembre dell'ultimo anno solare di riferimento per ciascun triennio di previsione.

3-septies. Al fine dell'adozione del decreto di cui al comma 3-quinquies, il Ministro dell'economia e delle finanze, insieme al Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attiva un tavolo di confronto con gli operatori economici del mercato dei prodotti del tabacco.

3-octies. Al fine di consentire l'opportuno monitoraggio parlamentare in merito all'andamento del gettito, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette il decreto di cui al comma 3-quinquies, ivi allegata la relativa relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed a quelle competenti per i profili finanziari.”;

3) il comma 4 è soppresso;

4) al comma 6:

– il primo periodo è soppresso;

– al secondo periodo, la parola “2019” è sostituita con “2022” e le parole “96,22 per cento della somma dell'accisa globale” sono sostituite con “98,00 per cento della somma delle componenti l'accisa totale di cui al comma 3 lett. a) e b)”.

b) all'Allegato I, alla voce “Tabacchi lavorati”, la lettera c) è soppressa.

2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo, stimato in euro 144 milioni di euro per l'anno 2022, 116 milioni di euro per l'anno 2023 e 156 milioni di euro per l'anno 2024 è versato all'entrata del Bilancio dello Stato per essere destinato al rifinanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

131.0.2

EMENDAMENTO

Art.191

BINETTI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.191-bis (Modifiche al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative)

1. Al comma 3 dell'articolo 39-terdecies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole «al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e all'80 per cento dal 1° gennaio 2022»;

191.0.3

EMENDAMENTO

Art. 191

BINETTI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:**Art.191-bis (Modifiche al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative)*

«1. Al comma 3 dell'articolo 39-terdecies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: " , al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023", sono sostituite con le seguenti: "e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2022".

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 15-bis, sono destinate alla ricerca nel campo dei Tumori polmonari e alle nuove tecnologie diagnostiche *Next Generation Sequencing* (NGS), per una medicina di precisione fortemente personalizzata. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo, in cui confluiscono le predette maggiori entrate.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse di cui al comma 15-ter, con cadenza triennale, tra le istituzioni che svolgono le attività di ricerca di cui al citato comma.»

191.0.4

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 191.

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 4-bis) è aggiunto il seguente: "4-ter) per i clienti che, essendo già stati identificati da un soggetto obbligato e previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di avere accesso alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intrattenuto dal cliente all'interno dell'Unione europea presso il già menzionato soggetto obbligato. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1) punti 7 e 8, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I soggetti tenuti all'obbligo di identificazione acquisiscono in ogni caso il nome e il cognome del cliente;"».

191.0.5

A.S. 2448

Emendamento

Art. 191

MIRABELLI, MALPEZZI

Dopo l'articolo 191, aggiungere il seguente:

Art. 191-bis

(Tracciabilità del pagamento dei canoni di locazione abitativa e obbligatorietà della registrazione del contratto di locazione)

1. Alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, dopo il comma 5, è inserito il seguente: << 5-bis. I canoni delle locazioni ad uso abitativo sono obbligatoriamente corrisposti, indipendentemente dall'importo, con modalità di versamento che ne assicurino la tracciabilità anche al fine di poter usufruire delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.>>;

b) all'articolo 13, comma 6, dopo le parole: << del presente articolo>> sono aggiunte le seguenti: << o l'abbia effettuato tardivamente>>

191.0.6

A.S. 2448

Emendamento

Art. 191

MISIANI

Dopo l'articolo 191, aggiungere il seguente:

Art. 191-bis

(Aggiornamento del regime fiscale dei Fondi di investimento alternativi (FIA) immobiliari)

1. All'articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui al comma 3 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo diretta o indiretta superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari".

b) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente comma 3-*ter* "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente comma 3-*bis* non si applica nei confronti dei fondi che attuano prevalentemente interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) f) del D.P.R. n. 380 del 2001. La prevalenza dell'intervento è calcolata in base al valore degli investimenti complessivi";

2. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al succitato comma 3, fermo restando che alcuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari".

191.0.7

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 191

D'ALFONSO

Dopo l'articolo 191, aggiungere il seguente:

Art. 191-bis

(Aggiornamento del regime fiscale dei Fondi di Investimento alternativi (FIA) immobiliari)

1. All'art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 1. Al comma 3-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui al comma 3 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo diretta o indiretta superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari".
 2. Dopo il comma 3-bis è inserito il seguente comma 3-ter "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente comma 3-bis non si applica nei confronti dei fondi che attuano prevalentemente interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), e) f) del D.P.R. n. 380 del 2001. La prevalenza dell'intervento è calcolata in base al valore degli investimenti complessivi";
2. All'art. 13, comma 5, del decreto legislativo. 4 marzo 2014, n. 44, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al succitato comma 3, fermo restando che alcuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari".

191.0.8

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 191

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 191, aggiungere il seguente:

Art. 191-bis

(Aggiornamento del regime fiscale dei Fondi di investimento alternativi (FIA) immobiliari)

1. All'art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 1. Al comma 3-*bis*, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo:
"L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui al comma 3 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo diretta o indiretta superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari".
 2. Dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente comma 3-*ter* "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente comma 3-*bis* non si applica nei confronti dei fondi che attuano prevalentemente interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), e) f) del D.P.R. n. 380 del 2001. La prevalenza dell'intervento è calcolata in base al valore degli investimenti complessivi";
2. All'art. 13, comma 5, del decreto legislativo. 4 marzo 2014, n. 44, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al succitato comma 3, fermo restando che alcuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari".

191.0.3

A.S. 2448
Emendamento
Art. 191

MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis

*(Aggiornamento del regime fiscale dei Fondi di investimento alternativi (FIA)
immobiliari)*

1. All'art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - Al comma 3-*bis*, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui al comma 3 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo diretta o indiretta superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari".
 - Dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente comma 3-*ter* "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente comma 3-*bis* non si applica nei confronti dei fondi che attuano prevalentemente interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), e) f) del D.P.R. n. 380 del 2001. La prevalenza dell'intervento è calcolata in base al valore degli investimenti complessivi";
2. All'art. 13, comma 5, del decreto legislativo. 4 marzo 2014, n. 44, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al succitato comma 3, fermo restando che alcuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari". ».

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI,
PACIFICO

ARTICOLO 191

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 191-bis.

**(Regime transitorio alla disciplina dall'imposta sul valore aggiunto ai prodotti
librari)**

1. In deroga a quanto disposto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in via transitoria i libri, di cui alla Tabella A, Parte II, numero 18), sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2030.

2. Agli oneri di spesa derivati dal comma 1, valutati in euro 90 milioni per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194 della presente legge."

191.O.11

A.S. 2448

Emendamento

Art. 191

PITTELLA, VERDUCCI

Dopo l'articolo 191, aggiungere il seguente

Art. 191-bis

1. In revisione di quanto previsto dagli articoli 39-quinquies e 39-octies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il meccanismo di aggiornamento automatico dell'onere fiscale minimo per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), è soppresso.

191-0.12

A.S. 2448
EMENDAMENTI
Art. 191

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 191-bis

(Assegnazione o cessione di beni ai soci ed estromissione di immobili dal patrimonio dell'impresa).

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2021 ed entro il 30 settembre 2022. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2022 ed entro il 16 giugno 2023.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2021, poste in essere dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2022. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2022 e il 30 giugno 2023. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2022.

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «470 milioni di euro per l'anno 2023, 475,6 milioni di euro per l'anno 2024, 474 milioni di euro per l'anno 2025, 472,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

191.0.13

EMENDAMENTO

Articolo 191

MODENA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 191-bis

1. In materia di rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti indicati all'articolo 73, comma 1, lettera a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono posti nella facoltà di eseguire la rivalutazione di cui all'articolo 1, comma 696, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
2. Per l'attuazione e l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.”

EMENDAMENTO

Articolo 191

MODENA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 191-bis

1. In materia di rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti indicati all'articolo 73, comma 1, lettera a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono posti nella facoltà di eseguire la rivalutazione di cui all'articolo 1, comma 696, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

2. Per l'attuazione e l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.”

AS 2448

ART. 192

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

L'articolo è soppresso.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, stimati nella RT in 120 mila euro all'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

192.1

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 192

LOMUTI, VANIN, GAUDIANO, EVANGELISTA PIARULLI, D'ANGELO, MAIORINO,
GALLICCHIO

Sopprimere l'articolo.

192.2

AS 2448
EMENDAMENTO

URRARO, OSTELLARI, PILLON, E. PELLEGRINI, PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

ART. 192

Sopprimere l'articolo.

192.3

EMENDAMENTO

Art. 192

DAMIANI

Sopprimere l'articolo.

192.4

EMENDAMENTO

Art.192

AIMI, VITALI

Sopprimere l'articolo.

192.5

AS 2448

Emendamento

Articolo 192

CALANDRINI, DE CARLO

Sopprimere l'articolo

192.6

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART 192

BALBONI, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Sopprimere l'articolo

192.7

AS 2448
Emendamento
Art. 192

CONZATTI

L'articolo è soppresso.

192.8

S 2448

Emendamento

Articolo 192

DE BONIS

Sopprimere l'articolo

192.9

AS 2448
EMENDAMENTO

URRARO, OSTELLARI, PILLON, E. PELLEGRINI, PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

ART. 192

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

192.10

A.S.2448

Emendamento

Art.192

MIRABELLI, CIRINNA', ROSSOMANDO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b)

192.11

A.S.2448

EMENDAMENTO

ART. 192.

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, il numero 1) è soppresso.

192.12

AS 2448

EMENDAMENTO

ART.192

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso: <<01>>, sopprimere le parole da: ", ovvero", fino a: "comma 1,".

192.13

Emendamento

Art. 192

VITALI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024."

192.14

AS 2448
EMENDAMENTO

URRARO, PILLON, E. PELLEGRINI, PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 192

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 221, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole " Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82." sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi i contributi unificati già versati o emessi.».

192.0.1

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 192

PELLEGRINI Marco, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 192-bis
(Ripartizione Inoptato)

1. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le risorse sono destinate all'erario e ripartite in proporzione alle scelte espresse tra le cinque tipologie di intervento di cui all'art. 2 del citato decreto n. 76 del 1998".

192. 0. 2

EMENDAMENTO

ART. 192

MALLEGNI, PAGANO

Dopo l'articolo 192, aggiungere il seguente:

ART. 192-bis

(Modifiche alla legge 11 marzo 1988, n. 67)

1. L'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato.

192.0.3

AS 2448

Emendamento

Causin

Articolo 192

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 192-bis

(Modifiche alla legge 11 marzo 1988, n. 67)

1. L'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato.

192.0.4

A.S. 2448
Emendamento
Art. 192

VONO

Dopo l'articolo 192, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis

(Modifiche alla legge 11 marzo 1988, n. 67)

1. L'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato.».

192.0.5

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 192

GALLICCHIO, ROMANO, FEDE, TENTACOSTE, CROATTI, VANIN, DONNO GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 192-bis

(Modifiche in materia di trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni» sono sostituite dalle seguenti: «a quello indicato dalle disposizioni specifiche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del menzionato decreto con riferimento ai dati e alle informazioni relative alle operazioni da rendere disponibili alle Autorità».

192.0.6

A.S. 2448

Emendamento

Art. 192

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 192-bis.

(Modifiche al d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal d.lgs. 29 marzo 2010, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 39-ter, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. I prodotti solidi ottenuti dalle coltivazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della medesima legge non superiore allo 0,5 per cento sono ricompresi tra quelli di cui al presente articolo.»

«4-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, sono stabiliti i dettagli attuativi per la circolazione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 4-bis e di cui all'articolo 62-quater, comma 7-quater, nel rispetto delle disposizioni vigenti per i prodotti a cui sono assimilati. La determinazione di cui al primo periodo definisce anche i dettagli attuativi e autorizzativi per la vendita ai consumatori, per il tramite di punti vendita specializzati, esclusivamente dei prodotti di cui al comma 4-bis costituiti da fiori freschi o essiccati, che possono essere venduti tali e quali, e dei prodotti di cui all'articolo 62-quater, comma 7-quater, nel rispetto dei requisiti sanciti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 23 della medesima legge. Nelle more dell'adozione della predetta determinazione ai punti vendita dei prodotti di cui al precedente periodo è consentita la prosecuzione dell'attività.»

b) All'articolo 39-octies, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Per i prodotti di cui all'articolo 39-ter, comma 4-bis, costituiti da fiori freschi o essiccati che possono essere venduti tali e quali l'accisa è pari al 23,5 per cento.»

c) All'articolo 62-quater, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

«7-quater. I prodotti liquidi ottenuti dalle coltivazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della medesima legge non superiore allo 0,5 per cento sono ricompresi tra quelli di cui al presente articolo contenenti nicotina.»

192.0.7

EMENDAMENTO

Art. 192

PEROSINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 192-bis.

(Modifiche al d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal d.lgs. 29 marzo 2010, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 39-ter, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. I prodotti solidi ottenuti dalle coltivazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della medesima legge non superiore allo 0,5 per cento sono ricompresi tra quelli di cui al presente articolo.»

«4-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, sono stabiliti i dettagli attuativi per la circolazione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 4-bis e di cui all'articolo 62-quater, comma 7-quater, nel rispetto delle disposizioni vigenti per i prodotti a cui sono assimilati. La determinazione di cui al primo periodo definisce anche i dettagli attuativi e autorizzativi per la vendita ai consumatori, per il tramite di punti vendita specializzati, esclusivamente dei prodotti di cui al comma 4-bis costituiti da fiori freschi o essiccati, che possono essere venduti tali e quali, e dei prodotti di cui all'articolo 62-quater, comma 7-quater, nel rispetto dei requisiti sanciti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 23 della medesima legge. Nelle more dell'adozione della predetta determinazione ai punti vendita dei prodotti di cui al precedente periodo è consentita la prosecuzione dell'attività.»

b) All'articolo 39-octies, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Per i prodotti di cui all'articolo 39-ter, comma 4-bis, costituiti da fiori freschi o essiccati che possono essere venduti tali e quali l'accisa è pari al 23,5 per cento.»

c) All'articolo 62-quater, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

«7-quater. I prodotti liquidi ottenuti dalle coltivazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della medesima legge non superiore allo 0,5 per cento sono ricompresi tra quelli di cui al presente articolo contenenti nicotina.»

192.0.8

AS 2448

Emendamento

RICHETTI

Articolo 192

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 192-*bis*

(Modifiche al d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 39-ter, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. I prodotti solidi ottenuti dalle coltivazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della medesima legge non superiore allo 0,5 per cento sono ricompresi tra quelli di cui al presente articolo.»

«4-*ter*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, sono stabiliti i dettagli attuativi per la circolazione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 4-*bis* e di cui all'articolo 62-quater, comma 7-quater, nel rispetto delle disposizioni vigenti per i prodotti a cui sono assimilati. La determinazione di cui al primo periodo definisce anche i dettagli attuativi e autorizzativi per la vendita ai consumatori, per il tramite di punti vendita specializzati, esclusivamente dei prodotti di cui al comma 4-*bis* costituiti da fiori freschi o essiccati, che possono essere venduti tali e quali, e dei prodotti di cui all'articolo 62-quater, comma 7-quater, nel rispetto dei requisiti sanciti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 23 della medesima legge. Nelle more dell'adozione della predetta determinazione ai punti vendita dei prodotti di cui al precedente periodo è consentita la prosecuzione dell'attività.»

b) All'articolo 39-octies, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Per i prodotti di cui all'articolo 39-ter, comma 4-*bis*, costituiti da fiori freschi o essiccati che possono essere venduti tali e quali l'accisa è pari al 23,5 per cento.»

c) All'articolo 62-quater, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

«7-*quater*. I prodotti liquidi ottenuti dalle coltivazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della medesima legge non superiore allo 0,5 per cento sono ricompresi tra quelli di cui al presente articolo contenenti nicotina.»

192.0.9

A.S. 2448
Emendamento
Art. 192

MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*octies*:

- 1) al comma 1, la parola “b),” è soppressa;
- 2) il comma 3 è sostituito dai seguenti: “3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
 - a) una quota specifica espressa come importo per mille unità di prodotto;
 - b) una quota risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

3-bis. La quota specifica di cui al comma 3, lettera *a)*, del presente articolo è pari a 46,50 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2022, 47,70 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2023, 48,90 euro per mille unità di prodotto per l'anno 2024.

3-ter. La quota di cui al comma 3, lettera *b)*, è pari a 42 punti percentuali a decorrere dall'anno 2022.

3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è istituito un calendario fiscale per la sottoposizione ad accisa delle sigarette di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *b)*, di cui alla presente legge.

3-quinquies. Per il triennio 2022-2024, le quote di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo sono definite secondo i valori di cui rispettivamente ai commi 3-*bis* e 3-*ter* del presente articolo. A decorrere dal triennio 2025-2027, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di garantire la stabilità del gettito complessivo netto derivante dal presente articolo, con

proprio decreto provvede alla definizione del valore delle quote di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*.

3-*sexies*. Il decreto di cui al comma 3-*quinquies* è adottato a far data dalla determinazione annuale del PMP di cui all'articolo 39-*quinquies*, comma 2, della presente legge, ed entro e non oltre il 30 settembre dell'ultimo anno solare di riferimento per ciascun triennio di previsione.

3-*septies*. Al fine dell'adozione del decreto di cui al comma 3-*quinquies*, il Ministro dell'economia e delle finanze, insieme al Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attiva un tavolo di confronto con gli operatori economici del mercato dei prodotti del tabacco.

3-*octies*. Al fine di consentire l'opportuno monitoraggio parlamentare in merito all'andamento del gettito, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette il decreto di cui al comma 3-*quinquies*, ivi allegata la relativa relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed a quelle competenti per i profili finanziari.”; 3) il comma 4 è soppresso; 4) al comma 6:

- il primo periodo è soppresso;
- al secondo periodo, la parola “2019” è sostituita con “2022” e le parole “96,22 per cento della somma dell'accisa globale” sono sostituite con “98,00 per cento della somma delle componenti l'accisa totale di cui al comma 3 lett. a) e b)”.

b) all'Allegato I, alla voce “Tabacchi lavorati”, la lettera *c*) è soppressa.

2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo, stimato in euro 144 milioni di euro per l'anno 2022, 116 milioni di euro per l'anno 2023 e 156 milioni di euro per l'anno 2024 è versato all'entrata del Bilancio dello Stato per essere destinato al rifinanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

~~A.S. 2426~~

AS
2448

Emendamento

Art. 192

ROJC

Dopo l'articolo 192, aggiungere il seguente:

Art. 192-bis

1. All'articolo 39-terdecies comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole «al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al quaranta per cento dal 1° gennaio 2022 e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023»."

192.0.11

A.S. 2448_
Emendamento
Art. 192

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<ART. 192-*bis*
(Disposizioni in materia di accise)

All'articolo 39-terdecies comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole «al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al quaranta per cento dal 1° gennaio 2022 e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023».>>.

192.0.12

AS 2448

EMENDAMENTO

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN , FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

ARTICOLO192

Dopo l'articolo 192, inserire il seguente:

ART 192-bis

(Modifiche al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)

All'articolo 39-terdecies comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole «al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al quaranta per cento dal 1° gennaio 2022 e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023».

192. o. 13

EMENDAMENTO

ART 192

SACCONE

Dopo l'articolo 192 è inserito il seguente:

“ART 192-*bis*

(Modifiche al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

“1-*quater*. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-*ter*, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, e successive modificazioni”

b) dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente:

“7-*quater*. Le disposizioni degli articoli 291-*bis* e 291-*ter* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-*quater* del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*bis* è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*ter* è quella di euro 25 per grammo di prodotto.»”

192.0.14

A.S. 2448_
Emendamento
Art. 192

FARAONE

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

“ART. 192-bis

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-ter. è inserito il seguente:

*“1-ter1. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, e successive modificazioni”*

b) dopo il comma 7-ter. è inserito il seguente:

*“7-ter1. Le disposizioni degli articoli 291-bis e 291-ter del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-*quater* del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-bis è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-ter è quella di euro 25 per grammo di prodotto.”*

192. o. 15

A.S. 2448

Emendamento

Art. 192

ROJC

Dopo l'articolo 192, aggiungere il seguente:

"ART 192-bis

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: "1-*quater*. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, e successive modificazioni"
 - b) dopo il comma 7-ter è inserito il seguente: " 7-*quater*. Le disposizioni degli articoli 291-*bis* e 291-*ter* si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-*quater* del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*bis* è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*ter* è quella di euro 25 per grammo di prodotto.»"

192.0.16

AS 2448

EMENDAMENTO

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN , FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

ARTICOLO 192

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"ART 192-*bis*

(Modifiche al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)

All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-*ter*, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, e successive modificazioni"

Dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

7-*quater*. Le disposizioni degli articoli 291-*bis* e 291-*ter* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-*quater* del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*bis* è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*ter* è quella di euro 25 per grammo di prodotto.»"

192.0.17

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 192.

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Fuori dei casi di cui al comma 5, all'utilizzo anche in compensazione di un credito non spettante o all'utilizzo di un credito in violazione delle modalità previste dalle leggi vigenti, si applica la sanzione pari al 30 per cento del credito indebitamente goduto.";

b) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Si intende inesistente il credito privo di supporto documentale o documentato sulla base di atti o fatti di natura fraudolenta, ancorché l'inesistenza sia riscontrabile mediante i controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633."».

192.0.18

EMENDAMENTO

ART. 192

DAMIANI

Dopo l'articolo 192, aggiungere il seguente:

"ART. 192-bis (Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo le parole «1 gennaio 2022» sono sostituite da «1° luglio 2022»
- b) alla lettera b) la parola «ricevimento» è sostituita dalla parola «registrazione».

192. 0. 19

EMENDAMENTO

ART. 192

MALLEGNI

Dopo l'articolo 192, aggiungere il seguente:

ART. 192-bis

(Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo le parole «1 gennaio 2022» sono sostituite da «1° luglio 2022»

b) al quarto periodo, alla lettera b) la parola «ricevimento» è sostituita dalla parola «registrazione».

192.0.20

AS 2448

Emendamento

Causin

Articolo 192

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 192-*bis*

(Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo le parole «1 gennaio 2022» sono sostituite da «1° luglio 2022»
- b) alla lettera b) la parola «ricevimento» è sostituita dalla parola «registrazione».

192.0.21

A.S. 2448
Emendamento
Art. 192

VONO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-*bis*

(Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, le parole "1 gennaio 2022" sono sostituite da "1 luglio 2022";
- b) alla lettera b) la parola "ricevimento" è sostituita dalla parola "registrazione".».

192.0.22

A.S. 2448
Emendamento
Art. 192

MIRABELLI, MANCA

Dopo l'articolo 192 aggiungere il seguente:

Art. 192- bis

(Disposizioni in materia di proroghe del gioco pubblico)

1. All'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n 160, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole "entro il 15 settembre 2022".
2. All'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n 160, le parole "40" sono sostituite con le parole "100" e le parole "euro 2,5 milioni" sono sostituite dalle parole "3 milioni".
3. All'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n 160, al secondo capoverso prima delle parole "caso di aggiudicazione" sono aggiunte le parole "Per le concessioni di cui al comma 727 lettere a) b) c) d), in"; al termine del medesimo comma è aggiunto il seguente periodo "Per le concessioni di cui al comma 727 lettera e) alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara deve essere versata una somma pari al 50 per cento della base d'asta. In caso di aggiudicazione deve essere versata la differenza tra l'offerta presentata e il versamento effettuato, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione di concessione. In caso di non aggiudicazione, le somme versate sono restituite al partecipante le somme versate sono restituite al partecipante entro 30 giorni dalla pubblicazione della pubblicazione dell'elenco degli aggiudicatari".
4. Al fine di consentire l'attribuzione delle concessioni relative al gioco mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la durata delle vigenti concessioni relative alla gestione della rete telematica del gioco lecito di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, attribuite a seguito della procedura di gara prevista dall'articolo 24, comma 35, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è prorogata fino alla data di sottoscrizione delle nuove concessioni di cui al comma 1, previo versamento, da parte dei concessionari, di una somma così determinata, a partire dal 1 aprile 2022:
 - a) 0,35 centesimi di euro al giorno per ciascun apparecchio di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera a), collegato alla rete telematica del concessionario;
 - b) 3 euro al giorno per ciascun apparecchio di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera b), collegato alla rete telematica del concessionario;
5. Al fine di consentire l'attribuzione delle concessioni relative al gioco a distanza di cui all'articolo 1, comma 727 lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n 160, la durata delle vigenti concessioni è prorogata fino alla data di sottoscrizione delle nuove concessioni, previo versamento, da parte dei concessionari, di una somma pari ad euro 365 al giorno, a partire dal 1 gennaio 2023.
6. All'articolo 1 comma 1048 della legge del 27 dicembre 2017 n 105, le parole "da indire entro il 30 giugno 2020" sono sostituite con le parole "da indire entro il 15 settembre 2022".
7. Al fine di consentire l'attribuzione delle concessioni di cui al comma 6, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino

all'aggiudicazione delle nuove concessioni, a fronte del versamento a partire dal 1 aprile 2022, da parte dei concessionari, della somma di:

- a) 20 euro al giorno per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati;
- b) 12 euro al giorno per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

8. Le somme previste per la proroga delle concessioni ai sensi dei commi 4 e seguenti del presente articolo sono versate entro il giorno 16 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a.. Le somme non sono dovute unicamente per i giorni di chiusura o sospensione del gioco eventualmente disposte da parte delle pubbliche autorità a causa dell'emergenza da COVID 19".

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 192

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'*articolo 192, aggiungere il seguente articolo :

192bis: Al decreto legislativo nr. 173 del 27 dicembre 2019 apportare le seguenti modificazioni: al comma 1 dell'articolo 1084 bis del sono eliminate le seguenti espressioni:

“che nell'ultimo quinquennio abbiano prestato servizio senza demerito”.

Al comma 2 dello stesso articolo, dopo le parole di cui al com. 1, sono inserite le seguenti espressioni:

"soggiace alla medesima normativa delle promozioni ad anzianità del servizio permanente effettivo".

192.0.24

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 192

LUPO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 192 bis

(Disposizioni di revisione dei canoni delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e mappatura del demanio e del litorale costiero-marittimo)

1. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi:

- a) all'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Dal 1° gennaio 2022, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 5.000";
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 03, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), è aggiunto il seguente: "1-bis) alla misura del canone annuo determinata per le concessioni demaniali marittime come al precedente numero 1), si aggiunge una quota pari:
 - 1) al 5 per cento del fatturato annuo se superiore a 175.000 euro;
 - 2) al 7 per cento del fatturato annuo se superiore a 250.000 euro;
 - 3) al 9 per cento del fatturato annuo se superiore a 315.000 euro".

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate al "Fondo mappatura e riqualificazione e valorizzazione ambientale dell'area costiera", istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze destinato ad interventi finalizzati alla mappatura delle concessioni demaniali marittime, nonché al monitoraggio, al miglioramento ed al mantenimento del demanio marittimo con finalità turistico ricreative, per interventi di difesa della costa e di demolizione di edifici abusivi e per il miglioramento della fruizione delle spiagge libere.

3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è effettuata una ricognizione e una mappatura completa e dettagliata del demanio e del litorale costiero-marittimo che comprenda almeno i seguenti elementi:

- a) le concessioni e la natura delle stesse;
- b) i beneficiari, l'ente proprietario e i legali rappresentanti nonché, se diverso, l'ente gestore, o ogni altro dato utile a verificare la persistenza in favore del medesimo soggetto delle concessioni;
- c) la durata, i rinnovi in favore di un medesimo concessionario, di una società controllata dal concessionario o di un suo familiare diretto;
- d) i canoni attualmente applicati, dovuti e realmente corrisposti;
- e) l'individuazione della tipologia e del numero di imprese concessionarie e sub-concessionarie;
- f) l'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;
- g) la ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse;
- h) la proficuità dell'utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico;
- i) l'entità, la tipologia e lo stato delle zone di spiaggia libera.

4. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili pubblica, nel rispetto della normativa sulla privacy, sul sito internet del Sistema informativo Demanio "il portale del mare" tutti i dati e le informazioni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative di cui al precedente comma 3, disaggregati per ogni singola concessione e resi

intelligibili tramite strumenti di visualizzazione dei dati.

5. Ai costi per la mappatura di cui al comma 3 si provvede a valere sul fondo di cui al comma 2.»

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 192

SALVINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"ART. 192-bis

(Disposizioni di contrasto alle frodi sul versamento dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Le cessioni di beni mobili, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, effettuate nei confronti di cessionari non soggetti passivi, realizzate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, sono documentate mediante l'emissione di fattura elettronica, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo. 5 agosto 2015, n. 127.

2. I cedenti dei beni di cui al comma 1 eseguono il versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, cumulativamente per ogni mese, entro cinque giorni successivi alla fine del mese in cui, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, si considerano effettuate le cessioni di cui al comma 1.

3. La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore dell'interfaccia elettronica per il cui tramite sono state realizzate le cessioni di cui al comma 1; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore dell'interfaccia elettronica è solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata. In caso di omesso o ritardato versamento, la responsabilità solidale del gestore dell'interfaccia elettronica si estende anche agli interessi e alle sanzioni.

4. I cedenti dei beni di cui al comma 1 possono conferire mandato al gestore dell'interfaccia elettronica di eseguire per loro conto il versamento di cui al comma 2, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 1. In tal caso il gestore dell'interfaccia elettronica trattiene l'importo dell'IVA da versare dal corrispettivo pagato dai cessionari dei beni di cui al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano ai cedenti di cui al comma 1 che integrino i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al medesimo comma e che prestino idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il rapporto tra i cedenti dei beni di cui al comma 1 e il gestore dell'interfaccia elettronica sia regolato da un contratto di commissione, per il quale risulti applicabile l'articolo 2, comma 2, n. 3), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "489,7 milioni" e le parole "500 milioni" con le seguenti "389,7 milioni"

192.0.26

A.S. 2448
Emendamento
Art. 192

MIRABELLI

Dopo l'articolo 192 aggiungere il seguente:

Art. 192- bis

1. Le concessioni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate senza ulteriori oneri sino al 30 novembre 2022.
2. Al fine di consentire all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli l'indizione delle gare, la quantità e le caratteristiche dei punti di commercializzazione del gioco legale, nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale, sono definiti, in osservanza con quanto sancito in sede di Conferenza Unificata Stato Regione n. 103/U del 7 settembre 2017, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge.
3. I termini per l'indizione delle rispettive procedure di selezione previste dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 24 comma 1 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2022.

192.0.27

A.S. 2448

Emendamento

Art. 192

PITTELLA

Dopo l'articolo 192, inserire il seguente:

Art. 192-bis

(Misure per la responsabilizzazione delle piattaforme online)

1. Le cessioni di beni mobili, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, effettuate nei confronti di cessionari non soggetti passivi, realizzate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, sono documentate mediante l'emissione di fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 5.8.2015 n. 127.
2. I cedenti dei beni di cui al comma 1 eseguono il versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, cumulativamente per ogni mese, entro cinque giorni successivi alla fine del mese in cui, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, si considerano effettuate le cessioni di cui al comma 1.
3. La ricevuta di versamento è consegnata al gestore dell'interfaccia elettronica per il cui tramite sono state realizzate le cessioni di cui al comma 1.
In mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore dell'interfaccia elettronica è solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata.
In caso di omesso o ritardato versamento, la responsabilità solidale del gestore dell'interfaccia elettronica si estende anche agli interessi e alle sanzioni.
4. I cedenti dei beni di cui al comma 1 possono conferire mandato al gestore dell'interfaccia elettronica di eseguire per loro conto il versamento di cui al comma 2 con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 1. In tal caso il gestore dell'interfaccia elettronica trattiene l'importo dell'IVA da versare dal corrispettivo pagato dai cessionari dei beni di cui al comma 1.
5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano ai cedenti di cui al comma 1 che integrano i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 e che prestino idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto.
6. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano qualora il rapporto tra i cedenti dei beni di cui al comma 1 ed il gestore dell'interfaccia elettronica sia regolato da un contratto di commissione per il quale risulti applicabile l'art. 2, comma 2, n. 3), D.P.R. n. 633/1972.

192. o. 28

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI,
PACIFICO

ARTICOLO 192

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 192-bis.
(Flat Tax)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a euro 100.000 euro, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento.

2. Agli oneri di spesa derivati dal comma 1, valutati in 500 milioni per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194 della presente legge."

Conseguentemente ridurre di 90 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

192.0.29

EMENDAMENTO

Articolo 192

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis

(Sostegno e riordino del settore dei giochi pubblici)

1. In ragione della necessità di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni in materia di giochi pubblici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di scadenza relativi alle concessioni gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia già in proroga che in vigenza sono prorogati secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n. 88, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2022, per consentire ai titolari delle stesse la partecipazione alla gara per l'assegnazione delle nuove concessioni, di cui all'art. 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza l'interruzione della raccolta e dei proventi erariali.

3. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per dette proroghe sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS proporzionato alla durata della proroga posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 della convenzione di concessione stipulata il 20 marzo 2013, nonché delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

4. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per detta proroga sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e quantificate in 9 mesi.

192.0.30 %

5. Le concessioni dei Giochi numerici a quota fissa, dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle Lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate di 36 mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni. Gli oneri concessori dovuti per la proroga sono calcolati nella misura di quanto originariamente versato al momento dell'aggiudicazione delle concessioni attualmente in essere parametrati alla durata della proroga.

6. Le concessioni del Bingo sono prorogate al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di dette concessioni sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, Gomma 1130 e seguenti della legge 30 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

7. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui ai commi 3,4,5 come definiti con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono versati in tre rate di pari importo in data 31 marzo 2021, 30 marzo 2022 e 30 marzo 2023.

8. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 2 sono pari a euro 5.600 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni e a euro 2.800 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2022.

9. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 6 sono pari a euro 2.800 per ogni mese, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2024.

10. Nelle more dell'approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024:

a) sono sospesi gli effetti espulsivi e limitativi di tutti i locali autorizzati alla raccolta del gioco adottati con provvedimenti delle Regioni o dei comuni con facoltà di reinstallazione in esercizio degli apparecchi rimossi a seguito dell'entrata in vigore dei suddetti provvedimenti. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali sentenze passate in giudicato o di provvedimenti di carattere amministrativo o sanzionatorio avverso i quali siano scaduti i termini per l'impugnazione.

b) il numero dei diritti per la commercializzazione dei giochi pubblici presso i punti di vendita ed il numero dei Nulla Osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale sono definiti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2022, previa intesa con la conferenza Stato Regioni e consultati gli organismi rappresentativi degli operatori economici del settore, assicurando le condizioni di equilibrio economico-finanziario degli operatori e delle relative filiere e la sostenibilità territoriale di tutti i locali autorizzati alla raccolta del gioco.

11. Restano fermi, per le attività di cui ai dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 727 è abrogato.

13. L'art. 27 e il comma 1 dell'art. 30 del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, sono abrogati.

14 All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 400 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di spesa di cui all'articolo 194 della presente legge.»

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 193

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art 193 bis.

(Incremento delle risorse a sostegno delle locazioni)

1. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo, acuitosi nel nostro Paese anche a causa degli effetti del COVID-19 e che ha sensibilmente ridotto le capacità di reddito di numerosi cittadini locatari, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge del 9 dicembre 1998 n. 431, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Conseguentemente, l'articolo 194 è sostituito dal seguente: "1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023"

193.0.1

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 193

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo 193 aggiungere il seguente:

“Art 193 bis

(Incremento finanziamento fondo morosità incolpevole)

1. Al fine di mitigare gli effetti sul disagio abitativo acuitosi dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2.L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Conseguentemente, l'articolo 194 è sostituito dal seguente: “1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023”

193.0.2

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 193

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 193 bis

(Fondo «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare»).

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di complessivi 450 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

193.0.3

Emendamento
ART 193
GASPARRI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 193-bis (Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione:
 - a) che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;
 - b) che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;
3. Al fine di determinare correttamente gli importi di cui al comma 2, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
4. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuati i codici ATECO delle imprese destinatarie del contributo.

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: "600 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "500 milioni".

193.0.4

AS 2448

Emendamento

Causin

~~all'articolo 194 ridurre di 20 milioni di euro gli importi relativi agli anni 2022, 2023 e 2024.~~

Oppure: all'articolo 194 sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 annui a decorrere dall'anno 2025.")

194.1

AS 2448
EMENDAMENTO

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 194

Al comma 1 sostituire le parole da: 600 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 499,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 399,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, alla tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo, Programma: 1.7 - Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 1.800.000;

CS: + 1.800.000.

2023:

CP: + 1.800.000;

CS: + 1.800.000.

2024:

CP: + 1.800.000;

CS: + 1.800.000.

194.2

AS 2448
EMENDAMENTO

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 194

Al comma 1 sostituire le parole da: 600 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 599,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 499,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, alla tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.10. Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 800.000;

CS: + 800.000.

2023:

CP: + 800.000;

CS: + 800.000.

2024:

CP: + 800.000;

CS: + 800.000.

194.3

AS 2448

EMENDAMENTO

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 194

Al comma 1 sostituire le parole da: 600 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 599,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 499,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, alla tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione: 4 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, Programma: 4.1 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2023:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2024:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

194.4

AS 2448

EMENDAMENTO

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 194

Al comma 1 sostituire le parole da: 600 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 599,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 499,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, alla tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.10. Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2023:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2024:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

194.5

AS 2448
Emendamento
Art. 195

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Al fine di sostenere l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-octies, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-nonies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."

195.1

A.S. 2448
Emendamento
Art. 195

PRESUTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-octies, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente: "7-nonies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."»

195.2

A.S. 2448

Emendamento

Art. 195

MANCA, COLLINA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

<<1-bis. Al fine di sostenere l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-*octies* dell'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente: "7-*nonies*. Le previsioni di cui al comma 7-*quinquies* si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."

195.3

A.S.2448

Emendamento

«Art.195

MIRABELLI, CIRINNA', ROSSOMANDO

195.0.1

Dopo l'articolo 195 inserire il seguente:

«Art. 195-bis.

(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. Alla legge 7 marzo 1996, n.108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art.14-bis. - 1. Il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura" di cui all' articolo 14 provvede all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro, di durata non superiore al decennio e con due anni di preammortamento, anche in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 14.

3. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 15, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione che si fa promotrice della richiesta, con

l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

4. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-rackett sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, previa attività preliminare svolta dalle Prefetture secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministro dell'Interno. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisoria anche senza il parere del comitato. Può altresì avvalersi di consulenti.

5. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è tenuto a svolgere attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, il consulente è altresì tenuto a trasmettere al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

6. Si applicano i commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 14.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede avvalendosi sulle risorse destinate al Fondo di solidarietà.».

2. All'articolo 15, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5% del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."»

195.0.1

A.S. 2448

Emendamento

Art.195

195.0.2

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 195-bis

(Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, comma 1, le parole "fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa", sono sostituite dalle seguenti: "fino a un importo complessivo che in qualsiasi momento non superi i 2,3 milioni di euro per impresa";

b) all'articolo 54, comma 2, le parole "al di sotto del massimale di 1,8 milioni di euro per impresa" sono sostituite dalle seguenti: "al di sotto del massimale di 2,3 milioni di euro per impresa";

c) all'articolo 54, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l'importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.";

d) all'articolo 54, il comma 7-bis è sostituito dal seguente: "Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è stato superato.";

e) all'articolo 54, comma 7-quater, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

f) all'articolo 55, comma 8, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

g) all'articolo 56, comma 3, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

h) all'articolo 60, comma 4, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

i) all'articolo 60-bis, comma 2, la lettera a), la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022, compresi gli stessi costi sostenuti in parte durante tale periodo;"

j) all'articolo 60-bis, comma 2, lettera b), le parole "il periodo ammissibile ricada nell'anno 2020 o 2021" sono sostituite dalle seguenti: "il periodo ammissibile ricada nell'anno 2020, 2021 o 2022";

k) all'articolo 60-bis, comma 5, le parole "10 milioni di euro" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "12 milioni di euro";

l) all'articolo 60-bis, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione nei casi in cui il massimale applicabile non è superato.";

m) all'articolo 60-bis, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Le misure concesse ai sensi del presente articolo sotto forma di anticipazioni rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto come le sovvenzioni, a condizione che la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e che le condizioni ~~dei~~ **di cui al** presente articolo siano rispettate.";

n) all'articolo 61, comma 2, le parole "e all'annualità 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", all'annualità 2021 e all'annualità 2022".».

195.0.2

A.S. 2448

Emendamento

Art. 195

Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«195-bis.

(Modifiche in materia di accelerazione degli investimenti pubblici)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole "*le amministrazioni interessate,*" sono aggiunte le parole "*mediante apposite procedure di evidenza pubblica, possono avvalersi del supporto di qualificati operatori economici di mercato, al fine di dotarsi di specifiche competenze tecniche ovvero,*". ».

195.0.3

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 195

DI PIAZZA, DELL'OLIO, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 195-bis
(Economia Sociale)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 2 milioni nell'anno 2022 e 1 milione di euro a decorrere dal 2023 per l'implementazione di politiche organiche di natura economico, finanziaria e fiscale, nell'ambito dell'economia sociale, così come definita anche dall'Action Plan for Social Economy della Commissione Europea.
2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, l'Istituto Nazionale di Statistica, di seguito Istat, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a disciplinare obiettivi e contributi, procede alla realizzazione del conto satellite per l'economia sociale nonché al progetto di sviluppo delle statistiche sul movimento della platea di attori dell'economia sociale. Nei limiti di quanto previsto dalla convenzione, l'Istat è autorizzato a sottoscrivere contratti di collaborazione.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse di cui al comma 1.»

195.0.4

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART 196

196.1

Balboni, Calandrini, De Carlo

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art.196

(Stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa)

1. I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che optino per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa pubblica o privata, sono stabilizzati nelle loro funzioni, con verifiche solo ordinarie, mantenendo, anche in caso di modifica del loro status, le funzioni giudicanti autonome e requirenti fino al compimento del settantaduesimo anno di età svolte al momento della entrata in vigore della presente legge, ma comunque non oltre il limite di età previsto per i magistrati di carriera, e con la gradualità della responsabilità disciplinare e civile prevista per quest'ultimi. Inoltre, gli stessi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno svolgere, nell'ambito delle proprie competenze acquisite, compiti di organizzazione e formazione dei nuovi giudici onorari.

2. Eventuali situazioni di incompatibilità devono essere rimosse entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge che non optino per la incompatibilità assoluta possono essere confermati alla scadenza del primo quadriennio di cui al D. lgs 31.5.2016 n° 92 o di cui all'art. 32 comma 8, a domanda ed a norma dell'art. 18 commi da 1 a 4 per ciascuno dei successivi quadrienni. In tal caso l'incarico cessa al raggiungimento del settantaduesimo anno di età. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del raggiungimento dei limiti di età come previsto dall'art. 1 del presente decreto.

4. I Giudici Onorari di Tribunale e i Vice Procuratori Onorari che ne facciano richiesta possono essere assegnati all'ufficio del Giudice di Pace.

5. Il trattamento economico dei magistrati onorari stabilizzati ai sensi del comma 1 è parificato a quello dei magistrati di tribunale.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, stimati in euro 420 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

A.S.2448

Emendamento

Art.196

ROSSOMANDO, MIRABELLI, CIRINNA'

196.2

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Il comma 426, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160 è sostituito dal seguente: "426. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 al fine di rafforzare la rete volta all'assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonché al fine di istituire una rete e coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, un'attività di formazione e monitoraggio anche avvalendosi degli enti del Terzo settore, in conformità a quanto previsto dalla direttiva UE 2012/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012. diffusione del modello di servizio della Direttiva 2012/29/UE.""

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART 196

196.0.1

Balboni, Calandrini, De Carlo

Dopo l'articolo 196 inserire il seguente:

"Art.196 bis

(Introduzione dell'articolo 8-bis al decreto legislativo n. 155 del 2012)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155, sono inseriti i seguenti:

« Art. 8-bis.

(Riattivazione dei tribunali)

1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente.
2. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.
3. Il Ministro della giustizia provvede a modificare le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto, inserendovi i tribunali ripristinati su richiesta delle regioni interessate ai sensi del presente articolo, nonché a ricostituire i relativi circondari, che sono inseriti nella tabella di cui all'allegato 1.
4. Le spese di cui al comma 1 possono essere sostenute anche dagli enti locali previa intesa con la regione richiedente.
5. Entro cento giorni dalla data di stipula delle convenzioni di cui al comma 1, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali ripristinati ai sensi del medesimo comma e alla loro copertura.

A.S. 2448

Emendamento

Art. 196

ROJC

Dopo l'articolo 196, aggiungere il seguente:

196.0.2

Art. 196-bis

(Modifiche al decreto legge n. 149 del 2013, come convertito in legge n. 13 del 2014, e successive modificazioni)

1. Al decreto-legge n. 149 del 2013, come convertito in legge n. 13 del 2014, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 11, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: "9.bis. A decorrere dall'anno 2021 l'onere di cui al comma 9 è ridotto al limite massimo di 6,65 milioni di euro."
 - b) all'articolo 12:
 - 1) al comma 2bis:
 - aa) *Dopo le parole: "ai medesimi a titolo di acconto", aggiungere le seguenti: ", e le restanti somme di cui al comma 6";*
 - bb) *Aggiungere in fine le seguenti parole:" e del comma 4-bis".*
 - 2) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis A decorrere dall'anno 2021, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 11 comma 9-bis, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 34,1 milioni di euro;
 - 3) al comma 6 le parole "nuovamente riservate all'entrata del bilancio dello stato" sono sostituite dalle seguenti "ripartite, in proporzione alle opzioni espresse ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo".

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 196

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

196.0.3

Dopo l'articolo 196, inserire il seguente:

«Articolo 196-bis

(Disposizioni per integrazione del fondo "eredi portuali vittime amianto")

«All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al primo periodo dopo le parole «nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», sono aggiunte le seguenti «nonché di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».
- b) Al quarto periodo dopo le parole «Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitorie in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali», sono aggiunte le seguenti «nonché aventi ad oggetto il rimborso ad INAIL delle somme destinate dall'Istituto a prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di lavoratori portuali deceduti per tali patologie e di loro superstiti».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "500 milioni" con le seguenti: "480 milioni".

AS 2448
EMENDAMENTO

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

ARTICOLO 196

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: "Art. 196-bis (Rifinanziamento fondo per favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo)

1. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "nonche' di 5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti "nonche' di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022".

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

196.0.4

EMENDAMENTO

Art.196

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo 196 inserire il seguente:

«Articolo 196-bis (Fondo per studi in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani)

1. All'articolo 1, comma 573, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è assegnata, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per una somma pari a 1 milione di euro, all'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano e, per una somma pari a 1 milione di euro, all'*International Institute for Criminal Justice and Human Rights* di Siracusa».»

196.0.5

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 196

TURCO, PIARULLI

196.0.6

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 196-bis

(Estensione della durata e della platea dei beneficiari del Fondo di cui dell'articolo 77 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. Per i giudizi di risarcimento del danno relativi alle controversie di cui al comma 2-ter, dell'articolo 77 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, costituisce titolo di accesso al fondo di cui al comma 2-bis del citato decreto legge, anche il pronunciamento di una sentenza di risarcimento del danno non definitiva, in favore dei proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi. Le stesse norme si applicano nei casi in cui sia stato emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in ragione delle medesime cause. È fatta comunque salva la facoltà del proprietario dell'immobile di insinuare il credito riconosciuto dalla sentenza, ovvero del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per la parte eccedente la quota coperta dal fondo di cui al comma 2-bis del citato decreto legge.
2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura massima del 15 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 20.000 euro per ciascuna unità abitativa.
3. All'articolo 77, comma 2-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA» sono sostituite dalle seguenti: «, di 5 milioni di euro per l'anno 2022, nonché di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, e 2022, di 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.»
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari ad euro 2.5 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

A.S. 2448

Emendamento

Art. 196

MIRABELLI, MALPEZZI, MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo 196, aggiungere il seguente:

Art. 196-bis

(Risorse aggiuntive per il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e per il Fondo inquilini morosi incolpevoli)

1. Per l'annualità 2022, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 100 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020 dovrà essere adottata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la ripartizione e il trasferimento sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle Infrastrutture per sostenere le iniziative miranti ad una graduazione programmata dei provvedimenti di sfratto per morosità incolpevole e forme di rinegoziazione dei canoni di locazione per contenere i rischi di morosità e garantire stabilità di durata ai contratti.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 450 milioni di euro per l'anno 2022>>

196.0.7

AS 2448
EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

ARTICOLO 196

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: "Art. 196-bis (Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per le aziende agricole assicurate nonostante il computo dei risarcimenti assicurativi dimostrino comunque un danno superiore al 30% della produzione lorda vendibile aziendale dell'anno 2021.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

196.0.8

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 196

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo 196, inserire il seguente:

«Articolo 196-bis

(Fondo per le vittime dell'amianto)

1. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 24, è incrementato della somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni" con le seguenti: "570 milioni" e sostituire le parole: "500 milioni" con le seguenti: "470 milioni."

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 356, le parole "nella misura percentuale del 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura percentuale del 20 per cento".
- b) Al comma 357, le parole "pari a euro 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "pari a euro 15.000"
- c) Al comma 358, al secondo periodo, le parole "di 10.000 euro" sono sostituite dalle parole "di 15.000 euro"
- d) Al comma 359, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "le risorse di cui ai commi 356 e 357 sono destinate alle prestazioni previste dagli stessi."

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: "600 milioni di euro" e le parole: "500 milioni di euro" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "540 milioni di euro" e "440 milioni di euro"

196.0.9

EMENDAMENTO

ART. 196

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo 196 aggiungere il seguente:

Art. 196-bis

(Proroga Fondo per installazione dei sistemi di videosorveglianza)

1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è confermata per il triennio 2023-2025 con un ammontare di risorse pari a 25 milioni di euro per ciascun anno."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

196.0.10

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 196

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*«Art. 196-bis.
(Incremento del Fondo per il Terzo Settore).*

1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, anche volte a fronteggiare le conseguenze determinate dall'epidemia di COVID -19, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro annui per gli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

196.0.11

AS 2448

Emendamento

RICHETTI

Articolo 196

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 196-bis.

(Incremento Fondo per il rimborso delle spese legali degli assolti)

1. Al fine di garantire agli assolti il rimborso di cui all'articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1020 della stessa legge è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

196.0.12

A.S.2448

Emendamento

Art.196

MIRABELLI, CIRINNA', ROSSOMANDO

196.0.13

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 196 – bis.

(Istituzione di un Fondo per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria).

1. E' istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022 e a 100 milioni di euro per l'anno 2023, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti:

- a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche per mezzo di attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del terzo settore;
- b) alla manutenzione straordinaria e degli istituti di pena, nell'ambito di progettualità volte a definire e proporre un modello di architettura penitenziaria coerente con l'idea di rieducazione, da un lato, e di elaborazione di interventi puntuali di manutenzione sulle strutture esistenti, dall'altro;
- c) di assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;
- d) a progetti di cura e assistenza sanitaria e psichiatrica in collaborazione con le Regioni;
- e) di recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;
- f) di integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, di cura ed assistenza sanitaria.

2. Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e trasporti, con il Ministro della Salute, con il Ministro del Lavoro, con il Ministro della Università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato Regioni da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione delle presenti norme, vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1 per accedere ai finanziamenti.»

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "510 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

A.S.2448

Emendamento

Art.196

MIRABELLI, CIRINNA', ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 196 inserire il seguente:

196.0.14

«Art. 196 - bis.

(Misure per il potenziamento della funzionalità e dell'organizzazioni degli uffici di esecuzione penale esterna).

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022, e di 15 milioni di euro per il 2023.»

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "590 milioni di euro per l'anno 2022, 485 milioni di euro per l'anno 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

A.S. 2448

Emendamento

Art. 196

CIRINNA', MIRABELLI, ROSSOMANDO

196.0.15

Dopo l'articolo 196 inserire il seguente:

«Art.196-bis.

(Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

1. E' autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 di ulteriori 5 milioni di euro, per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per l'anno 2023, di 495 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025."

AS 2448

Emendamento

CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO
Articolo 196

Dopo l'articolo 196, è inserito il seguente articolo:

Art. 196-bis (Fondo speciale per il finanziamento delle missioni all'estero del personale dell'Arma dei Carabinieri adibito a mansioni di consulenza).

1. Al fine di permetterne l'impiego nei teatri di crisi, è istituito il Fondo speciale per il finanziamento delle missioni all'estero del personale dell'Arma dei Carabinieri adibito a mansioni di consulenza, dotato di euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2022.

Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 194, comma 1 è ridotto di 1.800.000 euro per ciascun anno a decorrere dal 2022.

196.0.15

AS 2448
EMENDAMENTO

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 196

Dopo l'articolo 196, è inserito il seguente articolo:

Art. 196-bis (Fondo speciale per il sostegno ai gemellaggi e scambi d'amicizia tra gli enti locali italiani e quelli di Stati esteri)

Al fine di sostenere con interventi mirati dell'amministrazione centrale degli Affari Esteri e della rete diplomatico-consolare lo sviluppo delle relazioni internazionali degli enti locali, è istituito il Fondo speciale per la promozione dei gemellaggi e degli scambi d'amicizia tra gli enti locali italiani e quelli di Stati stranieri, con una dotazione di euro 600.000 a decorrere dal 2022.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 194, comma 1 è ridotto di euro 600.000 per ciascun anno a decorrere dall'anno 2022.

196.0.17

AS 2448
EMENDAMENTO

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 196

Dopo l'articolo 196, è inserito il seguente articolo:

Art. 196-bis (Istituzione dell'Ufficio, dell'Inviato e del Fondo Speciale per la libertà religiosa)

1. Al fine di promuovere il rispetto della libertà religiosa nel mondo, è istituito presso il Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale l'Ufficio per la libertà religiosa, diretto da un Inviato nominato con Decreto del Presidente della Repubblica.
2. Per finanziare le conseguenti spese per personale, organizzazione, funzionamento ed attività dell'Ufficio e dell'Inviato è istituito altresì il Fondo speciale per la libertà religiosa, con una dotazione di euro 600.000 annui a decorrere dal 2022.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 194, comma 1 è ridotto di euro 600.000 per ciascun anno a decorrere dall'anno 2022.

196.0.18

A.S.2448

Emendamento

Art. 196

ALFIERI, ROJC, ZANDA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo 196 inserire il seguente:

196.0.19

«Art.196-bis

(Fondo italiano di risposta alle sfide globali e alle emergenze climatiche)

E' istituito, nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), un Fondo italiano di risposta alle sfide globali e alle emergenze climatiche, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 per interventi straordinari volti a sostenere la risposta alle sfide globali e alle conseguenze delle emergenze climatiche in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo italiana.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "500 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2031."

EMENDAMENTO

Art. 196

GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

196.0.20

Articolo 196-bis

(Fondo di Ristoro)

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di Ristoro (FdR), con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il FdR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori persone fisiche o ai loro successori mortis causa, o al coniuge, al soggetto legato da unione civile, al convivente more uxorio o ai parenti entro il secondo grado, che hanno acquistato strumenti finanziari di debito emessi da società, che non svolgono attività di intermediazione finanziaria e bancaria, iscritte nell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dichiarate fallite con sentenza passata in giudicato ovvero sottoposte ad altre procedure concorsuali, i cui amministratori legali o di fatto siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato previsto dall'articolo 130 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero per le quali sia stato accertato che i soci, gli amministratori o le medesime società abbiano raccolto abusivamente risparmio tra il pubblico.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso nella misura del 30 per cento del costo di acquisto, in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di più acquisti, inclusi gli oneri fiscali sostenuti anche durante il periodo di possesso degli strumenti finanziari, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, comprensivo degli accessori di legge ove riconosciuti, a condizione che il risparmiatore abbia subito un danno ingiusto riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'arbitro per le controversie finanziarie in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o in ragione della predisposizione di prospetti informativi contenenti dati, notizie o informazioni risultati non veritieri, ovvero in ragione di omissioni o alterazioni di dati o di informazioni e notizie relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. È comunque escluso dall'importo dell'indennizzo l'ammontare di eventuali risarcimenti dei danni ricevuti a seguito delle sentenze e delle decisioni arbitrali favorevoli, nonché ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento.

195.0.70

3. La percentuale del 30 per cento, entro il limite di 100.000 euro, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FdR e fino al suo esaurimento.

4. Il FdR opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita e disciplinata una Commissione tecnica per: l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del FdR; la verifica dei requisiti di cui ai commi 1 e 2; l'erogazione dell'indennizzo da parte del FdR. La citata Commissione è composta da un numero di membri non superiore a quattordici, in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati i componenti della Commissione tecnica e determinati gli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del FdR. Qualora l'importo dei compensi da attribuire ai componenti della Commissione tecnica risulti inferiore al predetto limite massimo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo eccedente confluisce nel FdR. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui ai commi 1 e 2, è inviata entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda e le attività conseguenti non rientrano nell'ambito delle prestazioni forensi e non danno luogo a compenso.

5. La Commissione tecnica acquisisce le decisioni, giudiziali ed extragiudiziali, utili all'esame delle domande.

6. Le attività di supporto per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 4 sono affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei pertinenti principi dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea, a società a capitale interamente pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative alle predette attività sono a carico delle risorse finanziarie del FdR non oltre il limite massimo complessivo di 10 milioni di euro.

7. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai sensi del presente articolo è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro.

8. Sono in ogni caso esclusi dall'accesso alle prestazioni del FdR le controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e i clienti professionali, di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies del medesimo articolo 6.

9. Non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni del FdR i soggetti che abbiano avuto, nelle società di cui al comma 1 o loro controllate, gli incarichi di: componente del consiglio di

amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, nonché i loro coniugi, parenti ed affini di primo e di secondo grado.

10. Le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l'importo di 100 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2022 e restano acquisite all'erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

11. Entro il 30 settembre 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione relativa all'attuazione del presente articolo nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, le risorse della dotazione del FdR a tale scopo destinate, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del FdR. Con la medesima relazione il Ministro dell'economia e delle finanze comunica l'ammontare stimato delle risorse destinate all'indennizzo dei risparmiatori aventi titolo che conseguentemente sono iscritte nel bilancio di previsione dell'anno 2021.

196.0.20

8/3

S 2448

Emendamento

Articolo 196

DE BONIS

Dopo l'articolo 196, inserire il seguente:

Art. 196-bis

(Fondo per il ristoro dei risparmiatori della Banca Popolare di Bari dovuto all'azzeramento del valore delle azioni)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro finanziario con una dotazione finanziaria di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per l'erogazione di misure di ristoro in favore dei risparmiatori della Banca Popolare di Bari, che hanno subito un danno ingiusto, provocato dall'azzeramento del valore delle azioni, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per il triennio 2022-2024, che andranno ad affluire nel Fondo di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 194.

196.0.21

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 196

FENU, TRENTACOSTE, PUGLIA, LEONE, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

*(Tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del *Coraebus undatus*).*

1. Al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale contro l'attacco dell'organismo nocivo *Coraebus undatus*, il sughero estratto è obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere movimentato al di fuori del territorio regionale di estrazione. Con apposito decreto del Ministro politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di contenimento della diffusione del *Coraebus undatus* mediante le tecniche di cui al primo periodo.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito in favore dell'Università degli Studi di Sassari un apposito Fondo, con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2022, destinato a sostenere le attività di monitoraggio del *Coraebus undatus*.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 2.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «599,85 milioni di euro»

196.0.22

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 196

LANNUTTI

Dopo l'art. 196 inserire il seguente:

«Articolo 196-bis
(Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma)

L'articolo 1, comma 395 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è soppresso».

NOTA. In un'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica il finanziamento di 250 mila euro annui destinato allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma è soppresso.

196.0.23

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 198

NANNICINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 198-bis

1. In ragione dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato a identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni pubbliche di gioco da mettere a gara, anche a seguito della straordinarietà derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e della conseguente normativa emergenziale che ha determinato la chiusura dei punti di raccolta di gioco, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati sono prorogate senza ulteriori oneri fino al 30 novembre 2022.
2. Nelle more dell'approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il numero dei nulla osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento, nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, anche ai fini di un allineamento temporale delle concessioni che consenta una decorrenza uniforme, secondo le indicazioni presenti nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indice entro il 15 settembre le procedure aperte, competitive e non discriminatorie per l'attribuzione delle concessioni di cui al comma 1.
4. Laddove non si dovesse addivenire all'indizione delle gare, al momento della scadenza delle concessioni in proroga, eventuali e successive proroghe saranno determinate con apposito provvedimento da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sessanta giorni dalla scadenza del 30 novembre 2022.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 727 e l'articolo 1 comma 1130 della legge 20 dicembre 2020, n. 178, per quanto in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo, sono abrogate.

198.0.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 199

CASTALDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al comma 1 è premesso il seguente:

«01. A decorrere dal 1° gennaio 2022, non si applicano commissioni alle transazioni di importo inferiore ai 25 euro nel caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali da parte degli esercenti attività di impresa, arte o professione, avvenute mediante strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter.»

199.1

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART. 199

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

“8-bis. All'articolo 22 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito di imposta di cui al comma 2 spetta anche agli esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare superiore a 400.000 euro e fino ad 1 milione di euro, esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuo di transazioni non superiore a 400.000 euro.”.

199.2

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI,
CAUSIN

ARTICOLO 199

Art. 199

(Modifiche all'articolo 1, commi 289-bis, 289-ter e 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 novembre 2020, n. 156)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

"8-bis. All'articolo 22 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito di imposta di cui al comma 2 spetta anche agli esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare superiore a 400.000 euro e fino ad 1 milione di euro, esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuo di transazioni non superiore a 400.000 euro."

199.3

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART. 199

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

“8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le transazioni di importo inferiore ai 25 euro presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, regolate con carte di credito, di debito e prepagate, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio.”

199.4

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI,
CAUSIN

ARTICOLO 199

Art. 199

(Modifiche all'articolo 1, commi 289-bis, 289-ter e 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 novembre 2020, n. 156)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le transazioni di importo inferiore ai 25 euro presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, regolate con carte di credito, di debito e prepagate, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio."

199.5

EMENDAMENTO

ART. 199

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

(Recupero di crediti relativi a somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo e di comunicazioni di avviso bonario. Disposizioni varie.)

1. All'articolo 28-quater del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole "con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "sia con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo sia con le somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. 633/1972.";

b) dopo le parole "a seguito dell'iscrizione a ruolo", inserire le seguenti: "o delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di avviso bonario";

c) dopo le parole "l'estinzione del debito a ruolo", inserire le seguenti: "del debito derivante dalle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. 633/1972".

2. All'articolo 1, comma 2 del decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dopo le parole "e loro consorzi e associazioni," inserire le seguenti: "compresi gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)."

3. All'art 1 comma 1 lettera A del D.Lgs. 15 maggio 2017 n 70 dopo la parola "anzianità" sopprimere le parole "di costituzione dell'impresa".

4. La compensazione dei crediti della pubblica amministrazione e dei debiti tributari, di cui all'articolo 12, comma 7-bis del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, si applica anche per l'anno 2022 con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2021. La compensazione dei crediti della pubblica amministrazione e dei debiti tributari opera automaticamente al ricorrere dei presupposti previsti. »

199.0.1

EMENDAMENTO

ART. 199

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'art. 1, comma 394, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'art. 1, comma 10-quaterdecies, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella L. 28 febbraio 2020, n. 8 e successivamente dall'articolo 7, comma 4-ter, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella L. 26 febbraio 2021, n. 21, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dall'art. 1, comma 810, L. 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche a tutte le imprese editrici di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), e c), D. Lgs. 15 maggio 2017, n. 70.»

199.0.2

EMENDAMENTO

ART. 199

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'art. 1, comma 394, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'art. 1, comma 10-quaterdecies, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella L. 28 febbraio 2020, n. 8 e successivamente dall'articolo 7, comma 4-ter, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella L. 26 febbraio 2021, n. 21, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dall'art. 1, comma 810, L. 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), D. Lgs. 15 maggio 2017, n. 70.

199.0.3

Emendamento
ART. 199

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo 199, inserire il seguente:

“Art. 199-bis (Modifiche agli articoli 10 e 11 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 1° luglio 2021 di attuazione dell'articolo 29-bis del DL 14 agosto 2020, n. 104)

1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 1° luglio 2021 è sostituito dal seguente:

“3. La prenotazione ha un termine di validità di novanta giorni dalla sua emissione. Entro tale termine l'utente è tenuto a presentarsi presso l'ente termale prescelto, per fruire dei servizi termali prenotati entro i successivi novanta giorni, con le modalità di cui al successivo articolo 11, comma 1. Qualora l'utente non si presenti e/o non fruisca dei servizi termali prenotati entro i predetti termini, la prenotazione decade e le somme oggetto della prenotazione stessa tornano nella disponibilità del Fondo.”

2. I comma 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 1° luglio 2021 sono sostituiti dai seguenti:

“1. L'ente termale per consentire la fruizione dei servizi termali oggetto di prenotazione, effettua le seguenti attività:

- a) accesso del legale rappresentante o suo delegato, mediante il sistema di autenticazione Spid, alla procedura informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto;
- b) selezione della prenotazione riferita all'utente;
- c) inserimento della data di inizio erogazione dei servizi termali oggetto della prenotazione, rilevante ai fini del rispetto del termine massimo di cui all'art. 10, comma 3.”

199.0.4

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.199

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

“Art. 199-bis

(Modifiche agli articoli 10 e 11 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 1° luglio 2021 di attuazione dell'articolo 29-bis del DL 14 agosto 2020, n. 104)

1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 1° luglio 2021 è sostituito dal seguente:

'3. La prenotazione ha un termine di validità di novanta giorni dalla sua emissione. Entro tale termine l'utente è tenuto a presentarsi presso l'ente termale prescelto, per fruire dei servizi termali prenotati entro i successivi novanta giorni, con le modalità di cui al successivo articolo 11, comma 1. Qualora l'utente non si presenti e/o non fruisca dei servizi termali prenotati entro i predetti termini, la prenotazione decade e le somme oggetto della prenotazione stessa tornano nella disponibilità del Fondo.'

2. I comma 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 1° luglio 2021 sono sostituiti dai seguenti:

'1. L'ente termale per consentire la fruizione dei servizi termali oggetto di prenotazione, effettua le seguenti attività:

- a) accesso del legale rappresentante o suo delegato, mediante il sistema di autenticazione Spid, alla procedura informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto;*
- b) selezione della prenotazione riferita all'utente;*
- c) inserimento della data di inizio erogazione dei servizi termali oggetto della prenotazione, rilevante ai fini del rispetto del termine massimo di cui all'art. 10, comma 3.' ”*

199.0.5

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 199

GARRUTI, TONINELLI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 199-*bis*.

(Contributo a favore delle associazioni combattentistiche)

1. Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'Interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194 della presente legge».

199.0.6

A.S. 2448

Emendamento

Art. 199

PITTELLA

Dopo l'articolo 199 aggiungere il seguente:

Art.199- bis

(Disposizioni in materia di gioco del bingo)

1. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni del Bingo, previsti dall'articolo 1, comma 636 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono rideterminati in misura pari a euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e ad euro 1.400 per frazioni di mese pari o inferiore a quindici giorni da versare entro il giorno 10 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei S.p.A.. Gli oneri concessori previsti relativi ai periodi di sospensione dell'attività di raccolta dovuta allo stato d'emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe non sono dovuti.

2. Per il solo periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 ciascun concessionario del gioco del Bingo ha la facoltà di versare il prelievo erariale e il compenso previsto per il controllo centralizzato del gioco di cui all'articolo 5, del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino all'effettivo versamento.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 589,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 497,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.>>

199.0.7

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 199

PITTELLA

Dopo l'articolo 199 aggiungere il seguente:

Art. 199 - bis

(Misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale da gioco autorizzate)

1. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove sono installati apparecchi da intrattenimento nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1 giugno 2021 l'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente: "9-quater. L'accesso alle aree ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente previa verifica della maggiore età e della non presenza nel Registro nazionale di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall'attività di gioco. Le soluzioni tecnologiche idonee, che consentano la verifica puntuale dei nominativi senza alcuna memorizzazione dei dati, sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno ed il Ministero della Salute, previa sperimentazione di durata non inferiore a dodici mesi ed avvio nell'ambito delle concessioni in essere entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."
2. Le condotte elusive dei controlli di cui al comma 1 sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell'importo e nella durata.

199.0.8

A.S. 2448

Emendamento

Art. 199

PITTELLA

Dopo l'articolo 199 aggiungere il seguente:

Art. 199 - bis

(Evoluzione tecnologica delle reti pubbliche di controllo dei giochi e per il contrasto al gioco d'azzardo patologico)"

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi 727, 729 e 730 sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti commi:

"727. Per perseguire più efficacemente gli obiettivi di tutela dell'ordine pubblico, della salute delle persone, della pubblica fede dei giocatori e di effettività del divieto di gioco per i minori, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 30 giugno 2022, definisce l'evoluzione tecnologica delle reti pubbliche di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e degli apparecchi previsti all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, avendo quali criteri direttivi la possibilità, tramite le reti stesse, di verifica a distanza dei titoli autorizzatori, dell'avvio delle sessioni di gioco e dell'integrità dei programmi e dei dati di gioco nonché l'implementazione di sistemi di verifica della presenza degli avventori in un Registro nazionale di autoesclusione dall'accesso al gioco in esercizi con apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 6.. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di sperimentazione di tecnologie innovative atte a consentirne la più rapida implementazione, prevedendo procedure di autorizzazione all'installazione da parte degli affidatari delle reti per la gestione telematica. Per realizzare gli investimenti tecnologici necessari alla sperimentazione, detti affidatari hanno facoltà di richiedere entro il 30 settembre 2022 titoli autorizzatori per apparecchi previsti all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in numero non superiore al settanta per cento degli apparecchi dei quali risultavano titolari al 31 dicembre 2020. Per ogni singolo titolo autorizzatorio è dovuto un corrispettivo, una tantum ai sensi dall'articolo 24, comma 36, del decreto-legge 98 del 2011 di euro 2.000 per le autorizzazioni all'esercizio di apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 6 e di euro 15.000 per le autorizzazioni all'esercizio di apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 6. Qualora il numero dei titoli autorizzatori richiesti risulti inferiore al settanta per cento degli apparecchi autorizzati, gli operatori che hanno già richiesto titoli nel loro limite massimo possono richiedere, entro il 15 ottobre 2022, ulteriori titoli con assegnazione proporzionale da parte dell'Agenzia ai migliori offerenti in ragione dell'offerta più elevata, avendo a base gli importi di cui al presente comma. I corrispettivi sono versati per il cinquanta per cento entro il 30 novembre 2022 e per il restante cinquanta per cento entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della concessione di cui al successivo comma 729. È consentito l'utilizzo delle autorizzazioni rilasciate per la prestazione di garanzie economiche da parte di terzi agli affidatari delle concessioni. La sperimentazione delle necessarie implementazioni delle reti telematiche nonché degli apparecchi di nuova generazione tecnologica presso i punti vendita iscritti negli appositi registri tenuti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è consentita dal 1° luglio 2023 previa verifica del versamento del corrispettivo previsto al 30 novembre 2022 da parte del richiedente e del collaudo delle avvenute implementazioni sulla rete telematica. Il mancato versamento del corrispettivo dovuto comporta la decadenza da tutte le autorizzazioni già rilasciate. Per preservare un'adeguata offerta legale e la continuità del gettito erariale generato dall'offerta degli apparecchi da intrattenimento, fino all'aggiudicazione delle

procedure selettive di cui al comma 729 è consentito l'esercizio degli apparecchi di cui gli affidatari delle concessioni risultano titolari in forza delle precedenti assegnazioni"

"729. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, per incrementare la competitività e l'affidabilità degli incaricati degli specifici servizi pubblici e sulla base del quadro distributivo a livello nazionale dei giochi pubblici ridefinito ai sensi dell'articolo 9, comma 6-bis, del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, come convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 186, entro il 30 giugno 2023 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avvia le procedure occorrenti per i nuovi affidamenti delle reti per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, prevedendo l'aggiudicazione di un numero complessivo di autorizzazioni alla gestione telematica di 200.000 apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 50.000 apparecchi di cui alla lettera b) del menzionato comma 6, a fronte del versamento degli importi una tantum, di euro 2.000 per le autorizzazioni all'esercizio di apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 6 e di euro 15.000 per le autorizzazioni all'esercizio di apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 6. Possono partecipare alle procedure selettive i soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica. Le concessioni rilasciate hanno durata di nove anni, non rinnovabile. L'aggiudicazione definitiva dell'affidamento della realizzazione ovvero della conduzione delle infrastrutture delle reti è attribuita a più operatori, in condizione di avviare la raccolta di almeno 2.500 apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del richiamato testo unico e di almeno 350 apparecchi di cui alla lettera b) del menzionato comma 6 entro sei mesi dall'aggiudicazione provvisoria. Al fine della valutazione delle offerte presentate dagli operatori già affidatari della gestione telematica degli apparecchi che abbiano avviato la sperimentazione di cui al comma 727, sono calcolati anche gli importi da essi già corrisposti ai sensi dello stesso comma; in tale caso i titoli autorizzatori rilasciati per le finalità di sperimentazione sono automaticamente rinnovati ai fini dell'esercizio della nuova convenzione di concessione. Qualora il numero dei titoli autorizzatori richiesti sia inferiore al numero totale assegnabile per ciascuna tipologia di apparecchi, gli operatori in possesso o che hanno già richiesto titoli autorizzatori possono richiedere, entro 90 giorni dalla aggiudicazione, ulteriori titoli con assegnazione proporzionale da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai migliori offerenti in ragione dell'offerta più elevata, avendo a base gli importi rispettivamente previsti al comma 727. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d'asta, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della concessione e la seconda, pari alla differenza tra l'offerta presentata ed il versamento effettuato, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione. In caso di assegnazione di ulteriori titoli non inizialmente assegnati, il versamento è effettuato entro trenta giorni dalla nuova assegnazione.

"730. In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di gioco a distanza, con gara da indire entro il 15 dicembre 2022, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria 200 concessioni per la raccolta del gioco a distanza con una base d'asta non inferiore ad euro 2.000.000 per ciascuna concessione. Possono partecipare alle selezioni i soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica. Le concessioni rilasciate hanno durata di nove anni, non rinnovabile. Nella procedura di gara l'Agenzia precisa le modalità secondo le quali l'esercizio commerciale di ciascuna concessione, ivi compresa la denominazione o l'utilizzo di marchi o segni distintivi nei siti Web, è consentito esclusivamente al medesimo soggetto giuridico titolare della concessione stessa, con esclusione di qualsiasi organizzazione esterna al soggetto stesso."

EMENDAMENTO

Art. 199

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«199 - Bis (*Disposizioni in materia di giochi*)

1. In vista del riordino del settore dei giochi pubblici le concessioni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate sino al 30 novembre 2022 e comunque fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni.
2. I termini per l'indizione delle procedure di selezione previste dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 24 comma 1 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2022, al fine di adeguare i bandi di gara, prevedendo le più ampie misure preventive e di contrasto dell'infiltrazione mafiosa.
3. Gli oneri complessivi di cui al comma 1, tenuto conto dei giorni di chiusura e di sospensione del gioco avvenuti nel corso del 2020 e del 2021, sono determinati in una quota annuale pari a 160 milioni di euro.
4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze determina le modalità applicative degli oneri di cui al comma 3. Le somme previste per la proroga delle concessioni di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a.. Le somme non sono dovute unicamente per i giorni di chiusura o sospensione del gioco eventualmente disposte da parte delle pubbliche autorità a causa dell'emergenza da COVID 19, e comunque tenendo conto del calo del valore delle concessioni rispetto al 2019 di almeno il 35 per cento.»

199.0.10

AS 2448

PACIFICO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI
EMENDAMENTO

ART. 199

Dopo l'articolo 199 è inserito il seguente:

«Art. 199-bis

(Indennizzo del patrimonio espropriato agli agricoltori italiani in Tunisia)

1. Allo scopo di porre fine all'annosa questione degli espropri arbitrari subiti da cittadini e imprese italiani titolari di beni in Tunisia, è prevista la corresponsione di un ulteriore indennizzo in favore dei seguenti soggetti:
 - a) cittadini italiani, enti e società italiane titolari di proprietà agricole o di scorte vive, morte e frutti pendenti in Tunisia, oggetto di provvedimenti di espropriazione adottati a decorrere dal 12 maggio 1964 dal Governo tunisino, a favore dei quali la legge 5 giugno 1965, n. 718, ha previsto la concessione di anticipazioni, e che hanno altresì beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135, e 29 gennaio 1994, n. 98;
 - b) cittadini italiani, enti e società italiane titolari di proprietà agricole o di scorte vive, morte e frutti pendenti in Tunisia, oggetto di provvedimenti di espropriazione adottati dalle Autorità francesi nel periodo dal 1944 al 1947, a favore dei quali la legge n. 16 del 1980 ha previsto la concessione di un'anticipazione, e che hanno altresì beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 5 aprile 1985, n. 135 e 29 gennaio 1994, n. 98.
2. Restano valide le domande già presentate ai sensi delle leggi n. 16 del 1980, n. 135 del 1985 e n. 98 del 1994, se confermate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da ciascuno degli aventi diritto mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, la valutazione dei beni, dei diritti e degli interessi, così come definita dall'articolo 5 della legge n. 16 del 1980, è moltiplicata per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 8.
4. La liquidazione degli indennizzi, calcolati ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, è effettuata dagli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 dalla data della comunicazione di cui comma 2.
5. Agli indennizzi corrisposti in base alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge n. 135 del 1985 e all'articolo 1, comma 4, della legge n. 98 del 1994.
6. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

199.0.11

AS 2448

**BERUTTI, PEROSINO, RIZZOTTI, BLASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO,
QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI**

EMENDAMENTO

ART. 199

Dopo l'articolo 199 aggiungere il seguente:

*«Art. 199-bis
(Disposizioni in materia di attuazione della decisione (UE) 2016/195)*

1. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'art. art. 4, comma 90, della legge. n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 , a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.»

199.0.12

AS 2448

**BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI**

EMENDAMENTO

ARTICOLO 199

Dopo l'articolo 199 è inserito il seguente

*Art. 199-bis
(Disposizioni in materia di prescrizione)*

«1. Nei contratti di compravendita immobiliare agli effetti dell'art. 2935 c.c. il termine di prescrizione dei diritti riconosciuti all'acquirente dall'art. 1489 c.c. decorre dalla data in cui si verifica l'effetto traslativo del contratto.»

199.0.13

AS 2448

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

ARTICOLO 199

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 199-bis
(Disposizioni in materia di comuni delle autonomie speciali)**

1. Le risorse previste dalla presente legge spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.»

199.0.14

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART.199

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO.

Dopo l'articolo 199 inserire il seguente:

“Art. 199-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle Regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.”

199.0.15

AS 2448

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

ARTICOLO 199

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 199-bis
(Clausola di salvaguardia)**

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

199.0.16

AS 2448

Emendamento

Art. 201

Laforgia De Petris Buccarella

Grasso

Ruotolo

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21 bis- All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aggiungere infine il seguente periodo: *“Le quote di contributi non impiegate e rendicontate nel primo triennio 2018, 2019, 2020, per rinvii e riprogrammazioni delle attività a causa delle limitazioni emergenziali per la pandemia e, per le stesse ragioni, tutte quelle relative alle annualità 2021 e 2022, potranno essere impegnate sino al 31.12.2022 e rendicontate entro il 31.12. 2023”*

201.1

AS 2448

Emendamento

Art. 201

Laforgia De Petris

Buccarella

Grasso

Ruotolo

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

“21 bis. Con riferimento alle autorizzazioni di spesa a favore del Milan Center for Food Law and Policy di cui all’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il quinquennio 2018/2022, le quote di contributi non impiegate e rendicontate nel primo triennio 2018, 2019, 2020, per rinvii e riprogrammazioni delle attività a causa delle limitazioni emergenziali per la pandemia e, per le stesse ragioni, tutte quelle relative alle annualità 2021 e 2022, potranno essere impegnate sino al 31.12.2022 e rendicontate entro il 31.12. 2023”

201.2

201.0.1

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 201

RICCIARDI, TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 201-bis.

(Piattaforma elettronica di scambio per titoli di stato dematerializzati)

1. Al fine di reperire le risorse necessarie a finanziare lo Stato, anche in conseguenza della crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita una piattaforma elettronica denominata "Conto Italia".
2. La piattaforma di cui al comma 1 gestisce contemporaneamente diverse tipologie di conti correnti elettronici, tra cui conti correnti di risparmio, aperti presso il Dipartimento del Tesoro, nel pieno rispetto del decreto legislativo n. 125 del 2019 « Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché Attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.
3. I cittadini e le aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia sono titolari dei conti di cui al precedente comma. Tali conti sono dotati di un codice identificativo che ne consenta l'uso da qualsiasi applicazione digitale.
4. La gestione informatica e telematica della piattaforma elettronica è affidata a una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze individuata dal decreto di cui al comma 1. Per un migliore controllo della Piattaforma elettronica "Conto Italia" e la sua integrazione con altre piattaforme in uso, la gestione sarà operata centralmente con conti accentrati presso l'ente emittente ed accesso con identificazione.
5. I conti correnti di risparmio sono intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia e saranno dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. I titolari dei conti correnti di risparmio possono acquistare titoli di stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, semplicemente depositando somme in euro sul proprio conto corrente di risparmio, come alternativa all'acquisto di titoli di stato tradizionali. I titoli di stato accreditati sui conti correnti di risparmio sono cedibili a tutti, compresi banche ed istituzioni finanziarie. Al fine di incentivare la circolazione dei titoli di stato nel circuito dei conti correnti di risparmio,

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene definito un rendimento annuo in percentuale indicizzato all'inflazione.

7. I titoli di stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, sono emessi da una banca pubblica come il Medio Credito Centrale MCC, costituiscono un investimento garantito dallo Stato, con un equo rendimento e cedibile a terzi per l'intera somma o per qualsiasi porzione di essa, a condizione che il ricevente sia anch'esso titolare di conto corrente di risparmio.

8. La cessione di titoli di stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, tra i titolari di conti correnti di risparmio è ad accettazione volontaria e potrà avvenire con gli usuali metodi online di trasferimento elettronico tra conti diversi (bonifici bancari). Al conto corrente di risparmio sarà associata anche una carta elettronica di risparmio e potranno associarsi anche altre modalità (telefonia, online, carta virtuale) per effettuare i trasferimenti attraverso gli usuali strumenti POS. In attesa della piena operatività della piattaforma elettronica attraverso nuove carte elettroniche di risparmio e altre modalità, si potrà valutare la possibilità di utilizzare in alternativa la tessera sanitaria.

9. I titoli di stato dematerializzati, accreditati sui conti correnti di risparmio, possono essere rimborsati a semplice richiesta, per essere trasferiti in conti correnti bancari, previa applicazione di una penale non maggiore del rendimento degli ultimi sei mesi..

201.0.1

EMENDAMENTO

Art. 201

RICCIARDI, TURCO

Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.

(Piattaforma elettronica di scambio per crediti d'imposta)

1. Al fine di reperire le risorse necessarie a finanziare lo Stato, anche in conseguenza della crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita una piattaforma elettronica denominata "Conto Italia".
2. La piattaforma di cui al comma 1 gestisce contemporaneamente diverse tipologie di conti correnti elettronici, tra cui conti correnti fiscali, aperti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per la gestione di crediti d'imposta cedibili ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
4. I cittadini e le aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia sono titolari dei conti di cui al precedente comma. Tali conti sono dotati di un codice identificativo che ne consenta l'uso da qualsiasi applicazione digitale.
5. La gestione informatica e telematica della piattaforma elettronica è affidata a una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze. Per un migliore controllo della Piattaforma elettronica "Conto Italia" e la sua integrazione con altre piattaforme in uso, la gestione sarà operata centralmente con conti accentrati presso l'ente emittente ed accesso con identificazione.
6. I conti correnti fiscali sono intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia e sono dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. I crediti d'imposta sono accreditati sui conti correnti fiscali degli aventi diritto, incorporando e visualizzando anche la data prefissata per il loro utilizzo in compensazione fiscale. La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Al fine di incentivare la circolazione dei crediti d'imposta, in luogo del loro utilizzo in compensazione alla data prefissata, è possibile fissare un incremento annuo in percentuale.
7. La cessione dei crediti d'imposta tra i titolari di conti correnti fiscali è ad accettazione volontaria e può avvenire con gli usuali metodi online di trasferimento elettronico tra conti

diversi. Al conto corrente fiscale è associata anche una carta elettronica fiscale per effettuare i trasferimenti attraverso gli usuali strumenti POS. In attesa della piena operatività della piattaforma elettronica attraverso nuove carte elettroniche fiscali, si può valutare la possibilità di utilizzare in alternativa la tessera sanitaria.

8. I crediti d'imposta cedibili rientrano nella definizione di "credito d'imposta non pagabile" secondo i paragrafi 20.167-20.168 del SEC 2010, aggiornato con il SEC 2013, cioè il Regolamento n.549/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013. Pertanto, secondo The Manual on Government Deficit and Debt (MGDD), aggiornamento 2019, sezione 2.2.2, punti 20-21-22, dedicata alla Registrazione dei crediti d'imposta, i crediti d'imposta non pagabili sono registrati come una riduzione del gettito fiscale nell'anno di effettivo utilizzo in compensazione e non come spesa pubblica nell'anno di emissione.

201.0.2

RICCIARDI, TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 201-bis.

(Piattaforma elettronica integrata per conti bancari pubblici)

1. Al fine di reperire le risorse necessarie a finanziare lo Stato, anche in conseguenza della crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita una piattaforma elettronica denominata "Conto Italia.
2. La piattaforma di cui al comma 1 è gestisce contemporaneamente diverse tipologie di conti correnti elettronici, tra cui i conti correnti bancari pubblici, aperti presso la Banca degli Investimenti di cui al decreto legge 16 dicembre 2019, n.142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5.
3. I cittadini e le aziende con sede ~~fisica~~, fiscale e legale in Italia sono titolari dei conti di cui al precedente comma. Tali conti sono dotati di un codice identificativo che ne consenta l'uso da qualsiasi applicazione digitale.
4. La gestione informatica e telematica della piattaforma è affidata a una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze. Per un migliore controllo della Piattaforma elettronica "Conto Italia" e la sua integrazione con altre piattaforme in uso, la gestione sarà è operata centralmente con conti accentrati presso l'ente emittente ed accesso con identificazione.
5. I conti correnti bancari pubblici sono intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia e sono dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. I titolari dei conti correnti bancari pubblici possono utilizzare il conto corrente senza costi fissi per qualsiasi accredito o pagamento in euro, oltre alla possibilità di finanziamento in caso di difficoltà economiche.
6. Al fine di consentire alla banca pubblica MedioCredito Centrale MCC di dotarsi di una struttura adeguata per assistere le piccole e medie imprese su tutto il territorio italiano, il Ministro dell'Economia e delle Finanze può cedere le proprie quote del Monte dei Paschi di Siena. Al fine di procedere ad un piano di risanamento e ristrutturazione aziendale tra Medio Credito Centrale, Banca Popolare di Bari e Monte dei Paschi di Siena, permettendo alla Banca degli Investimenti risultante, di avere il personale e le filiali idonee ad operare su tutto

il territorio nazionale, disciplinando, coordinando e controllando l'esercizio del credito agli italiani residenti.

7. I titolari dei conti correnti bancari presso la banca pubblica MCC possono:

- a) ricevere ed effettuare pagamenti in euro da e verso la pubblica amministrazione;
- b) ricevere ed effettuare pagamenti in euro da e verso altri titolari di conti correnti presso altri istituti bancari;
- c) richiedere ed eventualmente ricevere finanziamenti bancari dalla banca pubblica Mediocredito Centrale MCC. I conti correnti saranno gratuiti, ma non sono remunerati da alcun interesse.

201.0.3

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 201

RICCIARDI, TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 201-bis.
(Emissione di monete da collezione per il 2020)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a determinare un incremento del volume di conio delle monete per collezionisti, in euro, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a richiedere a Banca d'Italia, per il 2022, un volume di conio per le monete da collezione pari ad almeno 500.000.000,00, affidandone la gestione, realizzazione e vendita al Dipartimento del Tesoro ed alla Zecca di Stato, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Dipartimento del Tesoro, autorizza di concerto con le istituzioni pubbliche interessate all'iniziativa, a definire ed emettere le monete da collezione in taglio da euro 5, 10, 20 e 50, decidendo di rappresentare graficamente sulle facce delle monete, gli edifici storici del patrimonio pubblico che si vogliono recuperare e valorizzare, in versione normale e fior di conio, millesimo 2022, da cedere sfuse o in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.
4. Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono destinate al recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio ed artistico.».

201.0.4

EMENDAMENTO

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Art. 205

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previa intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, variazioni compensative nell'ambito del Programma 1.2 Cooperazione alla sviluppo, nonché, a favore del medesimo Programma, di somme provenienti dai Programmi 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali e 1.4 Promozione della pace e della sicurezza internazionale, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di incrementare le risorse destinate gli interventi di contrasto alla diffusione pandemica del COVID 19 nelle aree dell'Africa, Sudamerica e Sud-est Asiatico, anche effettuati da ONG operanti nel settore sanitario, in relazione all'effettivo andamento delle necessità di contrasto.

205.1

A.S. 2448
Emendamento
TABELLA A

MALPEZZI, BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI,
COLLINA, CIRINNA', ROSSOMANDO, MARCUCCI

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 3.000.000;

2023: - 3.000.000;

2024: - 3.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 2
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 2.4 Concorso dello Stato al
finanziamento della spesa sanitaria, apportare le seguenti variazioni:*

2022:

CP: + 3.000.000;

CP: + 3.000.000.

2023:

CP: + 3.000.000;

CP: + 3.000.000.

2024:

CP: + 3.000.000;

CP: + 3.000.000.

201. TAB 2. 1.5

EMENDAMENTO

Art.193

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022:	-3.000.000;
2023:	-3.000.000;
2024:	-3.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 2, Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma 2.5, Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, apportare le seguenti variazioni:

2022:	
CP:	+3.000.000;
CS: +3.000.000.	
2023:	
CP:	+3.000.000;
CS: +3.000.000.	
2024:	
CP:	+3.000.000;
CS: +3.000.000.	

201. TAB 2.2.5

Emendamento

Articolo 193

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, SACCONE, DAMIANI, FERRO, MODENA

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: -3.000.000;

2023: -3.000.000;

2024: -3.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 2, Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma 2.5, Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: +3.000.000;

CS: +3.000.000.

2023:

CP: +3.000.000;

CS: +3.000.000.

2024:

CP: +3.000.000;

CS: +3.000.000.

201. TAB 2. 3.5

A.S. 2448
Emendamento
TABELLA 2

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, MANCA

TABELLA N. 2
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 76.000.000;

CP: - 76.000.000.

2023:

CP: - 76.000.000;

CP: - 76.000.000.

2024:

CP: - 76.000.000;

CP: - 76.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, missione 1 - Istruzione scolastica, programma 1.7 - Istruzione del secondo ciclo, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 76.000.000;

CP: + 76.000.000.

2023:

CP: + 76.000.000;

CP: + 76.000.000.

201.TAB2.4.5

2024:

CP: + 76.000.000;

CP: + 76.000.000.

A.S. 2448
Emendamento
TABELLA 2

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA

TABELLA N. 2
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare*, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 50.000.000;

CP: - 50.000.000.

2023:

CP: - 50.000.000;

CP: - 50.000.000.

2024:

CP: - 50.000.000;

CP: - 50.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, *missione 1 - Istruzione scolastica, programma 1.6 - Istruzione del primo ciclo*, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 50.000.000;

CP: + 50.000.000.

2023:

CP: + 50.000.000;

CP: + 50.000.000.

201. TAB 2 . 5. 5

2024:

CP: + 50.000.000;

CP: + 50.000.000.

A.S. 2448

EMENDAMENTO

TABELLA N. 13

LANZI, MONTEVECCHI, FEDE, PUGLIA

Alla Tabella n. 13 recante Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla voce "SOVVENZIONI ALLE SOCIETA' DI CORSE PER LE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DELLE CORSE IPPICHE E PER I SERVIZI TELEVISIVI DELLE IMMAGINI DELLE CORSE" (capitolo 2297) apportare le seguenti variazioni:

2022- CP + 6.500.000 quindi totale 46.500.00 (prec. 40.000.000)

CS +6.500.000 quindi totale 46.500.00 (prec. 40.000.000)

Conseguentemente alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 - Fondi da ripartire (033), programma 23.1- Fondi da assegnare (033.001), alla voce Fondo da assegnare per interventi di settore (capitolo 7) apportare le seguenti variazioni:

2022- CP - 6.500.000 quindi totale 8.752.270.278 (prec. 8.758.770.278)

CS - 6.500.000 quindi totale 8.752.270.278 (prec. 8.758.770.278)

201. TAB 2. 6.5

A.S. 2448

Emendamento

TABELLA N. 13

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Alla Tabella n. 13 recante Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione 1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla voce "SOVVENZIONI ALLE SOCIETA' DI CORSE PER LE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DELLE CORSE IPPICHE E PER I SERVIZI TELEVISIVI DELLE IMMAGINI DELLE CORSE" (capitolo 2297) apportare le seguenti variazioni:

2022- CP + 6.500.000 quindi totale 46.500.00 (prec. 40.000.000)

CS +6.500.000 quindi totale 46.500.00 (prec. 40.000.000)

Conseguentemente alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 - Fondi da ripartire (033), programma 23.1- Fondi da assegnare (033.001), alla voce Fondo da assegnare per interventi di settore (capitolo 7) apportare le seguenti variazioni:

2022- CP - 6.500.000 quindi totale 8.752.270.278 (prec. 8.758.770.278)

CS - 6.500.000 quindi totale 8.752.270.278 (prec. 8.758.770.278)

201. TAB 2. 7. 5

A.S.2448

Emendamento

TABELLA A

ALFIERI, GIACOBBE, ROJC, ZANDA, COLLINA

Alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni

2022: - 3.000.000

2023: - 3.000.000

2024: - 3.000.000

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, Missione 1 "Competitività e sviluppo delle imprese", programma 1.2 – "Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale", apportare le seguenti variazioni

2022:

CP: + 3.000.000

CS: + 3.000.000

2023:

CP: + 3.000.000

CS: + 3.000.000

2024:

CP: + 3.000.000

CS: + 3.000.000

[Cap. 2515: Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi]

2024.TAB 3.A.5

AS 2448_
Emendamento
Tab A

CONZATTI

Alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni

2022: - 3.000.000

2023: - 3.000.000

2024: - 3.000.000

Conseguentemente all' ^{A TABELLA N.3} stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, Missione 1 "Competitivita' e sviluppo delle imprese", programma 1.2 – "Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale", apportare le seguenti variazioni

2022:

CP: + 3.000.000

CS: + 3.000.000

2023:

CP: + 3.000.000

CS: + 3.000.000

2023.TAB 3.2.5

2024:

CP: + 3.000.000

CS: + 3.000.000

EMENDAMENTO

Tabella A

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 2.000.000

2023: - 2.000.000

2024: - 2.000.000

Tabella n.3,
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, Missione 1 "Competitività e sviluppo delle imprese", programma 1.2 – "Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale" - Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (Cap. 2515), apportare le seguenti variazioni:

2022: CP: + 2.000.000 CS: + 2.000.000

2023: CP: + 2.000.000 CS: + 2.000.000

2024: CP: + 2.000.000 CS: + 2.000.000

202.TAB3.3.5

A.S. 2448

TABELLA A

GIACOBBE, ALFIERI

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 1.000.000;

2023: - 1.000.000;

20224: - 1.000.000.

Conseguentemente, alla ^{TABELLA n. 6} stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2022

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2023

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2024

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

205.TAB.6.1.5

[Cap. 3103: Contributi in denaro ai COMITES]

A.S. 2448

TABELLA A

GIACOBBE, ALFIERI

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 500.000;

2023: - 500.000;

2024: - 500.000.

TABELLA N. 6

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2022

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2023

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2024

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

205. TAB 6. 2.5

[Capitolo 3131: Contributo al Consiglio generale per gli italiani all'estero per le spese di funzionamento]

EMENDAMENTO

Tabella A

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 3.000.000

2023: - 3.000.000

2024: - 3.000.000

Conseguentemente, allo stato di previsione TABELLA 6 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Missione 1: L'Italia in Europa e nel mondo, Programma: 1.7 - promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (004.009) - (capitolo 3153), apportate le seguenti variazioni:

*2022: CP + 3.000.000 CS + 3.000.000**2023: CP + 3.000.000 CS + 3.000.000**2024: CP + 3.000.000 CS + 3.000.000*

205.TAB 6.3.5

A.S. 2448

TABELLA A

GIACOBBE, ALFIERI

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 2.000.000

2023: - 2.000.000

2024: - 2.000.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

2022: + 2.000.000

2023: + 2.000.000

2024: + 2.000.000

205. TAB. 4.5

[Cap. 3153 Contributi in denaro, libri e materiale didattico e relative spese di spedizione ad enti, associazioni e comitati per l'assistenza educativa, scolastica, culturale, ricreativa e sportiva dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie]

AS 2448
Emendamento

TAB. A

ART. 193

GARAVINI

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 3.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

205, TAB. 5.5

EMENDAMENTO

Tabella A

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 150.000

2023: - 150,000

2024: - 150,000

Conseguentemente, allo stato di previsione di cui alla TABELLA 6 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Missione 1: L'Italia in Europa e nel mondo, Programma: 4.13 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese - Contributi per i titolari di uffici di Consolato onorario – Cap. 1284), apportare le seguenti variazioni:

2022: CP + 150.000 CS + 150.000

2023: CP + 150.000 CS + 150.000

2024: CP + 150.000 CS + 150.000

205. TAB 6. 5.5

EMENDAMENTO

DAMLIANI

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, missione 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma -, capitolo 2309 - Somma da erogare a enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi - apportare le seguenti variazioni:

2023:

CP: + 200.000

CS: + 200.000

2024:

CP: + 200.000

CS: + 200.000

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

a) al programma: 6.1 - Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2023:

CP: - 100.000

CS: - 100.000

2024:

CP: - 100.000

CS: - 100.000

b) al programma 6.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2023:

CP: - 100.000

CS: - 100.000

2024:

CP: - 100.000

CS: - 100.000

207. TABB - 1.5

EMENDAMENTO

PEROSINO

Alla Tabella n. II Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, *Missione 3*, ricerca e innovazione; *Programma 3.1*, ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

2022:

C.P. + 2.000.000;

C.S.+ 2.000.000;

2023:

C.P. + 2.000.000;

C.S.+ 2.000.000;

2024:

C.P. + 2.000.000

C.S.+ 2.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 2.000.000;

2023: - 2.000.000;

2024: - 2.000.000.

210 . TAB 11 . 1 . 5

EMENDAMENTO

SACCONI

Alla Tabella n. 11 Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, *Missione 3*, ricerca e innovazione; *Programma 3.1*, ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, *capitolo 1679* contributi ed enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, apportare le seguenti variazioni:

2022:

C. P. +1.000.000;

C. S. +1.000.000;

2023:

C. P. + 1.000.000;

C. S. + 1.000.000;

2024:

C. P. + 1.000.000

C. S. + 1.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 1.000.000;

2023: - 1.000.000;

2024: - 1.000.000.

210.TAB 11. 2. 5

AS 2448
Emendamento
Tab. 13

FARAONE, CONZATTI

Alla tabella 13, Stato di previsione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma: 1.3 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2023

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2024:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 194, è ridotto nella misura di 10 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.

212. TAB13. 1.5

AS 2448

Emendamento

Tab. 13

FARAONE

Alla tabella 13, Stato di previsione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma: 1.3 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2023

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2024:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 194, è ridotto nella misura di 1 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.

212 . TAB 13. 2. 5

AS 2448_

Emendamento

Articolo 218

CONZATTI

Al comma 3, sopprimere le parole “, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti” e aggiungere, in fine, i seguenti periodi “Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato le predette variazioni”.

218.1

EMENDAMENTO

Articolo 218

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

“15-bis. Per la realizzazione di un più puntuale controllo sui giochi pubblici, anche con finalità antiriciclaggio, e per assicurare la certezza del prelievo e favorire la progressiva riduzione dell'impiego del denaro contante, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli autorizzata la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica anche mediante carte prepagate ricaricabili, emesse dai concessionari dei giochi pubblici, dotate della funzionalità tecnica di memorizzazione delle ricevute di partecipazione registrate dal totalizzatore nazionale e dell'accredito sulle medesime degli importi delle vincite. Con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli determina le modalità operative alle quali i concessionari dovranno adeguarsi.”

218.2

AS 2448

Emendamento

Articolo 218

Ciriani, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Le risorse finanziarie di cui ai commi 397 e 398 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021, sono conservate quali residui di stanziamento, per essere utilizzate nell'esercizio successivo per la medesima finalità.»

218.3

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 218

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

“32-bis. Al del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 80, comma 4, quinto periodo, sostituire le parole “pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati” con le seguenti “pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali definitivamente accertati”.

218.4

A.S. 2448

EMENDAMENTO

PILLON, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 218

Dopo il comma ³²~~33~~, aggiungere il seguente:

«33-bis. Le previsioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 11 novembre 2021, n. 157 non si applicano agli appalti già contrattualizzati alla data del 11 novembre del 2021 e per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia già stato comunicato ufficialmente l'inizio dei lavori e siano state ottenute tutte le eventuali autorizzazioni di carattere urbanistico ed edilizio da parte degli enti competenti necessarie per la realizzazione delle opere. A tal fine fa fede la data della comunicazione di inizio dei lavori presentate al comune competente, secondo le procedure da questo previste, e la data di rilascio delle autorizzazioni degli enti, laddove queste fossero necessarie. Per gli interventi che rientrano nell'attività di edilizia libera la data di inizio dei lavori è attestata tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del contribuente o, qualora presente, dal tecnico incaricato dal contribuente stesso. «

218.5

AS 2448
Emendamento
Art. 218

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 218-bis.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

218.0.1

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ARTICOLO 218

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 218-bis.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

218.0.2

**Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 2448

ORDINI DEL GIORNO

VOLUME UNICO

A.S. 2448
ORDINE DEL GIORNO

Art. 90

AIROLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca, alla Sezione I, Titolo VI, misure in materia di sanità;

considerato che:

nel 2020 è stato avviato l'Acceleratore ACT (*"Access to COVID-19 Tools Accelerator"*), un programma di collaborazione globale volto all'accelerazione dello sviluppo, della produzione e dell'equo accesso ai test, alle cure ed ai vaccini relativi al COVID-19;

nell'ambito dell'ACT, opera COVAX, una struttura coordinata dall'Alleanza Globale per i Vaccini (GAVI) in partnership con UNICEF, Coalizione per le Innovazioni nella Preparazione alle Epidemie (CEPI) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità;

nel biennio 2020-2021 l'Italia ha finanziato la risposta multilaterale alla pandemia con 416 milioni di euro, di cui 385,5 milioni di euro al programma "GAVI-Covax AMC 92" a beneficio di 92 Paesi a medio e basso reddito, 15 milioni di euro al Piano strategico dell'OMS per la risposta al Covid-19, 15 milioni di euro a CEPI e 0,5 milioni al Fondo globale per la lotta all'Aids, la tubercolosi e la malaria;

l'Italia si è, inoltre, impegnata a donare, entro la fine del 2021, 45 milioni di dosi di vaccino ai Paesi a medio e basso reddito, prevalentemente tramite COVAX;

ritenuto che:

nell'ambito della politica di cooperazione allo sviluppo italiana l'Africa riveste un ruolo fondamentale. Sui 20 Paesi prioritari dell'aiuto allo sviluppo 11 sono africani;

secondo quanto riportato dalla Viceministra Sereni nel corso di un'audizione presso la Commissione Affari esteri, emigrazione del Senato dello scorso 10 novembre, attraverso COVAX sono state consegnate oltre 150 milioni di dosi di vaccino a 44 Paesi africani, tuttavia i vaccinati nel continente sono solo il 6% della popolazione (77 milioni di persone);

a fine novembre 2021 è stata identificata in Sudafrica una nuova variante del virus Sars-CoV-2, denominata B.1.1.529, con molteplici mutazioni della proteina Spike, potenzialmente più trasmissibile e capace di eludere gli anticorpi. Tale variabile parrebbe diffusa in alcuni Stati dell'Africa australe e, a seguito della sua scoperta, diversi Paesi europei hanno disposto la sospensione dei collegamenti aerei con gli Stati maggiormente colpiti;

impegna il Governo:

G/2448/1/5
2

/

1/2

a valutare l'opportunità di rafforzare le iniziative in ambito sanitario condotte dall'Italia, con l'obiettivo di assicurare l'equa distribuzione di vaccini oltre a strumenti diagnostici e terapeutici contro il Covid-19, attraverso gli organismi multilaterali esistenti – ACT-Accelerator e COVAX Facility - e promuovendo l'avvio di nuovi progetti nel continente africano, anche nella dimensione bilaterale, per il rafforzamento dei sistemi sanitari, eventualmente da realizzare anche in collaborazione con ONG ed associazioni operative in loco, che possano contribuire ad accelerare le campagne di vaccinazione contro il COVID-19 della popolazione locale.

G/2448/1/5

A.S. 2448
ORDINE DEL GIORNO
Art. 0

DELL'OLIO, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

nel testo del disegno di legge presentato dal governo è stato colmato un vuoto legislativo che non aveva previsto di escludere dai tetti di spesa i dispositivi medici utilizzati ai fini del contrasto del virus SARS-CoV-2;

appare necessario avviare un percorso di superamento del meccanismo del *payback* sui dispositivi medici;

l'articolo 97 del disegno di legge in oggetto, infatti, esclude, per gli anni 2020 e 2021, dal computo del limite di spesa relativo ai dispositivi medici quelli correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia da virus SARS-CoV-2, rientranti nell'elenco "Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19" presente sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed acquistati dalle regioni e province autonome;

considerato che:

questa disposizione rappresenta un primo importante segnale di sostegno al comparto dei dispositivi medici che è composto da oltre 4000 imprese e occupa oltre 94.000 addetti, la gran parte altamente qualificati, generando un mercato che vale circa 16,5 miliardi di euro tra export e mercato interno;

queste aziende rappresentano uno dei settori con maggiori potenzialità di crescita a livello globale nel prossimo quinquennio, grazie alla spinta all'innovazione e alla capacità di ricerca che le caratterizzano,

impegna il Governo:

a proseguire convintamente sulla strada intrapresa attraverso le disposizioni contenute nell'articolo 97, affinché l'intervento di sostegno al settore di dispositivi medici non rimanga perimetrato alla fase emergenziale connessa al Covid-19;

a promuovere una strategia di medio periodo che ponga le basi per l'implementazione del Documento di *governance* dei dispositivi medici previsto dal Patto per la Salute 2019-2021 (scheda 6), nell'ambito del quale:

- identificare le modalità per il superamento strutturale del meccanismo del *payback*;
- promuovere la diffusione dell'HTA ai fini della valorizzazione dell'innovazione tecnologica a beneficio sia dei pazienti che della qualità della spesa sanitaria;

G/2448/2/5

✓

1/2

- ripensare il sistema di *procurement* al fine di renderlo più attuale e maggiormente capace di combinare i bisogni dei pazienti con una gestione virtuosa delle risorse pubbliche;

- fornire condizioni di certezza e chiarezza normativa che possano, da un lato, prevenire fenomeni di delocalizzazione e, dall'altro, attrarre investimenti in ricerca e sviluppo e in produzione.

G/2448/2/5

ORDINE DEL GIORNO

MISIANI, MANCA, BOLDRINI

“Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”

Premesso che:

nel testo del disegno di legge presentato dal governo è stato colmato un vuoto legislativo che non aveva previsto di escludere dai tetti di spesa i dispositivi medici utilizzati ai fini del contratto del virus SARS-CoV-2;

accolta la necessità di avviare un percorso di superamento del meccanismo del *payback* sui dispositivi medici, partendo da quelli

l'articolo 97 del disegno di legge in oggetto, infatti, esclude, per gli anni 2020 e 2021, dal computo del limite di spesa relativo ai dispositivi medici quelli correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia da virus SARS-CoV-2, rientranti nell'elenco "Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19" presente sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed acquistati dalle regioni e province autonome;

Considerato che:

questa disposizione rappresenta un primo importante segnale di sostegno al comparto dei dispositivi medici che è composto da oltre 4000 imprese e occupa oltre 94.000 addetti, la gran parte altamente qualificati, generando un mercato che vale circa 16,5 miliardi di euro tra export e mercato interno;

queste aziende rappresentano uno dei settori con maggiori potenzialità di crescita a livello globale nel prossimo quinquennio, grazie alla spinta all'innovazione e alla capacità di ricerca che le caratterizzano;

Impegna il governo:

a proseguire convintamente sulla strada intrapresa attraverso le disposizioni contenute nell'articolo 97, affinché l'intervento di sostegno al settore di dispositivi medici non rimanga perimetrato alla fase emergenziale connessa al Covid-19;

a promuovere una strategia di medio periodo che ponga le basi per l'implementazione del Documento di *governance* dei dispositivi medici previsto dal Patto per la Salute 2019-2021 (scheda 6), nell'ambito del quale:

identificare le modalità per il superamento strutturale del meccanismo del *payback*;

promuovere la diffusione dell'HTA ai fini della valorizzazione dell'innovazione tecnologica a beneficio sia dei pazienti che della qualità della spesa sanitaria;

G/2448/3/5

1/2

1/2

ripensare il sistema di *procurement* al fine di renderlo più attuale e maggiormente capace di combinare i bisogni dei pazienti con una gestione virtuosa delle risorse pubbliche;

fornire condizioni di certezza e chiarezza normativa che possano, da un lato, prevenire fenomeni di delocalizzazione e, dall'altro, attrarre investimenti in ricerca e sviluppo e in produzione.”

G/2448/3/5

MANCA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

Premesso che,

nel testo del disegno di legge presentato dal governo è stato colmato un vuoto legislativo che non aveva previsto di escludere dai tetti di spesa i dispositivi medici utilizzati ai fini del contrasto del virus SARS-CoV-2;

accolta la necessità di avviare un percorso di superamento del meccanismo del *payback* sui dispositivi medici, partendo da quelli

l'articolo 97 del disegno di legge in oggetto, infatti, esclude, per gli anni 2020 e 2021, dal computo del limite di spesa relativo ai dispositivi medici quelli correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia da virus SARS-CoV-2, rientranti nell'elenco "Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19" presente sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed acquistati dalle regioni e province autonome;

Considerato che:

questa disposizione rappresenta un primo importante segnale di sostegno al comparto dei dispositivi medici che è composto da oltre 4000 imprese e occupa oltre 94.000 addetti, la gran parte altamente qualificati, generando un mercato che vale circa 16,5 miliardi di euro tra export e mercato interno;

queste aziende rappresentano uno dei settori con maggiori potenzialità di crescita a livello globale nel prossimo quinquennio, grazie alla spinta all'innovazione e alla capacità di ricerca che le caratterizzano;

Impegna il governo:

a proseguire convintamente sulla strada intrapresa attraverso le disposizioni contenute nell'articolo 97, affinché l'intervento di sostegno al settore di dispositivi medici non rimanga perimetrato alla fase emergenziale connessa al Covid-19;

a promuovere una strategia di medio periodo che ponga le basi per l'implementazione del Documento di *governance* dei dispositivi medici previsto dal Patto per la Salute 2019-2021 (scheda 6), nell'ambito del quale:

identificare le modalità per il superamento strutturale del meccanismo del *payback*;

promuovere la diffusione dell'HTA ai fini della valorizzazione dell'innovazione tecnologica a beneficio sia dei pazienti che della qualità della spesa sanitaria;

ripensare il sistema di *procurement* al fine di renderlo più attuale e maggiormente capace di combinare i bisogni dei pazienti con una gestione virtuosa delle risorse pubbliche;

fornire condizioni di certezza e chiarezza normativa che possano, da un lato, prevenire fenomeni di delocalizzazione e, dall'altro, attrarre investimenti in ricerca e sviluppo e in produzione."

G/2448/4/5

AS 2448

Ordine del giorno

RICHETTI

Articolo 97

“Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”

Premesso che:

nel testo del disegno di legge presentato dal governo è stato colmato un vuoto legislativo che non aveva previsto di escludere dai tetti di spesa i dispositivi medici utilizzati ai fini del contrasto del virus SARS-CoV-2;

accolta la necessità di avviare un percorso di superamento del meccanismo del *payback* sui dispositivi medici, partendo da quelli l'articolo 97 del disegno di legge in oggetto, infatti, esclude, per gli anni 2020 e 2021, dal computo del limite di spesa relativo ai dispositivi medici quelli correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia da virus SARS-CoV-2, rientranti nell'elenco "Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19" presente sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed acquistati dalle regioni e province autonome;

Considerato che:

questa disposizione rappresenta un primo importante segnale di sostegno al comparto dei dispositivi medici che è composto da oltre 4000 imprese e occupa oltre 94.000 addetti, la gran parte altamente qualificati, generando un mercato che vale circa 16,5 miliardi di euro tra export e mercato interno; queste aziende rappresentano uno dei settori con maggiori potenzialità di crescita a livello globale nel prossimo quinquennio, grazie alla spinta all'innovazione e alla capacità di ricerca che le caratterizzano;

Impegna il governo:

a proseguire convintamente sulla strada intrapresa attraverso le disposizioni contenute nell'articolo 97, affinché l'intervento di sostegno al settore di dispositivi medici non rimanga perimetrato alla fase emergenziale connessa al Covid-19;

a promuovere una strategia di medio periodo che ponga le basi per l'implementazione del Documento di *governance* dei dispositivi medici previsto dal Patto per la Salute 2019-2021 (scheda 6), nell'ambito del quale:

identificare le modalità per il superamento strutturale del meccanismo del *payback*;

promuovere la diffusione dell'HTA ai fini della valorizzazione dell'innovazione tecnologica a beneficio sia dei pazienti che della qualità della spesa sanitaria;

ripensare il sistema di *procurement* al fine di renderlo più attuale e maggiormente capace di combinare i bisogni dei pazienti con una gestione virtuosa delle risorse pubbliche;

fornire condizioni di certezza e chiarezza normativa che possano, da un lato, prevenire fenomeni di delocalizzazione e, dall'altro, attrarre investimenti in ricerca e sviluppo e in produzione.”

G/2448/5/5

ORDINE DEL GIORNO

ART. 01

BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premessi che:

una ricerca condotta da Iqn Path, Ecpc ed Efpia (la Farmindustria europea) a livello Ue ha rilevato limiti nell'accesso ai test per i biomarcatori in numerosi Paesi, inclusa l'Italia. In particolare, la ricerca ha evidenziato disparità di accesso ai biomarcatori tra le diverse Regioni italiane, con quelle meridionali che presentano maggiori criticità. In Italia soltanto il 2% di tutte le analisi viene attualmente eseguito con NGS - *Next generation sequencing* - a fronte di una media europea del 10 per cento;

i test Ngs permettono di valutare più bersagli molecolari contemporaneamente. Le linee guida nazionali ed internazionali suggeriscono l'impiego di tecnologie Ngs di sequenziamento esteso in neoplasie selezionate: adenocarcinoma del polmone, colangiocarcinoma e tumori avanzati di altre sedi;

nel corso di un convegno promosso da Favo (Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia), in collaborazione con Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), Ficog (Federation of italian cooperative oncology groups), Siapec-Iap (Società italiana di anatomia patologica e citopatologia diagnostica), Iqn Path (International quality network for pathology) e Ecpc (European cancer patient coalition), sono emerse alcune proposte, riportate nel documento "Implementare le potenzialità della medicina di precisione in Italia" e riassunte in due raccomandazioni strategiche, tra le quali: 1) la necessità di un finanziamento aggiuntivo di 24 milioni di euro a quello già destinato alla diagnostica molecolare dal decreto-legge 137 del 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito dalla legge 176 del 220, finanziamento tale da coprire circa 20.600 casi da testare in un anno; 2) la necessità di implementare reti laboratoristiche nel contesto delle Reti Oncologiche Regionali, per garantire l'accesso a questi test promuovendo lo sviluppo delle competenze tecniche e accelerando i tempi di risposta;

come evidenziato dal Presidente della Favo, la conoscenza articolata e dettagliata che emerge dall'indagine fornisce indicazioni per assicurare con immediatezza a questi malati il diritto di poter accedere a test molecolari di qualità e ovunque essi risiedano, attraverso un adeguato intervento legislativo e regolatorio, che includa risorse economiche necessarie per consentire l'esecuzione dei singoli test in sequenza,

impegna il Governo:

G/2448/6/5

a valutare l'opportunità di prevedere lo stanziamento delle risorse di cui in premessa finalizzate a garantire a tutti i pazienti oncologici che ne hanno bisogno test molecolari di nuova generazione, utili per la scelta delle terapie più appropriate.

G/2448/6/5

Ordine del giorno

DE BONIS, LONARDO, ABATE, ANGRISANI, GIANNUZZI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premessi che:

i LEP, come noto, sono i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi che devono essere garantiti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. Questo perché riguardano diritti civili e sociali da tutelare per tutti i cittadini;

la Costituzione affida allo Stato, come competenza esclusiva, il compito di definire i LEP;

in molti settori i livelli essenziali di prestazione, però, non sono ancora stati definiti;

nonostante questo, il Governo ha ritenuto d'inserire nel presente provvedimento quattro emendamenti che solo in apparenza danno un quadro coerente alla realizzazione dei LEP, cosa che nella realtà non è;

inoltre, nella Nota di Aggiornamento al DEF approvata dal Governo il 29 settembre è stato inserito tra i DDL collegati alla manovra di bilancio anche quello riguardante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, comma 3 della Costituzione";

si osserva incidentalmente che nelle bozze della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 del 29 settembre 2021 non vi era traccia del provvedimento recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata, che invece il giorno successivo si trovava collocato in cima all'elenco nel documento pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

è ben noto che i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio impongono delle pesanti limitazioni alla possibilità dei singoli parlamentari di emendare tali disegni di legge;

non è assurdo temere che gli articoli della Legge di Bilancio che fanno riferimento ai LEP, possano essere uno strumento per accelerare la successiva approvazione del disegno di legge sulle autonomie differenziate;

l'effetto di una eventuale approvazione di questa autonomia differenziata non potrà che consistere in una ulteriore privatizzazione dei servizi essenziali, aprendo ancora di più la via ai privati nel settore dell'istruzione, della salute pubblica e del lavoro, nonostante quanto si sia tristemente e tragicamente evidenziato durante la fase più acuta dell'epidemia da Covid-19;

è, dunque, necessario che il Governo esprima la volontà, già durante l'iter di approvazione della Legge di Bilancio, di non usare gli articoli sui LEP come base per la successiva approvazione del relativo disegno di legge sull'autonomia differenziata,

impegna il Governo

G/2448/7/5

/

8/2

a valutare l'opportunità di escludere dai disegni di legge indicati quali collegati alle decisioni di bilancio nella Nota di aggiornamento, il disegno di legge "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

in subordine, nell'ambito delle modalità per il riparto delle risorse LEP da assegnare agli enti territoriali, ad acquisire il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti ed a valutare che i livelli essenziali delle prestazioni abbiano il carattere dell'uniformità territoriale determinata sulla base degli obiettivi di servizio individuati e del costo medio dello stesso, in ottemperanza al principio di eguaglianza formale e sostanziale e fatta salva la necessità di prevedere misure a supporto dei cittadini delle aree svantaggiate.

G/2448/7/5

2/2

AS 2448

Legge Bilancio 2022

Ordine del Giorno

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Art. 179

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che

gli articoli 43, 44, 45 e 179 del disegno di legge di Bilancio fanno riferimento ai Livelli essenziali di prestazioni (LEP) o ai Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS);

I LEP, come noto, sono i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi che devono essere garantiti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. Questo perché riguardano diritti civili e sociali da tutelare per tutti i cittadini;

la Costituzione affida allo stato, come competenza esclusiva, il compito di definire i LEP;

in molti settori i livelli essenziali di prestazione, però, non sono ancora stati definiti;

nonostante questo, il Governo ha ritenuto d'inserire in questo provvedimento questi quattro emendamenti che solo in apparenza danno un quadro coerente alla realizzazione dei LEP, cosa che nella realtà non è;

inoltre, nella Nota di Aggiornamento al DEF approvata dal Governo il 29 settembre è stato inserito tra i DDL collegati alla manovra di bilancio anche quello "disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116 comma 3 della Costituzione";

si osserva incidentalmente che nelle bozze della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 del 29 settembre 2021 non vi era traccia del provvedimento recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata, che invece il giorno dopo si trovava collocato in cima all'elenco nel documento pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

è ben noto che i DDL collegati alla manovra di bilancio impongono delle pesanti limitazioni alla possibilità dei singoli parlamentari di emendare il disegno di legge;

G/2448/8/5

✓

non è assurdo temere che gli articoli della Legge di Bilancio che fanno riferimento ai LEP, possano essere uno strumento per accelerare la successiva approvazione del DDL sulle autonomie differenziate;

l'effetto di una eventuale approvazione di questa autonomia differenziata, della quale l'articolo 179 e gli altri articoli sopra ricordati possono essere ritenuti propedeutici, non potrà che consistere in una ulteriore privatizzazione dei servizi essenziali, aprendo ancora di più la via ai privati nel settore della scuola, della salute pubblica e del lavoro, nonostante quanto si sia tristemente e tragicamente evidenziato durante la fase più acuta dell'epidemia di Covid;

è, dunque, necessario che il Governo evidenzi già in questa discussione della Legge di Bilancio, la volontà di non usare gli articoli sui LEP come base per successiva approvazione del DDL sull'autonomia differenziata

Impegna il Governo

A escludere, con il primo atto utile, dai disegni di legge indicati quali collegati alle decisioni di bilancio nella Nota di aggiornamento, il disegno di legge "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

G/2448/8/5

A.S. 2448

Ordine del Giorno

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Premesso che:

I commi 1 e 2 dell'art. 4 della Legge n. 123 del 4 luglio 2005 stabiliscono che, al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine e che con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa. Tali limiti di spesa sono aggiornati periodicamente dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato.

Con Decreto 4 maggio 2006 sono stati fissati i limiti di spesa per fasce d'età e per tetti mensili suddivisi tra maschi e femmine.

Con Decreto 10 agosto 2018 tali limiti sono stati modificati, sia per quanto riguarda le fasce d'età sia, soprattutto, per i tetti mensili di erogazione gratuita di alimenti senza glutine che sono stati considerevolmente ridotti. Ad esempio, per la fascia fino a 9 anni, il tetto mensile è passato da 94€ a 70€

Considerato che:

i prezzi dei prodotti senza glutine, acquistabili gratuitamente solo nelle farmacie o nei negozi convenzionati con le ASL e non nella grande distribuzione, hanno importi tali da comportare un rapido consumo del limite di spesa mensile costringendo, soprattutto le famiglie con figli celiaci in età adolescenziale o preadolescenziale in cui la crescita dell'individuo è nel pieno dello sviluppo, a farsi carico di ingenti spese per far fronte ai fabbisogni quotidiani.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sollecitare il Ministero della salute a rivedere e aumentare i limiti di spesa stabiliti nel Decreto 10 agosto 2018 in maniera proporzionale alle fasce d'età, tenendo in considerazione le particolari esigenze delle fasce stesse e optando per una più equa ripartizione dei limiti di spesa.

G/2448/9/5

AS 2448

ORDINE DEL GIORNO

Art. 26

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (AS 2448)"

premesso che:

il Tribunale di Milano ha recentemente ordinato con provvedimento al Comune di Milano di trascrivere l'atto di nascita di un bambino concepito negli Stati Uniti mediante la pratica di surrogazione di maternità;

il caso si riferisce a una coppia composta da due uomini, un cittadino italiano e uno statunitense, che già risultano genitori del bambino negli Stati Uniti e che hanno richiesto la trascrizione dell'atto al Comune di Milano;

a seguito del provvedimento del Tribunale il Comune di Milano ha trascritto l'atto di nascita;

considerato che:

le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con sentenza 8 maggio 2019 n. 12193, hanno stabilito che "Il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dalla L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione";

nella medesima sentenza si afferma, inoltre, che "la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari, prevista dalla L. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d)";

la Corte Costituzionale con sentenza 33/2021 ha stabilito che "il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata – nel contesto del difficile bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso a questa pratica, e l'imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori, nei termini sopra precisati – non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, al quale deve essere riconosciuto un significativo margine di manovra nell'individuare una soluzione che si faccia carico di tutti i diritti e i principi in gioco";

nella medesima sentenza la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), che prevede sanzioni penali a carico di chiunque «in qualsiasi

G/2448/10/5

÷

1/2

forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità»;

le Sezioni Unite con sentenza 31 marzo 2021, n. 9006 hanno stabilito che, anche nel caso di riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile è necessario sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione;

la Corte Costituzionale con sentenza 18 dicembre 2017 n. 272 ha definito la maternità surrogata gravemente lesiva della dignità della donna e del minore, stabilendo che la stessa «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane»;

impegna il Governo ad assumere provvedimenti per ribadire e rendere effettivo il divieto di trascrizione di minori nati all'estero mediante surrogazione di maternità, nonché prevedere un'estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40;

impegna il Governo ad assumere iniziative finalizzate a dichiarare la realizzazione di pratiche di surrogazione di maternità reato universale, o quantomeno a far in modo che la surrogazione di maternità sia ricompresa tra i reati punibili in Italia anche se commessi in un paese straniero ai sensi dell'art. 7 del codice penale.

Relazione illustrativa - Non oneroso

Impegna il Governo ad assumere iniziative finalizzate a dichiarare la realizzazione di pratiche di surrogazione di maternità reato universale, o quantomeno a far in modo che la surrogazione di maternità sia ricompresa tra i reati punibili in Italia anche se commessi in un paese straniero ai sensi dell'art. 7 del codice penale.

G/2448/10/5

A.S. 2448
ORDINE DEL GIORNO
Art. 32

LUPO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024* (A.S. 2448),

premesso che:

l'articolo 32 del disegno di legge in esame prevede la proroga di ulteriori dodici mesi della cassa integrazione straordinaria (CIGS) riconosciuta al personale Alitalia, che può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023, con uno stanziamento pari a 63,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l'anno 2023;

al comma 2 dello stesso articolo viene stabilito che: *"In deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 aprile 2016, n. 95269, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 1, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1, nell'anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del presente comma è concessa nei limiti di spesa di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023. Sono altresì a carico del fondo i programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa; i programmi formativi possono essere cofinanziati dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro"*;

l'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 aprile 2016, n. 95269 prevede che: *"In relazione alle prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), il Fondo eroga una prestazione integrativa tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti la richiesta, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario"*;

l'ultimo periodo del richiamato comma 2 dell'articolo 32 del disegno di legge in esame stabilisce che qualora dal monitoraggio effettuato dall'INPS dell'andamento della spesa del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (FSTA) emergano risparmi di spesa, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero dell'Economia e Finanze può essere disposto, fermo restando il limite di spesa

G/2448/11/5
19

1/2

previsto, l'incremento della percentuale di cui allo stesso comma fino al valore massimo dell'ottanta per cento;

considerato che:

il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, prevede, all'articolo 10, la proroga della CIGS per il personale Alitalia per ulteriori 12 mesi e, a tal fine, stanziava 212,2 milioni di euro per l'integrazione del FSTA fino all'80 per cento della retribuzione;

la relazione tecnica del predetto provvedimento calcola l'integrazione del FSTA all'80 per cento della retribuzione nel periodo da ottobre 2021 a settembre 2022;

la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio in esame calcola l'integrazione al 60 per cento della retribuzione a carico del FSTA nel periodo da ottobre 2022 a ottobre 2023;

la riduzione al 60 per cento interverrebbe solo per il personale Alitalia,

impegna il Governo:

a garantire che il trattamento complessivo erogato dal FSTA sia pari all'80 per cento della retribuzione per le annualità 2022 e 2023, mantenendo ferma la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 aprile 2016, n. 95269.

G/2448/11/5

A.S. 2448

ORDINE DEL GIORNO

Art. 0

PERILLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

l'articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 introduce l'obbligo, per i soggetti che erogano compensi di lavoro autonomo, di operare una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto IRPEF;

l'istituto della sostituzione d'imposta, finalizzato a facilitare la riscossione tributaria e a ridurre l'evasione fiscale, pone a carico di terzi (il sostituto) l'obbligo di operare le ritenute e di versare l'imposta originariamente dovuta dal sostituito, con obbligo di rivalsa. Soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è il sostituito, ossia il percepiente della «ricchezza novella» o il possessore «di redditi» (vedasi D.P.R. n. 917/1986, Tuir), il sostituto, secondo il D.P.R. n. 600/1973, è obbligato al versamento nei confronti dell'Erario, pur essendo estraneo al presupposto;

la Corte di Cassazione, con più pronunce (vedasi Corte di Cassazione, Sez. Trib., sentenza 16 giugno 2006, n. 14033, Corte di Cassazione ordinanza del 14 maggio 2015, n. 9933) ha ribadito che: «il sostituito sia già originariamente obbligato solidale d'imposta, secondo i principi generali in materia di solidarietà passiva» (Corte di Cassazione sentenza del 13 giugno 2016, n. 12076). In caso di mancato versamento delle ritenute, il sostituito risponderà in solido (ai sensi dell'art. 1292 c.c.) all'Amministrazione Finanziaria, con diritto di regresso nei confronti del sostituto;

di diverso orientamento sono le sentenze di merito, secondo cui non esiste la responsabilità solidale del percepiente in caso di mancato versamento delle ritenute, purché si dimostri l'effettiva trattenuta subita (vedasi sentenza n. 58/02/2017 della Commissione tributaria provinciale di Sondrio ed anche le sentenze della Commissione tributaria regionale di Milano del 6 dicembre 2016, n. 6550/49/16 e dell'11 gennaio 2016, n. 23/49/16). I Giudici della Commissione tributaria vorrebbero evitare la doppia imposizione al contribuente a cui siano state operate le ritenute, ma non versate all'Erario. In particolare, nel caso in cui l'azione di regresso non andasse a buon fine, si realizzerebbe una violazione del divieto di doppia imposizione sancito dall'art. 163 D.lgs. n. 917/1986;

si adotta quindi un'interpretazione puramente letterale dell'art. 35 del D.P.R. n. 602/1973, che prevede la responsabilità solidale qualora «il sostituto» venga «iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti», pur in contrasto con quanto sancito dalla Corte di Cassazione;

un'apertura alle ragioni del contribuente, da parte dei Supremi Giudici, si ha con la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 14138 del 7 giugno 2017, in cui viene ribadito il seguente principio di diritto: «in tema di imposte sui redditi, ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, l'omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo»;

G/2448₂/12/5

✓

1/2

in tale contesto di incertezza interpretativa, sarebbe auspicabile un intervento normativo volto a tutelare i contribuenti in buona fede, anche alla luce del principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione. L'obbligazione solidale in capo al sostituto decade, qualora si dimostri di aver subito la trattenuta delle ritenute e di aver effettivamente percepito le somme nette,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 35 del D.P.R. n. 602/1973, affinché sia eliminata la coobbligazione del sostituto in caso di mancato versamento delle ritenute e consentire in tal modo che l'unico soggetto al quale il Fisco potrà rivolgere la pretesa tributaria connessa al mancato versamento della ritenuta di acconto sia il sostituto di imposta.

G/2448/12/5

ORDINE DEL GIORNO

Art. 0

NOCERINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024* (A.S. 2448),

premesso che:

le disposizioni del Titolo IV, Capo III del disegno di legge in esame recano disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali;

considerato che:

con sentenza n. 3683/2014 RG del Tar del Lazio, confermata poi dal Consiglio di Stato, sez. IV, con Sentenza 3 dicembre 2015 – 29 febbraio 2016, n. 842, è stato stabilito che le indennità percepite a qualunque titolo dalle persone con disabilità non devono essere considerare ai fini della "Indicazione della situazione economica equivalente" (ISEE);

a seguito di tali sentenze l'articolo 2-sexies, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, ha stabilito che "sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF";

la circolare INPS n. 137 del 25 luglio 2016 ha chiarito ulteriormente le modalità operative della norma di cui sopra;

ancora oggi, nella determinazione dell'Isee, se non si vuole incorrere in una attestazione che rilevi omissioni o difformità, è necessario inserire qualunque tipo di rapporto finanziario intestato ai componenti del nucleo familiare, compresi quelli intestati a minori con disabilità;

quanto sopra appare in totale contraddizione sia con le pronunce che con le norme citate;

questo avviene perché anche quando l'utente è autorizzato a non inserire le somme provenienti da indennità che riguardano la disabilità, in sede di effettuazione dei controlli incrociati dei dati con la Agenzia delle Entrate, risultano rapporti finanziari dei quali però non si va a scandagliare né la natura né le somme in essi contenuti;

come già più volte denunciato da varie associazioni, risulta evidente che da tale situazione, ancora una volta, siano discriminati le persone con disabilità gravi e gravissime e chi se ne prende cura, così come risulta chiarissimo che il problema sarebbe facilmente ed immediatamente superabile in virtù delle pronunce non solo degli organi giuridici citati, ma dalla stessa INPS.

impegna il Governo:

G/2448/13/5

✓

1/2

a porre in essere appositi provvedimenti volti a garantire l'effettiva applicazione della normativa vigente assicurando ai richiedenti la possibilità di scorporare dal calcolo ISEE le somme che derivano da pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, indennità risarcitorie ed in generale tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in ragione della condizione di disabilità.

G/2448/13/5

AS 2448

ORDINE DEL GIORNO

ZAFFINI, , CALANDRINI, DE CARLO

Il Senato,

premessò che

L'assegno di invalidità civile è un sostegno economico riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili con un'età compresa tra i 18 e i 67 anni e un'invalidità civile compresa tra il 74% ed il 99% ed è slegato dalla presenza di un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario, come accade per la pensione di invalidità civile;

La prestazione "assegno mensile di assistenza", introdotta dall'articolo 13 della legge 118/1971, è erogabile in favore dei cittadini italiani residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari residenti in Italia;

Fino al 13/10/2021, nonostante il divieto appena indicato, la prassi amministrativa INPS riteneva che la percezione di un reddito da lavoro inferiore al limite stabilito dalla norma (4.800 € annui come lavoro autonomo e 8.000€ come lavoro dipendente) per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, non fosse considerato attività lavorativa, pertanto l'interessato poteva comunque ottenere il beneficio (Messaggio Inps 3043/2008; messaggio 5783/2008), mantenendo i limiti di redditi propri inferiori ai limiti stabiliti, che per il 2021 ricordiamo essere pari a € 4.931,29;

A partire dal 14 ottobre 2021, l'assegno mensile di assistenza sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l'inattività lavorativa del beneficiario. Con messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021 l'Inps in considerazione della sentenza di Cassazione n. 18926 del 15/07/2019, ha stabilito che "l'assegno mensile di assistenza di cui all'articolo 13 della legge n.118/1971, sarà pertanto liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l'inattività lavorativa del soggetto beneficiario.

Considerato che

Ai fini della valutazione del reddito non rientrano l'importo stesso dell'assegno mensile, le rendite Inail, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento, la casa di abitazione e la valutazione del reddito è effettuata solo sul percettore del sostegno economico e non anche sul coniuge o sugli altri familiari;

A tal fine il titolare dell'assegno deve annualmente trasmettere all'Inps un'autocertificazione "ICLAV", nella quale dichiarare di non svolgere attività lavorativa.

impegna il Governo a:

rimuovere questa interpretazione stretta della norma che, stando al messaggio dell'istituto di previdenza n.3495 del 14 ottobre, che, per avere diritto all'assegno per invalidi civili parziali (287,09 euro al mese), con invalidità tra il 74 e il 99%, non si debba prestare alcuna attività lavorativa, neanche minima, che produca reddito, a prescindere dalla misura del reddito stesso.

G/2448/14/5

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASIOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

Premesso che:

l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato la cui sede sia situata in regioni considerate svantaggiate, un esonero pari al 30 per cento dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavori privati;

la misura, come emerge dalla rubrica della disposizione citata, risulta pensata in particolare per le regioni del Sud Italia e reca l'esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico;

Preso atto che:

talune associazioni di categoria segnalano anomalie applicative relative al caso di imprese che, seppur aventi formalmente sede nelle regioni considerate svantaggiate, operano di fatto al di fuori di esse;

viene riportata, in particolare, la peculiarità del settore dell'autotrasporto, in cui sono frequenti i casi di imprese aventi sede amministrativa al sud, beneficiarie della decontribuzione, ma con flotte di fatto stanziate ed operative al di fuori delle regioni svantaggiate;

Considerato che:

analoghe considerazioni hanno spinto l'Inps a precisare, in riferimento al settore del trasporto marittimo, che condizione necessaria al fine di usufruire del parziale esonero contributivo sia costituita dall'iscrizione della nave nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni individuate dall'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020, considerato questo un elemento formale, oggettivo e certo ai fini del collegamento con uno specifico territorio e, dunque, elemento coerente con la ratio dell'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020;

Impegna il governo affinché vengano identificati accorgimenti in tal senso anche per il settore dell'autotrasporto, al fine di ovviare al rischio che la misura in questione determini distorsioni della concorrenza e la distrazione di risorse pubbliche con pregiudizio delle finalità per cui l'esonero contributivo è stato previsto.

G/2448/15/5

QUAGLIARIELLO

BERUTTI

BIASIOTTI

CAUSIN

FANTETTI

PACIFICO

ROMANI

ROSSI

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

Premesso che:

Il "Disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", all'articolo 23, introduce il trattamento di pensione anticipata per i soggetti che, nel corso del 2022, raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (c.d. «quota 102»);

La disposizione integra la disciplina del trattamento di pensione anticipata attraverso la modifica del cosiddetto meccanismo «quota 100» (art. 14 del dl 4/2019), che già disciplinava il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni;

Preso atto che:

Uno dei risultati sperati al momento dell'introduzione di Quota 100 era quello dell'incremento del livello di ricambio generazionale nel mercato del lavoro: per ogni anziano andato in pensione si sarebbero dovuti osservare 1 o più giovani in entrata;

Tale effetto si è rivelato molto più contenuto di quanto previsto. Secondo stime concordi della Corte dei Conti e dell'osservatorio dei Consulenti del Lavoro il tasso di sostituzione si è fermato al 40 per cento (meno di 1 assunto ogni 2 pensionati), con una relativa caduta dell'occupazione complessiva dello 0,2 per cento;

Nel settore pubblico, a fronte di un'elevata quota di pensionamenti con Quota 100 (quasi un terzo del totale delle domande), il basso livello di assunzioni potrebbe essere stato limitato dal blocco del turnover fino al 2020;

Anche nel settore privato, tuttavia, il tasso di sostituzione si è attestato su percentuali comunque modeste (0,54%). È probabile che il tasso di sostituzione nel settore privato sia stato tenuto basso dalle condizioni locali del mercato del lavoro, per esempio la Corte dei Conti evidenzia una correlazione tra debolezza del mercato del lavoro e adesioni a Quota 100;

G/2448/16/5

Considerato che:

il dubbio riguardo la possibilità di associare Quota 100 a un'accelerazione della staffetta intergenerazionale porta con sé inevitabili inefficienze generate dalle posizioni lasciate vacanti e non riempite da personale di pari competenze;

Il sistema previdenziale è caratterizzato da una forte complessità e dal collegamento con innumerevoli variabili esterne di rango economico, finanziario e sociale.

Uno di questi fattori è senz'altro l'aspettativa di vita, che ha attualmente raggiunto un'età media di 83 anni e che, accanto all'evoluzione della medicina e del tenore di vita, è destinata ad aumentare progressivamente.

Preso atto che:

L'impostazione contenuta nell'articolo 23 della presente legge, il c.d. meccanismo "Quota 102" comporterebbe, in media, l'uscita dal mercato del lavoro a 62 anni, ovvero quando un lavoratore può aspettarsi di avere ancora davanti a sé mediamente vent'anni di vita;

Per questo, si impegna il governo a valutare l'inserimento, accanto a forme necessarie di flessibilità in uscita, di meccanismi di flessibilità per i lavoratori che, sia nel settore pubblico che in quello privato, ritengano di poter rimanere volontariamente in servizio per un ulteriore triennio (oltre l'età pensionistica prevista dalla legge), a condizione che il loro ammontare contributivo e, quindi, l'ammontare del loro assegno pensionistico rimanga cristallizzato, così da ottenere che questa scelta non comporti alcun ulteriore onere a carico della finanza pubblica né delle generazioni successive.

G/2448/16/5

AS 2448
Ordine del giorno
Art. 24

FARAONE

Premesso che:

il "Giornale di Sicilia", con sede a Palermo, è un quotidiano a diffusione nazionale fondato nel 1860 da Girolamo Ardizzone;

ormai da due anni le attività poligrafiche di stampa del "Giornale di Sicilia" sono state in buona parte dirottate a Messina presso lo stesso stabilimento in cui stampano altre realtà editrici;

dal 1° dicembre 2019, 22 poligrafici del Giornale di Sicilia sono in cassa integrazione a zero ore, ovvero in una situazione di totale inattività lavorativa. Dal 19 ottobre 2021 hanno esaurito gli ammortizzatori sociali.

L'11 ottobre 2021 il Giornale di Sicilia ha avviato una procedura di licenziamento collettivo (L. 223/1991) che riguarda 22 lavoratori (su 33). La procedura attualmente è sospesa perché sono state richieste le settimane di Cassa integrazione Covid fino a dicembre 2021 ma, da accordo con i sindacati, riprenderà il 1° gennaio 2022.

Considerato che:

la legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'art. 1, comma 500, concede il trattamento di pensione anticipata ai lavoratori poligrafici con anzianità contributiva di almeno 35 anni, di imprese stampatrici di giornali quotidiani a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, dei piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi;

i poligrafici del Giornale di Sicilia non possono accedere ai prepensionamenti previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 500, dalla suddetta legge poiché l'azienda ha presentato il piano di crisi il 9 settembre 2019, diversamente da quanto disposto dalla legge (che prevede la presentazione dei piani dal 1 gennaio 2020);

è necessario intervenire per rimuovere definitivamente gli ostacoli tecnici della suddetta legge e per affrontare casi di inefficienze del sistema che si ripercuotono su lavoratori e famiglie in condizioni di assoluta gravità e senza alcuna forma di reddito.

G/2448/17/5
29

÷

1/2

Impegna il Governo

Affinché la realtà di cui in premessa possa beneficiare delle risorse del “Fondo per l’uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi” istituito dall’articolo 24.

G/2448/17/5

Ordine del giorno

Art. 01

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 ",

premesso che:

il decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 - recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo -, all'articolo 54-*bis* ha introdotto una nuova disciplina lavoristica, inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali;

in vista delle festività natalizie, considerato il perdurare di alcune difficoltà legate al protrarsi della pandemia, sia con riferimento alle imprese, che alle famiglie, sarebbe opportuno e auspicabile consentire l'utilizzo dello strumento del voucher nel periodo novembre 2021 - gennaio 2022,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni, in deroga all'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, volte ad estendere lo strumento del voucher per consentire l'acquisizione di prestazioni di lavoro occasionali da parte delle aziende e delle famiglie nel periodo 1° gennaio - 28 febbraio 2022.

G/2448/18/5

ORDINE DEL GIORNO

ART. 01

SACCONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

il territorio della Regione Marche come ben sappiamo, è stato duramente colpito dal sisma del 2016. Sono 140 i Comuni colpiti e danneggiati dal sisma in Centro Italia, cui spettano gli aiuti ed i rimborsi previsti dal decreto legge terremoto, tra cui anche Macerata:

- il DL 189/2016 (convertito il L. 229/2016) recante interventi per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e che sul fronte della ricostruzione privata prevede contributi a copertura delle spese sostenute;
- il DL 8/2017 (convertito in L. 45/2017) recante nuove misure per le popolazioni colpite dal terremoto del 2016, che prevede agevolazioni per la ricostruzione privata, sostegno alle imprese e alla popolazione e misure a favore dei lavoratori;
- il DL 12/2019 (convertito il L. 156/2019) che introduce l'art. 12 bis nel DL 189/2016 in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione;
- infine il DL 104/2020 che proroga fino al **31/12/2021** lo stato di emergenza dichiarato per il sisma del 2016 e 2017 avvenuto nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e la gestione straordinaria dell'emergenza;

successivamente, dopo il terremoto, nel 2020 ha avuto inizio l'emergenza sanitaria a seguito della diffusione del Covid-19 che sta causando disorientamento tra gli operatori economici, già alle prese con accavallamento di scadenze, sospensioni ed incentivi previsti dai numerosi provvedimenti legislativi (nazionali e regionali):

- il DL 34/2020 (cd **Decreto Rilancio**) e il DL 77/2021 (cd **Decreto Semplificazione**) che prevede la detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l'efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati **dal 01/07/2020 al 30/06/2022**;

queste nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;

preso atto che:

la concessione dei contributi avviene di norma all'esito di un lungo e complesso procedimento;

G/2448/19/5
32

✓

(12)

considerato che:

i provvedimenti governativi dovrebbero costituire il cuore del processo di ricostruzione e dare **nuovo slancio alla ripresa socio-economica dei territori del Centro Italia** colpiti dal sisma; tuttavia, sebbene il Commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini abbia affermato il 30 dicembre scorso che il 2021 dovrà essere l'anno del «definitivo decollo della ricostruzione», la situazione sul nostro territorio è ancora in parte bloccata;

infatti sono molti i provvedimenti normativi in favore delle aree del cratere che sono entrati in vigore il 1 gennaio di quest'anno. Ma tali provvedimenti si affiancano alle agevolazioni previste dal Decreto Rilancio ed è difficile districarsi tra le varie scadenze previste;

c'è molto fermento nella nostra regione e anche nel nostro comune, poiché sono numerose le persone che intendono far ricorso a tali benefici ovvero vi hanno già fatto ricorso e **questa situazione frena i processi di programmazione e di investimento**, poiché tanto le imprese quanto i professionisti del territorio sono oberati di richieste di prestazione d'opera e a malapena riescono a fronteggiare tutte le esigenze, visti i tempi stringenti dovuti alle scadenze previste per accedere ai benefici;

in conclusione, posto che:

appare fondamentale proteggere i settori critici della nostra economia, oltre che tutelare i posti di lavoro e i lavoratori,

la fiducia che nei prossimi mesi le cose possano migliorare esiste ancora;

nel nostro territorio è possibile far ricorso ai benefici previsti tanto dal Sismabonus quanto dal Decreto Rilancio, dal momento che l'uno non esclude l'altro, ed è difficile trovare imprenditori e professionisti disponibili per il sovraccarico di lavoro che ha investito entrambi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che dispongano che nelle zone colpite dal terremoto sia prevista una proroga per il ricorso alle agevolazioni già in essere, che altrimenti potrebbero risultare non usufruibili incolpevolmente. Sarebbe infatti auspicabile che almeno in questi territori siano previste scadenze differenziate, che non si sovrappongano tra loro, al fine di agevolare imprese, professionisti, Istituti di Credito e ogni altro operatore interessato nell'opera di ricostruzione.

G/2448/19/5

Ordine del Giorno

Art.01

TIRABOSCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'articolo 168 è finalizzato ad assegnare contributi per favorire investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale anche ai comuni di medio-piccole dimensioni, nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022;

contestualmente al sostegno agli enti locali sarebbe necessario, al fine di supportare la cosiddetta "crescita di qualità", introdurre nuovi incentivi volti a recuperare gli immobili in decadenza in un piano di rigenerazione urbana che abbia come scopo, oltre a quello di efficientamento energetico, anche quello di abbellire l'ambiente;

il succitato piano di rigenerazione urbana sarebbe indispensabile soprattutto nei cosiddetti "borghi" dove le unità immobiliari unifamiliari non abitate rappresentano un patrimonio italiano diffuso su tutto il territorio che, allo stato attuale, trovandosi in una situazione di degrado, penalizzano la qualità dell'ecosistema ambientale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative finalizzate ad incentivare il recupero di immobili in decadenza attraverso un piano di rigenerazione urbana e territoriale che abbia come scopo anche quello di abbellire l'ambiente in cui tali unità immobiliari sono ubicate.

G/2448/20/5

Ordine del Giorno

Art.01

TIRABOSCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'articolo 9 contiene varie disposizioni di proroga del c.d. Superbonus edilizio disciplinato dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

in una fase così importante per l'economia del nostro paese e considerati i potenziali risvolti positivi che potrebbero verificarsi a seguito delle misure di attuazione del PNRR sul lato della transizione digitale che consentirebbero a migliaia di lavoratori di poter svolgere l'attività lavorativa direttamente dalla propria abitazione, sarebbe necessario estendere il c.d. Superbonus anche per riqualificare architettonicamente a fini energetici, gli immobili che non hanno classe energetica e che non sono abitazioni principali ma che potrebbero diventarle in futuro soprattutto per coloro che possono lavorare da remoto grazie alle nuove tecnologie;

tale agevolazione avrebbe molteplici effetti positivi: la riqualificazione di aree interne che negli anni dell'abbandono dei territori per spostamenti della popolazione verso le aree urbane sono cadute in disuso, il ripopolamento di territori ancora potenzialmente redditizi per l'economia italiana, l'efficientamento energetico in vista degli obiettivi di riduzione delle emissioni di Co2 stabiliti in sede internazionale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere il c.d. Superbonus edilizio su tutto il patrimonio immobiliare delle aree interne del Paese che negli anni sono state abbandonate in favore di aree urbane e che potrebbero essere riqualificate sia del punto di vista energetico che architettonico rappresentando una nuova opportunità di insediamento per le nuove generazioni che, grazie alle nuove tecnologie possono svolgere la propria attività lavorativa da remoto.

G/2448/21/5

A.S. 2448
ORDINE DEL GIORNO

Art. 145

LUPO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024* (A.S. 2448),

premesso che:

il Titolo X del disegno di legge in oggetto reca misure in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, transizione ecologica, energia e sisma;

l'articolo 132 prevede un'autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036 al fine di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, nonché attraverso attività di progettazione ed acquisto o rinnovo del materiale rotabile;

l'articolo 145 prevede, con riferimento alla pianificazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l'istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo da ripartire, con una dotazione di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025, e di 140 milioni di euro per l'anno 2026;

nel medesimo stato di previsione del MEF è istituito, inoltre, un fondo per le medesime celebrazioni da ripartire per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025, e di 10 milioni di euro per l'anno 2026;

considerato che:

il progetto per la tranvia Termini-Vaticano-Aurelio (TVA) prevede la realizzazione di un nuovo sistema di trasporto rapido lungo la direttrice est-ovest della città di Roma, connettendo la stazione Termini a piazza dei Giureconsulti, con una diramazione verso piazza Risorgimento da largo Tassoni. Il percorso del TVA si snoda per circa 9 km, connettendosi alla rete esistente e di prossima realizzazione presso stazione Termini, piazza Venezia, largo Argentina e piazza Risorgimento. Collegando la stazione Termini all'Aurelio, passando dal Vaticano;

il tram TVA si pone come un'infrastruttura fondamentale, anche per connettere turisti e fedeli che decideranno di recarsi in città e che potranno facilmente raggiungere i luoghi di culto, una volta arrivati alla Stazione Termini;

il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Roma, approvato dalla precedente amministrazione, ha previsto la realizzazione della predetta linea tranviaria per cui si stima un costo pari a € 56.820.520;

G/2448/22/5

/

1/2

impegna il Governo:

a stanziare le necessarie risorse per la realizzazione dell'opera e ad introdurre misure di semplificazione per un iter autorizzatorio, progettuale e realizzativo celere, anche ricorrendo alla nomina di un Commissario ad acta.

G/2448/22/5

A.S. 2448

Ordine del Giorno

Art. 131

Collina

Il Comune di Castel Bolognese, nell'ambito della predisposizione del proprio Piano di rinascita urbana, ha analizzato, con l'ausilio del gruppo di ricerca Next City Lab dell'Università di Ferrara, un modello generale di trasformazione urbana attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie di paesi o quartieri di circa 10.000 abitanti, poi aggiornato con una serie di incontri con gli stakeholders locali.

Nell'ambito dello sviluppo unitario del progetto è possibile prevedere un finanziamento a valere sul fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni da realizzare sull'intera area dell'Unione della Romagna Faentina, che consiste nella realizzazione di alternative smart and green all'attuale utilizzo dei mezzi di trasporto, a partire da collegamenti intelligenti integrando le misure di viabilità green con la realizzazione di una smart grid tra i centri abitati e le frazioni.

Al fine di predisporre le prime progettualità di mobilità sostenibile finanziabili attraverso il fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni, il Senato

impegna il Governo

a finanziare per 4 milioni di euro a valere sull'annualità 2023 e 6 milioni di euro a valere sulle annualità 2024 e 2025 il progetto di mobilità sostenibile sviluppato dall'Unione della Romagna Faentina in collaborazione con l'università di Ferrara, anche al fine di monitorarne obiettivi attesi e raggiunti ed il grado di replicabilità in altre realtà del Paese.

G/2448/23/5

A.S. 2448

ORDINE DEL GIORNO

Art. 131

CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premessi che:

il Titolo X del disegno di legge in esame reca misure in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, transizione ecologica, energia e sisma;

in particolare, dall'articolo 131 all'articolo 150, sono previste disposizioni in materia di infrastrutture stradali delle regioni, delle province, e delle città metropolitane, per interventi di manutenzione straordinaria; di messa in sicurezza stradale per la manutenzione straordinaria delle strade comunali di comuni piccoli e medi; di rifinanziamento della progettazione, di prevenzione del rischio sismico;

considerato che:

nelle città italiane, a fronte di una crescita degli spostamenti in bici, l'estensione delle piste ciclabili rimane del tutto inadeguata e molto lontana dagli altri Paesi europei. Occorre offrire ai Comuni risorse certe per l'elaborazione di progetti e la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili protetti, in modo da dare continuità agli investimenti e conseguire un obiettivo ambientale e di sicurezza di interesse nazionale;

rilevato che:

appare necessario provvedere ad uno stanziamento più adeguato di risorse, al fine di consentire a Regioni e Comuni di programmare il potenziamento dei percorsi ciclabili,

impegna il Governo:

a prevedere, in attuazione della Legge 2 del 2018 per lo sviluppo della mobilità ciclabile, maggiori risorse per i Comuni da destinare alla progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili protetti in ambito urbano..

G/2448/24/5

A.S. 2448

ORDINE DEL GIORNO

Art. 154

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, PAVANELLI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 2448 recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*,

premessi che:

l'articolo 154 istituisce il Fondo italiano per il Clima nello stato di previsione del Ministero della Transizione Ecologica, gestito da CDP S.p.A., con una dotazione di 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2027 destinato a favorire interventi di soggetti pubblici e privati in Paesi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo per raggiungere gli obiettivi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale;

considerato che:

l'attuale transizione ecologica necessita di essere realizzata in trasparenza e nel rispetto dei valori costituzionali e della sostenibilità sociale;

la tutela ambientale consiste nell'agire verticalmente e settorialmente sul territorio rappresentando l'equilibrio esistente in un determinato momento storico tra le esigenze di conservazione dell'ambiente e quello dello sviluppo della società;

la tutela del paesaggio naturale e degli spazi urbanistici aventi carattere storico devono essere tenuti in considerazione adeguatamente ai valori sociali da loro apportati al benessere della comunità;

le procedure di semplificazione, se portatrici di sole riduzioni temporali ma senza il giusto apporto di nuove risorse umane, non sono portatrici di una corretta razionalizzazione delle procedure;

considerato inoltre che:

la Strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2030: *'Riportare la natura nella nostra vita'* evidenzia i benefici apportati da una corretta gestione e messa a sistema delle aree naturali,

impegna il Governo:

ad adottare una strategia di decarbonizzazione con chiari obiettivi intermedi che tenga in adeguata considerazione, nei necessari processi autorizzatori, il bisogno di conservazione dei paesaggi naturali terrestri, marini e aerei e degli spazi urbani a carattere storico.

G/2448/25/5

A.S. 2448

ORDINE DEL GIORNO

CAMPARI, SAPONARA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

nel corso dell'esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S.2448)

Premesso che:

l'articolo 137 della presente legge reca la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 550 milioni per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma RFI, parte investimenti 2022-2026. Inoltre, si autorizza la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e di 600 milioni di euro per l'anno 2027 per il finanziamento del contratto di programma RFI, parte servizi 2022-2027;

la ferrovia «Pontremolese» collega Parma con La Spezia passando per alcuni centri vitali dell'Appennino, come Pontremoli e Borgo Val di Taro, comuni che di fatto fungono da punti di riferimento per questo fragile tratto montuoso. Lungo i 103 chilometri della linea sono presenti anche fermate minori di servizio ai pendolari verso Parma e La Spezia. La linea è per il 50 per cento a binario unico e mostra pendenze elevate che riducono le dimensioni utili di treni, soprattutto quelli per le merci, nonostante la ferrovia abbia uno sbocco su uno dei porti più importanti del Paese;

in sede di audizione del 30 giugno 2021 il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha dichiarato che, sulla Pontremolese, avendo il Ministero già inserito nel primo blocco di commissariamenti l'intervento, che il tema fosse naturalmente il finanziamento, che sarebbe andato nel contratto di programma 2022-2026, e ha aggiunto che i finanziamenti debbono andare in primo luogo a realizzare quelle opere prioritarie per le quali sono previsto i commissariamenti;

impegna il Governo

facendo seguito alle dichiarazioni rese in data 30 giugno 2021, a inserire il finanziamento dell'opera nel prossimo contratto di programma con RFI per gli anni 2022-2026.

G/2448/26/5

A.S. 2448

ORDINE DEL GIORNO

TOSATO, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TESTOR

Il Senato,

nel corso dell'esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S.2448)

Premesso che:

l'articolo 140 della presente legge assegna ai comuni, per gli anni 2022 e 2023, contributi per investimenti di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 mln, stabilendo altresì l'ammontare di contributo di cui è destinatario ogni comune in rapporto alla popolosità. I contributi sono erogati ai comuni dal Ministero dell'Interno, che applica anche un sistema di monitoraggio della spesa, con possibile revoca dei contributi;

il progetto definitivo della variante alla statale 12, la strada che partendo da Isola della Scala, toccherà Buttapietra e, nel Comune di Verona, eviterà l'abitato di Ca' di David, è stato approvato;

L'opera è pensata come una risposta al bisogno di spostare al di fuori dei centri abitati l'intenso traffico a Sud di Verona. La sua realizzazione è attesa da anni;

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie iniziative volte ad inserire l'opera tra quelle legate alle Olimpiadi invernali 2026 di Cortina, al fine di accorciarne l'iter di realizzazione e i tempi di finanziamento.

G/2448/27/5

A.S. 2448

ORDINE DEL GIORNO

Art. 9

SANTILLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024* (A.S. 2448),

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame reca proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici;

in particolare l'articolo 9 proroga le misure di cui all'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, relative alla detrazione al 100% per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari;

il medesimo articolo 119 prevede che i materiali isolanti utilizzati debbano rispettare i criteri ambientali minimi stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

considerato che:

il sistema di agevolazioni introdotte con il predetto articolo 119 ha evidenziato l'importanza delle certificazioni della conducibilità dei materiali isolanti. Appare dunque necessario concentrare maggiori sforzi in direzione di un incremento delle certificazioni di performance degli stessi, misurando le prestazioni reali dei materiali isolanti in relazione alle performance teoriche;

le nanotecnologie hanno saputo innovare in vari settori, dalla meccanica all'energia, dimostrando prestazioni superiori, minor utilizzo di materiale e ridotta necessità di smaltimento a fine vita rispetto ai prodotti tradizionali;

ad esempio il carbonio nanometrico, materiale completamente ecocompatibile, ha dimostrato di essere un elemento particolarmente performante per la conduttività termica e per l'assorbimento del calore;

è stato dimostrato inoltre che la performance dei materiali bicompositi a base di canapa o argilla sia dovuta ai cambiamenti di fase all'interno della struttura di cui sono formati, che genera un meccanismo di carico e scarico del calore che agisce con continuità. Anche in questo caso, le necessità di smaltimento a fine vita sono molto ridotte, essendo questa tipologia di materiali facilmente riciclabili;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in relazione agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate per i quali è possibile usufruire della

G/2448/28/5

/

1/2

detrazione al 110%, di adottare iniziative volte a prevedere l'utilizzo di materiali a base di elementi nanotecnologici al carbonio con remissività termica superiore a 0,90 e di materiali biocompositi a base di canapa o argilla.

G/2448/28/5

AS 2448
Ordine del Giorno
Articolo 158

CANDIANI, ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

In relazione alla grave situazione di aumento dei costi dell'energia elettrica, insostenibile per imprese e famiglie;
tenuto conto che:

- la crisi energetica in corso è tutt'altro che inattesa e ha fatto emergere una serie di questioni e problemi che una certa retorica acritica del modello di transizione energetica ha cancellato dal dibattito pubblico;
- stiamo vivendo una crisi non temporanea ma strutturale che colpisce tanto le imprese quanto tutte le famiglie, la qual cosa evidenzia la fragilità del sistema (Alberto Clò, ex ministro dell'Industria in occasione dell'incontro "Transizione (non solo) ecologica: c'è un nuovo mondo dell'energia da costruire" organizzato a Bologna, novembre 2021);

per superare questa situazione occorre agire velocemente con investimenti e ricerca;
preso atto della sottoscrizione, avvenuta il 26 novembre 2021, del Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, noto come "Trattato del Quirinale", nelle cui premesse è richiamato l'impegno storico e costantemente riaffermato a favore dell'unità europea, in linea con i Trattati istitutivi della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, fatti a Roma il 25 marzo 1957, il cui spirito è stato riaffermato solennemente nella Dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017;

apprezzato che negli impegni i due Paesi tra l'altro:

- "rafforzano il coordinamento nei principali settori della politica economica europea, quali la strategia economica e di bilancio, l'industria, l'energia, ecc." (art. 3, comma 3);
- "adottano le modifiche regolamentari e sottopongono ai rispettivi parlamenti le modifiche legislative necessarie per eliminare gli ostacoli alla cooperazione frontaliere, incluso per la creazione di servizi pubblici comuni in materia [...] di energia..." (art. 10, comma 2);

nelle more della ratifica parlamentare,

impegna il governo:

a collaborare ad ogni livello con la Repubblica Francese al fine di condividere le strategie energetiche, a partire da quelle rinnovabili e da quella nucleare di ultima generazione, al fine di ottenere il miglior rapporto tra una adeguata disponibilità di energia ed il suo costo, e consentire una transizione ecologica sostenibile sia per l'ambiente che per l'economia dell'Italia.

G/2448/29/5

Ordine del giorno

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

gli scienziati del clima hanno più volte ribadito che per contenere il riscaldamento globale entro i limiti stabiliti dalla comunità internazionale alla conferenza di Parigi dello scorso dicembre, si dovrà ridurre l'uso dei combustibili fossili a un ritmo ancora più veloce, almeno del doppio, di quanto previsto dagli accordi;

Joeri Rogelj, ricercatore presso l'*International institute for applied systems* austriaco, insieme ai suoi colleghi europei e canadesi, ha pubblicato su *Nature Climate Change* uno studio dove sostiene che tutte le precedenti stime sulla quantità di anidride carbonica emessa in atmosfera siano in realtà troppo generose e che i livelli indicati come potenzialmente catastrofici per l'ambiente siano raggiungibili molto prima del previsto. Infatti, il *Carbon budget* della Terra, cioè il bilancio che indica la quantità di CO₂ che possiamo ancora emettere in atmosfera senza sfiorare la soglia dei 2 gradi centigradi di aumento della temperatura globale, è la metà di quel che finora è stato stimato. Questo significa che invece di 2.390 miliardi di tonnellate di CO₂, la nostra atmosfera potrà sopportarne 1.240 miliardi, circa la metà, prima che gli effetti siano irreversibili;

dalla rivoluzione industriale a oggi la temperatura globale è salita di 1 grado e il livello del mare di 14 centimetri. Nel 2014 le emissioni di CO₂ ammontavano a poco meno di 36 miliardi di tonnellate. Secondo i calcoli contenuti nello studio di Rogelj, proseguendo a questo ritmo il budget di carbonio disponibile terminerà nel giro di 34 anni. Ciò significa che dal 2050 in poi tutti gli Stati del mondo dovrebbero essere a emissioni zero per evitare che il termometro della Terra salga di oltre 2 gradi;

considerato che:

la Banca europea per gli investimenti (BEI) è proprietà comune dei Paesi dell'UE e il suo obiettivo, tra gli altri, è quello di sostenere le iniziative volte a mitigare i cambiamenti climatici ed eliminare gradualmente ogni finanziamento a nuovi progetti legati al settore dei combustibili fossili entro il 2020. Questo è l'obiettivo che la BEI ha inserito nella bozza della sua strategia energetica;

tra i progetti che la banca non intende più finanziare ci sono quelli su produzione di petrolio e gas, infrastrutture per gas naturale, produzione di energia o generazione di calore da combustibili fossili;

i giacimenti di petrolio non sono appannaggio esclusivo del mondo arabo, inglese, americano, indiano o norvegese, bensì esistono anche in Italia e sono in genere piuttosto frammentati e nella maggior parte dei casi situati a profondità importanti o ancora offshore. Uno dei territori italiani più ricchi in questo senso è la Sicilia che dispone di petrolio a Ragusa, Gela e Gagliano Castelferrato. La Basilicata è un'altra Regione italiana in cui si estrae petrolio, nel dettaglio in Val D'Agri con il vanto del 70% della produzione nazionale di petrolio. Anche la Calabria riserva petrolio nella zona di Crotona, ma pozzi sono presenti anche in Molise, in Abruzzo e nel Lazio;

G/2448/30/5

/

1/2

soprattutto alla luce degli impegni presi a Parigi, insieme ad altri 195 Paesi, firmando un accordo per ridurre le emissioni inquinanti sembra assurdo e sconsiderato procedere allo sfruttamento delle risorse naturali presenti in Italia. Dunque, se vogliamo salvare il pianeta, dobbiamo smettere di usare combustibili fossili;

ci si domanda, quindi, se esista oggi una politica energetica in Italia e se la politica si stia preoccupando seriamente del futuro del Paese in un settore così strategico. Non è più immaginabile, quindi, pensare alle risorse petrolifere italiane ma bisognerebbe domandarsi, invece, perché l'Italia, che potrebbe essere all'avanguardia dello sviluppo sostenibile, sia la nazione d'Europa che negli ultimi cinque anni ha maggiormente disinvestito nelle fonti rinnovabili, eolico, solare, geotermico, distruggendo la metà dei posti di lavoro in un settore sul quale altri Paesi investono con decisione;

nell'ultimo secolo l'emissione di CO₂, il gas che maggiormente altera il clima, si è moltiplicata in tutto il mondo per diciassette volte. Conosciamo il grido di Papa Francesco nell'enciclica «Laudato si'»: «Sappiamo che la tecnologia basata sui combustibili fossili, molto inquinanti - specie il carbone, ma anche il petrolio e, in misura minore, il gas - deve essere sostituita progressivamente e senza indugio»;

tenuto conto che:

occorrerebbe puntare sulle nostre risorse petrolifere utilizzandole piuttosto come collaterale di garanzia per l'emissione di obbligazioni. Infatti, se venissero emessi *bond* garantiti dal petrolio Lucano o siciliano, etc., come garanzia reale, si favorirebbero bassi interessi (lo spread sarebbe negativo rispetto alla Germania o a qualsiasi altro Paese);

una soluzione, questa, che permetterebbe in 25 anni di ripagare il debito pubblico e verrebbe, inoltre, scongiurato lo sconsiderato sfruttamento delle risorse naturali dovuto alle attività di estrazione del petrolio e del gas, svolto, il più delle volte, su aree geograficamente e morfologicamente non adatte a tali scopi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mettere in atto una politica energetica e produttiva in grado di abbandonare i fossili, così come richiesto dal Piano di rilancio italiano nel post pandemia Green New Deal, e di utilizzare i pozzi petroliferi italiani come garanzia per l'emissione di obbligazioni al fine di reperire risorse. Infatti, la sola consistenza del giacimento petrolifero della Val D'Agri, in Basilicata (almeno 15 miliardi di barili) consentirebbe di emettere *bond* tali da azzerare il debito pubblico italiano e, con il risparmio tra il costo dei *bond* attuali (spread altissimo) ed i *Petrol bond*, si avrebbero, nel giro di 25 anni, risorse per rimborsare i *Petrol-bond* senza estrarre un solo barile e sostenendo lo stesso costo che oggi si paga, a titolo di interessi, sul debito pubblico.

G/2448/30/5

2/2

AS 2448

Ordine del giorno

Articolo 0

ARRIGONI, CANDIANI, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

In sede di esame dell'atto 2448 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

premessi che:

la preoccupante escalation del prezzo del gas naturale, quadruplicatosi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette di gas e luce, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana, dove i costi dell'energia stanno diventando insostenibili per imprese e famiglie;

nel 2021 la domanda di gas naturale è cresciuta del 9% in Europa e del 15% in Cina e nel resto dell'Asia. La Cina sta sostituendo carbone con gas nella generazione elettrica, nell'industria e nelle case e la progressiva riduzione di carbone in Cina e in India farà crescere la domanda di gas fino al 2040;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50% su un solo fornitore extra UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi cross border (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influenzando negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato a sottovalutare la rilevanza del gas naturale ed il suo ruolo di accompagnamento strategico nel processo di transizione ecologica ed energetica, come peraltro scritto nel PNIEC, sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli Hard to Abate, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

a seguito del caro energia vi sono imprese che hanno aperto linee di credito con le banche per pagare le bollette, altre, nonostante siano piene di ordini, stanno rallentando la produzione e talune si sono fermate o hanno annunciato il fermo delle linee di produzione perché produrre è diventato troppo costoso, come deciso da 8 fornaci del distretto del vetro di Murano o dalla Portovesme in Sardegna, unico produttore primario di zinco e piombo in Italia;

le previsioni di un inverno difficile sul fronte prezzi e sulla reale disponibilità del gas, la situazione critica del riempimento degli stoccaggi, soprattutto in Europa, e le difficoltà di approvvigionamento rischiano di rendere la misura dell'interrompibilità gas (DM 30 settembre 2020) non attuabile dalle imprese visto che stanno pensando di anticipare i fermi produttivi e le manutenzioni nel periodo invernale, in presenza dei prezzi del gas così sostenuti, perdendo così il requisito della continuità di prelievo, richiesto dall'interrompibilità gas;

il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica e l'indispensabile sicurezza europea e nazionale del sistema energetico devono indurre Europa e il nostro paese sia a ridurre l'elevata dipendenza da paesi terzi e dall'estero, per l'Italia oggi attestata al 95%, sia ad una maggiore diversificazione degli approvvigionamenti;

venerdì 19 novembre 2021 la Commissione Europea ha pubblicato l'atto delegato che definisce i Progetti di Interesse Comune europei, in forza del Regolamento TEN-E (in corso di revisione) sulle infrastrutture

G/2448/31/5
48

/

1/2

energetiche transfrontaliere in vigore dal 2013 (Regolamento 347/2013). Con la quinta revisione della lista pubblicata dei Progetti di Interesse Comuni europei è stata rimossa la previsione del raddoppio della fornitura annuale attuale del TAP (Trans-Adriatic Pipeline), da 10 a 20 miliardi metri cubi all'anno del gas naturale trasportato, con la motivazione comunicata dalla stessa Commissione Europea che l'aumento della fornitura di gas causerebbe un aumento significativo delle emissioni di CO2 in Italia;

la crisi energetica in corso è tutt'altro che inattesa e ha fatto emergere una serie di questioni e problemi che una certa retorica acritica del modello di transizione energetica ha cancellato dal dibattito pubblico; la crisi non è transitoria ma sta assumendo carattere strutturale e nel breve termine non si ravvisano segnali di un cambiamento significativo al ribasso nei prezzi del mercato dell'energia; occorrono pertanto non solo interventi immediati come lo stanziamento di risorse pubbliche per contenere il caro bollette, ma anche e soprattutto interventi strutturali;

un inverno molto freddo sarebbe problematico per l'Italia per l'Europa. Il CEO di Trafigura, tra i primi trader di gas ed elettricità in Europa, ha dichiarato che nei prossimi mesi c'è un concreto rischio di blackout. Le tensioni in Bielorussia e Ucraina e la mancata approvazione del North Stream 2 non aiutano.

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria affinché nel pacchetto sulla finanza sostenibile si consideri il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica ed energetica, sia ai fini del contenimento dei costi dell'energia, sia per garantire stabilità, sicurezza e resilienza del sistema energetico;

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria per definire un regolamento urgente e di immediata efficacia che stabilisca regole comuni per la gestione della sicurezza degli approvvigionamenti gas, la regolamentazione degli stoccaggi e relativi profili di utilizzo;

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria, in coerenza alla normale procedura degli atti delegati che prevede il coinvolgimento del Consiglio dell'Unione Europea quale co-legislatore, per rivedere l'esclusione dai Progetti di Interesse Comune europei, in forza del Regolamento TEN-E, del raddoppio del TAP infrastruttura che è invece fondamentale per il rafforzamento della capacità di trasporto gas in Italia, per la diversificazione degli approvvigionamenti e per ridurre i costi di approvvigionamento del gas;

ad adottare le opportune iniziative per aumentare la produzione nazionale di gas e aumentare l'approvvigionamento di gas proveniente dal nord Africa sfruttando la capacità di trasporto esistente, attualmente sottoutilizzata, a beneficio della sicurezza nazionale;

affinché la misura dell'interrompibilità gas non perda efficacia proprio in una situazione emergenziale per l'approvvigionamento del gas, a garantire maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, sia innalzando il riferimento della media mobile dei prelievi e sia innalzando il numero di giorni del periodo interrompibile che possono essere assegnati ai fermi-impianto, ad aumentare la richiesta del volume interrompibile, in modo da garantire una migliore risposta in caso di necessità e, infine, ad adeguare la remunerazione alla maggiore durata del servizio, al reale rischio interruzione e alle attuali condizioni di mercato;

a emanare al più presto il decreto sugli sgravi per le industrie gasivore, già previsto dall'articolo 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167, anche per dare attuazione alle indicazioni presenti nel toolbox dell'Europa per proteggere consumatori ed imprese, che vanno aiutate in conformità alle linee guida sugli aiuti di Stato.

G/2448/31/5

ORDINE DEL GIORNO

FERRO

Il Senato in sede di discussione dell'A.S. 2448,

premessi che:

al fine di presidiare al meglio lo sviluppo del trasporto aereo in questa delicata fase di ripartenza, con legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'ENAC è stato autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica assumendo 10 unità di personale di livello dirigenziale non generale, 151 unità di personale appartenente alla prima qualifica professionale, 145 unità di personale appartenente al ruolo tecnico-ispettivo e 72 ispettori di volo; l'evoluzione del settore del trasporto aereo caratterizzato negli anni recenti da fenomeni di forte integrazione e stretta collaborazione tra le diverse Autorità regolatorie in campo europeo, nonché la necessità di mettere in campo politiche di rilancio del settore dopo la crisi del 2020 generata dalla pandemia COVID- necessitano di una struttura organizzativa dotata degli strumenti necessari per operare con un elevato grado di autonomia e tempestività;

l'evoluzione del settore del trasporto aereo caratterizzato negli anni recenti da fenomeni di forte integrazione e stretta collaborazione tra le diverse Autorità regolatorie in campo europeo, nonché la necessità di mettere in campo politiche di rilancio del settore dopo la crisi del 2020 generata dalla pandemia COVID-19, necessitano di una struttura organizzativa dotata degli strumenti necessari per operare con un elevato grado di autonomia e tempestività;

in questo ambito va inquadrata la proposta normativa di dotare l'ENAC di dirigenti di prima fascia nell'ambito della dotazione dirigenziale rideterminata a seguito della legge n. 178 del 2020. La proposta è perfettamente coerente con l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone, al comma 1, che in ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti che si articola nella prima e nella seconda fascia, con lo scopo di garantire una governance funzionale alla realizzazione delle finalità istituzionale di ogni singola Amministrazione;

tale previsione pone l'Enac nelle stesse condizioni organizzative delle altre Pubbliche Amministrazioni, istituendo una effettiva filiera di coordinamento e controllo da parte delle figure dirigenziali apicali nei confronti della dirigenza di linea, anche al fine di consolidare e attuare quelli che sono i compiti principali svolti dall'ENAC in ambito di sicurezza (intesa nella duplice significato di safety e security), nella tutela dei diritti del passeggero, intesa anche come qualità dei servizi offerti e presidiati a livello locale dalle Direzioni Aero-portuali, anche allo scopo di una chiara assunzione diretta di responsabilità in capo alle figure apicali dell'ENAC a tutto vantaggio degli operatori economici del settore del trasporto aereo,

G/2448/32/5 /

1/2

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile di natura economica, una disposizione che autorizzi ENAC a istituire cinque unità di personale di livello dirigenziale di prima fascia, da selezionare mediante concorso.

G/2448/32/5

ORDINE DEL GIORNO

FERRO

Il Senato in sede di discussione dell'A.S. 2448,

Premesso che:

è stata introdotta una disposizione che autorizza l'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) a istituire cinque unità di livello dirigenziale di prima fascia, da selezionare — in prima applicazione — con concorso per titoli ed esami in seguito stralciata sulla base dei rilievi della Ragioneria generale dello Stato;

il decreto legislativo n. 250 del 25 luglio 1997 istitutivo dell'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile — ha dotato l'ente, vigilato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), di una forte autonomia ed indipendenza finalizzata allo svolgimento di delicati compiti in materia di sicurezza, controllo del trasporto aereo e tutela dei diritti del passeggero. Il decreto istitutivo in argomento, infatti, attribuisce all'ENAC un elevato grado di autonomia sotto il profilo regolamentare, organizzativo, amministrativo e patrimoniale, contabile e finanziario, grazie ai quali l'Ente è riuscito a promuovere lo sviluppo del settore dell'aviazione civile ed ha potuto svolgere pienamente i propri compiti istituzionali garantendo in modo particolare la sicurezza del trasporto aereo e i diritti dei passeggeri;

al fine di presidiare al meglio lo sviluppo del trasporto aereo in questa delicata fase di ripartenza) con legge 30 dicembre 2020, n. 178, VENAC è stato autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica assumendo 10 unità di personale di livello dirigenziale non generale, 151 unità di personale appartenente alla prima qualifica professionale, 145 unità di personale appartenente a ruolo tecnico-ispettivo e 72 ispettori di volo,

l'evoluzione del settore del trasporto aereo, caratterizzato negli anni recenti da fenomeni di forte integrazione e stretta collaborazione tra le diverse Autorità regolatorie in campo europeo, nonché dalla necessità di mettere in campo politiche di rilancio del settore dopo la crisi del 2020 generata dalla pandemia covid-19, sitano di una struttura organizzativa dotata degli strumenti necessari per operare con un elevato grado di autonomia e tempestività;

tale previsione avrebbe posto l'ENAC nelle stesse condizioni organizzative delle altre Pubbliche Amministrazioni, istituendo una effettiva filiera di coordinamento e controllo da parte delle figure dirigenziali apicali nei confronti della dirigenza di linea, anche al fine di consolidare e attuare quelli che sono i compiti principali svolti dall'ENAC in ambito di sicurezza (intesa nella duplice significato di safe e security), nella tutela dei diritti del passeggero, intesa anche come qualità dei servizi offerti e presidiati a livello locale dalle Direzioni Aeroportuali, anche allo scopo di una chiara assunzione diretta di responsabilità. in capo alle figure apicali dell'ENAC a tutto vantaggio degli operatori economici del settore del trasporto aereo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre la disciplina di cui in premessa già nella legge di bilancio, previa puntuale quantificazione degli oneri finanziari.

G/2448/33/5
52

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 27

GARRUTI, TONINELLI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (AS 2448);

premesso che:

il disegno di legge contiene agli articoli 27 e 28 delle misure volte a realizzare di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze di polizia;

considerato che:

nel corso degli ultimi anni, è emersa la necessità di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico al fine di rendere queste risorse più dinamiche e adeguate alle condizioni che le circostanze attuali impongono;

è sempre più evidente che solo una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, potranno consentire al nostro Paese di proseguire sulla ripresa delle diverse attività in sicurezza;

appare pertanto necessario implementare, immediatamente, il numero degli operatori assegnati ai centri cittadini, mediante l'assunzione delle graduatorie già approvate;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di finalizzare adeguate risorse finanziarie, nel prossimo provvedimento utile per l'assunzione, mediante scorrimento della graduatoria, degli idonei del concorso relativo a 2202 Allievi Agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 31 gennaio 2020, e al concorso per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29 gennaio 2020.

G/2448/34/5

Ordine del Giorno

Articolo 0

CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Premesso che:

In tema di impiego del personale militare nell'ambito delle missioni internazionali, si ritiene doveroso evidenziare la disparità di inquadramento che al momento sperequa il relativo regime di missione operativa;

Il presupposto della Legge 145/2016 differenzia, infatti, il trattamento del regime di missione internazionale in base al contesto ambientale in cui i militari vengono impiegati;

nello specifico, considerando gli spazi sovrani – di terra, mare e cielo – di un Paese straniero diversamente inquadrati rispetto alle acque e agli spazi aerei extra-territoriali si introduce una artificiosa differenziazione di tipo 'geografico-ambientale' che non trova riscontro sul piano operativo;

infatti, la valenza operativa dell'azione militare multidimensionale in uno specifico contesto geografico e/o tematico prescinde intrinsecamente dagli ambienti e dalle modalità con cui viene posta in essere, configurando un continuum ed una sinergia interforze che, di fronte alla complessità, mutevolezza e interrelazione dei moderni scenari d'impiego dell'opzione militare risultano sempre più necessarie per la tutela di un sistema di interessi nazionali come quello italiano ampiamente diversificato e distribuito;

attualmente, in forza della citata normativa, al personale militare che nell'ambito di missione internazionale opera negli spazi sovrani di un Paese straniero viene riconosciuto come compenso il cosiddetto 'contingentamento' – articolo 5 Legge 145/2016 –, che prevede una diaria giornaliera corrispondente al Paese di destinazione;

per gli Equipaggi delle Unità Navali della Marina Militare che nell'ambito di missione internazionale operano fuori dai citati spazi sovrani viene invece applicato il regime del cosiddetto 'Compenso Forfettario di Impiego' (CFI), in forza all'articolo 6 della citata Legge;

una modalità la cui definizione già indica eloquentemente una retribuzione forfettaria – cioè che non tiene conto, né dell'area in cui l'operazione si svolge, né delle medesima prerogativa operativa d'impiego – che quindi si differenzia sotto molteplici aspetti: sul piano giuridico, in termini di trattamento corresponsivo e per ciò riguarda l'incidenza sul fattore motivazionale;

Peraltro, l'Esecutivo in carica alla data del 17 gennaio 2018, a latere del rinnovo contrattuale per il personale del comparto Difesa e Sicurezza per il triennio 2016-2018, aveva già sottoscritto formale impegno in merito alla questione in esame, senza che ad oggi sia stato onorato.

Si impegna il Governo a:

superare questa evidente sperequazione attraverso, in prima istanza, l'equiparazione delle modalità di corresponsione a prescindere dai contesti ambientali operativi di impiego nell'ambito di missione internazionale, oppure in subordine attraverso l'individuazione di opportuni strumenti compensativi,

prevedere, in entrambe le soluzioni sopraccitate, modalità attuative che contemplino la non-invarianza di risorse, in quanto condizione che andrebbe inevitabilmente ad inficiare in maniera significativa il numero e la consistenza delle attuali modalità di intervento operativo condotte al di fuori degli spazi sovrani – operazioni sul mare e dal mare e negli spazi aerei internazionali – rispetto ad un Sistema di interessi nazionali come quello italiano, connotato dall'essere particolarmente ampio sul piano tematico e molto distribuito su quello geografico con una predominante dipendenza proprio dalla dimensione marittima.

G/2448/35/5

AS 2448

Ordine del Giorno

Articolo 0

CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Premesso che:

gli articoli 29 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 e 15 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, concernenti la "tutela legale", prevedono che "al personale [...] indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo". Tale importo "può essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti [dall'art. 18 D.L. 67/1997] salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme";

tuttavia, appare piuttosto stringata tale tutela soprattutto a fronte dell'importo messo a disposizione del militare;

il comparto difesa sarebbe opportuno sposasse una politica più protettiva nei confronti del proprio personale allargando le maglie della tutela legale ampliando e aumentando il tetto massimo di spesa e anche prevedendo nel caso un fondo speciale a Bilancio proprio in virtù della specificità del ruolo e delle funzioni di tutela dell'interesse pubblico primario che tale figura svolge;

si impegna il Governo:

ad adeguare le soglie minime di tutela prevedendo un innalzamento dei parametri già previsti dalle norme richiamate in premessa

G/2448/36/5

AS2448

ORDINE DEL GIORNO

ZAFFINI, , CALANDRINI, DE CARLO

Il Senato,

premessso che

la sindrome di *burn-out* è un insieme di sintomi che esprimono l'esplicarsi di una condizione di "distress" psico-comportamentale a carico di tutte quelle che oramai sono considerate *helping professions*, in particolare il personale sanitario (medici, infermieri, psicologi), come anche insegnanti ed educatori, assistenti sociali, nonché le Forze di Polizia;

il Piano sociale opera la scelta di individuare un livello essenziale delle prestazioni riguardante la supervisione degli operatori del sociale, da operare secondo modalità incentrate sulla condivisione e supervisione dei casi, ai fini tanto di individuare le migliori risposte ai bisogni quanto di prevenire e contrastare i fenomeni di *burn-out*;

al finanziamento dell'attività, nella prospettiva del suo riconoscimento come LEPS, concorrono 42 milioni a valere sull'orizzonte del PNRR, specificamente previsti nell'ambito di una delle azioni finanziate a valere sul progetto dell'area "MSC2 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti", integrate ove necessario da risorse del Fondo nazionale politiche sociali.

Considerato che:

All'interno di ogni istituto penitenziario si respira il contagio emotivo della sofferenza, delle aggressioni vissute direttamente o indirettamente, della violenza, degli abusi, delle minacce gravemente lesive la persona, nonché causa principale di stress psicologico e fisico. A questo si aggiunge il carico di lavoro molto spesso intollerabile, i turni definiti sulle 24 ore, nonché un ambiente strutturato in modo non sempre troppo favorevole.

Impegna il governo a:

inserire anche agli operatori di polizia penitenziaria fra le categorie cosiddette *helping professions*, ed estendere le tutele previste dal Piano sociale.

G/2448/37/5

AS 2448

Ordine del Giorno

Articolo 0

CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Premesso che:

ai fini dell'espletamento delle funzioni del comparto difesa, per una politica sociale che si focalizzi sul benessere dei militari sarebbe opportuno prevedere la introduzione/ampliamento di idonei strumenti tutela in ambiti specifici come, come quello sanitario. La polizza assicurativa sanitaria gratuita per il personale militare è stata dapprima finalizzata in via sperimentale per un anno;

Commiservizi ha ricevuto dallo Stato Maggiore Difesa mandato per procedere all'espletamento di una procedura di gara per l'approvvigionamento del servizio di assicurazione sanitaria integrativa a favore del personale militare in SPE del Ministero della Difesa (FF.AA. e Arma dei Carabinieri); per il periodo 30/06/2021 – 30/06/2022, l'esigenza rappresentata dagli Stati Maggiori dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

si impegna il Governo a:

valutare il rafforzamento delle forme di tutela sanitaria in favore del personale delle Forze Armate in ordine all'espletamento delle proprie funzioni, nell'eventualità che vi siano plausibili contenziosi.

Con particolare riguardo si chiede inoltre che la copertura assicurativa sanitaria gratuita venga stabilizzata ai fini di spesa del bilancio dello Stato

G/2448/38/5

Atto Senato 2448

Ordine del giorno

DE VECCHIS, LUCIDI, IWOB, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 0

Premesso che:

il disegno di legge di bilancio di previsione per l'anno 2022 reca numerose disposizioni di materia di lavoro, tra le quali in particolare misure in favore dei lavoratori provenienti da imprese in crisi, anche a motivo dell'emergenza pandemica, il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali ed altro ancora;

occorre operare una tutela di tutti i lavoratori che prestano servizio in Italia, ivi inclusi quelli delle rappresentanze diplomatiche estere in Italia, che impiegano, presso le proprie sedi italiane, anche personale a contratto di nazionalità italiana;

la regolamentazione del rapporto di lavoro è affidata alle Linee guida per la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi internazionali in Italia (triennio 2020-2022), che suggerisce un percorso normativo per le politiche del lavoro dei dipendenti delle Ambasciate estere in Italia senza alcun obbligo normativo di applicazione;

il personale citato, dipendente in Italia di uno Stato estero, risulta essere un ibrido giuridico pubblico-privato, pur essendo a tutti gli effetti personale dipendente, stabilendo di fatto un grave deficit nelle tutele riconosciute a questi lavoratori dal nostro ordinamento giuridico, a partire dalla sottoscrizione di normali contratti di lavoro;

il sindacato FEDAE-CEUQ, chiedendo di inquadrare la fattispecie nell'ambito privatistico con stipula di un vero CCNL di categoria, ha condotto un'indagine sul caso, che ha portato a stabilire che: l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota di risposta in data 3 febbraio 2020, dichiarava di non avere competenza per lo svolgimento delle ordinarie attività di controllo sui rapporti di lavoro in essere per i dipendenti italiani delle Ambasciate estere; il Ministero degli affari esteri per tramite dell'Ufficio II – Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, ha dichiarato che non esercita e non può esercitare una funzione di controllo su tali rapporti di lavoro; il Tribunale di Roma, in un ricorso civile di un dipendente avverso il datore di lavoro (Repubblica Federale di Germania), ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di giurisdizione;

nonostante il quadro normativo carente, l'Agenzia delle entrate chiede regolarmente ai lavoratori, ma non ai datori di lavoro, il versamento delle tasse annuali come comuni lavoratori, perfettamente inquadrati nell'ordinamento giuridico italiano;

nel maggio scorso è peraltro entrata in vigore la legge 29 aprile 2021, n. 62, recante modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, la quale opera una tutela del personale dipendente estero nelle sedi diplomatiche italiane;

impegna il Governo:

a) ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di dotare i lavoratori richiamati in premessa di un adeguato inquadramento lavorativo e fiscale, che permetta la stipula di un regolare CCNL per la categoria, superando le linee guida finora disattese e inapplicate;

b) a fare uso dei propri poteri ispettivi al fine di verificare la regolarità degli accertamenti fiscali fatti dall'Agenzia delle entrate nei confronti dei medesimi lavoratori.

58/2448/39/5

A.S. 2448

ORDINE DEL GIORNO

ARTICOLO 151

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Il Senato, esaminato il provvedimento in oggetto, premesso che:

l'articolo 151 prevede il finanziamento del Piano triennale per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

nel corso degli ultimi due anni l'affidataria della gestione della flotta Canadair dello Stato, Babacock MCS Italia, sembra stia portando avanti una politica volta esclusivamente alla ricerca del profitto economico, con il perseguimento di margini di guadagno sempre maggiori, con un conseguente aumento del rischio di dissipare il mantenimento degli attuali standard operativi, di sicurezza del volo e di reale efficacia contro la minaccia sempre presente degli incendi boschivi e di interfaccia;

Tutte le iniziative volte al mantenimento, all'incremento ed al miglioramento degli strumenti oggi in possesso sono vincolate all'assunto che non possono esserci spese per investimento. Tutto deve essere portato avanti attuando la politica dei costi zero. Ciò determina uno stallo nella ricerca di soluzioni sempre più efficaci per la riduzione dei danni provocati dalla calamità rappresentata dagli incendi;

Questa politica aziendale, di carattere più finanziario che industriale, non permette al personale che giornalmente profonde il proprio sforzo con passione, dedizione, spirito di servizio, di essere confidenti nel futuro;

La flotta necessita di un upgrade operativo che non avviene, di essere mantenuta con più attenzione, migliorando anche la tenuta e l'aspetto strutturale. Sono state apportate delle modifiche di procedure manutentive, grazie alle certificazioni in possesso, che sono legate a matrici di rischio più che ad analisi concrete dello stato degli aeromobili. Emerge da questa breve analisi la criticità dell'attuale sistema di gestione;

E' necessario più che mai un cambio di marcia, finalizzato alla conservazione, prima, e all'incremento, successivamente, del patrimonio materiale, tecnico e professionale del servizio antincendio aereo operato da Canadair CL 415 della flotta dello Stato. I cittadini italiani, proprietari di questi mezzi e questo know how, hanno il diritto a conservarlo in nome degli investimenti che lo Stato italiano ha messo in campo in questi trent'anni;

Impegna il Governo:

G/2448/40/5

/

1/2

A valutare la possibilità di prevedere una internalizzazione del servizio volto ad una maggiore economicità del servizio garantendo, al contempo, la salvaguardia della qualità del servizio e scongiurando una deriva di depauperamento delle capacità professionali ed operative dell'attuale sistema di gestione in affidamento.

G/2448/40/5

AS 2448

ORDINE DEL GIORNO

Art. 165

LUNESU, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

La 5^a Commissione

in sede di esame del disegno di legge recante " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene importanti misure per la tutela dell'ambiente e del territorio ;

la Sardegna ha vissuto un dramma dalle proporzioni enormi; lo scorso luglio i roghi hanno devastato la zona di Oristano: sono quasi 1500 le persone sfollate, oltre 20mila ettari di territorio, di boschi, oliveti e campi coltivati sono ridotti in cenere, aziende agricole sono state distrutte o rimaste senza acqua e corrente elettrica, molti animali sono rimasti uccisi, capannoni e fienili con le scorte di foraggio e altre strutture e mezzi sono stati bruciati, molte case sono state danneggiate;

i roghi a causa del forte vento più volte hanno cambiato direzione minacciando le comunità del Marghine e della Planargia, nonché la SS 131 - "Carlo Felice"; l'evento da subito ha acquisito natura catastrofica e ha visto impegnati 8 canadair, più altri 4 arrivati dalle vicine Francia e Grecia, e 13 elicotteri, in uno sforzo incessante per spegnere il fuoco e salvare il territorio;

le fiamme sono partite dalla zona tra Bonarcado e Santu Lussurgiu, ossia dalla stessa zona ove 27 anni fa un incendio scoppiato nel Montiferru, poi risultato doloso, ha cancellato i boschi di Seneghe, Bonarcado, Cuglieri, Santu Lussurgiu e Scano Montiferro; è andato così perso un enorme lavoro di rimboschimento e bonifica attivato dopo tale incendio;

il governatore si è quindi attivato nella richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri di un sostegno economico immediato per ristorare i danni, chiedendo inoltre la destinazione di una quota delle risorse del PNRR alla Regione per un grande progetto di riforestazione, trattandosi di un evento unico nella storia dell'autonomia sarda, per ampiezza del territorio colpito e per i cambi di vento".

Impegna il Governo

ad attivare tutti gli strumenti, anche di natura finanziaria, necessari al riconoscimento immediato dei dovuti ristori ai cittadini e alle imprese danneggiate e nel contempo ad avviare un grande progetto di bonifica e riforestazione delle aree percorse dal fuoco, anche utilizzando le risorse del PNRR.

G/2448/41/5

Ordine del Giorno

Art.01

TIRABOSCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premessi che:

autorevoli pubblicazioni scientifiche di esperti individuano i comportamenti alimentari scorretti come fattori primari di rischio - insieme a fumo, alcol e inattività fisica - per le malattie croniche più frequenti nel nostro paese;

l'impegno sul piano dell'educazione alimentare diventa quindi prioritario;

il Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha dedicato - nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado - l'attività didattica della giornata del 16 ottobre 2021 al tema della Giornata mondiale dell'alimentazione 2021, un'iniziativa sicuramente lodevole ed apprezzabile ma che deve essere affiancata da interventi interdisciplinari e percorsi mirati al fine di guidare i giovani a riappropriarsi dell'atto alimentare e a esplorarne, in senso emotivo e culturale la sua importanza;

nonostante i vari Governi che si sono succeduti negli ultimi anni abbiano avviato varie attività e collaborazioni, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, per tutelare il diritto alla salute, sensibilizzare sui temi della prevenzione e promuovere corretti stili di vita, si rende quanto mai opportuno sostenere la cultura alimentare mediante un approccio sistemico al fine di rendere strutturale l'insegnamento della disciplina all'interno delle scuole **in affiancamento all'educazione fisica, trattandosi di due ambiti complementari e facilmente integrabili per conservare una sana e robusta costituzione oltreché uno stato di benessere psicofisico duraturo, condizioni sempre più indispensabili per contenere le spese sanitarie e limitare le malattie cardiovascolari così come l'insorgenza del diabete e gli stati depressivi,**

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a prevedere all'interno delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento dell'educazione alimentare.

G/2448/42/5

AS 2448

ODG

Articolo 112

CANDIANI, PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

tenuto conto dell'allarme ripetutamente lanciato dalla FISM, Federazione Italiana Scuole Materne, a cui fanno riferimento circa 9.000 realtà educative e di istruzione di cui 6.700 scuole dell'infanzia che scolarizzano il 35% dei bambini dai 3 ai 6 anni, senza fini di lucro e paritarie ai sensi della Legge 62/2000; 1.200 "sezioni primavera" per bambini in età 2/3 anni; 1.100 servizi educativi per la prima infanzia – peraltro in aumento – per bambini in età 0/3 anni, per un totale di utenza complessiva di oltre 450.000 bambine e bambini, i quali senza queste scuole non avrebbero oggi questo indispensabile servizio educativo. Queste realtà educative sono quanto mai esposte al rischio di chiusura per carenza di risorse;

Considerato che :

in tali realtà educative, attive nella metà dei comuni italiani, lavorano circa 40.000 lavoratori che si occupano dell'educazione e del funzionamento delle strutture;

non è più rinviabile la definizione di misure strutturali atte a garantire il proseguimento di questo servizio educativo;

si tratta di istituzioni scolastiche autonome che svolgono funzione pubblica di istruzione nell'ambito del sistema nazionale di educazione ed istruzione di cui al D.lgs 65/2017;

queste scuole sono istituzioni attive nell'educazione da oltre un secolo e che è da ritenersi ormai giunto il momento di un pieno riconoscimento del servizio pubblico educativo e sociale svolto *ex lege* 62/2000,

impegna Governo:

ad attivare i necessari strumenti normativi e di bilancio per addivenire ad un convenzionamento fra le scuole paritarie d'infanzia *no profit* ed il Ministero dell'istruzione, esattamente come avviene per le scuole paritarie primarie e secondarie, al fine di evitare la chiusura di molte scuole, in particolare nel centro sud, dove non solo l'attività svolta garantisce un luogo di cura e di educazione, ma anche un ruolo di "presidio sociale" rivolto ai più deboli, a sostegno della famiglia.

G/2448/43/5

A.S. 2448
ORDINE DEL GIORNO
Art. 118

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, PAVANELLI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 2448, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*,

premesso che:

l'articolo 118 istituisce un fondo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023 a incremento del fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, destinandone una quota non inferiore a 100 milioni di euro a quelle Fondazioni con specifici problemi economico patrimoniali; la restante quota del fondo è invece destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni di difficoltà economico-patrimoniale suddette per finanziare investimenti destinati a incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività dello spettacolo dal vivo;

considerato che:

la crisi in cui versano le fondazioni lirico-sinfoniche, spesso a causa di gestioni poco oculate, ha colpito in maniera incisiva i corpi di ballo stabili attraverso scelte radicali che hanno portato anche al loro totale smantellamento;

nel corso degli anni, quello della danza è il settore che più ha patito la frattura rispetto a un passato dove una maggiore diffusione e un diverso slancio culturale avevano fatto conoscere al mondo le nostre eccellenze e i nostri ballerini;

valutato che:

le nuove risorse possono coadiuvare le fondazioni nella valorizzazione della danza e nel ripristino dei corpi di ballo e delle scuole di danza, con evidenti esiti positivi in termini di qualità e completezza degli spettacoli, nonché in termini di occupazione di numerosi artisti,

impegna il Governo:

a prevedere che siano assegnate forme di premialità o agevolazione alle Fondazioni lirico-sinfoniche in grado di ripristinare o stabilizzare i propri corpi di ballo;

a valutare l'opportunità di istituire un fondo per la nascita e lo sviluppo di compagnie di giovani danzatori, ovvero *start up* della danza.

G/2448/44/5

AS 2448

Ordine del giorno

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del disegno di legge (AS 2448) recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

premesso che:

l'articolo 5 reca disposizioni di riordino della governance del servizio nazionale della riscossione, volte a realizzare una maggiore integrazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione. A tal fine, prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione sia sottoposta d'ora innanzi all'indirizzo operativo e al controllo dell'Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione. In tale ottica, è stabilito che l'Agenzia delle entrate approvi le modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché i bilanci e i piani pluriennali di investimento. Sono, altresì, previste forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un'agenzia all'altra. La norma, pure in ragione delle modifiche apportate alla governance all'Agenzia delle entrate-Riscossione, modifica anche il sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione attraverso una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato volta ad assicurare il funzionamento dell'ente e la copertura dei relativi costi;

il comma 7 interviene sul contributo previsto dall'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo la sua soppressione per l'esercizio 2022 in quanto sostituito dal nuovo meccanismo di remunerazione. La quota precedentemente prevista per l'anno 2022, pari a 38 milioni di euro, viene aggiunta a quella prevista per l'anno 2021 le cui previsioni di riscossione potrebbero subire variazioni conseguenti al grado di assolvimento delle scadenze di fine anno (30 novembre 2021) relative alle misure di definizione agevolata (Rottamazione-ter e "saldo e stralcio");

valutato che:

continuando i problemi legati alla pandemia appare illusorio, oltre che iniquo e contraddittorio, ritenere realizzabile far pagare il 30 novembre corrente o il 31 dicembre prossimo, seppure il solo 30% di quelle 7 rate (quindi, più di 2 rate trimestrali) e, poi, far pagare il residuo 70% nel 2022, quando ci saranno da pagare già le 4 rate trimestrali del 2022;

impegna il Governo a prevedere:

G/2448/45/5

lo slittamento di quelle 7 rate (4 del 2020 e 3 del 2021, per febbraio, maggio e luglio) almeno fino alla fine dell'originario termine del pagamento della rottamazione ter (cioè, 1 anno di estensione di quel termine). Si darà, così, sollievo ad 1 milione di famiglie non meno bisognose di quelle che si vorrebbero beneficiare con gli 8 miliardi, per ora destinati solamente alla riduzione del cuneo fiscale e di imposte alle partite IVA.

G/2448/45/5

ORDINE DEL GIORNO

STEGER,

La 5^a Commissione,

in sede discussione del disegno di legge AS n. 2448, *Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*,

premesso che:

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, concernente "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha introdotto all'articolo 60, comma 7-bis, la possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di sua entrata in vigore, di poter, anche in deroga alle previsioni del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato;

in particolare, è previsto che la quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno;

tale previsione si è resa necessaria a causa della pandemia da SARS-COV-2, esplosa nel nostro Paese nel corso del 2020, determinando rilevanti riflessi sull'operatività della maggior parte delle imprese italiane ed impattando quindi anche sulla redazione dei loro bilanci a partire dall'esercizio interessato dalla manifestazione di tale malattia;

considerato che

la pandemia non si è esaurita col finire del 2020 e, nonostante l'avvio della campagna vaccinale il 27 dicembre 2020, le ondate da SARS-COV-2 si sono ripetute anche nel corso del 2021 e non si è ancora tornati alla piena normalità. Lo stato di emergenza è stato più volte prorogato ed attualmente è previsto in scadenza solo al 31 dicembre 2021;

i contraccolpi sulla maggior parte delle imprese italiane hanno continuato ad avere effetti anche oltre l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104: considerando, a titolo esemplificativo, le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, il 2021 in molti casi sarà un esercizio ancora peggiore del 2020;

le conseguenze negative derivanti dai limiti eccezionali imposti dalle chiusure e dai protocolli sanitari all'iniziativa economica privata che l'articolo 41, c. 1, della Costituzione della Repubblica italiana, stabilisce, invece, sia libera, non dovrebbero manifestarsi anche

G/2448/46/5

in ambito contabile e il problema di come affrontare la gestione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nel contesto della situazione straordinaria da SARS-COV-2 è un dato riscontrabile anche nel 2021;

di tutto questo ne era consapevole lo stesso legislatore, laddove ha previsto all'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020, che le misure ivi previste potessero essere estese agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2;

la proroga dello stato di emergenza, l'introduzione del cosiddetto green pass, i divieti negli spostamenti internazionali sono la prova che purtroppo la pandemia da SARS-COV-2 è ben lungi dall'essere conclusa:

impegna il governo

a valutare l'opportunità di estendere la previsione di cui all'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, oltre l'esercizio in corso a quello della data della sua entrata in vigore e quindi anche per il 2022, tempestivamente adottando, a tal fine, il relativo decreto ministeriale.

G/2448/46/5

2/2

A.S. 2448

Ordine del giorno

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2448,

considerato che:

l'attuale crisi economica ha accresciuto la tendenza a procrastinare il pagamento dei debiti fiscali e previdenziali per mancanza di liquidità;

la pandemia da Covid-19, con i gravi disagi direttamente causati, con le chiusure e le limitazioni determinate per legge, con l'incertezza delle prospettive ha gravemente danneggiato un vastissimo numero di imprese e lavoratori;

molte attività economiche rischiano la chiusura definitiva per il forte indebitamento e l'impossibilità di pagare quanto dovuto, con negativi riflessi non solo sul tessuto economico, ma anche sul gettito fiscale nel medio e lungo termine;

impegna il Governo

ad esaminare la possibilità di introdurre una vasta ristrutturazione dei debiti fiscali e tributari che contempli, ove opportuno, dilazioni su tempi medio lunghi che mettano il contribuente nelle condizioni di restituire il debito ed evitare chiusure e fallimenti.

G/2448/47/5

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Il Senato,

Premesso che

L'art 18-quater del D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017 ha istituito il Credito d'imposta per tutte le imprese che effettuano investimenti in impianti, macchinari ed attrezzature nuove per le imprese localizzate nei territori del Centro Italia colpiti dal Sisma 2016.

Il 6 aprile 2018 la Commissione Europea ha approvato il Regime di Aiuto e a settembre 2019 è stato possibile inoltrare le richieste del credito commisurato alle dimensioni dell'impresa: 45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese, 25% per le grandi imprese, relativamente agli investimenti effettuati tra il 6 Aprile 2018 e il 31 Dicembre 2019. La legge di bilancio 2019 ha prorogato il credito d'imposta fino al 31 Dicembre 2020.

La Legge di conversione (numero 106 dello scorso luglio) del decreto "Sostegni bis" ha prorogato al 31 dicembre 2021 il credito di imposta per le imprese che intendono investire nelle aree del cratere sismico del centro Italia.

L'operatività della misura, però, è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, concessa il 6 aprile 2018 ma scaduta lo scorso 31 dicembre 2020. Per la concreta attuazione del provvedimento, dunque, si deve attendere la proroga da parte della stessa Commissione. Trattandosi di aiuto di Stato, l'autorizzazione in proroga da parte dell'Unione Europea costituisce condizione essenziale per poter fruire della misura. È infatti prevista la presentazione di una domanda specifica all'Agenzia delle Entrate da parte delle imprese che intendono investire nelle zone colpite dal terremoto, domanda che potrà essere accolta solo a seguito dell'autorizzazione. Diventa dunque fondamentale, data la prossimità della scadenza, conoscere lo stato e i tempi del rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea e prevedere anche la proroga dell'agevolazione al 31 dicembre 2022, in coerenza con le analoghe misure previste a sostegno del Mezzogiorno, con la possibilità di effettuare le domande per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022;

Le imprese interessate dall'agevolazione sono infatti piombate nella più totale incertezza poichè da una parte l'aumento del costo delle materie prime e dei semilavorati, rende incerte le date di consegna di attrezzature, macchinari e impianti, mentre dall'altra, per essere ammessi al godimento del credito d'imposta l'investimento deve essere realizzato, e quindi saldato, entro il 31 dicembre 2021.

Impegna il Governo a:

formalizzare la richiesta di autorizzazione in proroga alla Commissione Europea per la misura del credito d'imposta e ad attivarsi per la proroga dell'agevolazione al 31 dicembre 2022, in coerenza con le analoghe misure previste a sostegno del Mezzogiorno, con la possibilità di effettuare le domande per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022.

G/2448/48/5

A.S. 2448
ORDINE DEL GIORNO
Art. 14

BOTTICI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premessi che:

l'art. 14 del provvedimento in esame introduce una serie di modifiche relative all'intervento straordinario in garanzia del Fondo di Garanzia PMI previste dall'art. 13, comma 1, del decreto legge n. 23 del 2020 per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

nello specifico, le disposizioni di cui all'art. 14, per le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, riducono la percentuale di garanzia del Fondo nella misura del 60 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;

la proposta avanzata dalla Commissione europea di prorogare il "quadro temporaneo" al 30 giugno 2022, definendo nel contempo un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell'economia europea, è datata 30 settembre 2021, pertanto contestualizzata in un periodo in cui i contagi e l'emergenza epidemiologica da Covid-19 assumevano caratteri del tutto "contenuti" rispetto al dato odierno. Infatti, l'acuirsi dei contagi da Covid-19 in tutto il contesto europeo - che sta inducendo le Autorità dei principali Paesi UE ad assumere misure di contenimento del rischio del tutto drastiche - potrebbe condurre ad una nuova emergenza non solo sanitaria, ma, altresì sociale ed economica, tale da giustificare una nuova proroga delle misure straordinarie volte a sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica, ivi comprese le misure straordinarie in garanzia del Fondo di Garanzia PMI, come ad esempio la garanzia del Fondo nella misura dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria,

impegna il Governo:

qualora l'acuirsi della "nuova" emergenza epidemiologica dovesse generare - nel corso del 2022 - nuovi presupposti di carattere sociale ed economico, ad assumere ogni genere di iniziative, anche di carattere normativo, volte ad aumentare la percentuale di garanzia del Fondo nella misura dell'80 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie.

G/2448/49/5

Ordine del giorno

Articolo 01

MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, BERARDI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

premessi che:

la materia afferente la durata delle concessioni demaniali marittime e il regime di proroga affligge ormai da anni, più precisamente dal 2006 a seguito dell'emanazione della direttiva 2006/123 - c.d. Bolkestein, le migliaia di imprese balneari insistenti nel nostro paese a causa di un mancato riordino della materia volto a tutelare le imprese e i lavoratori del settore **e a garantire compatibilità con la normativa europea;**

nel ripercorrere la disciplina di detta materia occorre evidenziare che: l'articolo 36 del codice della navigazione stabilisce che "*L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo*"; il successivo articolo 37, nel testo anteriore alla riforma del 1993, stabiliva che "*Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico....Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze*" - c.d. diritto di insistenza;

ulteriori disposizioni di disciplina della materia sono state introdotte dal decreto legge n. 400/1993, convertito dalla legge 494/1993, il cui art. 01, comma 1, recita: "*La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione*".

l'articolo 01, comma 2, della stessa legge - abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 11, L. 15 dicembre 2011, n. 217 - Legge comunitaria 2010 - prevedeva che le concessioni demaniali avessero durata di sei anni e che alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza;

in data 12 dicembre 2006 è stata emanata la citata Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno, diretta a tratteggiare una geometria normativa di riferimento volta a garantire la libera circolazione dei servizi nel mercato unico, eliminando gli

G/2448/50/5
72

÷

114

ostacoli "alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri";

in particolare, l'art. 12 della predetta Direttiva, in attuazione del 62° considerando, stabilisce: *"Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda un'adeguata pubblicità della procedura e del suo svolgimento e completamento". In questi casi "[...] l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami";*

la Commissione U.E., considerando che il c.d. diritto di insistenza di cui al citato articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione fosse incompatibile con le disposizioni della Direttiva Servizi, apri, ex art. 258 TFUE, ai danni dello Stato Italiano la procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908. A giudizio della Commissione, infatti, la disciplina nazionale risultava incompatibile con gli obblighi di cui all'art. 43 del Trattato di Roma (ora art. 49 TFUE) relativi alla libertà di stabilimento, dato che prevedeva il diritto di insistenza in capo al concessionario uscente nelle procedure di affidamento di concessioni demaniali marittime;

in risposta alla procedura di infrazione, il Governo italiano:

ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto - nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative [...] da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione - la proroga al 31 dicembre 2015 del termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore dello stesso decreto e la soppressione del secondo periodo del secondo comma, del citato articolo 37 del codice della navigazione sul diritto di insistenza;

la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 - Legge comunitaria 2010 - ha disposto l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni demaniali;

tali misure hanno permesso allo Stato Italiano di uscire dalla procedura di infrazione intimata ai danni dello stesso;

il termine del 31 dicembre 2015 fu successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2020 per effetto della successiva legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, infine, approssimandosi la scadenza del 31 dicembre 2020, l'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha disposto l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2033;

G/2448/50/5

nel corso di queste ripetute proroghe, anche per fare fronte alle procedure di infrazione nel frattempo aperte dalla Commissione europea, è stata annunciata più volte il riordino della materia in conformità dei principi di derivazione europea;

i principali argomenti contrari all'applicazione della direttiva 2006/123 alle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative che da anni gli operatori del settore affermano, sono la mancata preventiva armonizzazione delle normative nazionali applicabili in tale settore e il fatto che la concessione di beni demaniali non rientra nella nozione di autorizzazione di servizi ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2006/123;

la sentenza del Consiglio di Stato n. 17 dello scorso 9 novembre 2021, nel contestare tali principali argomenti contrari all'applicazione della citata direttiva 2006/123 alle concessioni demaniali con finalità turistico ricreative, consapevole della portata nomofilattica della suddetta decisione, della necessità di assicurare alle amministrazioni un ragionevole lasso di tempo per intraprendere sin d'ora le operazioni funzionali all'indizione di procedure di gara, nonché degli effetti ad ampio spettro che inevitabilmente deriveranno su una moltitudine di rapporti concessori, ritiene che tale intervallo temporale per l'operatività degli effetti della presente decisione possa essere congruamente individuato al 31 dicembre 2023;

nella stessa sentenza si afferma che eventuali proroghe legislative del termine così individuato (al pari di ogni disciplina comunque diretta a eludere gli obblighi comunitari) dovranno naturalmente considerarsi in contrasto con il diritto dell'Unione e, pertanto, immediatamente non applicabili ad opera non solo del giudice, ma di qualsiasi organo amministrativo, doverosamente legittimato a considerare, da quel momento, *tamquam non esset* le concessioni in essere;

in ordine ai principi che dovranno ispirare lo svolgimento delle gare, la citata sentenza afferma che *la scelta di criteri di selezione proporzionati, non discriminatori ed equi è, infatti, essenziale per garantire agli operatori economici l'effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle concessioni. A tal fine i criteri di selezione dovrebbero dunque riguardare la capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica degli operatori, essere collegati all'oggetto del contratto e figurare nei documenti di gara. Nell'ambito della valutazione della capacità tecnica e professionale potranno, tuttavia, essere individuati criteri che, nel rispetto della par condicio, consentano anche di valorizzare l'esperienza professionale e il know-how acquisito da chi ha già svolto attività di gestione di beni analoghi e, quindi, anche del concessionario uscente, ma a parità di condizioni con gli altri, anche tenendo conto della capacità di interazione del progetto con il complessivo sistema turistico-ricettivo del territorio locale; anche tale valorizzazione, peraltro, non potrà tradursi in una sorta di sostanziale preclusione dell'accesso al settore di nuovi operatori... Ulteriori elementi di valutazione dell'offerta potranno riguardare gli standard qualitativi dei servizi (da incrementare rispetto ad eventuali minimi previsti) e la sostenibilità sociale e ambientale del piano degli investimenti, in relazione alla tipologia della concessione da gestire;*

tale sentenza ha provocato forti preoccupazioni tra gli operatori del settore che, vista la scadenza ravvicinata dettata dalla stessa, si vedranno costretti ad interrompere gli investimenti con ripercussioni sulla prossima stagione estiva e sulle assunzioni;

occorre ricordare che ai sensi dei commi 675 e 676 dell'articolo 1 della citata legge 145/2018, al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, è stata demandata ad DPCM, la ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;

G/2448/50/5
74

✓

3/4

non è possibile fare nessun riordino delle concessioni demaniali marittime, se prima non si analizza il mercato di riferimento;

nonostante la sussistenza della Direttiva Servizi, in Spagna le concessioni demaniali possono beneficiare di una durata di 75 anni e tale durata vale anche per le concessioni balneari portoghesi. La legittimità della durata delle concessioni demaniali spagnole è stata confermata anche dalla Corte Costituzionale spagnola che, con ben tre distinte sentenze (n. 227/1988; 149/1991 e n. 233/2015) ha sancito la piena legittimità della durata delle concessioni demaniali spagnole anche con riferimento ai principi contenuti nella citata Direttiva 2006/123,

impegna il Governo:

a procedere al riordino della materia delle concessioni demaniali marittime sulla base dei seguenti principi:

- 1) confermare la proroga al 2033 al fine di tutelare e valorizzare le professionalità acquisite degli operatori del settore, nonché di tutelare i livelli occupazionali esistenti;
- 2) a riordinare la materia solo dopo aver operato la ricognizione e la mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo per l'assegnazione di nuove concessioni;
- 3) ad introdurre disposizioni volte a garantire il diritto del concessionario uscente al riconoscimento del valore dell'avviamento commerciale e dei manufatti realizzati sull'area data in concessione e regolarmente autorizzati, attraverso la modifica dell'articolo 37 del codice della navigazione e al superamento dell'articolo 49 del medesimo codice;
- 4) ad escludere le concessioni demaniali dall'ambito della citata direttiva 2006/123, difendendo la normativa interna;
- 5) ad adoperarsi in sede europea al fine di equiparare la nostra legislazione ad altri stati europei come Spagna e Portogallo la cui durata delle concessioni è fissata in 75 anni e che ad oggi disapplicano completamente la citata direttiva.

G/2448/50/5

Ordine del giorno

Art. 01

GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 ",

premesso che:

è necessario intervenire per uniformare a livello internazionale la normativa per quanto riguarda gli ascensori post 1999 e ante 1999, andando ad individuare interventi mirati basati sulla esperienza dei principali infortuni più ricorrenti ovvero l'impianto dovrà rispettare i requisiti minimi di sicurezza indicati dall'attuale stato dell'arte, ove possibile e applicabile sulla base dell'effettiva fattibilità e del livello di rischio accertato in relazione alle norme vigenti, tenendo in considerazione gli aspetti di miglioramento energetico e di digitalizzazione per soddisfare i criteri di resilienza delle smart cities;

fondamentale elemento regolatorio del settore degli Ascensori è stato il D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 che si è purtroppo all'epoca limitato a normare gli impianti nuovi, recependo la Direttiva Ascensori, senza prevedere adeguamenti allo stato dell'arte per il già citato vasto parco esistente ante 1999;

questa mancanza non è stata sanata neanche in fase di recepimento della rifusione della Direttiva Ascensori 2014/33/UE avvenuta nel 2016 ed ancora non si è provveduto nonostante quanto previsto nella legge Europea 2017;

a seguito del mancato allineamento alla normativa più recente, la verifica e la manutenzione degli impianti è svolta conformemente a requisiti previsti dalla normativa in vigore all'epoca dell'installazione, che prevede livelli di sicurezza sensibilmente inferiori rispetto a quelli attuali, compromettendo sempre più la sicurezza degli utilizzatori. Inoltre, la gestione della manutenzione del parco ascensori, secondo differenti normative di riferimento e quindi procedure difformi aumenta la complessità e richiede un livello di competenza e conoscenza degli impianti più vecchi, spesso non documentabili e quindi non trasferibili a tecnici di più recente assunzione e formazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte ad allineare la verifica e la manutenzione degli impianti alla normativa vigente.

G/2448/57/5

Ordine del giorno

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

è quanto mai necessario un intervento normativo per l'istituzione di una zona franca produttiva nella città di Matera, giustificata dalla necessità di specifiche strategie mirate allo sviluppo e all'occupazione;

l'espressione «zona franca» indica un istituto di diritto doganale consistente nell'applicazione di un particolare regime di esenzione doganale in un territorio delimitato, in modo che tale porzione di territorio, pur situato all'interno del territorio doganale dello Stato italiano, agli effetti dell'imposizione tributaria sia sottratto al regime doganale ordinario;

il suddetto riconoscimento consentirebbe, fra l'altro, di usufruire di agevolazioni fiscali come l'esenzione dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche sui servizi turistici e culturali, aumentando la competitività delle attività economiche di Matera, ora che il polo del salotto è scomparso ed insieme ad esso sta scomparendo anche la storica industria metalmeccanica che produceva vagoni ferroviari

la zona franca di Matera, che già è stata individuata e finanziata, oggi potrebbe essere rifinanziata, magari anche con l'intervento anche della Regione Basilicata; ciò allungherebbe la stagione turistica e favorirebbe l'attrazione di importanti investimenti nel territorio;

nell'ordinamento italiano, la disciplina delle zone franche urbane è contenuta nella legge finanziaria 2007 e in quella del 2008, modificata da una serie di successivi interventi normativi. Tali aree sono caratterizzate da una serie di benefici fiscali, applicabili per una durata determinata in favore delle piccole e micro imprese produttive e commerciali. In particolare, può prevedersi: 1) l'esenzione dalle imposte sui redditi almeno per i primi tre periodi di imposta, parziale per i successivi tre fino al sesto; 2) l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi tre periodi di imposta, fino all'imponibile di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta; 3) l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, entro determinati limiti e condizioni, totale per i primi tre anni di attività;

in ragione delle caratteristiche di Matera e del suo tessuto produttivo, l'applicazione delle agevolazioni previste per le zone franche urbane appare una strada percorribile per rilanciare l'economia del territorio. L'istituzione di una zona franca produttiva a Matera non deve considerarsi un privilegio per chi è già stata capitale europea della cultura ed ha raccolto i frutti di tale anno che l'ha vista sotto i riflettori mondiali, ma un rimedio per compensare le difficoltà di un territorio italiano caratterizzato dall'assenza di infrastrutture, che ad oggi sta frenando anche la realizzazione dell'area ZES (zona economica speciale) nelle aree produttive limitrofe della città,

impegna il Governo:

G/2448/52/5

÷

5/2

a valutare l'opportunità di prevedere misure così come citate nelle premesse, poiché si tratterebbe di interventi finalizzati alla riqualificazione dell'area produttiva di Matera, attraverso l'incentivazione, il rafforzamento e la regolarizzazione delle attività imprenditoriali localizzate al suo interno.

G/2448/52/5

Ordine del giorno

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

la città di Catania dal 26 al 28 ottobre 2021 è stata colpita da eventi alluvionali senza precedenti;

dopo le piogge le autorità sono riuscite a fare una prima stima dei danni causati dal ciclone mediterraneo. I fiumi di acqua hanno lasciato sulle strade auto abbandonate che sono state la testimonianza di quanto avvenuto. In sole 72 ore sono caduti fino a 350mm di pioggia su una piovosità annua di circa 600mm, quindi ben oltre la metà della pioggia che dovrebbe cadere in un intero anno. Le strade si sono trasformate in fiumi e l'altezza dell'acqua a tratti ha superato anche il metro. La via Etnea era un gigantesco fiume in piena con auto letteralmente travolte e ribaltate. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per prestare soccorso ad automobilisti e persone in difficoltà nonché per i vari smottamenti;

le piazze, lo storico mercato, la tangenziale tutto completamente sommerso d'acqua. Completamente allagato anche l'ospedale Garibaldi e ci sono state, purtroppo, anche 3 vittime;

sarebbe, pertanto, opportuno dare degli aiuti immediati, a fondo perduto, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi. In particolare occorre riparare gli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo o per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, nonché gli edifici di interesse storico-artistico e le infrastrutture distrutte o danneggiate, in relazione ai danni effettivamente subiti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di concedere nell'immediato delle risorse, a fondo perduto, per la ricostruzione delle aree della città di Catania colpita dal grave evento alluvionale del 26, 27 e 28 ottobre 2021.

G/2448/53/5

Ordine del giorno

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

la legge 6 ottobre 2017, n. 158 (*“Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”*) costituisce uno strumento legislativo di indubbia validità, offrendo delle risposte al problema dello spopolamento che affligge le aree interne del nostro Paese, alcune delle quali prossime alla desertificazione per lo stato di *“segregazione topografica”* in cui si trovano confinate per gravi carenze di infrastrutture, materiali e immateriali, e per l'assenza di servizi pubblici essenziali;

secondo accurate proiezioni demografiche, di fonte autorevole, i piccoli paesi della dorsale appenninica, inferiori ai cinquemila abitanti, nel periodo 2035-2040 saranno abbandonati nella misura dell'80/85 per cento, in particolare nel Mezzogiorno, con gravi conseguenze sotto il profilo dei dissesti idrogeologici e della perdita del patrimonio identitario culturale;

la legge citata, pur valida, si rivela tuttavia di scarsa efficacia in quanto, a fronte di migliaia di piccoli comuni in condizione di spopolamento, prevede una dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei comuni stessi di ridotta entità, ossia 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023. Ma quel che è più rilevante, sotto il profilo della sua scarsa incisività, è che essa prevede interventi *“a pioggia”* che, per la esiguità dei fondi assegnabili, rendono velleitario il raggiungimento degli obiettivi prefissati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un adeguamento a 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, della dotazione del fondo.

G/2448/54/5

S 2448

Ordine del giorno

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premessi che:

l'inserimento del canone RAI nella bolletta elettrica è una misura anomala e singolare, che ha determinato ingiusti danni agli utenti;

è semplicemente assurdo utilizzare la bolletta della luce come fosse un esattore delle tasse;

l'inserimento del canone RAI nelle fatture dell'energia elettrica non solo non ha risolto il problema dell'evasione, ma ha incrementato i casi di morosità, spingendo un numero crescente di utenti, specie coloro che versano in situazione di difficoltà economica, a non poter pagare le bollette a causa dei maggiori costi legati all'inserimento del canone, subendo peraltro l'interruzione della fornitura elettrica;

le famiglie italiane sono già in difficoltà a causa dell'abnorme incremento delle bollette della luce registrato dal 2018. Per non parlare degli aumenti fino al 40 per cento già annunciati per le prossime bollette;

aggiungere alle fatture anche il canone RAI ha danneggiato in particolar modo le famiglie numerose e i nuclei a reddito basso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere il ritorno al pagamento del canone RAI con bollettino a sé stante, come prima del 2016, oltre ad una riduzione dell'importo da 100 a 80 euro.

G/2448/55/5

Ordine del giorno

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

l'articolo 192 interviene sul TU spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002) per escludere, in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, l'iscrizione a ruolo delle cause civili, amministrative e tributarie;

l'accesso alla giurisdizione deve essere assicurato a tutti, senza discriminazioni di censo e senza che l'entità dei costi costituisca elemento dissuasivo;

per comprendere appieno la rilevanza della questione, basti dire che il contributo unificato varia a seconda del valore della causa e, in determinate circostanze, può ammontare a diverse migliaia di euro. Non solo. La norma, per come formulata, sembra prevedere il rigetto della domanda anche nel caso in cui il pagamento risulti errato per un calcolo sbagliato sul valore della controversia;

si tratta di una disposizione che, col pretesto di combattere l'evasione, si mostra punitiva non tanto verso l'avvocatura, quanto verso gli utenti i cui diritti sono difesi dagli avvocati, col risultato che chi ha meno disponibilità economiche potrebbe rinunciare a chiedere giustizia. Praticamente un ritorno al Medioevo;

la misura è stata valutata dal Governo per combattere l'evasione del tributo, aumentata a dismisura col processo telematico che consente di iscrivere *online* la causa. Per l'iscrizione a ruolo viene introdotta una disposizione analoga a quella prevista per il pagamento dei diritti di copia, del diritto di certificato e delle spese per la notifica a richiesta d'ufficio nel processo civile. Al momento, quando la causa è iscritta al ruolo, la parte che per prima si costituisce in giudizio è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato, ma deve ottemperare al versamento entro trenta giorni dal deposito dell'atto in cancelleria;

anche il Consiglio Nazionale Forense ha espresso il proprio netto dissenso che "impedirebbe al personale di cancelleria di provvedere all'iscrizione a ruolo nel caso di omesso o erroneo pagamento del contributo unificato". Si tratta di "disposizione di dubbia costituzionalità che subordina, in concreto, l'esercizio dell'azione giudiziaria al pagamento di una somma di denaro".

la giurisprudenza costituzionale ha, a più riprese, dichiarato l'illegittimità delle norme che condizionano l'esercizio dell'azione ad adempimenti ulteriori e che nel bilanciamento tra l'interesse fiscale alla riscossione dell'imposta e quello all'attuazione della tutela giurisdizionale, il primo è già sufficientemente garantito dall'obbligo imposto al cancelliere di informare l'ufficio finanziario dell'esistenza dell'atto non registrato, ponendolo così in grado di procedere alla riscossione. Infine, considerati i ripetuti disservizi dei *server* giustizia, una disposizione di tal tenore finirebbe con il determinare ingiustificabili decadenze in caso di non corretto funzionamento degli stessi meri errori o sviste,

G/2448/56/5

÷

1/2

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare la disposizione introdotta in manovra dall'articolo 192, che prevede il pagamento anticipato del contributo unificato per iscrivere la causa civile al ruolo, pena la nullità del ricorso.

G/2448/56/5

Ordine del giorno

Art. 01

VITALI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'articolo 192 del disegno di legge introduce modifiche al Testo unico in materia di spese di giustizia di cui al DPR 30 maggio 2002, n.115, riguardo al contributo unificato;

nello specifico le modifiche all'articolo 16 del citato DPR introducono l'obbligo per il personale incaricato di cancelleria di non procedere all'iscrizione a ruolo del procedimento civile nel caso di verifica dell'omesso pagamento del contributo unificato del soggetto obbligato o qualora l'importo del contributo versato non corrisponda al valore della causa dichiarato dalla parte;

le modifiche all'articolo 108 del medesimo decreto sono volte a disciplinare le modalità di recupero del contributo unificato nei casi in cui la Corte di Cassazione non possa avvalersi del giudice o della diversa autorità che ha emesso il provvedimento impugnato. Come si evince dalla relazione illustrativa del disegno di legge, la modifica colma una lacuna normativa e consente di recuperare entrate stimate in circa 104.000/120.000 euro all'anno;

come anche evidenziato nella nota del Consiglio nazionale forense, la modifica all'articolo 16 del Testo Unico in materia di spese di giustizia, laddove impedisce al personale di cancelleria di provvedere all'iscrizione a ruolo nel caso di omesso o erroneo pagamento del contributo unificato, desta perplessità trattandosi di una disposizione di più che dubbia costituzionalità che subordina l'esercizio dell'azione giudiziaria al pagamento di una somma di denaro;

a tal fine ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha a più riprese ribadito l'illegittimità delle norme che condizionano l'esercizio dell'azione ad adempimenti ulteriori, già a partire dai casi della *cautio pro expensis* (C. cost. 29 novembre 1960 n.67) e, nella specifica materia tributaria, della clausola *solve et repete* (C. cost. 24 marzo 1961 n.21);

nella stessa direzione è intervenuta la Corte dei diritti dell'uomo ribadendo che "le norme procedurali anche se volte a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia non devono creare ostacoli all'accesso alla giustizia né rendere l'esercizio del diritto particolarmente gravoso",

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a prevedere che le disposizioni di modifica introdotte dall'articolo 192 entrino in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024.

G/2448/57/5

ODG

ROJC, NANNICINI

Il Senato,

premesso che,

il 7 settembre 2021 la Commissione per le Politiche dell'Unione europea ha approvato una risoluzione, sull'affare assegnato, riguardante "Le possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimitazione del territorio doganale dell'Unione europea" (Atto n. 765); tenuto conto che, anche in base alla mozione nr. 200 approvata dal Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e presentata alla Presidenza della citata Regione Autonoma il 15 settembre 2020, audito il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale in qualità di soggetto amministratore del regime di Porto franco internazionale di Trieste ai sensi del Decreto congiunto del Ministro dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017 nonché audite alcune Associazioni di categoria, si è profilata l'ipotesi di intervenire presso le competenti autorità nazionali e dell'Unione europea, per promuovere e sostenere la piena attuazione delle previsioni giuridiche inerenti il regime di extradoganalità dei punti franchi del porto di Trieste;

- la risoluzione, approvata all'unanimità, ha disposto che la stessa venga inviata "alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico con i Parlamenti nazionali, e al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012;

come evidenzia tale risoluzione, l'esclusione dal territorio doganale europeo si differenzia dal regime delle zone franche di cui agli articoli 243 e seguenti del regolamento (UE) n. 952/2013, in quanto queste ultime sono parte integrante del territorio doganale dell'Unione, sottoposte ad agevolazioni doganali specifiche, tra cui l'esenzione dal dazio all'importazione di merci provenienti da Paesi terzi, ma non anche la libera lavorazione industriale delle stesse;

sulla base di ciò è stato pertanto chiesto se "si riteneva necessario che la Commissione europea, anche su richiesta del Governo italiano, attivi la procedura legislativa europea per l'esclusione dei punti franchi del Porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, mediante una modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione, in ragione dell'origine internazionale dello speciale regime del Porto franco di Trieste, derivante dall'applicazione dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, confermato nel memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi;

- come ha riconosciuto la stessa Commissione europea nella risposta a firma Maros Sefcovic e Paolo Gentiloni e trasmessa il 18 novembre 2011 alla Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che "le considerazioni di cui sopra lasciano impregiudicata la valutazione giuridica dei motivi addotti dal Senato della Repubblica per giustificare una eventuale esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea" e che "tale valutazione

G/2448/58/5
85

÷ (1/2)

giuridica sarà effettuata se il governo italiano decidesse di presentare alla Commissione una richiesta di escludere la zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione"

- preso atto, da ultimo, che allo stato attuale le previsioni dettate dalla citata normativa di diritto internazionale pubblico relative al principio di exradoganalità trovano pacifica e consolidata, benchè solo parziale, applicazione nell'ambito dei punti franchi del porto di Trieste;

impegna il Governo

- ad adottare, ad opera dei competenti Ministeri, apposito atto avente rango di legge ordinaria, volto a garantire la piena e corretta interpretazione ed applicazione del dettato internazionale e comunitario alla luce degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in relazione alla libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'All. VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88, del 25 luglio 1988;

- ad avviare l'interlocuzione con le Istituzioni Europee per chiarire nel merito la piena ed integrale applicazione dello speciale status del Porto franco internazionale di Trieste alla luce degli obblighi internazionalmente assunti dalla Repubblica Italiana e tutt'oggi vigenti, qualora si rendesse necessario, anche con l'esclusione dei punti franchi del Porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.

G/2448/58/5

A.S. 2448

ODG

ALFIERI, GIACOBBE, ROJC, ZANDA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", (A.S. 2448)

premesso che,

l'Italia è un membro attivo delle Nazioni Unite, contribuendo alla formazione di indirizzi e impegni come in occasione dell'adozione nel 2015 dell'Addis Ababa Action Agenda, in tema di finanza per lo sviluppo, e dell'Agenda 2030, insieme al sistema dei diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS);

la comunità internazionale attraversa una grave fase di crisi globali - di natura ambientale, sanitaria e sociale - che richiede la necessità di un pieno sostegno ai partenariati globali per lo sviluppo come previsto dal numero 17 del sistema degli OSS;

in particolare, l'obiettivo 17.2 prevede l'impegno a investire lo 0,70% della ricchezza del Paese in aiuto pubblico allo sviluppo (APS);

l'Unione Europea, e con essa l'Italia, in occasione dell'adozione dell'Addis Ababa Action Agenda e dell'Agenda 2030 si è nuovamente impegnata a destinare lo 0,70% del reddito nazionale lordo (RNL) in aiuto pubblico allo sviluppo entro il 2030;

nel 2020 l'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia ha raggiunto, secondo i dati ufficiali pubblicati dall'OCSE DAC, lo 0,22% del Reddito Nazionale Lordo in contrasto con quanto già previsto all'articolo 30 della legge 125 del 2014, che prevede un riallineamento con gli obiettivi concordati in sede internazionale;

il riallineamento già previsto dal legislatore è reso sempre più urgente da un contesto globale segnato da gravi emergenze di natura diversa - dalla crisi pandemica Covid 19 alle instabilità regionali come nel caso di Afghanistan e Etiopia - che mettono a rischio la stessa realizzazione dell'Agenda 2030, come evidenziato in più occasioni dalle Nazioni Unite;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre un calendario di incrementi progressivi delle risorse destinate all'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia, in particolare a sostegno del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo, che consentano di raggiungere lo 0,50% APS/RNL entro il 2027 e lo 0,70% APS/RNSL entro il 2030 in accordo con quanto previsto dalle regole di rendicontazione dell'OCSE DAC e secondo gli impegni internazionali assunti.

G/2448/59/5

A.S. 2448

ODG

PINOTTI, ALFIERI, ROJC, ZANDA, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", (A.S. 2448)

premesso che,

l'articolo 129 del disegno di legge in titolo incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di circa 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024, onde assicurare l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) per l'accoglienza di richiedenti asilo in conseguenza della crisi politica in corso in Afghanistan;

come costantemente riportato dalle cronache, dopo il ritiro delle truppe della coalizione l'Afghanistan versa in una situazione di totale caos e devastazione. Oggi le città afgane sono quasi deserte, per la paura della popolazione di uscire. Ci sono pochissime automobili a causa dell'alto costo della benzina e del gas. La situazione economica è disastrosa: il prezzo degli alimenti di base è quasi raddoppiato, molti prodotti sono scomparsi dal mercato. Le banche, le imprese private, le start-up locali e anche i piccoli negozi stanno chiudendo. Le importazioni e le esportazioni sono bloccate;

durante gli anni del regime talebano dal 1996 al 2001 le donne non potevano uscire di casa se non accompagnate dal mahram - un parente maschio stretto, come il padre, il fratello -, andare a scuola, essere curate da medici uomini, lavorare fuori dall'abitazione, fare sport, farsi vedere in balcone. Era vietato anche ridere rumorosamente. Vietati i tacchi, il trucco e le caviglie scoperte. Ogni violazione dei predetti divieti era accompagnata da fustigazioni e pestaggi fino alla lapidazione in pubblico per le donne accusate di adulterio;

considerato che:

tuttavia, dalla fine del primo regime talebano, la società era cambiata molto: le donne sono andate a scuola, si sono laureate all'università, formate come medici, agenti di polizia, attrici, giornaliste. Si sono candidate al parlamento, hanno lavorato per il governo, per le organizzazioni internazionali. Secondo diverse statistiche, il 25% della popolazione dell'Afghanistan è nata dopo il 2001 e le giovani ragazze sono riuscite ad acquisire istruzione e competenze. Le donne sono diventate più consapevoli politicamente e socialmente;

la nuova Costituzione, approvata dopo la caduta del regime dei talebani nel 2001, aveva dichiarato l'uguaglianza di tutti i cittadini, uomini e donne, davanti alla legge e stabilito che almeno il 25 per cento dei 250 seggi nella Camera bassa fossero riservati alle donne. Una

G/2448/60/5

÷

1/3

maggior presenza femminile si è registrata, inoltre, anche nei mezzi di informazione, dalla carta stampata, alle radio e alle televisioni;

da ultimo, nel novembre del 2020, le donne afgane avevano avuto riconosciuto il loro nome sulla carta d'identità. Fino a tale data, infatti, sui documenti venivano registrate come "figlia di", "moglie di", o "madre di", senza alcun riferimento alla loro identità;

il ritorno al potere dei talebani in poco più di tre mesi ha cancellato venti anni di conquiste. Mentre prima le donne costituivano poco più di un quarto del parlamento del paese e il 6,5% dei posti ministeriali, oggi sono escluse dal governo. E nonostante le false assicurazioni la maggior parte, deve ancora tornare in ufficio o in aula. L'edificio che una volta ospitava il Ministero degli Affari femminili è stato riadattato per accogliere il Ministero per la propagazione della virtù e la prevenzione del vizio, la polizia morale dei Talebani. Le donne non possono tornare nelle aule universitarie; come dichiarato dal nuovo rettore dell'ateneo di Kabul nominato dai talebani, Mohammad Ashraf Ghairat: "Finché un vero ambiente islamico non sarà garantito per tutti, alle donne non sarà permesso di venire all'università o di lavorarci.";

oramai da diversi organi di stampa cominciano a filtrare notizie su ritorsioni e violenze nei confronti delle donne. L'attivista per i diritti delle donne e docente di economia in Afghanistan, Frozan Safi, 29 anni, è stata ritrovata morta oltre 2 settimane dopo la sua scomparsa, il 20 ottobre scorso. Il suo corpo e quello di altre donne sono stati trovati massacrati in una casa a Mazar-i-Sharif, nel nord del Paese. Una giocatrice della nazionale di pallavolo dell'Afghanistan, Majhubin Hakimi, è stata decapitata dai talebani. Le giovani atlete afgane vivono nascoste e in attesa di poter fuggire dal Paese. Oltre 220 giudici hanno raccontato alla BBC di vivere nascoste per il timore di ritorsioni dopo aver fatto condannare negli scorsi anni centinaia di uomini per violenze;

considerato che:

l'Italia, con le missioni che si sono svolte nel Paese: la Enduring Freedom, fino al 2006, la International Security Assistance Force, Isaf, terminata il 31 dicembre 2014 e la missione Resolute Support, subentrata il 1 gennaio 2015, ha sempre garantito una delle presenze più numerose tra quelle dei Paesi Nato;

il contingente italiano ha comandato il Provincial Reconstruction Team (PRT) di Herat, territorio che ha registrato progressi sostanziali per le donne e le ragazze afgane con percentuali decisamente più alte rispetto alle altre province del paese, in termini di istruzione, partecipazione politica e ruolo nell'economia;

l'Italia, grazie al lavoro delle Forze armate e dei servizi d'intelligence presenti nel Paese, è riuscita ad evacuare più di 5.000 cittadini afgani. Uno sforzo operativo e umanitario che ha fatto dell'Italia il primo Paese dell'Unione Europea per numero di cittadini afgani evacuati;

G/2448/60/5

✓

il Governo italiano ha presieduto il G20 sulla catastrofe umanitaria in atto nel Paese afghano cui hanno partecipato oltre ai rappresentanti dei diversi governi anche rappresentanti dell'ONU, Banca Mondiale, FMI e Unione europea;

impegna il Governo:

a proseguire nell'intensa attività diplomatica svolta in tutte le sedi internazionali perché sia mantenuta alta l'attenzione internazionale sulla drammatica condizione delle donne afghane;

ad attivarsi mediante ulteriori corridoi umanitari dedicati per mettere in sicurezza il maggior numero possibile di donne che oggi vivono in fuga o nascoste per paura di ritorsioni e violenze del regime talebano, valutando, inoltre, l'opportunità di attivare ulteriori posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI);

a valutare l'opportunità di incrementare ulteriormente i fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo al fine di utilizzarli per iniziative umanitarie e progetti volti al sostegno delle donne afghane rimaste nel Paese.

G/2448/60/5

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2448

Emendamento Governo
9.2000
e relativi subemendamenti



Subemendamento all'emendamento 9.2000 del Governo

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNA', ROSSOMANDO, MARCUCCI

Apportare le seguenti modificazioni:

Apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali, per le seguenti tipologie di interventi, denominati "trainanti" ai fini del presente articolo:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, realizzati sia per mezzo di materiali termoisolanti rigidi o granulari, sia per mezzo di materiali a base di elementi nanotecnologici al carbonio, sia per mezzo di materiali biocompositi a base di canapa o argilla con emissività termica superiore a 0,90, che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la colibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il

19.2000/1

÷

114

raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

1.1 Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), c), d) e d-bis), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.

1.2 Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 marzo 2022, ai sensi del comma 13-ter risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 70 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Ai fini del presente articolo, le detrazioni di cui al presente comma, si applicano anche per gli interventi di cui ai commi 2, 4, 4-bis, 5, 6 e 8, e comunque a tutti gli interventi considerati trainati, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi considerati trainanti, quali isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale ovvero antisismici, previsti dalle lettere a), b), c) e dal comma 4".

a-bis) al comma 2, dopo le parole: <<altri interventi>> sono inserite le seguenti: <<denominati "trainati" ai fini del presente articolo,>>;

a-ter) il comma 3-bis è soppresso;

a-quater) al comma 4:

1) al primo periodo dopo le parole: "Per gli interventi" sono inserite le seguenti: <<denominati "trainanti" ai fini del presente articolo,>>;

2) al primo periodo, le parole: "dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.", sono sostituite dalle seguenti parole: "entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.

3) Al terzo periodo, le parole: "nell'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2022"

a-quinqies) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita

congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. 5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione;

a-sexies) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare".

a-septies) il comma 8-bis è soppresso.

01a) al comma 1, la lettera b), c) e d) sono soppresse;

2) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) al comma 15, dopo le parole: "comma 11", sono aggiunte le seguenti: "e le spese sostenute per la gestione economico finanziaria e la rendicontazione".

3) alla lettera c), dopo il capoverso a-bis) inserire il seguente:

a-ter) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. La cessione del credito e lo sconto in fattura per pagamenti eseguiti nel corso dell'anno 2021 per gli interventi indicati al comma 2, possono essere formalizzati entro l'anno 2022, previo rispetto degli adempimenti e degli obblighi imposti dall'art. 119;

4). Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2022»

b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La detrazione di cui al presente comma è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

1) euro 40.000 per interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) dell'art.119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

2) euro 30.000 per interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'art.119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per ogni unità immobiliare costituente il fabbricato, fino ad un massimo di 8 unità immobiliari;

3) euro 20.000 per interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), c), d) e d-bis), dell'art.119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per ogni unità immobiliare costituente il fabbricato;

La detrazione di cui al primo periodo spetta esclusivamente se l'ammontare delle spese è determinato facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Per tutti gli interventi

3 9.2000/1

/

3/4

il cui ammontare complessivo superi 600.000 euro è necessaria la certificazione SOA dell'impresa che esegue i lavori, anche se in subappalto.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2022, in 185 milioni di euro per l'anno 2023, in 172,3 milioni di euro per l'anno 2024, in 161,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 161,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 71,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dell'articolo 194 della presente legge.

9.2000/1

A.S. 2448

Subemendamento all'emendamento 9.2000 del Governo

COLLINA, MANCA

All'emendamento 9.2000, sopprimere la lettera a).

9.2000/2

AS 2448

Subemendamento all'emendamento 9.2000 del Governo

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Sopprimere la lettera a).

q. 2000/3

AS 2448
Subemendamento
Em. 9.2000

MARINO

Sopprimere la lettera a).

9.2000/4

AS 2448

Subemendamento all'emendamento 9.2000 del Governo

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

Sopprimere la lettera a).

9.2000/5

AS 2448

Subemendamento all'emendamento 9.2000 del Governo

Lonardo

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) Alla lettera a), dopo la parola "nonchè" inserire le seguenti "a decorrere dal 1° aprile 2022";
- 2) Alla lettera c) dopo le parole "elencati nel comma 2" inserire le seguenti "a decorrere dal 1° aprile 2022".

Prevedere un congruo periodo di tempo (tre mesi) prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina che prevede le asseverazioni dei lavori, in modo che tutti gli ordini già incamerati o in fase di chiusura possano essere gestiti con le condizioni e i costi previsti in fase di offerta.

L'asseverazione dei lavori dovrà essere preventiva da parte di tecnici qualificati e sbloccante ai fini della Cessione del Credito.

Motivazione:

Il DECRETO-LEGGE, n. 157 Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, pubblicato in data 11 novembre, prevede che, CON DECORRENZA IMMEDIATA, anche per le agevolazioni fiscali diverse dal SuperBonus 110%, per poter usufruire delle misure dell'articolo 121 del DL34/2020 (Sconto in Fattura e Cessione del Credito) sarà necessaria una asseverazione dei lavori da parte di tecnici abilitati.

Tale modifica introdotta dal nuovo decreto si porta dietro una serie di conseguenze:

- 1) Gli operatori del settore hanno già ricevuto miliardi di Euro di ordini da parte dei clienti, non ancora inseriti nelle apposite piattaforme di ADE, per i quali, per via delle ulteriori richieste previste dal nuovo decreto, ora ci si vedrebbe costretti a tornare dai clienti a rifare tutto. Infatti il nuovo decreto prevede un passaggio aggiuntivo e quindi ulteriori costi, costi che non erano previsti

9.2000/6

—

1/2

dalla precedente disciplina. Il problema è che solo chi è lontano dalle realtà aziendali e produttive del paese può pensare di introdurre una tale modifica con decorrenza IMMEDIATA; sarebbe stato più opportuno lasciare una tempistica di un paio di mesi dopo la quale sarebbe scattata la nuova disciplina,;

2) Il Comma 13Bis dell'articolo 119 del DL34/2020, a cui si riferisce la modifica apportata dal nuovo Decreto Antifrodi, prevede che l'asseverazione dei lavori possa essere rilasciata solo al termine dei lavori. La misura in questi termini mette gli operatori in grossa difficoltà:

a. Le aziende esecutrici dei lavori dovrebbero compiere i lavori senza sapere se poi la cessione del credito andrà a buon fine o meno (è fondamentale avere questa informazione in maniera anticipata; se non c'è il consenso ADE i lavori non partono neanche);

b. La Cessione del Credito, tipicamente ceduto ad istituti creditizi, ha una funzione di flusso di cassa per le aziende esecutrici dei lavori. Se la cessione del credito, e quindi l'anticipazione degli importi da parte delle banche, potrà avvenire solo a fine lavori, viene a mancare questa importante funzione di iniezione di flussi di cassa nel sistema produttivo da parte delle banche; sarebbero numerosissime le aziende che andrebbero in crisi di liquidità.

9.2000/6

AS 2448

Subemendamento all'emendamento 9.2000 del Governo

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) Alla lettera a), dopo la parola "nonchè" inserire le seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022";
- 2) Alla lettera c) dopo le parole "elencati nel comma 2" inserire le seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022".

Cgil

Trattandosi di ulteriori adempimento in capo ai contribuenti sarebbe auspicabile che le disposizioni fossero applicate a partire dal 1° gennaio 2022, concedendo più tempo a cittadini, asseveratori e CAF per organizzare l'assistenza e il servizio.

9.2000/7

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Alla lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo:*

“Al comma 1, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente: d-ter.) Al comma 9, dopo la lettera e), è inserito il seguente periodo “e) bis dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia, con riferimento agli immobili posseduti da detti organismi. Nel caso degli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari la fruizione dell’incentivo fiscale di cui all’articolo 119, comma 1 avviene esclusivamente con le modalità previste dall’art. 121, comma 1”.

b) *Dopo la lettera d), inserire le seguenti:*

«d-bis) al comma 3, lettera a), dopo il punto 2) è inserito il seguente: “2) bis. Dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente 3-quinquies. L’incentivo fiscale previsto dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dai commi contenuti nella presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall’art. 121, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

d-ter) al comma 3, lettera b), è inserita la seguente: “2) bis: dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente comma 3 L’incentivo fiscale previsto dai commi 1-bis e seguenti della presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall’art. 121, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”»

9.2000/8

Subemendamento all'emendamento del Governo 9.2000

DAMIANI, FERRO, MODENA, SACCONI

Apportare le seguenti modificazioni:

1. alla lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo:

“Al comma 1, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente: “d) ter. Al comma 9, dopo la lettera e), è inserito il seguente periodo “e) bis dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia, con riferimento agli immobili posseduti da detti organismi. Nel caso degli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari la fruizione dell’incentivo fiscale di cui all’articolo 119, comma 1 avviene esclusivamente con le modalità previste dall’art. 121, comma 1”.

2. dopo la lettera d), inserire le seguenti:

d-bis) al comma 3, lettera a), dopo il punto 2) è inserito il seguente: “2) bis. Dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente 3-quinquies. L’incentivo fiscale previsto dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dai commi contenuti nella presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall’art. 121, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

d-ter) al comma 3, lettera b), è inserita la seguente: “2) bis: dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente comma 3 L’incentivo fiscale previsto dai commi 1-bis e seguenti della presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall’art. 121, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

9.2000/9

Subemendamento all'emendamento 9.2000

D'ALFONSO

All'emendamento del Governo 9.200, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo:
"Al comma 1, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente: "d) ter. Al comma 9, dopo la lettera e), è inserito il seguente periodo "e) bis dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia, con riferimento agli immobili posseduti da detti organismi. Nel caso degli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari la fruizione dell'incentivo fiscale di cui all'articolo 119, comma 1 avviene esclusivamente con le modalità previste dall'art. 121, comma 1".
2. dopo la lettera d), inserire le seguenti:
d-bis) al comma 3, lettera a), dopo il punto 2) è inserito il seguente: "2) bis. Dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente 3-quinquies. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dai commi contenuti nella presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'art. 121, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
d-ter) al comma 3, lettera b), è inserita la seguente: "2) bis: dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente comma 3 L'incentivo fiscale previsto dai commi 1-bis e seguenti della presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'art. 121, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".

9.2000/10

Subemendamento all'emendamento 9.2000

MISIANI

All'emendamento del Governo 9.200, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: "Al comma 1, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente: "d) ter. Al comma 9, dopo la lettera e), è inserito il seguente periodo "e) bis dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia, con riferimento agli immobili posseduti da detti organismi. Nel caso degli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari la fruizione dell'incentivo fiscale di cui all'articolo 119, comma 1 avviene esclusivamente con le modalità previste dall'art. 121, comma 1";

b) dopo la lettera d), inserire le seguenti:

" d-bis) al comma 3, lettera a), dopo il punto 2) è inserito il seguente: "2) bis. Dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente 3-quinquies. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dai commi contenuti nella presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'art. 121, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

d-ter) al comma 3, lettera b), è inserita la seguente: "2) bis: dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente comma 3 L'incentivo fiscale previsto dai commi 1-bis e seguenti della presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'art. 121, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".

9.2000/11

A.S. 2448

Subemendamento

Em. 9.2000

MARINO

All'emendamento, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“al comma 1, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente: “d-ter). Al comma 9, dopo la lettera e), è inserito il seguente periodo “e-bis) dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia, con riferimento agli immobili posseduti da detti organismi. Nel caso degli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari la fruizione dell'incentivo fiscale di cui all'articolo 119, comma 1 avviene esclusivamente con le modalità previste dall'art. 121, comma 1”;

2. dopo la lettera d), inserire le seguenti:

“d-bis) al comma 3, lettera a), dopo il punto 2) è inserito il seguente: “2) bis. Dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente 3-quinquies. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dai commi contenuti nella presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'art. 121, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. ”

“d-ter) al comma 3, lettera b), è inserita la seguente: “2) bis: dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente comma 3 L'incentivo fiscale previsto dai commi 1-bis e seguenti della presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'art. 121, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. ”.

9.2000/12

A.S. 2448
Subemendamento
Emendamento 9.2000 Governo

DE CARLO, CALANDRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

1. alla lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo:
“Al comma 1, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente: “d) ter. Al comma 9, dopo la lettera e), è inserito il seguente periodo “e) bis dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia, con riferimento agli immobili posseduti da detti organismi. Nel caso degli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari la fruizione dell’incentivo fiscale di cui all’articolo 119, comma 1 avviene esclusivamente con le modalità previste dall’art. 121, comma 1”.
2. dopo la lettera d), inserire le seguenti:
d-bis) al comma 3, lettera a), dopo il punto 2) è inserito il seguente: “2) bis. Dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente 3-quinquies. L’incentivo fiscale previsto dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dai commi contenuti nella presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall’art. 121, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
d-ter) al comma 3, lettera b), è inserita la seguente: “2) bis: dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente comma 3 L’incentivo fiscale previsto dai commi 1-bis e seguenti della presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall’art. 121, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Estrapolato da pacchetto "De Carlo" (mail Nardi 24_11) La proposta di modifica incide sul regime degli incentivi fiscali previsti dagli articoli 119 e seguenti del Decreto Rilancio, dall’art. 1, commi da 344 a 347 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, dall’articolo 14 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, dall’articolo 16, comma 1-bis e seguenti del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 e dall’art. 1, commi 219 e 220, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 volti in particolare a sostenere la rigenerazione urbana, favorendo gli interventi edilizi diretti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici e la sicurezza degli stessi rispetto alla normativa antisismica. Come noto, tali incentivi generano un effetto positivo innanzitutto per gli utilizzatori degli immobili, che possono fruire di edifici rinnovati, più efficienti e più sicuri, il tutto senza il “consumo di suolo”; inoltre, gli incentivi in esame hanno un effetto positivo anche per il settore dell’edilizia, attraverso l’apertura di nuovi cantieri. Le modifiche normative proposte riguardano, in maniera particolare, l’estensione del c.d. “*Superbonus*” agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari istituiti in Italia (fondi e Sicaf immobiliari) e la precisazione che gli altri incentivi fiscali per la rigenerazione urbana (c.d. “*Ecobonus*” e “*Sismabonus*”) possono essere fruiti anche da parte degli OICR immobiliari istituiti in Italia, seppur limitatamente alle modalità indirette dello sconto in fattura e della cessione del credito d’imposta. In questa prospettiva, la previsione di meccanismi alternativi per fruire dei vari benefici fiscali, ossia l’utilizzo diretto come detrazione fiscale, lo sconto in fattura o la cessione a terzi del credito d’imposta, è volta a favorire la monetizzazione del beneficio fiscale, incentivando così l’effettuazione degli interventi edilizi. La fruizione di tali incentivi fiscali da parte degli OICR immobiliari consente infatti di aumentare il novero degli immobili che possono beneficiare degli interventi edilizi per l’efficienza energetica e l’adeguamento alla normativa antisismica, considerato che gli OICR immobiliari, in quanto investitori immobiliari professionali, sono tra i principali operatori del settore immobiliare. Tale chiarimento renderebbe possibile aumentare esponenzialmente l’impatto positivo di “*Superbonus*”, “*Ecobonus*” e “*Sismabonus*” ai fini della rigenerazione urbana, con effetti positivi sia per gli utilizzatori degli immobili sia per le imprese del settore edile, questo dal momento che gli OICR immobiliari si occupano della gestione collettiva del risparmio e, quindi, favoriscono l’investimento del risparmio privato nel settore immobiliare, rappresentando uno strumento fondamentale per perseguire l’obiettivo della rigenerazione urbana per il quale sono stati introdotti gli incentivi descritti.

9.2000/13

A.S. 2448
SUBEMENDAMENTO

SANTILLO

All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *alla lettera b), dopo le parole: «dei predetti decreti», aggiungere, in fine, le seguenti: «; dopo il quarto periodo è aggiunto, in fine, il seguente: “I valori massimali stabiliti con il decreto di cui al presente comma si applicano esclusivamente agli interventi avviati in data successiva all’emanazione del medesimo decreto.”;*
- 2) *alla lettera c), capoverso «1-ter», dopo la lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le spese sostenute dai contribuenti per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma rientrano tra le spese detraibili sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per il complesso di interventi, nel limite massimo di spesa di 50.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».*

9.2000/14

A.S. 2448

Subemendamento all'emendamento 9.2000

MANCA

Dopo la lettera b) è inserita la seguente:

" b-bis) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente: e-bis) dopo il comma 13-quinquies è inserito il seguente: «13-sexies. Al fine di assicurare la trasparenza e l'efficacia degli interventi di cui al presente articolo, nonché di garantire la corretta rendicontazione energetico ambientale dei processi ad essi riferiti, possono essere adottati protocolli energetico ambientali (rating system), nazionali o internazionali, analogamente a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e ssmm».

9.2000/15

A.S. 2448

Subemendamento

Emendamento 9.2000 Governo

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

All'emendamento 9.2000, sopprimere la lettera c)

Nota. Il sub intende sopprimere la parte dell'emendamento governativo che reca un aggravio nei confronti del contribuente, richiedendo allo stesso la necessità di procurarsi il visto di conformità sulle spese per cui si è richiesta la cessione del credito.

9.2000/16

AS 2448

Subemendamento all'emendamento 9.2000 del Governo

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Alla lettera c) apportare le seguenti modifiche:

al capoverso lettera a-bis) sostituire le parole: "è inserito il seguente" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti";

dopo il capoverso "1-ter" inserire il seguente. "1-quater. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione di congruità delle spese di cui al comma 1-ter."

Conseguentemente all'emendamento aggiungere infine le seguenti parole "All'articolo 194 sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "550 milioni di euro per l'anno 2023 e 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

9.2000/17

AS 2448

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.2000

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso lettera *a-bis*), alinea, sostituire le parole: "è inserito il seguente" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti";

b) dopo il capoverso *1-ter*, inserire, in fine, il seguente: "*1-quater*. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi elencati nel comma 2 quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione di congruità delle spese di cui al comma *1-ter*."

9.2000/18

Subemendamento all'emendamento 9.2000 del Governo

DAMIANI, FERRO, MODENA, SACCONI

Alla lettera c) apportare le seguenti modifiche:

- 1) al capoverso lettera a-bis) sostituire le parole: "è inserito il seguente" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti";
- 2) dopo il capoverso "1-ter" inserire il seguente. "1-quater. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione di congruità delle spese di cui al comma 1-ter."

9.2000/19

AS 2448

Subemendamento all'emendamento 9.2000 del Governo

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

Alla lettera c) apportare le seguenti modifiche:

- 1) al capoverso lettera a-bis) sostituire le parole: "è inserito il seguente" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti";
- 2) dopo il capoverso "1-ter" inserire il seguente. "1-*quater*. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione di congruità delle spese di cui al comma 1-*ter*."

9.2000/20

A.S. 2448
Subemendamento all'emendamento 9.2000 del Governo

COLLINA, MANCA

All'emendamento 9.2000, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

- 1) *sostituire le parole: "è inserito il seguente" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti";*
- 2) *dopo il capoverso "1-ter" inserire il seguente: "1-quater. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione di congruità delle spese di cui al comma 1-ter."*

9.2000/21

AS 2448
Subemendamento
Em. 9.2000

MARINO

Alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

- al capoverso lettera «a-bis)», sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

- dopo il capoverso 1-ter, inserire, infine, il seguente: «1-quater. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi elencati nel comma 2 quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione di congruità delle spese di cui al comma 1-ter.».

9.2000 | 22

AS 2448

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.2000

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso lettera a-bis), alinea, sostituire le parole: "è inserito il seguente" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti";

b) dopo il capoverso 1-ter, inserire, in fine, il seguente: "1-quater. Ai soggetti che rilasciano le asseverazioni di cui al comma 1-ter, si applicano le disposizioni di cui al comma 14 dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34."

9.2000/23

A.S. 2448

Subemendamento all'emendamento 9.2000

MANCA, MISIANI

All'emendamento del Governo 9.200, sono apportate le seguenti modificazioni:

Alla lettera c), sostituire le parole: "dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:", con le seguenti "dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:", e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "1-quater. Per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 1-ter si applica alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022."

9.2000/24

AS 2448

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.2000

FERRERO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Alla lettera c), capoverso "1-ter", dopo le parole "per le spese", inserire le seguenti "di importo superiore a euro 30.000".

9.2000 | 25

AS 2448

**BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI**

**SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 9.2000**

*All'emendamento 9.2000, lettera c), capoverso comma 1-ter, dopo le parole «Per le spese» sono
aggiunte le seguenti «di importo superiore a 25.000 euro»*

9.2000/26

A.S. 2448

Subemendamento

Emendamento 9.2000 Governo

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

All'emendamento 9.2000, alla lettera c), capoverso «1-ter», alinea, dopo le parole: "Per le spese" inserire le seguenti: " di importo superiore ai 15.000 euro»

Nota. L'emendamento intende limitare il visto di conformità richiesto al contribuente pe le sole spese di importo superiore ai 15.000 euro per evitare aggravii procedurali per spese di minore entità

9.2000/27

Subemendamento all'emendamento del Governo 9.2000

DAL MAS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), capoverso comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: "elencati nel comma 2," inserire le seguenti: "complessivamente superiori a euro 50.000 e con l'esclusione di quelle anche di importo superiore sostenute fino al 12 novembre 2021 o per le quali, a tale data, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o sia già stato acquisito il titolo abilitativo,";

b) alla lettera d), capoverso Art.122-bis, comma 1:

1. sostituire le parole: "cinque giorni" con le seguenti: "tre giorni";
2. sostituire le parole: "trenta giorni" con le seguenti: "dieci giorni";
3. sopprimere le parole: ", anche successive alla prima";
4. dopo le parole: "che presentano" inserire la parola: "gravi";

9.2000/28

Subemendamento all'emendamento del Governo 9.2000

DAL MAS

Alla lettera c), capoverso comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: "elencati nel comma 2," inserire le seguenti: "complessivamente superiori a euro 50.000 e con l'esclusione di quelle anche di importo superiore sostenute fino al 12 novembre 2021 o per le quali, a tale data, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o sia già stato acquisito il titolo abilitativo,";

9.2000/29

Subemendamento all'emendamento del Governo 9.2000

DAL MAS

Alla lettera c), capoverso comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: "elencati nel comma 2," inserire le seguenti: "complessivamente superiori a euro 40.000 e con l'esclusione di quelle anche di importo superiore sostenute fino al 12 novembre 2021 o per le quali, a tale data, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o sia già stato acquisito il titolo abilitativo,";

9.2000/30

Subemendamento all'emendamento del Governo 9.2000

DAL MAS

Alla lettera c), capoverso comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: "elencati nel comma 2," inserire le seguenti: "complessivamente superiori a euro 30.000 e con l'esclusione di quelle anche di importo superiore sostenute fino al 12 novembre 2021 o per le quali, a tale data, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o sia già stato acquisito il titolo abilitativo,";

9.2000/31

AS 2448

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.2000

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Alla lettera c), capoverso 1-ter), alinea, dopo le parole: "interventi elencati nel comma 2," inserire le seguenti: "di importo superiore a euro 20.000,".

9.2000/32

Subemendamento all'emendamento del Governo 9.2000

DAMIANI, FERRO, MODENA, SACCONI

Alla lettera c), capoverso 1-ter), alinea, dopo le parole: "interventi elencati nel comma 2," inserire le seguenti: "di importo superiore a euro 20.000,".

9.2000/33

A.S. 2448

Subemendamento all'emendamento 9.2000 del Governo

COLLINA, MANCA

All'emendamento 9.2000, lettera c), capoverso "1-ter" dopo le parole "Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2", inserire le seguenti: "diversi da quelli previsti dall'articolo 119, di importo superiore a ventimila mila euro," "

9.2000/34

AS 2448

Subemendamento all'emendamento 9.2000 del Governo

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Alla lettera c), lettera a-bis), capoverso comma 1-ter, all'alinea dopo le parole "Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2", aggiungere le seguenti: "diversi da quelli previsti dall'articolo 119, di importo superiore a ventimila mila euro," "

9.2000/35

AS 2448

Subemendamento all'emendamento 9.2000 del Governo

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

Alla lettera c), lettera a-bis), capoverso 1-ter, all'alinea dopo le parole "Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2", aggiungere le seguenti: "*diversi da quelli previsti dall'articolo 119, di importo superiore a ventimila mila euro,*"

9.2000/36

A.S. 2448

Subemendamento

Em. 9.2000

MARINO

Alla lettera c), capoverso 1-ter), alinea, dopo le parole: “interventi elencati nel comma 2,” inserire le seguenti: “di importo superiore a euro 20.000,”.

9.2000/37

SUBEMENDAMENTO

FENU

All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), capoverso "1-ter", apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *alla lettera a) dopo le parole: «interventi elencati nel comma 2», inserire le seguenti: «di importo complessivo pari o superiore a diecimila euro per unità immobiliare»;*
- 2) *alla lettera b), dopo le parole: «spese sostenute» inserire le seguenti: «a decorrere dal 12 novembre 2021»;*
- 3) *dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) alle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità di cui alla lettera a) e della asseverazione di cui alla lettera b) si applicano le previsioni di cui all'articolo 119, comma 15.»;*

b) *alla lettera d), sostituire il comma 2-sexies con il seguente: «2-sexies. Con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».*

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 41 mila euro a decorrere dall'anno 2022.

9.2000/38

Subemendamento all'emendamento del Governo 9.2000

FERRO

Apportare le seguenti modificazioni:

A) Alla lettera c), cpv a-bis), comma 1-ter apportare le seguenti modifiche:

- dopo le parole “interventi elencati nel comma 2”, inserire le seguenti: “*di importo complessivo pari o superiore a diecimila euro per unità immobiliare*”;
- alla lettera b), dopo le parole “*spese sostenute*” inserire le seguenti: “*a decorrere dal 12 novembre 2021*”;
- dopo la lettera b) inserire la seguente:

“b-bis) alle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità di cui alla lett. a) e della asseverazione di cui alla precedente lett b) si applicano le previsioni di cui all'art. 119, comma 15 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.”

B) Alla lettera d), sostituire il comma 2-sexies con il seguente:

“2-sexies. Con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”

Conseguentemente, agli oneri di cui alla lettera b-bis) pari a 10.100.000 euro annui dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.2000/39

AS 2448

Subemendamento all'emendamento 9.2000 del Governo

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Alla lettera c), lettera a-bis), capoverso comma 1-ter, all'alinea dopo le parole "Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2", aggiungere le seguenti: "diversi da quelli previsti dall'articolo 119, di importo superiore a diecimila mila euro," "

9.2000/40

A.S. 2448
SUBEMENDAMENTO

LANZI

All'emendamento 9.2000, alla lettera c), capoverso «1-ter», apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *alla lettera a) premettere le seguenti parole: «per gli interventi di costo complessivo superiore ai 10.000 euro,»;*
- 2) *alla lettera b) premettere le seguenti parole: «per gli interventi di costo complessivo superiore a 5.000 euro,».*

9.2000/41

Subemendamento all' Emendamento 9.2000 Governo

PEROSINO

Alla lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *dopo le parole* “ Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.” aggiungere le seguenti “ Sono in ogni caso esclusi dalla richiesta di visto di conformità tutti gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo le cui spese sostenute generano detrazioni di imposta per importi pari o inferiori a 15.000,00 euro.”
- 2) *dopo le parole* “b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis.” aggiungere le seguenti: “Sono in ogni caso esclusi dalla richiesta di asseverazione della congruità delle spese sostenute tutti gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo le cui spese sostenute generano detrazioni di imposta per importi pari o inferiori a 15.000,00 euro.”

9.2000/42

A.S. 2448

Subemendamento

Em. 9.2000

CONZATTI

Alla lettera c), capoverso "1-ter", lettera a), dopo le parole «di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997» inserire, infine, le seguenti: «. Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità di cui al presente comma, rientrano tra le spese detraibili, fino all'occorrenza dei tetti massimi di spesa consentiti.»

9.2000/43

A.S. 2448
Subemendamento
Em. 9.2000

CONZATTI

Alla lettera c), capoverso "1-ter" sostituire la lettera "b)" con la seguente: «b) i tecnici abilitati rilasciano al contribuente l'asseverazione della congruità delle spese sostenute in base ai criteri di determinazione di cui al terzo periodo dell'articolo 119, comma 13-bis. Per gli interventi di cui all'allegato A, del Decreto 6 agosto 2020, recante Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, per i quali l'asseverazione dei requisiti tecnici può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell'installatore, anche la congruità viene asseverata dal fornitore o dall'installatore.»

9.2000/44

A.S. 2448

Subemendamento

Emendamento 9.2000

CONZATTI

Al comma 1, la lett. c), sub lettera b) dopo le parole "i tecnici abilitati" sono aggiunte le seguenti parole: ", qualora la detrazione complessiva, o pro quota per lavori condominiali, sia superiore a 50.000 euro,".

9.2000/45

SUBEMENDAMENTO

GIROTTO

All'emendamento 9.2000, lettera c), capoverso "1-ter", aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano esclusivamente agli interventi che presentano un costo complessivo superiore a euro 10.000. Per gli interventi che presentano un costo complessivo fino a euro 10.000 è sufficiente presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativo alla congruità delle spese sostenute da parte delle imprese incaricate dei lavori. Tutti gli interventi di cui al comma 2, se sottoposti al regime di edilizia libera o di CILA ordinaria, possono, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a scelta del contribuente, essere sottoposti a CILA ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 119, comma 13-ter, 13-quater e 13-quinquies.»

9.2000 | 46

AS 2448

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.2000

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Alla lettera c), apportare la seguente modificazione:

a) dopo il capoverso lettera a-bis), alinea, inserire, in fine, il seguente: “a-ter) Le disposizioni di cui alla lettera a-bis) del presente comma non si applicano ai contribuenti che, prima dell’entrata in vigore della presente legge, hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione, di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione. Nei casi in cui gli accordi contrattuali prevedono l’esecuzione degli interventi agevolati sulla base di stati di avanzamento dei lavori e, prima dell’entrata in vigore della presente legge, è stata esercitata e comunicata l’opzione di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per uno stato di avanzamento, le disposizioni di cui alla lettera a-bis) del presente comma non si applicano alle opzioni esercitate in relazione ai successivi stati di avanzamento.”

9.2000/47

Subemendamento all'emendamento del Governo 9.2000

DAMIANI, FERRO, MODENA, SACCONI

Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: "o diploma di ragioneria" sono aggiunte le seguenti: ", nonché i professionisti come definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, rilasciata da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ovvero in possesso del certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione e rilasciato da un organismo di certificazione accreditato dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008;».

9.2000/48

A.S. 2448

Subemendamento

Em. 9.2000

CONZATTI

Alla lettera d), capoverso "2-bis.", sostituire le parole "è inserito il seguente:" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti:" e dopo il capoverso "Art. 122-bis" inserire il seguente:

"Art. 122-ter (Misure di contrasto all'evasione contributiva e per la tutela dei liberi professionisti coinvolti nei rapporti contrattuali tra privati). – 1. Al fine di tutelare i liberi professionisti coinvolti nei rapporti contrattuali tra privati connessi alla fruizione di benefici di cui agli articoli 119 e 121, nonché di contrastare l'evasione contributiva, nell'ambito dei medesimi rapporti la presentazione di istanze dirette all'ottenimento di titoli abilitativi, di istanze sostitutive di atti di consenso comunque denominati nonché delle relative asseverazioni, deve essere corredata anche della lettera di affidamento dell'incarico al professionista, sottoscritta dal committente.

2. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal comma 1 o di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata produzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta l'inammissibilità o la decadenza della domanda medesima.

3. Le istanze per l'ottenimento di titoli abilitativi edilizi e le comunicazioni relative ad interventi edilizi comunque denominate che necessitino di asseverazione da parte di un professionista nonché i documenti relativi agli atti di aggiornamento catastale comunque denominati devono essere corredati, oltre che della lettera di cui al comma 1, della dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva del professionista incaricato. In caso di mancata presentazione, si applica quanto previsto dal comma 2.

4. L'Amministrazione procede a idonei controlli, anche a campione e in ogni caso quando sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive".».

9.2000/49

Subemendamento all'emendamento del Governo 9.2000

DAL MAS

Alla lettera d), capoverso Art.122-bis, comma 1:

1. sostituire le parole: "cinque giorni" con le seguenti: "tre giorni";
2. sostituire le parole: "trenta giorni" con le seguenti: "dieci giorni";
3. sopprimere le parole: ", anche successive alla prima";
4. dopo le parole: "che presentano" inserire la parola: "gravi";

9.2000/50

A.S. 2448

Subemendamento

Emendamento 9.2000 Governo

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

All'emendamento 9.2000, alla lettera d), capoverso «Art. 122-bis», comma 1, sostituire le parole: «non superiore a trenta giorni» con le seguenti: «non superiore a dieci giorni»

Nota. Il sub riduce da 30 a 10 giorni il periodo di sospensione da parte dell'Agenzia delle entrate degli effetti della comunicazione della cessione del credito, per evitare incertezze da parte degli operatori del mercato in merito al buon esito dell'operazione finanziaria.

9.2000/51

A.S. 2448

SUBEMENDAMENTO

GALLICCHIO

All'emendamento 9.2000, lettera d), al capoverso "Art. 122-bis", comma 1, primo periodo, sostituire la parola: "trenta" con la seguente: "quindici".

9.2000/52

Subemendamento all'emendamento del Governo 9.2000

MANCA

All'emendamento 9.2000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) dopo l'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente:

«Articolo 122-ter (Misure di contrasto all'evasione contributiva e per la tutela dei liberi professionisti coinvolti nei rapporti contrattuali tra privati). – 1. Al fine di tutelare i liberi professionisti coinvolti nei rapporti contrattuali tra privati connessi alla fruizione di benefici di cui agli articoli 119 e 121, nonché di contrastare l'evasione contributiva, nell'ambito dei medesimi rapporti la presentazione di istanze dirette all'ottenimento di titoli abilitativi, di istanze sostitutive di atti di consenso comunque denominati nonché delle relative asseverazioni, deve essere corredata anche della lettera di affidamento dell'incarico al professionista, sottoscritta dal committente.

2. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal comma 1 o di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata produzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta l'inammissibilità o la decadenza della domanda medesima.

3. Le istanze per l'ottenimento di titoli abilitativi edilizi e le comunicazioni relative ad interventi edilizi comunque denominate che necessitano di asseverazione da parte di un professionista nonché i documenti relativi agli atti di aggiornamento catastale comunque denominati devono essere corredati, oltre che della lettera di cui al comma 1, della dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva del professionista incaricato. In caso di mancata presentazione, si applica quanto previsto dal comma 2.

4. L'Amministrazione procede a idonei controlli, anche a campione e in ogni caso quando sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.».

9.2000/53

Subemendamento all'emendamento del Governo 9.2000

DAMIANI, FERRO, MODENA, SACCONI

Dopo la lettera d), inserire la seguente:

“d-bis): Dopo l'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente: «Articolo 122-ter (Misure di contrasto all'evasione contributiva e per la tutela dei liberi professionisti coinvolti nei rapporti contrattuali tra privati). – 1. Al fine di tutelare i liberi professionisti coinvolti nei rapporti contrattuali tra privati connessi alla fruizione di benefici di cui agli articoli 119 e 121, nonché di contrastare l'evasione contributiva, nell'ambito dei medesimi rapporti la presentazione di istanze dirette all'ottenimento di titoli abilitativi, di istanze sostitutive di atti di consenso comunque denominati nonché delle relative asseverazioni, deve essere corredata anche della lettera di affidamento dell'incarico al professionista, sottoscritta dal committente.

2. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal comma 1 o di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata produzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta l'inammissibilità o la decadenza della domanda medesima.

3. Le istanze per l'ottenimento di titoli abilitativi edilizi e le comunicazioni relative ad interventi edilizi comunque denominate che necessitino di asseverazione da parte di un professionista nonché i documenti relativi agli atti di aggiornamento catastale comunque denominati devono essere corredati, oltre che della lettera di cui al comma 1, della dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva del professionista incaricato. In caso di mancata presentazione, si applica quanto previsto dal comma 2.

4. L'Amministrazione procede a idonei controlli, anche a campione e in ogni caso quando sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.».

9.2000/54

AS 2448

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.2000

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

All'emendamento 9.2000, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

- a) alinea 5-bis., le parole *“All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d-bis) ed e), al comma 2, lett.a-bis), ed ai commi da 2-bis a 2-octies del presente articolo”* sono sostituite dalle seguenti *“Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d-bis) ed e), al comma 2, lettera a-bis), ed ai commi da 2-bis a 2-octies del presente articolo si applicano con riferimento agli interventi avviati dal 1° gennaio 2022 e all’attuazione delle stesse”*»;
- b) alinea 5-ter., alla fine è aggiunto il seguente periodo *“Per gli interventi avviati entro il 31 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate provvede ad adeguare la piattaforma per garantire la trasmissione delle comunicazioni anche in assenza del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese previsti dal comma 2, lettera a-bis) del presente articolo.”*

q. 2000 / 55

A.S. 2448
Subemendamento
Emend. 9.2000

CONZATTI

Alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "5-bis.", le parole "All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d-bis) ed e), al comma 2, lett. a-bis), ed ai commi da 2-bis a 2-octies del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti : "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d-bis) ed e), al comma 2, lettera a-bis), ed ai commi da 2-bis a 2-octies del presente articolo si applicano con riferimento agli interventi avviati dal 1° gennaio 2022 e all'attuazione delle stesse"»;

b) al capoverso "5-ter.", è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli interventi avviati entro il 31 dicembre 2021, l'Agenzia delle Entrate provvede ad adeguare la piattaforma per garantire la trasmissione delle comunicazioni anche in assenza del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese previsti dal comma 2, lettera a-bis) del presente articolo."

9.2000/56

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 9.2000 Governo

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

All'emendamento 9.2000, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

- a) alinea 5-bis., le parole "All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d-bis) ed e), al comma 2, lett.a-bis), ed ai commi da 2-bis a 2-octies del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti **"Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d-bis) ed e), al comma 2, lettera a-bis), ed ai commi da 2-bis a 2-octies del presente articolo si applicano con riferimento agli interventi avviati dal 1° gennaio 2022 e all'attuazione delle stesse"»;**
- b) alinea 5-ter., alla fine è aggiunto il seguente periodo **"Per gli interventi avviati entro il 31 dicembre 2021, l'Agenzia delle Entrate provvede ad adeguare la piattaforma per garantire la trasmissione delle comunicazioni anche in assenza del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese previsti dal comma 2, lettera a-bis) del presente articolo. "**

Ance - POSTICIPO EFFICACIA MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE IN MATERIA DI DETRAZIONI
PER LAVORI EDILIZI

Per eliminare qualsiasi effetto retroattivo che incida sui lavori in corso, è necessario precisare che le nuove disposizioni si applichino solo agli interventi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge di Bilancio.

Ciò permetterebbe ancor più il rispetto dello "*Statuto del contribuente*" laddove prevede che modifiche così rilevanti alla normativa non abbiano effetti retroattivi, per garantire il principio di affidamento per gli interventi in corso.

Pertanto, con il subemendamento accluso, s'intende modificare l'emendamento del Governo 9.2000 prevedendo l'applicazione delle nuove misure agli interventi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge di Bilancio.

Per gli interventi avviati in data anteriore al 1° gennaio 2022, in vigore del decreto legge abrogato, è previsto l'adeguamento dell'attuale versione della piattaforma informatica dell'Agenzia delle entrate per le comunicazioni della cessione dei crediti, in modo da consentire di effettuare le comunicazioni senza l'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese. Restano, comunque, fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto legge e le comunicazioni inviate sulla base delle nuove disposizioni.

9.2000/57

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.2000

MARGIOTTA

All'emendamento 9.2000, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

- a) alinea 5-bis., le parole *"All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d-bis) ed e), al comma 2, lett.a-bis), ed ai commi da 2-bis a 2-octies del presente articolo"* sono sostituite dalle seguenti *"Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d-bis) ed e), al comma 2, lettera a-bis), ed ai commi da 2-bis a 2-octies del presente articolo si applicano con riferimento agli interventi avviati dal 1° gennaio 2022 e all'attuazione delle stesse"»;*
- b) alinea 5-ter., alla fine è aggiunto il seguente periodo *"Per gli interventi avviati entro il 31 dicembre 2021, l'Agenzia delle Entrate provvede ad adeguare la piattaforma per garantire la trasmissione delle comunicazioni anche in assenza del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese previsti dal comma 2, lettera a-bis) del presente articolo."*

9.2000/58

AS 2448

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.2000

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Alla lettera e), dopo il capoverso "5-bis", inserire il seguente:

«5-bis.1. Al comma 1 dell'art. 5-bis della legge 1 agosto 2003, n. 212, le parole "del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" sono sostituite con le seguenti: "del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"; al termine del medesimo articolo sono aggiunte le parole: "qualora le opere eseguite non siano ad esso conformi".»

9.2000/59

AS 2448

**BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI**

**SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 9.2000**

All'emendamento 9.2000, alla lettera e), dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-quater. All'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: "o diploma di ragioneria" sono aggiunte le seguenti: ", nonché i professionisti come definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, rilasciata da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ovvero in possesso del certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione e rilasciato da un organismo di certificazione accreditato dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008;"».

9.2000/60

AS 2448

Subemendamento all'emendamento 9.2000 del Governo

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Alla lettera e), dopo il capoverso comma 5-ter inserire il seguente: "5-quater.. In considerazione della urgenza di assicurare il coordinamento delle nuove misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche previste dal presente articolo, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata all'assunzione, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, di coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.

9.2000/61

A.S. 2448

Subemendamento all'emendamento 9.2000

MISIANI, MANCA, COLLINA

All'emendamento 9.2000, lettera e), dopo il comma 5-ter aggiungere i seguenti:

<<5-quater. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d-bis) e lettera e), commi da 2-bis a 2-octies, commi 5-bis e 5-ter non si applicano agli interventi previsti dall'articolo 14, commi 1, 2, 2.1, 2-bis e dall'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano agli interventi il cui corrispettivo è superiore a venti mila euro.>>

9.2000 | 62

AS 2448
SUB-EMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 9.2000

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*All'emendamento del Governo 9.2000, capoverso "Art. 9", lettera e), dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:
"5-quater. Le norme di cui alla lettera a), capoverso d-bis), alla lettera d) ed alla lettera e) non si applicano agli
interventi previsti dall'articolo 14, commi 1, 2, 2.1, 2-bis e dall'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90."*

9.2000/63

AS 2448
SUB-EMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 9.2000

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'emendamento del Governo 9.2000, capoverso "Art. 9", lettera e), dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:
"5-quater. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano agli interventi il cui corrispettivo è superiore a venti mila euro."

9.2000 | 64

Proposta di modifica n. 9.2000 al DDL n. 2448

9.2000

Il Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:*

«*d-bis*) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, " sono inserite le seguenti: "nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi," e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità."»;

b) *al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:*

«*e*) al comma 13-*bis*, al terzo periodo, dopo le parole: "comma 13, lettera a)" sono inserite le seguenti: ", nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022"; al quarto periodo, le parole: "del predetto decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dei predetti decreti";».

c) *al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

"1-*ter*. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-*bis*."».

d) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Dopo l'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:

"Art. 122-*bis*.

(Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi)

1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.

4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».

2-ter. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2-quater. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 2-ter, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 2-ter e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-quinquies. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 2-quater è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

2-sexies. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

2-septies. Le attribuzioni di cui ai commi da 2-ter, a 2-sexies, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.

2-octies. Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al comma 2-quater si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

e) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d-bis) ed e), al comma 2, lettera a-bis), ed ai commi da 2-bis a 2-octies del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-ter. Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 9, dopo le parole «degli edifici» inserire le seguenti «nonché misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche».

2/2